643. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni valevoli nella seduta del 16 dicembre 1999	3
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato)	3
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di un documento)	3
Autorità garante per l'energia elettrica e il gas (Trasmissione di un documento)	3
Procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	4
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4
Atti di controllo e di indirizzo	4
Disegno di legge S. 4236 (approvato dal Senato) n. 6557	5
(Sezione 1 – Articolo 47, emendamenti, ed articolo aggiuntivo)	5
(Sezione 2 – Articolo 48, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	17
(Sezione 3 – Articolo 49 ed emendamento)	45
(Sezione 4 – Articolo 50 ed emendamento)	46
(Sezione 5 – Articolo 51 ed emendamenti)	46
(Sezione 6 – Articolo 52, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	49
(Sezione 7 – Articolo 53, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	61
(Sezione 8 – Articolo 54 ed emendamenti)	65
(Sezione 9 – Articolo 55, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	69
(Sezione 10 – Articolo 56, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	73
(Sezione 11 – Articolo 57, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	81
(Sezione 12 – Articolo 58 ed emendamenti)	87
(Sezione 13 – Articolo 59 ed emendamenti)	88
(Sezione 14 – Articolo 60, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	98

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAG.

(Sezione 15 – Articolo 61, emendamenti e subemendamenti) 109

(Sezione 16 – Articolo 62 ed emendamento) 339

(Sezione 17 – Articolo aggiuntivo all'articolo 11) 339

(Sezione 18 – Emendamento all'articolo 35) 340

(Sezione 19 – Articolo aggiuntivo all'articolo 40) 340

(Sezione 20 – Ordini del giorno) 340

PAG.

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (6558-*ter*) 437

(Sezione 1 – Articoli 1, 19, 20) 437

Disegno di legge S. 4737 (approvato dal Senato) n. 6558 439

(Sezione 1 – Ordini del giorno) 439

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 dicembre 1999.

Angelini, Ballaman, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattioli, Melograni, Rodeghiero, Scoca, Sinisi, Turco, Vigneri, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 dicembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FINI ed altri: « Disciplina delle professioni intellettuali » (6642);

GAZZARA: « Disposizioni per l'esercizio della professione di odontoiatra da parte dei cittadini italiani laureati a Rijeka » (6643);

BORROMETI: « Disposizioni in materia di compensazione nazionale per il settore lattiero-caseario » (6644);

PAISSAN: « Istituzione del servizio civile volontario » (6645);

PROCACCI: « Norme per la tutela della biodiversità » (6646).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 15 dicembre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4149. — « Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri » *(approvato dalla Camera e modificato dal Senato)* (5422-B).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 15 dicembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1999 e situazione di cassa al 30 settembre 1999 (doc. XXV, n. 15).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dall'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas, con lettere in

data 19-24 novembre 1999 e 15 dicembre 1999, ha trasmesso copia di tre documenti di consultazione relativi rispettivamente:

alle condizioni di fornitura per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti vincolati;

alla regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;

alla regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica ai clienti vincolati.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio della pendenza di un procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 15 dicembre 1999, il deputato Lucio MARENGO ha rappresentato alla Presidenza – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Bolzano, atto di citazione Ente tabacchi italiani) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e voltura degli enti relativi a diritti sugli immobili.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 gennaio 2000.

Atti di controllo e di indirizzo

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4236 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000) (APPROVATO DAL SENATO) *(6557)*

(A.C. 6557 – sezione 1)

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 47.

(Libri di testo).

1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.

Sopprimerlo.

47. 1 (ex 44. 502) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di quanto previsto in riferimento alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti.

47. 2. (ex 44. 2.) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 500 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

47. 3. (ex 0. Tab. D. 17. 1.) Bonato, Giordano, Lenti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 200 miliardi.

Conseguentemente, alla Tabella D, Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7. 2. 1. 4. - Edilizia sanitaria - cap.8541), *apportare le seguenti variazioni:*

2.000: – 100.000.

47. 4. (ex Tab. D. 17.) Governo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 100 miliardi *con le seguenti* 200 miliardi.

Segue compensazione n. 4 del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

47. 5. (ex 44. 5.) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e 100 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2. - Università e istituti non statali - *capitolo 1262) apportare la seguente variazione:*

2001: – 100 miliardi.

47. 6. (ex Tab. C. 34.) Barral.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai ragazzi che, con l'estensione dell'obbligo scolastico, dovranno rimanere nella scuola secondaria per almeno un anno.

47. 7. (ex 44. 1.) Sbarbati, Mazzocchin, Marongiu, Negri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I finanziamenti sono ripartiti equamente tra le regioni, sulla base della consistenza numerica degli alunni che risultano iscritti in ogni regione all'anno scolastico precedente a quello del finanziamento.

47. 8 (ex 44. 3.) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto previsto dal comma 1 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato tenendo conto del tempo necessario alle regioni ed ai comuni per individuare i destinatari di tale beneficio.

47. 9 (ex 44. 4.) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È espressamente escluso qualsiasi finanziamento, sia diretto che indiretto, a qualsiasi istituto privato.

47. 10. (ex 44. 500.) Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È escluso qualsiasi finanziamento, sia diretto che indiretto, a qualsiasi istituto privato.

47. 11. (ex 44. 501.) Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni e i benefici di cui al presente articolo sono espressamente previsti solo per la scuola pubblica e gli scolari e studenti iscritti alla stessa.

47. 12 (ex 44. 503.) Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Sono destinati 50 miliardi per la traduzione dei testi scolastici in *Braille* e/o traduzione sonora per gli alunni ipovedenti o non vedenti.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 200 miliardi;

2001: – 150 miliardi;

2002: – 100 miliardi.

47. 13 (ex Tab. A. 170.) Guidi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito un fondo di lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 2.000, per la copertura delle spese sostenute e documentate per il diritto allo studio e all'istruzione.

1-*ter*. Il fondo eroga prestazioni in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, con un reddito non superiore a lire 60 milioni annue, fino ad un massimo di lire 2 milioni annue per ogni figlio.

1-*quater*. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati criteri e modalità per la corresponsione dei benefici di cui al comma 1-*ter*.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

47. 14. (ex 43. 8.) Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-*bis*.

1. Al fine di incentivare la capacità di innovazione tecnologica e di occupazione delle piccole e medie imprese, è istituito un fondo di rotazione per la promozione dei relativi progetti di investimento.

2. Il fondo effettua l'analisi, la valutazione e la selezione dei progetti di investimento presentati dalle piccole e medie imprese, in base all'effettiva capacità del progetto di realizzare un complessivo ammodernamento aziendale che comporti un aumento dei posti di lavoro. Il fondo opera a sostegno degli istituti di credito e delle imprese ed interviene temporaneamente, sostituendosi all'impresa nel rimborso agli istituti di credito e comunque in misura non eccedente il 15 per cento del valore totale del progetto.

3. Il fondo è dotato di un capitale iniziale di 250 miliardi di lire che sono erogati nella misura di 150 miliardi di lire nell'anno 2.000, di 150 miliardi di lire nell'anno 2.001 e di 50 miliardi di lire nell'anno 2.002.

Conseguentemente, alla Tabella D, sono apportate le seguenti variazioni:

1) Legge n.1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione: 3. 2. 1. 46. - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap.7658):

2000: – 20.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000.

2) Decreto-legge n.251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n.394 del 1981: Misure a sostegno delle esportazioni italiane - Art.2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione: 3. 2. 1. 46. - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap.7660):

2000: – 20.000;

2001: – 50.000;

2002: - .

3) Legge n.266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia - Art.12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione: 3. 2. 1. 26. - Artigiancassa - cap.7401):

2000: – 10.000;

2001: - ;

2002: - .

4) Legge n.448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 52, comma 1:Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.

2. 1. 16. - Incentivi alle imprese - cap.7800):

2000: – 100.000;

2001: - ;

2002: - .

Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR.

47. 01. (ex Tab. A. 25.) Mastella, Manzione, Acierno, Bagliani.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 1.000;

2001: – 1.600;

2002: – 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: – 2.300;

2001: – 1.400;

2002: – 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: – 300;

2001: – 200;

2002: – 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: – 500;

2001: – 400;

2002: – 400.

Ministero dell'interno:

2000: – 150;

2001: – 150;

2002: – 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: – 250;

2001: – 300;

2002: – 300.

Ministero della difesa:

2000: – 50;

2001: – 50;

2002: – 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: – 200;

2001: – 200;

2002: – 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: – 10;

2001: – 10;

2002: – 10.

Ministero della sanità:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: – 10;

2001: – 10;

2002: – 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-*ter*. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 – Fondi di riserva – cap. 4355) *è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.*

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 – *(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative)* — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 1.400;

2001: – 1.300;

2002: – 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: – 200;

2001: – 200;

2002: – 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: – 500;

2001: – 500;

2002: – 500.

Ministero dell'industria:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) *è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.*

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* al comma 2 *aggiungere le seguenti:* l'ultimo periodo è sostituito dal

seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento *con le seguenti:* del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: –700 miliardi;

2001: –700 miliardi;

2002: –700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: –200 miliardi;

2001: –200 miliardi;

2002: –200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: –300 miliardi;

2001: –300 miliardi;

2002: –300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: –70 miliardi;

2001: –70 miliardi;

2002: –70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: –90 miliardi;

2001: –90 miliardi;

2002: –90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: –1.510 miliardi;

2001: –1.510 miliardi;

2002: –1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: –400 miliardi;

2001: –400 miliardi;

2002: –400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: –200 miliardi;

2001: –200 miliardi;

2002: –200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: –250 miliardi;

2001: –250 miliardi;

2002: –250 miliardi.

Tale compensazione:

2000: –900 miliardi;

2001: –900 miliardi;

2002: –900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p):

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p):

2000: –85 miliardi;

2001: –85 miliardi;

2002: –85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. – Corte dei conti – cap. 2815):

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. – Presidenza del Consiglio dei ministri – capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: –500 miliardi;

2001: –500 miliardi;

2002: –500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. – Ente nazionale di assistenza al volo – cap. 1930):

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. – Fondi di riserva – cap. 4355);

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933,

convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. – Funzionamento – capp. 2150, 2151 ...):

2000: –250 miliardi;

2001: –250 miliardi;

2002: –250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. – Sostegno all'accesso alle locazioni abitative – cap. 4201):

2000: –200 miliardi;

2001: –200 miliardi;

2002: –2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2130):

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. – Finanziamento ordinario delle Università statali – cap. 1263):

2000: –500 miliardi;

2001: –500 miliardi;

2002: –500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. – Funzionamento – cap. 1601);

2000: –5 miliardi;

2001: –5 miliardi;

2002: –5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: –2.040 miliardi;

2001: –2.040 miliardi;

2002: –2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

« *h-bis)* le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-*ter)* e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;

c) al numero 127-*novies,* aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, *legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del*

1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213. 8214, 8215), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: –900 miliardi;

2001: –900 miliardi;

2002: –900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. – Aree depresse – cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: –1.500 miliardi;

2001: –2.000 miliardi;

2002: –2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, *con le seguenti:* e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), *della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole:* fra il 3,5 ed il 4,5 *con le seguenti:* fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1º gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), *del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1º gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1º gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1º gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 2.000.000;

2001: – 1.350.000;

2002: – 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: – 2.000.000;

2001: – 1.350.000;

2002: – 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per

cento, 1,5 per cento *con le seguenti*: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica »,, sono apportate le seguenti variazioni:

2000: – 40.000;

2001: – 26.666;

2002: – 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: – 200.000;

2001: – 133.333;

2002: – 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: – 400.000;

2001: – 266.666;

2002: – 200.000.

Compensazione n. 4

(A.C. 6557 – sezione 2)

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 48.

(Ulteriori finanziamenti).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella n. 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

2. È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b)* investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro ».

4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonchè all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

TABELLA 3

(Articolo 48, comma 1)

		2000	2001	2002	Anno Terminale
			(milioni di lire)		
1	Legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma, lettera a, decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6: Settore aeronautico (Industria, commercio e artigianato – 6.2.1.16 – cap. 7802)	— —	50.000 —	— 44.000	2015 2016
2	Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5: Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice) (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 7.2.1.7 – cap. 8573)	— —	5.000 —	— 5.000	2015 2016
3	Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della guardia di finanza (Interno – 7.2.1.2 – cap. 7401)	30.000 —	— 150.000	— —	2008 2009
4	Legge n. 139 del 1992, legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma, legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2, legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b)*: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici – 2.2.1.4 – cap. 7156)	— —	50.000 —	— 50.000	2015 2016
5	Legge n. 211 del 1992, articolo 9: Trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione – 2.2.1.6 – cap. 7068)	— —	46.000 —	— 50.000	2015 2016
6	Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3: Potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione – 2.2.1.3 – cap. 7033)	— —	35.500 —	— 45.500	2015 2016
7	Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92, legge n. 331 del 1985, articolo 1, e legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca – 2.2.1.2 – cap. 7114)	—	50.000	—	2015
8	Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203, lettera *b)*: Intesa istituzionale di programma Basilicata; decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabilità della Valle d'Agri (Lavori pubblici – 5.2.1.3 – cap. 8067)	— —	15.000 —	— 15.000	2015 2016
9	Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203, lettera *b)*; Intesa istituzionale di programma Friuli-Venezia Giulia; decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1978, articolo 1: Interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.1.2.17 – cap. 7281)	—	30.000	—	2015
10	Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria e Marche) (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 20.2.1.2 – cap. 9332)	— —	9.000 —	— 10.000	2015 2016
11	Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.1.15 – cap. 7262)	—	40.000	—	2015
12	Legge n. 413 del 1998, articolo 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (Trasporti e navigazione – 4.2.1.4 – cap. 7265)	— —	50.000 —	— 50.000	2015 2016

Segue: TABELLA 3

		2000	2001	2002	Anno Terminale
			(milioni di lire)		
13	Legge n. 140 del 1999, articolo 8: Fondo per l'innovazione degli impianti a fune (Industria, commercio e artigianato – 6.2.1.16 – cap. 7803)	—	5.000	—	2015
14	Legge n. 144 del 1999, articolo 32, comma 5: Interventi di sicurezza stradale (Lavori pubblici – 2.2.1.3 – cap. 7125)	— —	25.000 —	— 40.000	2015 2016
15	Legge n. 144 del 1999, articolo 43, comma 1: Opere funzionali al progetto Malpensa 2000 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.1.54 – cap. 7705)	—	30.000	—	2015
	TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	30.000	590.500	309.500	
	SPESA COMPLESSIVA ANNUA	30.000	620.500	930.000	

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

Sopprimerlo.

***48. 35.** (*ex* 45. 527). Malavenda.

Sopprimerlo.

***48. 12** (ex 45. 52). Mammola.

Sopprimere il comma 1.

48. 36 (ex 45. 526). Malavenda.

Al comma 1, alla tabella 3, premettere il seguente numero:

01-*bis*. Legge n. 49 del 1985, articolo 1, comma 4, n. 1, articolo 7, comma 1, articolo 8, articolo 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7:

2000: 1.000 (limiti di impegno);

Anno terminale: 2009.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella B apportare la seguente variazione:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -2.000.

48. 23. Chiusoli, Ruggeri, Ferrari, Pistelli, Bianchi, Repetto, Ladu, Manca, Molinari, Sabattini, Lucidi, Di Stasi, Innocenti, Brunale, Delbono, Migliavacca, Lucà, Guerzoni, Corvino, Agostini, Pistone, Dameri, Penna, Stelluti, Saonara, Malagnino, Vignali, Bielli, Olivieri, Zagatti.

Al comma 1, Tabella 3, sopprimere il punto 1.

48. 25 (*ex* 45. 147). Gardiol, Paissan, Scalia.

Al comma 1, Tabella 3, punto 1, apportare le seguenti variazioni:

2001: -15.000;

2002: -14.000.

48. 26 (*ex* 45. 148). Gardiol, Paissan, Scalia.

Al comma 1, Tabella n. 3, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Legge 194 del 1986, articolo 2, c. 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione 2.2.1.5. - Trasporti pubblici e locali cap. 7050)

2000: -;

2001: 67.000: Anno terminale: 2015;

2002: 62.000: Anno terminale: 2016.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei Trasporti (limiti di impegno)

2000: -;

2001: -89.500;

2002: -129.000.

48. 68. Il Governo.

Al comma 1, Tabella 3, sostituire il numero 2 con il seguente:

2. Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como (Tesoro, Bilancio EPE UPB 8.2.1.10 Cap. 9190).

48. 55 (*ex* 45. 166. 2). Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora, Parolo.

Al comma 1, Tabella 3, al numero 3, apportare le seguenti variazioni:

Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza (Interno 7.2.1.2 – Cap. 7401):

2000: –;

2001: –;

2002: + 18.000.

Anno terminale: 2010.

Conseguentemente, dopo il numero 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Legge n. 315 del 1998: Art. 3, comma 1. – Opere infrastrutturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como:

2000: –;

2001: 56.000 - Anno terminale: 2015

2002: 94.000 - Anno terminale: 2016

Conseguentemente, all'articolo 61, nella tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, limiti di impegno:

2000: –;

2001: -75.000;

2002: -150.000.

Ministero dei trasporti e della navigazione (limiti di impegno):

2000: –;

2001: –;

2002: -18.000.

48. 51 (*ex* 0. 45. 166. 24). Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

Alla Tabella 3 relativa all'articolo 48, comma 1, aggiungere al n. 3 che richiama il decreto-legge n. 9 del 1992, convertito dalla legge n. 217 del 1992, dopo le parole: « Corpo della Guardia di Finanza » *le seguenti:* « e dei vigili del fuoco ».

48. 600. Commissione.

Al comma 1, alla tabella 3, al punto 3, apportare le seguenti modificazioni:

2000: – ;

2001: – ;

2002: + 18.000.

Anno terminale: 2010.

Conseguentemente, all'articolo 61, tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dei trasporti e della navigazione, limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2002: 280.000.

48. 4. Il Governo.

Nella tabella n. 3 apportare le seguenti variazioni:

Dopo il punto 3 inserire il seguente:

3-*bis*. Legge n. 32 del 1992, Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Tesoro-U.P.B. 20.32.1.2 – Cap. 9336):

2000: 0 – anno terminale 2016;

2001: 0 – anno terminale 2016;

2002: 5.000.000 – anno terminale 2016.

Al punto 7 sotto la medesima voce inserire il seguente limite d'impegno (Università e ricerca – U.P.B. 2.2.1.2. Cap. 7119) (1):

2000: 0 – anno terminale 2015;

2001: 10.000.000 – anno terminale 2015;

2002: 0 – anno terminale 2015.

Dopo il punto 12 inserire il seguente:

12-*bis*. Legge n. 416 del 1998, articolo 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente – U.P.B. 1.2.1.4. – Cap. 7081):

2000: 0 — anno terminale 2012;

2001: 0 — anno terminale 2012;

2002: 4000.000 — anno terminale 2012.

Conseguentemente ridurre dei seguenti importi i limiti di impegno dei punti 1 e 12:

punto 1:

2000: 0;

2001: – 5000.000;

2002: 0.

punto 12:

2000: 0;

2001: – 5000.000;

2002: – 9.000.000.

48. 210. La Commissione.

---

(1) Somma destinata all'acquisto di edifici di proprietà degli enti previdenziali acquisiti in base alla legge n. 498 del 1992, articolo 3.

Al comma 1, Tabella 3, dopo il punto 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Legge n. 32 del 23 gennaio 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76:

2000: + 80.000;

2001: + 130.000;

2002: + 130.000.

Conseguentemente il Ministro delle finanze è autorizzato ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 31, convertito nella legge 29 novembre 1993, n. 427, in misura pari a 0,7 punti percentuali dal 1º gennaio 2001 e ad ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1º gennaio 2002.

48. 30 (*ex* 0. 45. 166. 63). Mario Pepe.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 48. 120 DELLA COMMISSIONE

Al capoverso 3-bis, *sostituire le parole da:* Legge n. 32 del 1992 *fino a* Cap. 9336) *con le seguenti:* Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinasciata della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como... (Tesoro, Bilancio EPE UPB 8.2.1.10 cap. 9190).

0. 48. 120. 1. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Parolo.

Al capoverso 3-bis, *sostituire le parole da:* Legge n. 32 del 1992 *fino a* Cap. 9336) *con le seguenti:* Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 e legge n. 879 del 1986, articolo 4, comma 1, opere di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto nelle zone terremotate del Friuli-

Venezia Giulia (Lavori pubblici: 6.2.1.3 – Risanamento ricostruzione zone terremotate – cap. 8286).

0. 48. 120. 2. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Pittino.

*Al capoverso 3-*bis, *sostituire le parole:* 10.000 *con le seguenti:* 5.000.

0. 48. 120. 3. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

*Al capoverso 3-*bis, *sostituire la parola:* 2016 *con la seguente:* 2005.

0. 48. 120. 4. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, Tabella 3, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Legge n. 32 del 1992, Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1990, n. 76. (Tesoro - U.P.B. 20. 32. 1. 2. - Cap. 9336):

2000:

2001:

2002: + 10.000.

Anno terminale: 2016.

Conseguentemente, all'articolo 61 Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2000:

2001:

2002: – 10.000.

48. 120. La Commissione.

Al comma 1, alla tabella 3, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Legge n. 32 del 1992, Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1990, n. 76. (Tesoro - U.P.B. 20.32.1.2 - Cap. 9336):

2000: -;

2001: 30.000;

2002: -.

Anno terminale: 2015.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2000: -;

2001: -40.000;

2002: -30.000.

48. 19 (*ex* 0. 45. 166. 65). De Simone.

Alla Tabella 3, dopo il punto 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Legge n. 32 del 23 gennaio 1992: « Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al T.U. delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 19980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 ». Per gli anni 2000, 2001, 2002, anno terminale 2015 (U.P.B. 20.32.1.2 - Cap. 9336):

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000;

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella B, Ministero del tesoro, limiti di im-

pegno a favore di soggetti non statali, apportare le seguenti variazioni:

2000: -;

2001: -20.000;

2002: -15.000.

48. 33. (*già subemendamento all'emendamento* 45. 166). Mario Pepe.

Al comma 1, Tabella 3, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Legge n. 32 del 1992, Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1990, n. 76. (Tesoro - U.P.B. 20.32.1.2 - Cap. 9336):

2000: -

2001: 15.000;

2002: -.

Anno terminale: 2015.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2000: -;

2001: -20.000;

2002: -15.000.

48. 31. (*ex* 0. 45. 166. 64). Boccia, Domenico Izzo, Molinari.

Al comma 1, Tabella 3, al punto 4 apportare le seguenti variazioni:

2000: +50.000.

Segue compensazione n. 2 del gruppo Misto-verdi.

48. 27. (*ex* 45. 144) Scalia.

Al comma 1, Tabella n. 3, al punto n. 5, apportare le seguenti variazioni:

2000: +50.000.

Conseguentemtente, all'articolo 61, comma 1, Tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: - 100.000;

2001: - 72.000;

2002: - 50.000.

48. 28 (*ex* Tab. B. 71.) Cento, Scalia, Galletti.

Nella tabella 3 dopo il punto 5 il seguente:

5-*bis*. Legge n. 211 del 1992, articolo 10, trasporto rapido di massa (U.P.B.2.2.1.6., Cap. 7070 Trasporti):

2000: 0 – anno terminale 2015;

2001: 9.000.000 – anno terminale 2015;

2002: 0 – anno terminale 2015.

2000: 0 – anno terminale 2016;

2001: 0 – anno terminale 2016;

2002: 10.000.000 – anno terminale 2016.

5-*ter*. Legge n. 194 del 1986, articolo 2, comma 5: Parco autobus (U.P.B. 2.2.1.5. Cap. 7050 Trasporti):

2000: 0 – anno terminale 2015;

2001: 67.000.000 – anno terminale 2015;

2002: 0 – anno terminale 2015.

2000: 0 – anno terminale 2016;

2001: 0 – anno terminale 2016;

2002: 62.000.000 – anno terminale 2016.

Conseguentemente, ridurre dei seguenti importi i limiti di impegno di cui al punto 5 della medesima tabella 3:

2001: – 9.000.000;

2002: – 10.000.000.

Nella tabella B, sotto Ministero dei trasporti, ridurre dei seguenti importi i limiti di impegno:

2000: –;

2001: – 89.500.000;

2002: – 129.000.000

48. 211. Governo.

Al comma 1, Ttabella 3, dopo il punto 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, articolo 27 - Contributo di solidarietà alla regione Sicilia:

2000: -;

2001: 56.000;

2002: -.

Anno terminale: 2015.

2000: -;

2001: -;

2002: 94.000.

Anno terminale: 2016.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2001: -75.000;

2002: -150.000.

48. 5. Governo.

Al comma 1, Tabella 3, punto 7, apportare le seguenti variazioni:

2000: -;

2001: + 20.000;

2002: -.

Seguono compensazioni del gruppo LFNIP.

48. 10. (*ex* 0. 45. 166. 5) Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, Tabella 3, numero 7, apportare le seguenti variazioni:

2000: -;

2001: + 10.000;

2002: -.

Conseguentemente, alla medesima tabella, al numero 8, apportare le seguenti variazioni:

2000: -;

2001: -10.000;

2002: -.

48. 58. (*ex* 0. 45. 166. 4). Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora, Bianchi Clerici.

Al comma 1, Tabella 3, punto 7, apportare le seguenti variazioni:

2001: +10.000.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella B: Ministero della Difesa *apportare le seguenti variazioni:*

2001: -14.000;

2002: -10.000.

48. 16. (*ex* Tab. B. 58). Capitelli, Bartolich, Buffo, Rebecchi, Marco Fumagalli, Guerra, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni.

Al comma 1, Tabella 3, dopo il numero 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - articolo 2, comma 86: Finanziamento per l'adeguamento delle norme di sicurezza dell'autostrada Torino-Savona:

2000: -;

2001: 10.000;

2002: -.

Anno terminale 2015.

Segue compensazione n. 5 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 61. (*ex* 0. 45. 166. 13). Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, Tabella 3, sopprimere il numero 8.

48. 57. (*ex* 0. 45. 166. 3). Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, Tabella 3, dopo il numero 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità di infrastrutture di difesa del suolo....

Art. 1, comma 3: Opere viarie Milano Malpensa

2000: -;

2001: 25.000: Anno terminale 2015;

2002: 25.000: Anno terminale 2016.

Segue compensazione n. 5 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 62. (*ex* 0. 45. 166. 14). Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, Tabella 3, dopo il numero 9, aggiungere il seguente:

n. 9-*bis*. Legge n. 662/96, articolo 2, comma 203, lettera *b)* - intesa di programma Lombardia, legge 295 del 1998, articolo 3, comma 1: Interventi per il sistema autostradale - Progettazione preliminare Pedemontana Lombarda:

2000: + 7.500.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella B, apportare la seguente variazione:

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica:

2000: -10.000.

48. 14. (*ex* 0. 45. 166. 30). Rebecchi, Bartolich, Buffo, Capitelli, Marco Fumagalli, Guerra, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stelluti, Targhetti, Trabattoni.

Al comma 1, Tabella 3, sopprimere il punto 10.

Conseguentemente, al medesimo comma 1 dopo le parole: sono autorizzati nel triennio *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Conseguentemente, dopo l'articolo 48 inserire il seguente:

ART. 48-*bis*.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle regioni Marche e Umbria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le predette regioni sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali; a tale fine sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 9 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

48. 22. (*ex* 0. 45. 166. 20). Lorenzetti, Giulietti, Galdelli, Agostini, Duca, Bracco, Giacco.

Al comma 1, Tabella 3, sostituire il punto 10 con il seguente:

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1998: Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Autorizzazione alle Regioni Umbria e Marche a contrarre mutui, a fronte dei quali il dipartimento della Protezione civile concorre con contributi ventennali) (Tesoro - UPB 20.2.1.2 - cap. 9332) apportare le seguenti variazioni:

2000: -;

2001: +9.000: Anno terminale 2020;

2002: +10.000: Anno terminale 2021.

48. 21. (*ex* 0. 45. 166. 22). Lorenzetti, Giulietti, Bracco, Agostini, Galdelli, Duca, Giacco.

Al comma 1, Tabella n. 3, numero 10: Decreto-legge n. 6/98 - Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria e Marche) *alla colonna:* anno terminale *sostituire le parole:* 2015 *e* 2016 *rispettivamente con le parole:* 2020 *e* 2021.

48. 20. (*ex* 0. 45. 166. 43). Lorenzetti, Giulietti, Galdelli, Agostini, Duca, Bracco, Giacco.

Al comma 1, Tabella 3, punto 10, apportare le seguenti variazioni:

2001: +4.000: Anno terminale 2015;

2002: +6.000: Anno terminale 2016.

Conseguentemente all'articolo 61 tabella b Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno a favore di soggetti non statali) apportare le seguenti variazioni:

2001: − 5.300

2002: − 10.000

48. 3. (*ex* 0. 45. 166. 22). Lorenzetti, Giulietti, Bracco, Agostini, Galdelli, Duca, Giacco.

Al comma 1, Tabella n. 3, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

- Art. 2. comma 8:

2000: ;

2001: 15.000: Anno terminale 2015;

2002: 15.000: Anno terminale 2015.

Segue compensazione n. 5 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 63. (*ex* 0. 45. 166. 15). Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, Tabella n. 3, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

- Art. 2. comma 12:

2000: -;

2001: 25.000: Anno terminale 2015;

2002: -.

Segue compensazione n. 5 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 64. (*ex* 0. 45. 166. 16). Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, Tabella n. 3, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

- Art. 3, comma 1:

2000: -;

2001: 5.000: Anno terminale 2015;

2002: 5.000: Anno terminale 2016.

Segue compensazione n. 5 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 65. (*ex* 0. 45. 166. 17). Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, Tabella 3, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: – Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco.

2000: -;

2001: 3.000: anno terminale 2015;

2002: 3.000: anno terminale 2016.

Segue compensazione n. 5 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 66. (*ex* 0. 45. 166. 18) Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, Tabella 3, punto 11, apportare le seguenti variazioni:

2001: +20.000.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 11. (*ex* 0. 45. 166. 6) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, Tabella n. 3, dopo la voce n. 12, aggiungere la seguente:

12-*bis*. Legge n. 426/98, articolo 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova.

2002: 4.000;

Anno terminale: 2012.

Conseguentemente all'articolo 61, Tabella: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2002: -4.000;

48. 15. Camoirano, Labate.

Al comma 1, Tabella 3, punto 13, apportare le seguenti modifiche:

anno terminale: 2020.

48. 6. Manzini, Ruggeri, Di Capua, Marco Fumagalli, Ortolano, Caveri.

Al comma 1, Tabella n. 3, dopo il punto n. 13, aggiungere la seguente:

13-*bis* Legge 144/99 – articolo 11, comma 1, raddoppio strada statale n. 514 tra Ragusa e Catania (limiti di impegno):

2000: 30.000;

2001: 30.000;

2002: 30.000.

Anno terminale: 2009.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti modifiche:

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2002: -30.000.

All'articolo 61, Tabella D, apportare le seguenti modifiche: Legge 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica:

2000: -30.000;

2001: -30.000.

48. 13. Rizza, Finocchiaro, Caruano, Cappella.

Al comma 1, Tabella 3, dopo il numero 13, aggiungere il seguente:

13-*bis* Legge 144/99 - articolo 11, comma 1, raddoppio strada statale n. 514 tra Ragusa e Catania (Lavori pubblici:

5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade cap. 8066) (limiti di impegno):

2000: +10.000;

2001: +10.000;

2002: +10.000.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione *apportare le seguenti riduzioni:*

2000: -10.000;

2001: -10.000;

2002: -10.000.

48. 50. Borrometi.

Al comma 1, Tabella 3, dopo il numero 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Legge n. 413 del 1998, articolo 11: Risanamento del sistema idroviario Padano-Veneto:

2000: -;

2001: 5.000 milioni: anno terminale 2015;

2002: 5.000 milioni: anno terminale 2016.

Segue compensazione n. 5 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 60. (*ex* 0. 45. 166. 12) Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, Tabella 3, aggiungere, in fine, il seguente punto:

16. Legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 5 - Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro 7.2.1.8) (Attribuzione delle risorse per il finanziamento dei contratti di programma alla società Sviluppo Italia Spa di cui al decreto legislativo n. 1/99:

2001: +10.000 (limiti di impegno): anno terminale 2009.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno)*:*

2001: -13.300;

2002: -10.000.

48. 17. (0. 45. 166. 28) Sales, Cherchi, Di Fonzo.

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:

Per la prosecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture ferroviarie destinate all'alta capacità, per l'ampliamento della rete ferroviaria dei nodi urbani e per lo sviluppo dei corridoi trasversali appenninici, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A riportati nella Tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, sono integrati dell'importo di 3.000 miliardi di lire a decorrere al 2003, e l'anno terminale è prorogato al 2008. Nella tabella F allegata alla presente legge è riportato l'ammontare annuo degli apporti così rideterminati. Ferrovie dello Stato S.p.A. è autorizzata ad impegnare i maggiori apporti inclusi in Tabella F per effetto della presente legge dopo l'aggiornamento del contratto di programma da concludersi entro i tre mesi successivi all'approvazione del piano d'impresa.

48. 32. (*ex* 45. 32) Merlo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.228, è incrementato di lire 9 miliardi per l'anno 2000 mediante utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

48. 69. (ex 45. 141.) Piscitello.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di ridurre il costo del lavoro ed avviare l'estensione universale degli assegni familiari, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede con propri decreti da emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge a ridurre i contributi per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

g) riduzione, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 2000, da 1,6 punti percentuali dei contributi per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

h) soppressione, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2001, dei contributi per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

i) nei confronti dei settori per i quali le aliquote contributive per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare risultano inferiori, la soppressione di cui alla lettera *a)* ha effetto a decorrere dall'anno 2000.

1-*ter*. In attesa di una legge organica di riforma, finalizzato all'estensione universale dell'istituto degli assegni al nucleo familiare, razionalizzando l'attuale sistema dei trasferimenti alle famiglie, ivi comprese le detrazioni fiscali, e ad assicurare a tutte le famiglie un trasferimento di base in relazione al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nei decreti di cui al comma 1 provvede ad estendere i benefìci dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

c) estensione ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2000, dei benefìci dell'Assegno per il nucleo familiare, in misura pari ai due terzi degli importi vigenti per il lavoratori dipendenti a parità di reddito e composizione familiare;

d) estensione ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, dei benefìci dell'Assegno per il nucleo familiare, in misura pari agli importi vigenti per i lavoratori dipendenti a parità di reddito e composizione familiare.

1-*quater*. Nei decreti di cui al comma 1-*bis*, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a riordinare le modalità di erogazione dell'assegno al nucleo familiare, coordinandole con quelle degli assegni speciali per famiglie con tre o più figli a carico di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente,

a) ridurre il totale della Tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, ripartendo la riduzione in eguali percentuali tra le rubriche, dei seguenti importi:

2000: 2.600.000;

2001: 8.000.000;

2002: 8.000.000;

b) alla tabella C, di cui all'articolo 2, comma 2, ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna legge del 2,5 per cento nell'anno 2000 e del 5,5 per cento negli anni 2001 e 2002.

48. 40. (*ex* 0. 45. 166. 54) Testa, Camburzano, Piscitello, Monaco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli interventi di cui al punto 4 della Tabella 3 avvengono nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.

48. 24. (*ex* 45. 143). Turroni, Scalia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per la prosecuzione delle iniziative avviate in base all'articolo 2, comma 63, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ai fini della realizzazione sul territorio nazionale di programmi innovativi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi annue nel triennio 2000-2002, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. I predetti stanziamenti sono destinati:

a) quanto a lire 30 miliardi per l'anno 2000, ad integrazione delle risorse di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 8 ottobre 1998, e successive modificazioni, per la promozione dei programmi denominati « programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio »; per promuovere la realizzazione dei medesimi programmi possono essere altresì impegnati, fino al 31 dicembre 2000, i fondi già iscritti, in base al medesimo decreto ministeriale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1999;

b) quanto a lire 30 miliardi per l'anno 2001 e 30 miliardi per l'anno 2002, alla formazione, selezione e approvazione, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-città-autonomie locali, di ulteriori programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: – 60.000;

2001: – 40.000;

2002: – 30.000.

48. 1. Lorenzetti, Zagatti, Bandoli, De Biasio Calimani, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine della ripresa delle attività produttive agricole, zootecniche e agro-industriali nelle zone colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e per la prosecuzione dei programmi di investimento già avviati, è autorizzata la spesa di 10 miliardi annue per gli anni 2000 e 2001, da trasferire alle regioni interessate per la concessione di contributi alle imprese e agli enti pubblici economici, ivi compresi quelli che svolgono attività di servizi, operanti nei predetti settori. I contributi sono concessi nella misura e secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sentite le regioni interessate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i medesimi fini di cui sopra, nelle predette regioni possono essere rinnovate, fino al 31 dicembre 2001, le licenze per attingimento di acque pubbliche, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: – 20.000;

2001: – 14.000.

48. 2. Lorenzetti, Bracco, Giulietti, Agostini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per la costituzione di un fondo per interventi di monitoraggio delle condizioni statiche degli edifici scolastici è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 20 miliardi dall'anno 2001, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro della pubblica istruzione in considerazione della popolazione scolastica presente in ciascuna regione.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 8. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le risorse di cui alla Tabella 3, n. 15, possono essere utilizzate anche per la concessione ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale, da destinare ad opere edilizie di mitigazione degli effetti dell'inquinamento acustico e atmosferico dovuti al traffico aeroportuale di Malpensa 2000.

48. 9. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Galli, Alborghetti.

Sopprimere il comma 2.

48. 37. (*ex* 45. 525) Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi previsti alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988 e successive modificazioni è effettuato ai sensi del secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 come modificato dall'articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la tabella 1 allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa 9121 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988 e successive modificazioni, nella classe di rischio 5a.

2-*ter*. I pedaggi autostradali per i veicoli che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi sono ridotti del 50 per cento; le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi membri dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

2-*quater*. I commi trentunesimo e trentaduesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.953 convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono abrogati; per le imprese che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e che posseggono un numero di rimorchi o semirimorchi superiore al numero di motrici o trattori, il pagamento della tassa automobilistica avviene con riferimento al massimo peso trainabile delle motrici o dei trattori medesimi; i minori introiti derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* sono compensati da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

2-*quinquies*. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi l'accisa sul gasolio per auto trazione è ridotta di lire 200. Gli eventuali minori introiti derivanti dall'attuazione del presente comma sono compensati da maggiori trasferimenti da

parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario; per i veicoli che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione dei commi da 2-*bis *a 2-*quinquies*, valutato in lire 857 miliardi annue, si provvede mediante le seguenti modifiche alla Tabella A:*

Ministero delle finanze:

2000: 823.735:

2001: 624.421;

2002: 2.314.521.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: 103.000;

2001: 238.000;

2002: 238.000.

48. 54. (*ex* Tab. A. 371) Ciapusci.

Sopprimere il comma 3.

***48. 38.** (*ex* 45. 524) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***48. 41.** (*ex* 45. 164) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

48. 18. (*ex* 45. 50) Campatelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per favorire le operazioni di export delle piccole e medie imprese, così come definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo di riserva ed indennizzi, di cui al decreto legislativo 143/98, è riservata alla copertura di singole operazioni di importo unitario non superiore a lire 1,5 miliardi.

48. 42. (*ex* 45. 99.) Stefani, Chiappori, Fongaro, Galli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per favorire le operazioni di export delle piccole e medie imprese, così come definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, una quota non inferiore al 30 per cento del limite degli impegni assumibili in garanzia, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è riservata alla copertura di singole operazioni di importo unitario non superiore a lire 1,5 miliardi.

48. 43. (*ex* 45. 100.) Stefani, Chiappori, Fongaro, Galli, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

48. 39. (*ex* 45. 523.) Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2000 *con le seguenti*: 31 dicembre 2001.

Segue compensazione n. 9 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 45. (*ex* 45. 6.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, dopo la parola: acquisti *aggiungere le seguenti:* di biciclette nonché.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 44. (*ex* 45. 49.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La validità di tale proroga per le aziende produttrici è subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali.

48. 7. (*ex* 45. 42.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 48. 201 DEL GOVERNO.

Sopprimere il comma 3.

0. 48. 201. 2. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sopprimere le parole: la tipologia e.

0. 48. 201. 3. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sopprimere le parole: e le misure.

0. 48. 201. 4. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sopprimere le parole: le modalità ed.

0. 48. 201. 5. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sopprimere le parole: ed i criteri.

0. 48. 201. 6. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sostituire le parole: la concessione ed erogazione *con le seguenti:* l'erogazione.

0. 48. 201. 7. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sopprimere le parole: ed erogazione.

0. 48. 201. 8. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sopprimere le parole: maggiorato di un punto percentuale.

0. 48. 201. 9. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3 sostituire le parole: di un punto *con le seguenti:* due punti.

0. 48. 201. 10. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di un punto *con le seguenti:* di un punto e mezzo.

0. 48. 201. 1. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sostituire le parole: di un punto *con le seguenti:* di 0,5 punti.

0. 48. 201. 11. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

0. 48. 201. 12. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 5.

0. 48. 201. 13. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi *con le seguenti:* sanzioni amministrative irrogate per effetto della revoca delle agevolazioni per gli interventi.

0. 48. 201. 14. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi *con le seguenti:* sanzioni amministrative irrogate contestualmente alla revoca delle agevolazioni per gli interventi.

0. 48. 201. 15. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: operano anche per le revoche già disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori *con le seguenti:* sono altresì efficaci per le revoche già disposte alla data di entrata in vigore della presente legge ancorché non siano stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.

0. 48. 201. 16. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: operano anche per le *con le seguenti:* si applicano altresì alle.

0. 48. 201. 17. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Ai fini della gestione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione dei benefici, le modalità di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora più elevato di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.

4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche già disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data di entrata in vigore, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.

Conseguentemente alla Tabella D, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Legge n. 448 del 1998 - articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (6.2.1 .16 - incentivi

alle imprese - cap. 7800.), apportare le seguenti variazioni:

2000: – 25.000;

2001: – 25.000;

2002: – 25.000.

48. 201. Governo.

ART. 48.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini del Giubileo e alla gestione degli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente nella Tabella D, apportare la seguente variazione:

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *c)*: Edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, Bilancio e programmazione economica – 7.2.1.4 – cap. 2541)

2000: - 40.000.

Conseguentemente, nella Tabella E, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 270 del 1997: piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 23.2.1.2. - Giubileo 2000 cap. 9412)

2000: - 40.000.

48. 200. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Le disposizioni di cui al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono estese al Corpo di polizia penitenziaria.

48. 202. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. 1. Per favorire lo sviluppo e la piena utilizzazione del sistema idroviario naturale ed artificiale italiano è autorizzata la spesa di 15 miliardi annui nel triennio 2000-2002 per contributi, pari al 20 per cento delle spese sostenute per il trasporto idroviario delle merci, da concedersi alle imprese agricole, agroalimentari, industriali, produttrici di prodotti finiti metalmeccanici e metallurgici, di materiali per l'edilizia di prodotti chimici o petroliferi, di manufatti di qualsiasi genere derivanti dalla trasformazione di prodotti agroalimentari.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero del tesoro*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: -30.000;

2001: -20.000;

2002: -15.000.

48. 67. (ex Tab. A. 217) Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 12 della legge 9 luglio 1990, n. 188, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2000 la quantificazione del relativo stanziamento è demandato alla Tabella C della legge finanziaria.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella C, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 1.000;

2001: – 1.000;

2002; - 1.000.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella C, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*, apportare le seguenti variazioni;*

Legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale, della ceramica italiana di qualità):

2000: + 1.000;

2001: + 1.000;

2002: + 1.000.

48. 52. [*ex* Tab. C. 20. *(Art. 45)*] Cappella, Bracco, Campatelli, Chiavacci, Dedoni, De Piccoli, Niedda, Signorino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 22, comma 1, della legge n. 266 del 1997 riguardante il contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli, le parole: « Alle persone fisiche » sono sostituite con le seguenti: « Coloro ».

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 46. (*ex* 45. 77.) Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

(Interpretazione autentica).

1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, é prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dallo stesso articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, 28 gennaio 1994 e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

48. 01. (*ex* 45. 0. 22.) Cherchi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

1. Per le attività di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, in modo particolare per le attività di attrazione degli investimenti, e delle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.01.1999 e 09.06.1999 affidate alla Società Sviluppo Italia, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo, affluiscono in un conto corrente infruttifero aperto presso la Cassa Depositi e Prestiti intestato alla S.p.A. Sviluppo Italia, che può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto a favore di se stessa, per le somme necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

2. Per l'attuazione del comma precedente il Ministro del Tesoro stipulerà una specifica convenzione con la Società Sviluppo Italia, in applicazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, con cui saranno regolati criteri e modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella D: Legge n. 208/98, articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 7.2.1.8) *apportare le seguenti variazioni*:

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

48. 02. (*ex* Tab. D. 26.*)* Cherchi, Sales, Soriero, Di Fonzo, Cappella, Lumia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

« 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della Legge n. 67 del 1988, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente Legge, gli Enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono autorizzati a contrarre mutui quindicinali secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

48. 03. Lucchese.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

« ART. 48-*bis*.

Per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a), b),* c) e *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento ».

Segue compensazione n. 3 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 04. (*ex* 45. 0. 29.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone, Radice, Stradella.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

« ART. 48-*bis*.

Per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a), b),* c) e *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'IVA è dovuta nella misura del 10 per cento ».

Segue compensazione n. 3 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

48. 05. (*ex* 45. 0. 28.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone, Radice, Stradella.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

1. Al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale, con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione Europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio di cui al n. 120) della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni nonché alle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso, compresi quelli alberghieri, di cui al n. 121) della citata Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

2. I Comuni a prevalente economia turistica, così definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 agosto 1997, n. 281 e subordinatamente alla contestuale riduzione dell'aliquota IVA per il settore turistico come stabilito dal comma 1 del presente articolo, possono istituire, nell'ambito dei tributi locali di loro esclusiva competenza, una imposta per il miglioramento e la qualificazione dell'immagine turistica locale (ITL), finalizzata unicamente alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi destinati a migliorare la qualità della vita e a potenziare le opere dell'accoglienza.

3. L'imposta turistica locale è determinata anno per anno in sede di approva-

zione del bilancio preventivo dell'ente dal Consiglio Comunale per un valore percentuale comunque non superiore al 2 per cento del valore imponibile delle prestazioni alberghiere ed extra alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e di bevande nei pubblici esercizi aventi sede nel territorio comunale, ed è versata al comune da parte degli esercenti le attività turistiche che l'hanno riscossa.

4. Il Sindaco deve presentare un apposito programma di impiego sulle modalità dell'utilizzo delle somme riscosse con l'imposta turistica locale da sottoporre all'esame del consiglio comunale.

5. Il Ministro delle Finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante la disciplina delle modalità di documentazione, riscossione o controllo relative alla imposta turistica locale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 miliardi per il 2000, 500 miliardi per il 2001 e 500 miliardi per il 2002, si provvede mediante riduzione della Tabella A, Ministero delle finanze dello stanziamento iscritto per il triennio.

48. 06. (ex Tab. A. 367) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza Paolone, Proietti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 48. 5 DEL GOVERNO.

Al comma 1, dopo le parole: è corrisposto *inserire le seguenti:* , subordinatamente alla presentazione al Parlamento di una relazione dettagliata sul programma triennale dei lavori pubblici della regione, sullo stato dell'esecuzione dei lavori in corso e sui fondi stanziati fino ad oggi, specificando l'utilizzo dei fondi medesimi.

0. 48. 5. 13. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, dopo le parole: è corrisposto *inserire le seguenti:* , subordinatamente alla presentazione al Parlamento di una relazione dettagliata sullo stato dell'esecuzione dei lavori realizzati nel periodo 1991-2000, specificando l'utilizzo delle somme stanziate.

0. 48. 5. 14. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, sostituire la parola: quindicennali *con la seguente:* quinquennali.

0. 48. 5. 5. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, sostituire la parola: quindicennali *con la seguente:* decennali.

0. 48. 5. 6. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, sostituire le parole: 56 miliardi *con le seguenti:* 10 miliardi.

0. 48. 5. 15. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Sostituire la parola: 2001 *con la seguente:* 2003.

0. 48. 5. 1. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire la parola: 2001 *con la seguente:* 2002.

0. 48. 5. 2. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 94 miliardi *con le seguenti:* 6 miliardi.

0. 48. 5. 7. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, sostituire le parole: 94 miliardi *con le seguenti:* 15 miliardi.

0. 48. 5. 8. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Sostituire la parola: 2002 *con la seguente:* 2004.

0. 48. 5. 4. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire la parola: 2002 *con la seguente:* 2003.

0. 48. 5. 3. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: subordinatamente alla presentazione al Parlamento, ai fini dell'espressione da parte delle competenti Commissioni parlamentari, dell'elenco dei lavori pubblici che la regione intende eseguire, corredato dal relativo piano economico-finanziario.

0. 48. 5. 11. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano economico di cui al comma 1 del citato articolo 38 è adottato contestualmente al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

0. 48. 5. 12. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il contributo di cui al comma precedente è utilizzato per le proroghe dei lavori socialmente utili a favore dei soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998.

0. 48. 5. 20. Pagliarini, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:

ART. 48-*bis*.

1. A saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi a decorrere dal 2002.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno a favore dei soggetti non statali):

2001: – 75.000;

2002: – 150.000.

48. 5. *(nuova formulazione)* Governo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* al comma 2 *aggiungere le seguenti:* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento *con le seguenti:* del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: –700 miliardi;

2001: –700 miliardi;

2002: –700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: –200 miliardi;

2001: –200 miliardi;

2002: –200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: –300 miliardi;

2001: –300 miliardi;

2002: –300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: –70 miliardi;

2001: –70 miliardi;

2002: –70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: –90 miliardi;

2001: –90 miliardi;

2002: –90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: –1.510 miliardi;

2001: –1.510 miliardi;

2002: –1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: –400 miliardi;

2001: –400 miliardi;

2002: –400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: –200 miliardi;

2001: –200 miliardi;

2002: –200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: –250 miliardi;

2001: –250 miliardi;

2002: –250 miliardi.

Tale compensazione:

2000: –900 miliardi;

2001: –900 miliardi;

2002: –900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p):

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p):

2000: –85 miliardi;

2001: –85 miliardi;

2002: –85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. – Corte dei conti – cap. 2815):

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. – Presidenza del Consiglio dei ministri – capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: –500 miliardi;

2001: –500 miliardi;

2002: –500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. – Ente nazionale di assistenza al volo – cap. 1930):

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. – Fondi di riserva – cap. 4355);

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. – Funzionamento – capp. 2150, 2151 ...):

2000: –250 miliardi;

2001: –250 miliardi;

2002: –250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. – Sostegno all'accesso alle locazioni abitative – cap. 4201):

2000: –200 miliardi;

2001: –200 miliardi;

2002: –2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2130):

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. – Finanziamento ordinario delle Università statali – cap. 1263):

2000: –500 miliardi;

2001: –500 miliardi;

2002: –500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. – Funzionamento – cap. 1601);

2000: –5 miliardi;

2001: –5 miliardi;

2002: –5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: –2.040 miliardi;

2001: –2.040 miliardi;

2002: –2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

« *h-bis)* le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed

usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-*ter)* e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;

c) al numero 127-*novies,* aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, *legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994:* Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213. 8214, 8215), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: –900 miliardi;

2001: –900 miliardi;

2002: –900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. – Aree depresse – cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: –1.500 miliardi;

2001: –2.000 miliardi;

2002: –2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI-L'ULIVO

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: – 40.000;

2001: – 26.666;

2002: – 20.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 61 alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: – 200.000;

2001: – 133.333;

2002: – 100.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: – 400.000;

2001: – 266.666;

2002: – 200.000.

Compensazione n. 3

(A.C. 6557 – sezione 3)

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 49.

(Interventi in materia di sicurezza stradale).

1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati

nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.

Sopprimerlo.

49. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

(A.C. 6557 – sezione 4)

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 50.

(Disposizioni per il territorio del Sulcis).

1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, é prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

Sopprimerlo.

50. 1. Chiappori, Stefani, Fongaro, Galli.

(A.C. 6557 – sezione 5)

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 51.

(Tutela dell'ecosistema marino).

1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Mediterraneo con particolare riferimento al Canale di Sicilia, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

Sopprimerlo.

51. 1. (ex 46. 500.) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

51. 2. (ex 46. 511.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di assicurare *con le seguenti:* Per permettere.

51. 3. (ex 46. 509.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di *con le seguenti:* Volendo.

51. 4. (ex 46. 508.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di *con le seguenti:* Allo scopo.

51. 5. (ex 46. 510.) Malavenda.

Al comma 1 sostituire la parola: 4.000*, con la seguente:* 6.000.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: 4.000*, con la seguente:* 2.000.

51. 6. (ex 46. 1.) Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Sopprimere il comma 2.

51. 7. (ex 46. 512.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: Al fine di *con le seguenti:* Per.

51. 8. (ex 46. 502.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: Al fine di *con le seguenti:* Volendo.

51. 9. (ex 46. 503.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: Al fine *con le seguenti:* Allo scopo.

51. 10. (ex 46. 501.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di *con le seguenti:* si finanziano.

51. 11. (ex 46. 505.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: è autorizzata *con le seguenti:* si autorizza.

51. 13. (ex 46. 504.) Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: 4 mila *con le seguenti:* 8 mila .

Segue compensazione del gruppo di Alleanza Nazionale.

51. 12. (ex 46. 5.) Aloi, Losurdo, Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* 1 per cento *con le parole:* 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* al 50 per cento *con le parole:* all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* al 4 per cento *con:* al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento *con le parole:* 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi *aggiungere le parole:* ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno

2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

(A.C. 6557 – sezione 6)

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 52.

(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1° gennaio 2000, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60 sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente, alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo è dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.

2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata « Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità », ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati:

a) al potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie più diffuse;

b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;

c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola.

3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonchè di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

5. A partire dal 1º gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 52.

Sopprimerlo.

***52. 1.** (ex 47. 6.) Lembo, Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.

Sopprimerlo.

***52. 8.** (ex 47. 11.) Bastianoni.

Sopprimerlo.

***52. 2.** (ex 47. 15.) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

Sopprimerlo.

***52. 18.** (ex 47. 505.) Malavenda.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

****52. 4.** (ex 47. 1.) Anghinoni, Dozzo.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

****52. 12** (ex 47. 3.) Domenico Izzo, Ferrari, Ladu.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

****52. 11.** (ex 47. 14) Repetto.

Sopprimere il comma 1.

52. 19. (ex 47. 504.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di *con la seguente:* Per.

52. 20. (ex 47. 520.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine *con le seguenti:* Allo scopo.

52. 21. (ex 47. 519.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lo sviluppo di una *aggiungere la seguente:* ottima.

52. 23. (ex 47. 521.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole R49 e R60, *aggiungere le seguenti* e i titolari delle autorizzazioni alle immissioni in commercio e degli esercizi di vendita di mangimi ed integratori contenenti farine e proteine animali.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno 2001 è vietata la produzione, l'importazione, la vendita, la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi ed integratori alimentari contenenti mais e soia geneticamente manipolata o loro derivati, nonché mangimi medicati, integratori medicati, mangimi addizionati con alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi, sostanze coloranti, appetizzanti, urea, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di origine sintetica.

52. 16. (ex 47. 12.) Scalia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 0,5 *con la seguente:* 0,999.

52. 50. Malavenda.

Seguono altri 397 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 *con le seguenti:* 0,600.

52. 51. Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 1 *con le seguenti:* 1,1005.

52. 52. Malavenda.

Seguono altri 1.030 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 1 *con le seguenti:* 1,1.

52. 53. Malavenda.

Al comma 1 primo periodo dopo: R49 e R60 *aggiungere le seguenti parole:* e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali.

52. 17. *(Testo riformulato dal Governo)* Scalia, Galletti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni di vendita.

52. 9. (ex 47. 7.) Caruano, Rossiello, Di Stasi, Corvino, Paolo Rubino, Malagnino, Sedioli, Cappella.

Sopprimere il comma 2.

52. 24. (ex 47. 503.) Malavenda.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: entrate *con la seguente:* somme.

52. 22. (ex 47. 518.) Malavenda.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità *con le seguenti:* Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura controllata ai sensi dei Regolamenti CE 2092/91, 2078/92, 2081/92, 2082/92.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, lettera b)*, dopo le parole*: rientranti nell'agricoltura *aggiungere le seguenti:* controllata ai sensi dei Regolamenti CE 2092/91, 2078/92, 2081/92 e 2082/92.

al medesimo comma 2, lettera b)*, sopprimere le parole*: biologica, di quelli tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti CE n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta *con le seguenti:* ottenuti ai sensi dei Regolamenti CE n. 2092/91, 2078/92, 2081/92 e 2082/92.

sostituire il titolo con il seguente: Sviluppo dell'agricoltura controllata ai sensi dei Regolamenti CE 2092/91, 2078/92, 2081/92 e 2082/92.

52. 14. (ex 47. 5.) Brugger, Caveri, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: ai fini della *con le seguenti:* per la

52. 25. (ex 47. 500.) Malavenda.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: Bolzano *aggiungere le seguenti:* e le organizzazioni sindacali di categoria.

52. 27. (ex 47. 513) Malavenda.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: Bolzano *aggiungere le seguenti:* e le province.

52. 28. (ex 47. 512) Malavenda.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: Bolzano *aggiungere le seguenti:* e i comuni.

52. 29. (ex 47. 511) Malavenda.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: Bolzano *aggiungere le seguenti:* e il Parlamento.

52. 31. (ex 47. 516) Malavenda.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: Bolzano *aggiungere le seguenti:* e il Senato della Repubblica.

52. 30. (ex 47. 515) Malavenda.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: Bolzano *aggiungere le seguenti:* e la Camera dei deputati

52. 26 (ex 47. 514) Malavenda.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: Bolzano *aggiungere le seguenti:* e le Commissioni parlamentari.

52. 32. (ex 47. 517) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

52. 35. (ex 47. 531) Malavenda.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* a basso impatto ambientale *con la seguente:* eco-compatibile.

52. 34 (ex 47. 510) Malavenda.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* a basso *con le seguenti:* con scarso.

52. 33. (ex 47. 509) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

52. 36 (ex 47. 530) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

52. 37. (ex 47. 529) Malavenda.

Al comma 2, lettera c), *sostituire la parola:* buona *con la seguente:* ottima.

52. 38. (ex 47. 508) Malavenda.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

d) alla valorizzazione dell'agricoltura di montagna di qualità.

52. 15. (ex 47. 2) Caveri, Zaller, Widmann, Detomas, Brugger.

Sopprimere il comma 3.

52. 39 (ex 47. 502) Malavenda.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e con il Presidente del Consiglio dei ministri.

52. 40. (ex 47. 506) Malavenda.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e con il Consiglio dei ministri.

52. 41. (ex 47. 507) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

52. 42. (ex 47. 501) Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: qualità *aggiungere le seguenti:* ed eco-compatibile.

52. 43. (ex 47. 525) Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: ospedaliere *aggiungere le seguenti:* e di tutti gli altri enti pubblici.

52. 44. (ex 47. 526) Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: alla qualità dei prodotti agricoli offerti *con le seguenti:* alle caratteristiche nutritive.

52. 5. (ex 47. 17) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: alla qualità *aggiungere le seguenti:* certificata ed alle caratteristiche nutrizionali.

52. 10. (ex 47. 8) Caruano, Rossiello.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle caratteristiche nutritive.

52. 6. (ex 47. 16) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con ogni possibile garanzia di autenticità biologica dei prodotti stessi.

52. 7. (ex 47. 18) Aloi, Losurdo, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.

Sopprimere il comma 5.

52. 45. (ex 47. 528) Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 1° gennaio.

52. 56. Malavenda.

Seguono altri 90 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 29 aprile.

52. 57. Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: Parlamento *con le seguenti:* Senato della Repubblica.

52. 46. (ex 47. 522) Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: Parlamento *con le seguenti:* Camera dei deputati.

52. 47. (ex 47. 527) Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: Parlamento *con le seguenti:* Commissioni parlamentari competenti.

52. 49. (ex 47. 524) Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: Parlamento *con le seguenti:* Consiglio dei ministri.

52. 48. (ex 47. 523) Malavenda.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 47-*bis*.

(Proprietà contadina)

1. Il termine di cui al comma 14 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, modificare gli importi come segue:

voce: Ministero delle finanze*:*

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi;

2002: – 200 miliardi.

voce: Ministero degli affari esteri:

2000: – 200 miliardi;

2001: – 150 miliardi;

2002: – 100 miliardi.

voce: Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: – 200 miliardi;

2001: – 150 miliardi;

2002: – 100 miliardi.

***52. 01.** (ex 0. Tab. A. 10. 54) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 47-*bis*.

(Proprietà contadina).

1. Il termine di cui al comma 14 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *modificare gli importi come segue:*

2000: -300.000.

***52. 014.** (ex 47. 0. 3. *Nuova formulazione)* Ferrari, Domenico Izzo, Ladu, Frigato.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

(Proprietà contadina).

1. Il termine di cui al comma 14 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

*** 52. 02** (ex 47. 0. 8) Lembo.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

(Proroga regime IVA agricolo).

1. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, al primo e al secondo periodo le parole: « anni 1998 e 1999 » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « anni 1998, 1999 e 2000 ».

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A modificare gli importi come segue:

voce: Ministero dell'ambiente:

2000: – 100 miliardi.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: – 100 miliardi.

voce: Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: – 100 miliardi.

voce: Ministero delle finanze:

2000: – 100 miliardi.

voce: Ministero degli affari esteri:

2000: – 200 miliardi;

2001: – 150 miliardi;

2002: – 100 miliardi.

***52. 03.** (ex 0. Tab. A. 10. 53) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

(Proroga regime IVA agricolo).

1. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, al primo e al secondo periodo le parole: « anni 1998 e 1999 » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « anni 1998, 1999 e 2000 ».

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

*** 52. 04.** (ex 47. 0. 4) Lembo, Losurdo, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo, Aloi, Foti.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

I termini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla data di stipulazione dei contratti ad esecuzione continuato o differita.

52. 015. *(Testo riformulato dalla Commissione).* Ferrari.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

1. All'articolo 3, comma 144, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al numero 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ed il costo del personale; ».

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e del costo del personale ».

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

**** 52. 06.** (ex 47. 0. 11) Lembo.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

(IRAP in agricoltura).

1. All'articolo 3, comma 144, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al numero 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ed al costo del personale ».

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e del costo del personale ».

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

**** 52. 07.** (ex 47. 0. 23) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

(IRAP in agricoltura).

1. All'articolo 3, comma 144, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al numero 3 aggiungere in fine le seguenti parole: « ed al costo del personale ».

2. All'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e del costo del personale ».

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

**** 52. 08.** (ex 47. 0. 27) Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

(Ripianamento delle passività onerose in agricoltura).

1. Alle imprese agricole singole ed associate sono concessi mutui di credito agrario, aventi una durata di 15 anni, per il ripianamento e il consolidamento di esposizioni finanziarie derivanti da operazioni di credito, nonché da altre situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti ed organismi pubblici, purché riconducibili all'attività dell'impresa agricola. I mutui sono concessi ad un tasso, anche variabile, non superiore a quello di riferimento del credito agrario agevolato a lungo termine. Qualora venga consolidato il residuo debito di mutui agevolati si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; le relative rate di contributo a scadere possono essere detratte dalle rate del mutuo di consolidamento. Tale detrazione non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle percentuali stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985. Le domande di mutuo sono presentate all'istituto bancario prescelto e per conoscenza alla Regione o alle Province autonome di Trento e Bolzano, con allegato un piano di ristrutturazione aziendale in grado di consentire un ripristino della redditività. Nel piano deve essere dimostrato che l'intervento creditizio di consolidamento non determina per l'impresa mutuataria un aumento della capacità produttiva nei settori caratterizzati da sovracapacità produttiva strutturale e negli altri settori che una eventuale crescita della capacità produttiva non risulti superiore a quella necessaria al ripristino della redditività. Sono sospese per un periodo di due anni, e comunque fino alla data della stipula del contratto di mutuo di consolidamento, tutte le operazioni e le procedure esecutive in atto nei confronti delle aziende agricole.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

52. 09. (ex 47. 0. 21) De Ghislanzoni Cardoli, Santori, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

(Misure a favore delle aziende ad indirizzo olivicolo).

1. A favore delle imprese agricole singole o associate a prevalente indirizzo olivicolo, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate, fino a dodici mesi, le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 dicembre 1999. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che trag-

gono da dette produzioni almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile.

2. Alle imprese agricole singole ed associate di cui al comma 1 sono concessi mutui di credito agrario, aventi una durata di 15 anni, per il ripianamento e il consolidamento di esposizioni finanziarie derivanti da operazioni di credito, nonché da altre situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti ed organismi pubblici, purché riconducibili all'attività dell'impresa agricola. I mutui sono concessi ad un tasso, anche variabile, non superiore a quello di riferimento del credito agrario agevolato a lungo termine. Qualora venga consolidato il residuo debito di mutui agevolati si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; le relative rate di contributo a scadere possono essere detratte dalle rate del mutuo di consolidamento. Tale detrazione non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle percentuali stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985. Le domande di mutuo sono presentate all'istituto bancario prescelto e per conoscenza alla Regione o alle Province autonome di Trento e Bolzano, con allegato un piano di ristrutturazione aziendale in grado di consentire un ripristino della redditività. Nel piano deve essere dimostrato che l'intervento creditizio di consolidamento non determina per l'impresa mutuataria un aumento della capacità produttiva nei settori caratterizzati da sovracapacità produttiva strutturale e negli altri settori che una eventuale crescita della capacità produttiva non risulti superiore a quella necessaria al ripristino della redditività. Sono sospese per un periodo di due anni, e comunque fino alla data della stipula del contratto di mutuo di consolidamento, tutte le operazioni e le procedure esecutive in atto nei confronti delle aziende agricole.

3. Le Regioni Puglia e Calabria possono concedere alle aziende di cui al comma 1 contributi sui costi documentati di lavorazione delle olive fino ad un massimo di lire 10.000 a quintale, per almeno una tonnellata di olio prodotto.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

52. 010. (ex 47. 0. 19) De Ghislanzoni Cardoli, Santori, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

(Misure a favore delle aziende ad indirizzo olivicolo).

1. A favore delle imprese agricole singole o associate a prevalente indirizzo olivicolo, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate, fino a dodici mesi, le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 dicembre 1999. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

52. 011. (ex 47. 0. 20) De Ghislanzoni Cardoli, Santori, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

1. Alle imprese agricole che utilizzano in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, lavoratori temporanei è concesso un credito d'imposta pari al 5 per cento del costo di fornitura dei lavoratori stessi.

2. Per le imprese agricole operanti nelle zone a « Denominazione d'origine protetta » tale credito d'imposta è elevato al 10 per cento.

Conseguentemente alla Tab. A, voce: Ministero delle Finanze, *modificare gli importi come segue:*

2000: 20 miliardi;

2001: 20 miliardi;

2002: 20 miliardi;

52. 012. (ex 0. Tab. A. 10. 76) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

(Proroga termini fiscalizzazione Sud).

1. All'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, al terzo periodo, le parole: « 1998 e 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1998, 1999, 2000 e 2001 ».

Conseguentemente alla Tabella A modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro:

2000: – 500 miliardi;

2001: – 350 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: – 100 miliardi;

2001: –75 miliardi;

2002: 50 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: – 200 miliardi;

2001: – 150 miliardi;

2002: – 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: – 200 miliardi;

2001: – 150 miliardi;

2002: – 100 miliardi.

52. 013. (ex 0. Tab. A. 10. 55) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 1.000;

2001: – 1.600;

2002: – 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: – 2.300;

2001: – 1.400;

2002: – 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: – 300;

2001: – 200;

2002: – 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: – 500;

2001: – 400;

2002: – 400.

Ministero dell'interno:

2000: – 150;

2001: – 150;

2002: – 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: – 250;

2001: – 300;

2002: – 300.

Ministero della difesa:

2000: – 50;

2001: – 50;

2002: – 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: – 200;

2001: – 200;

2002: – 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: – 10;

2001: – 10;

2002: – 10.

Ministero della sanità:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: – 10;

2001: – 10;

2002: – 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-*ter*. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 – Fondi di riserva – cap. 4355) *è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.*

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 – *(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative)* — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 1.400;

2001: – 1.300;

2002: – 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: – 200;

2001: – 200;

2002: – 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: – 500;

2001: – 500;

2002: – 500.

Ministero dell'industria:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) *è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.*

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* 1 per cento *con le parole:* 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* al 50 per cento *con le parole:* all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* al 4 per cento *con:* al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento *con le parole:* 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi *aggiungere le parole:* ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

(A.C. 6557 – sezione 7)

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO PROSPETTO DI COPERTURA NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 53.

(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997).

1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzate nell'anno 2000.

PROSPETTO DI COPERTURA (*)
(Articolo 53, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2000	2001	2002
	(importi in miliardi di lire)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Tabella « A » (1)	2.876	2.853	4.094
Nuove o maggiori spese correnti:			
Articolato	2.097	4.683	6.574
Rinnovi contrattuali	672	2.070	2.768
Separazione assistenza-previdenza	619	619	619
Assegno di maternità	92	186	188
Incremento fondo scuola	0	123	320
Riduzione oneri sociali maternità	255	745	769
Copertura riduzioni fiscali	0	500	1.500
Assistenza processi	31	31	0
Aumento pensioni sociali	98	100	103
Altre misure	330	309	307
Tabella « C »	1.396	779	1.198
Minori entrate correnti:			
Articolato	7.836	8.931	7.330
Copertura super DIT (legge n. 133 del 1999)	1.000	1.000	0
Effetti indotti	22	0	0
Oli emulsionati	1	2	3
Riduzione pressione fiscale	6.814	7.929	7.327
Totale oneri da coprire	14.205	17.245	19.195
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate:			
Articolato	255	1.007	1.211
Carbon tax: copertura tutela maternità	255	625	469
Effetti indotti	0	382	742

(*) Relativo al testo approvato dal Senato.

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2000	2001	2002
	(importi in miliardi di lire)		
Tabella « C »	2	2	2
Riduzione di spese correnti:			
Articolato	7.138	8.840	7.508
Riduzione personale scuola	205	534	534
Assunzioni di personale	0	800	970
Previdenza e assistenza	3.645	3.652	2.150
Gestione debito pubblico	2.000	1.900	1.800
Riduzione aggio gioco del lotto	330	330	330
Consumi intermedi	958	1.624	1.724
Quota del miglioramento del risparmio pubblico:	6.810	7.396	10.474
Totale mezzi di copertura	14.205	17.245	19.195
(Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente)	20.018	27.151	51.369

NOTE	2000	2001	2002
	(importi in miliardi di lire)		
(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse 2000 = › miliardi 11.918; 2001 = › miliardi 7.686; 2002 = › miliardi 5.561.	5.794	6.261	7.805
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Allegato C.3, bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie 2000 = › miliardi 10.275; 2001 = › miliardi 10.000; 2002 = › miliardi 9.725.	2.918	3.408	3.710
Variazioni del fondo speciale derivanti dalla legge finanziaria	2.876	2.853	4.094
Fondo globale nuova legislazione	17.712	13.947	13.366
Regolazioni contabili nuova legislazione (2)	11.918	7.686	5.561
Fondo globale legislazione vigente	13.193	13.408	13.435
Regolazioni contabili legislazione vigente	10.275	10.000	9.725
2) Elenco delle nuove regolazioni contabili	11.918	7.686	5.561
Tesoro	5.561	1.561	561
Politiche agricole	1.357	1.125	0
Sanità	5.000	5.000	5.000

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI ANNI 1999-2002

	1999 assestato	Previsioni		
		2000	2001	2002
	(importi in miliardi di lire)			
A) LEGISLAZIONE VIGENTE				
A.1) Entrata	24.047,1	25.400,0	27.300,0	28.500,0
Rimborsi IVA	19.000,0	19.400,0	21.300,0	22.500,0
Anticipo concessionari	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Fondo ammortamento titoli di Stato	547,1	0,0	0,0	0,0
A.2) Spesa	69.772,5	48.791,8	37.300,0	38.225,0
Rimborsi IVA	19.000,0	19.400,0	21.300,0	22.500,0
Anticipo concessionari	4.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Fondo ammortamento titoli di Stato	664,3	0,0	0,0	0,0
Rimborso crediti di imposta con titoli di Stato	5.850,0	5.441,5	0,0	0,0
Applicazione sentenze Corte costituzionale	1.682,5	0,0	0,0	0,0
Crediti di imposta: incentivi per la rottamazione	75,0	0,0	0,0	0,0
Gioco del lotto	4.154,0	0,0	0,0	0,0
Anticipazioni di tesoreria pregresse:				
INPS	6.327,0	0,0	0,0	0,0
INPDAP	3.875,0	0,0	0,0	0,0
Ripiano disavanzi pregressi USL	3.320,0	0,0	0,0	0,0
Risorse comunitarie	700,0	0,0	0,0	0,0
Fondo globale corrente	13.055,0	10.275,0	10.000,0	9.725,0
Compensazione ARIET	538,0	0,0	0,0	0,0
Invalidi civili	6.031,7	5.875,3	0,0	0,0
Rimborsi d'imposta non residenti	0,0	800,0	0,0	0,0
Rimborsi imposte dirette procedura automatizzata	0,0	1.000,0	0,0	0,0
B) NUOVA LEGISLAZIONE				
B.1) Spesa	0,0	9.412,0	-2.314,0	-4.164,0
Fondo sanitario nazionale: saldo IRAP anno 1998	0,0	7.333,0	0,0	0,0
Fondo globale di parte corrente (differenziale)		1.643,0	-2.314,0	-4.164,0
Fondo globale conto capitale		436,0	0,0	0,0
Effetto sul saldo netto da finanziare (+: positivo)	45.725,4	32.803,8	7.686,0	5.561,0

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53

Sopprimerlo.

53. 1. (ex 48. 500) Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: somme *con la seguente:* entrate.

53. 2. (ex 48. 501) Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, le parole: « entro centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro un anno ».

53. 3. (ex 48. 1) Casinelli.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-*bis*.

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237 è prorogato al 31 dicembre

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

53. 0. 1. (ex 48. 0. 4) Paissan, Scalia.

(A.C. 6557 – sezione 8)

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 54.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni;

b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;

c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere è valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;

d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;

e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi;

f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrut-

turazione e/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996 in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;

g) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera *f)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi;

h) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera *c)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera *c)* e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera *c)*.

2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere *a), b)*, limitatamente al trattamento di mobilità, *e), f), g)* e *h)*, è ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45, comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 17, lettera *g)*, primo periodo, le parole: « 25 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 35 miliardi »;

b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2000 »; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2.

4. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 2, lettera *b)*, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2000 » e alla lettera *c)* del medesimo comma 2, le parole: « per l'anno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 1999 e 2000 »;

b) all'articolo 81, comma 4, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2000 ».

5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 54.

Sopprimerlo.

54. 1 (ex 0. 48. 06. 6). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* 28 febbraio 20000.

54. 2 *(ex* 0. 48. 0. 6. 7) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* 30 aprile 2000.

54. 3 *(ex* 0. 48. 0. 6. 8) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parole:* e quinto periodo.

54. 4 *(ex* 0. 48. 0. 6. 9) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* e quinto periodo *aggiungere le seguenti:* relativamente ai progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre 1999.

54. 5 *(ex* 0. 48. 0. 6. 10) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* gli oneri derivanti dall'attuazione del progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori di cui al citato articolo 4, comma 21, quinto periodo, sono a carico degli enti promotori.

54. 6 *(ex* 0. 48. 0. 6. 11) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

54. 7. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera c), *sostituire parole:* massimo di 1.700 lavoratori *con le seguenti:* massimo di 300 lavoratori.

54. 8 Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* massimo di 1.700 lavoratori *con le seguenti:* massimo di 500 lavoratori.

54. 9. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* con un organico superiore a 2000 unità *con le seguenti:* con un organico non superiore a 1000 unità.

54. 10. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* con un organico superiore a 2000 unita *con le seguenti:* con un organico non superiore a 2000 unità.

54. 11. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* di cui all'obiettivo 1 *con le seguenti:* di cui all'obiettivo 2.

54. 12. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il predetto trattamento è ridotto del 10 per cento. Il relativo onere è valutato nel limite di lire 51 miliardi e 400 milioni ed è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

54. 23. Paolo Rubino, Malagnino, Maggi, Angelici.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

54. 13 *(ex* 0. 48. 0. 6. 12). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

54. 14 *(ex* 0. 48. 0. 6. 13). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

f-bis) I trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalle legge 19 luglio 1993, n. 236.

54. 25. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

54. 15 *(ex* 0. 48. 0. 6. 14). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* a condizione che alla data di entrata in vigore della presente legge le aziende interessate abbiano già stipulato i relativi contratti d'area e accordi di programma.

54. 16 *(ex* 0. 48. 0. 6. 16). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* purché le aziende interessate abbiano già stipulato i relativi contratti d'area e accordi di programma.

54. 17 *(ex* 0. 48. 0. 6. 15). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

« *h-bis)*. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98 e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al predetto trattamento può essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

54. 50. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2000, *con le seguenti:* 30 aprile 2000 come stabilito dal decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 263.

54. 18 *(ex* 0. 48. 0. 6. 17). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2000, *con le seguenti:* 30 aprile 2000.

54. 19 *(ex* 0. 48. 0. 6. 18). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Sopprimere il comma 5.

*** 54. 20.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Mezza, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 5.

*** 54. 21.** *(ex* 0. 48. 0. 6. 19). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

6. Le proroghe di cui al presente articolo possono aver luogo esclusivamente per le sedi degli Enti promotori nelle quali l'impiego dei lavoratori socialmente utili sia stato determinato da carenza di personale.

54. 22 *(ex* 0. 48. 0. 6. 25). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

(A.C. 6557 – sezione 9)

ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 55.

(Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare).

1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-*octies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attività in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: « 10 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 110 miliardi ».

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di promuovere il ricorso ai predetti accordi nonché di favorire la creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinate all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 55.

Sopprimerlo.

55. 1 *(ex* 0. 48. 07. 2). Michielon, Giorgetti Giancarlo, Colombo Paolo.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

55. 2. Bonato, Giordano.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo).

Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati ».;

b) all'articolo 1, comma 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi »;

c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Al lavoratore temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio ».

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

ART. 5.

(Interventi specifici per i lavoratori temporanei).

1. Le imprese di fornitura sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per:

a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e prevedere specifiche misure di carattere previdenziale;

b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare.

I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.

2.1 I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:

a) come soggetto giuridico, di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n 13.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruità tra le finalità istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.

4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuarsi decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.

5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2. »;

e) all'articolo 11,comma 4, dopo le parole: « lavoro temporaneo » sono inserite le seguenti: « ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3 » e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « e le relative percentuali ai sensi dell'articolo l, comma 8 ».

2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dal comma 1 del presente articolo le somme versate ai sensi della previgente disciplina di cui al citato articolo 5 destinate al finanziamento delle iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di lavoro temporaneo.

55. 02. Governo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, *con le seguenti:* e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), *della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole:* fra il 3,5 ed il 4,5 *con le seguenti:* fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), *del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1º gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1º gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1º gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 2.000.000;

2001: – 1.350.000;

2002: – 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: – 2.000.000;

2001: – 1.350.000;

2002: – 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento *con le seguenti*: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qua-

lunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 – sezione 10)

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

ART. 56.

(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa).

1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 è sostituito dal seguente:

« *3.* L'oggetto sociale previsto nello statuto della società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano ».

2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 56.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

***56. 1** (ex 49. 1). Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Sopprimerlo.

***56. 2** (ex 49. 500) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

56. 3 (ex 49. 505). Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di *con la seguente:* Volendo.

56. 4 (ex 49. 500). Malavenda.

Al comma 1 sostituire le parole: Al fine di *con la seguente:* Per.

56. 5 (ex 49. 501). Malavenda.

Al comma 1 sostituire le parole: Al fine di *con le seguenti:* Allo scopo.

56. 6 (ex 49. 502). Malavenda.

Al comma 1, capoverso, inserire dopo la parola: interesse *le seguenti:* dei lavoratori dipendenti.

56. 7 (ex 49. 503). Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

56. 8 (ex 49. 504). Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: è abrogato *con le seguenti:* è modificato per consentire che il dividendo sia per il 50 per cento distribuito agli azionisti e che per il rimanente 50 per cento rimangano in vigore le norme in essere.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

56. 9 (ex 49. 2). Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-*bis*.

(Trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti).

1. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario e di ampliamento della gamma dei servizi forniti, la Cassa Depositi e Prestiti è trasformata, con decorrenza 1° gennaio 2000, in società per azioni.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si procederà alla cessione a privati investitori delle azioni derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal Consiglio dei Ministri con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

56. 01 (ex 49. 0. 2). Giancarlo Giorgetti, Molgora, Apolloni, Faustinelli.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-*bis*.

1. Il Ministro del Tesoro è autorizzato a porre in vendita entro il 30 giugno 1999 una quota del capitale sociale dell'ENEL pari al 30 per cento.

2. Le modalità di vendita del pacchetto azionario di cui al comma precedente sono demandata al Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato e del Ministro dell'Ambiente. È previsto il ricorso al sistema di offerta pubblica di vendita secondo le finalità del conseguimento di ottimali risultati di vendita.

56. 02 (ex ex 49.0.1) Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* al comma 2 *aggiungere le seguenti:* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento *con le seguenti:* del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: –700 miliardi;

2001: –700 miliardi;

2002: –700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: –200 miliardi;

2001: –200 miliardi;

2002: –200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: –300 miliardi;

2001: –300 miliardi;

2002: –300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: –70 miliardi;

2001: –70 miliardi;

2002: –70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: –90 miliardi;

2001: –90 miliardi;

2002: –90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: –1.510 miliardi;

2001: –1.510 miliardi;

2002: –1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: –400 miliardi;

2001: –400 miliardi;

2002: –400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: –200 miliardi;

2001: –200 miliardi;

2002: –200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: –250 miliardi;

2001: –250 miliardi;

2002: –250 miliardi.

Tale compensazione:

2000: –900 miliardi;

2001: –900 miliardi;

2002: –900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p):

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p):

2000: –85 miliardi;

2001: –85 miliardi;

2002: –85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. – Corte dei conti – cap. 2815):

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. – Presidenza del Consiglio dei ministri – capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: –500 miliardi;

2001: –500 miliardi;

2002: –500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. – Ente nazionale di assistenza al volo – cap. 1930):

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. – Fondi di riserva – cap. 4355);

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. – Funzionamento – capp. 2150, 2151 ...):

2000: –250 miliardi;

2001: –250 miliardi;

2002: –250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. – Sostegno all'accesso alle locazioni abitative – cap. 4201):

2000: –200 miliardi;

2001: –200 miliardi;

2002: –2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2130):

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. – Finanziamento ordinario delle Università statali – cap. 1263):

2000: –500 miliardi;

2001: –500 miliardi;

2002: –500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. – Funzionamento – cap. 1601);

2000: –5 miliardi;

2001: –5 miliardi;

2002: –5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: –2.040 miliardi;

2001: –2.040 miliardi;

2002: –2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

« *h-bis)* le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle

prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-*ter)* e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;

c) al numero 127-*novies,* aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, *legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994:* Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213. 8214, 8215), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: –900 miliardi;

2001: –900 miliardi;

2002: –900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. – Aree depresse – cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: –1.500 miliardi;

2001: –2.000 miliardi;

2002: –2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, *con le seguenti:* e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), *della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole:* fra il 3,5 ed il 4,5 *con le seguenti:* fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), *del decreto del Presidente della Repubblica 2*

dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 2.000.000;

2001: – 1.350.000;

2002: – 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: – 2.000.000;

2001: – 1.350.000;

2002: – 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento *con le seguenti*: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-

vatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 – sezione 11)

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 57.

(Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere individuate le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, di cui è consentita la dismissione, oltre che con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione. L'individuazione può esclusivamente riguardare le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire cento miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato. Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994.

2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura idonea e proporzionale alla tutela di detti interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definiti i criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 57.

Sopprimerlo.

***57. 1** *(ex* 50. 15). Bono, Armani, Contento, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimerlo.

***57. 2** *(ex* 50. 5). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora, Chiappori, Stefani, Fongaro, Galli.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni Misto-Rifondazione comunista.

***57. 3.** *(ex* 50. 2) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Sopprimerlo.

***57. 4** *(ex* 50. 502). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

***57. 6** *(ex* 50. 501). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

***57. 7.** Chiappori, Stefani, Fongaro, Galli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 1994, n. 474 *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti di competenza.

57. 9. Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: possono *con le seguenti:* non possono.

57. 11 *(ex* 50. 503). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono essere individuate *con le seguenti*: sono individuate entro il 30 settembre 2000.

57. 5. *(ex* 50. 10). Possa.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, primo periodo, sostuire la parola: possono *con la seguente:* devono.

57. 12 *(ex* 50. 505). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui è consentita *con le seguenti:* che saranno dismesse entro il 30 giugno 2001.

57. 13 *(ex* 50. 11). Possa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: idonee a realizzare *aggiungere le seguenti:* la massimizzazione delle entrate per l'erario,.

57. 14 *(ex* 50. 12). Possa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: idonee a realizzare *aggiungere le seguenti:* la massimizzazione del gettito per l'erario,.

57. 30 *(ex* 0. 50.16. 1). Possa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: cento miliardi *con le seguenti:* cinquecento miliardi.

57. 31 *(ex* 0. 50.16. 3) Armani, Bono.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché *a* Stato *con le seguenti:* nonché tutte le partecipazioni non di controllo, anche se di residua maggioranza relativa, sia nel settore dei servizi di pubblica utilità sia nel settore industriale manifatturiero.

57. 32 *(ex* 0. 50.16. 4) Armani, Bono.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le dismissioni di partecipazioni azionarie qui considerate dovranno avvenire entro il 30 giugno 2001.

57. 33 *(ex* 0. 50.16. 5) Possa.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*: Gli introiti incassati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalle dismissioni di cui al precedente comma, sono destinati vincolativamente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

57. 34 *(ex* 0. 50.16. 2) Armani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*: Non sono assoggettate alla disciplina del presente articolo le partecipazioni che:

a) eccedano comunque il 2 per cento del capitale sociale;

b) siano comunque determinanti per definire l'assetto di controllo della società ai sensi della disciplina civilistica.

57. 15 *(ex* 50. 4). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora.

Sopprimere il comma 2.

57. 16 *(ex* 50. 13). Contento, Bono, Armani, Carlo Pace.

Sopprimere il comma 2.

57. 17 *(ex* 50. 500). Malavenda.

Al comma 2, sostituirela parola: alienazione *con la seguente:* rinuncia.

57. 18 *(ex* 50. 508). Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: alienazione *con la seguente:* cessione.

57. 19 *(ex* 50. 510). Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: alienazione *con la seguente:* cessioni.

57. 20 *(ex* 50. 511). Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: alienazione *con la seguente:* vendita.

57. 28 *(ex* 50. 510). Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, *sostituire le parole:* a decorrere dal 1° gennaio 2001 *con le seguenti:* a decorrere dal.

2-*ter* All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, *sostituire le parole:* a un anno *con le seguenti:* a sei mesi.

57. 21 *(ex* 50. 14). Contento, Bono, Armani.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere i commi 3, 4, 5.

57. 29. (ex 0. 50. 9. 2) Bono, Armani, Giorgetti Alberto, Mezza, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 3.

57. 22. (ex 0. 50.9. 3) Bono, Armani, Giorgetti Alberto, Mezza, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, sostituire le parole da: possono essere introdotti *fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:* restano validi ed operanti e il Governo è impegnato ad osservarli.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

57. 27. Bonato, Giordano.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine qualora si intendano esercitare i suddetti poteri, la relativa deliberazione deve essere adottata nel più breve termine possibile.

57. 23. Conte, Alessandro Rubino, Possa, Leone.

Sopprimere il comma 4.

***57. 24.** (0. 50.9. 6) Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 4.

***57. 25.** (ex 0. 50.9. 6) Bono, Armani, Giorgetti Alberto, Mezza, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 4 sostituire le parole da: Con decreto *fino a* dell'artigianato *con le seguenti:* Con apposita legge.

57. 8 *(ex* 0. 50. 9. 1). Armani, Bono, Paolone, Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Sopprimere il comma 5.

57. 26. Bono, Armani, Giorgetti Alberto, Mezza, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

ART. 57-*bis.*

(Contenimento delle spese di società a totale partecipazione dello Stato).

1. Al fine di contribuite al contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2000 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad assumere atti e ad impartire direttive volte a ridurre, entro un massimo del 25 per cento e secondo criteri di progressività, le indennità, le retribuzioni e gli emolumenti a qualsiasi titolo concessi, che superino il limite complessivo pro-capite di 300 milioni di lire percepiti da amministratori e dirigenti di società per azioni a totale capitale pubblico che abbiano chiuso l'ultimo esercizio in passivo ed abbiano pertanto fruito di misure di ripianamento o trasferimenti finanziari comunque posti a carico del bilancio dello Stato. Il calcolo viene effettuato sui redditi da lavoro dipendente riferiti all'anno precedente, come individuati ai sensi dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e la riduzione è determinata sugli importi eccedenti i 300 milioni di lire, al lordo di ogni ritenuta.

2. Per le stesse finalità di contenimento, i Ministeri che esercitano d'intesa i poteri dell'azionista promuovono ed attuano a decorrere dal 1° gennaio 2000 idonee iniziative, anche ispettive e di verifica, volte a limitare il ricorso a consulenze esterne da parte delle società di cui al comma precedente.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

57. 01. (ex 50.0.2) Mastella, Pivetti, Ostillio, Manzione, Acierno, Bagliani.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica »,, sono apportate le seguenti variazioni:

2000: – 40.000;

2001: – 26.666;

2002: – 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: – 200.000;

2001: – 133.333;

2002: – 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: – 400.000;

2001: – 266.666;

2002: – 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, *con le seguenti:* e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), *della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole:* fra il 3,5 ed il 4,5 *con le seguenti:* fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), *del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le

emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1º gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1º gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 2.000.000;

2001: – 1.350.000;

2002: – 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: – 2.000.000;

2001: – 1.350.000;

2002: – 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento *con le seguenti*: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 – sezione 12)

ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 58.

(Disposizioni particolari in materia di investimenti).

1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel periodo 2000-2006, è autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai « patti per la sicurezza » che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 58.

Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'obiettivo 1 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è autorizzata la spesa non inferiore a lire 1.000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1997, n. 183, come rifinanziata dalla Tabella D della presente legge. Con decreto del Ministro dell'interno, entro il 31 gennaio 2000, vengono definiti i criteri e le modalità di ripartizioni delle risorse alle regioni tenendo conto dell'andamento dell'incidenza dei fenomeni delittuosi causati dalla microcriminalità o dalla criminalità organizzata nel territorio regionale.

58. 1. Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'obiettivo 1 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* è autorizzata la spesa non inferiore a lire 1.000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1997, n. 183, come rifinanziata dalla Tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente articolo, assicurando i necessari finanziamenti ai « patti per la sicurezza » che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare. Le risorse disponibili sono equamente distribuite tra le regioni nelle quali il numero totale generale dei delitti commessi nel corso del 1998 sia stato superiore a 100.000.

58. 2. Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'obiettivo 1 *fino a:* 1000 miliardi *con le seguenti:* è autorizzata la spesa non inferiore a lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2000-2001.

58. 3. Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'obiettivo 1.

58. 4. *(ex* 0. 50. 0. 3. 1). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1 *con le seguenti:* di cui agli obiettivi 2 e 5b.

58. 5. *(ex* 0. 50. 0. 3. 4). Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1 *con le seguenti:* di cui all'obiettivo 5b.

58. 6. *(ex* 0. 50. 0. 3. 6). Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1 *con le seguenti:* di cui all'obiettivo 2.

58. 7. *(ex* 0. 50. 0. 3. 5). Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'obiettivo 1 *con le seguenti:* agli obiettivi 1, 2 e 5b.

58. 8. *(ex* 0. 50. 0. 3. 7). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'obiettivo 1 *con le seguenti:* agli obiettivi 1 e 5b.

58. 9. *(ex* 0. 50. 0. 3. 8). Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'obiettivo 1 *con le seguenti:* agli obiettivi 1 e 2.

58. 10. *(ex* 0. 50. 0. 3. 9). Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, le parole: 1000 miliardi *sono sostituite con le seguenti:* 50 miliardi.

58. 11. *(ex* 0. 50. 0. 3. 2). Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, le parole: 1000 miliardi *sono sostituite con le seguenti:* 100 miliardi.

58. 12. *(ex* 0. 50. 0. 3. 3). Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il CIPE provvede *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro dell'interno.

58. 13. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

(A.C. 6557 – sezione 13)

ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 59.

(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada).

1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera *e)*, dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.

3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi

previsti, rispettivamente, dalle lettere *b)* e *c)* e dalla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni.

5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 59.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

59. 1. (ex 51. 49. e 51. 26) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pampo, Savarese.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

59. 2. (ex 51. 18.) Mammola.

Sopprimerlo.

Segue compensazione del gruppo Misto-CDU.

59. 3. (ex 51. 5.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

59. 4. (ex 51. 17.) Mammola.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

59. 5. (ex 51. 41.e 51. 27.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole da I commi 132 e 133 dell'articolo 17 *fino a:* comprende *con le seguenti:* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 Maggio 1997, n. 127 di prevenzione e di accertamento delle violazioni, comprendono.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

59. 6. (ex 51. 13.) Mammola.

Al comma 1 sostituire le parole I commi 132 e 133 dell'articolo *con le seguenti:* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi 132 e 133.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

59. 7. (ex 51. 10.) Mammola.

Al comma 1, sostituire le parole da: ivi previste *fino alla fine del comma con le seguenti:* riguardanti la disciplina delle aree di sosta a pagamento, attribuisce esclusivamente ai sensi del comma 2 lettera *b)* e comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni l'obbligo di segnalazione orale immediata agli organi di polizia indicati al comma 1 lettera e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni che provvedono alla redazione e sottoscrizione del verbale d'accertamento ai sensi dell'ar-

ticolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

59. 8. (ex 51. 42.) Galeazzi.

Al comma 1, sostituire le parole: ivi previste *con le seguenti:* riguardanti la disciplina delle aree di sosta a pagamento.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

59. 9. (ex 51. 31.) Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi del comma 1, lettera *e)* dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, successive modificazioni *con le seguenti:* ai sensi del comma 2 lettera *b)* e comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

59. 10. (ex 51. 33.) Savarese.

Al comma 1, sostituire la parola: contestazione *con le seguenti:* segnalazione orale.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

59. 11. (ex 51. 35.) Savarese.

Al comma 1, sostituire la parola: comprende *con le seguenti:* attribuisce esclusivamente.

59. 12. (ex 51. 32.) Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: i poteri *con le seguenti:* l'obbligo.

59. 13. (ex 51. 34.) Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché di *con le seguenti:* agli organi di polizia indicati al comma 1 lettera *e)*, dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni che provvedono alla.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

59. 14. (ex 51. 36.) Savarese.

Al comma 1, sostituire le parole: con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

59. 15. (ex 51. 37.) Savarese.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: anche nelle aree o strade oggetto di affidamento del servizio di gestione della sosta.

59. 16. (ex 51. 22.) Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

***59. 17.** (ex 51. 43. e 51. 28) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Savarese.

Sopprimere il comma 2.

***59. 18.** (ex 51. 6.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Massimo Grillo.

Sopprimere il comma 2.

***59. 19.** (ex 51. 16.) Mammola.

Sopprimere il comma 2.

59. 20. (ex 51. 502.) Malavenda.

Al comma 2: sostituire le parole con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco *con le seguenti:* sono svolte dal personale ivi previsto con la presenza obbligatoria di un pubblico ufficiale designato come tale dalle norme sul pubblico impiego i cui atti hanno l'efficacia degli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

59. 21. (ex 51. 44.) Galeazzi, Ascierto.

Al comma 2, sopprimere le parole: con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile.

59. 22 (ex 51. 2.) Guarino.

Al comma 2, sostituire la parola: sindaco *con la seguente:* questore.

59. 24. (ex 51. 505.) Malavenda.

Al comma 2, dopo le parole: previo accertamento *aggiungere le seguenti:* dell'intervenuta formazione professionale, della specifica idoneità psico-fisica, dell'esistenza di un rapporto lavorativo non occasionale con le società di gestione e,.

59. 23. (ex 51. 38.) Savarese.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del conferimento degli incarichi è prescritto il superamento di un corso secondo i criteri e le modalità stabilite con apposito decreto del ministero dell'interno.

59. 25. (ex 51. 14.) Mammola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Quale condizione per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i comuni dovranno, negli ordinamenti degli uffici o dei comandi dai quali dipende la procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio cosi come individuati al predetto articolo 132, prevedere sia la verifica dei requisiti morali richiesti per l'accesso ai pubblici uffici sia la frequenza con esito positivo di apposito corso formativo, selettivo, che preveda il rilascio di apposita abilitazione, durante il quale vengano impartite sia nozioni tecnico giuridiche sia comportamentali-relazionali inerenti le mansioni da svolgere. In ogni caso, tra i requisiti minimi, è previsto l'assolvimento degli obblighi scolastici ed il possesso della patente di guida, categoria B.

59. 26. (ex 51. 21.) Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-*bis:

2-*bis*. Ai fini dell'attribuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è prescritto il possesso dei medesimi requisiti prescritti per l'accesso ai concorsi per l'ammissione alla Polizia di Stato nonché il superamento di un corso i cui programmi e le modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

59. 27. (ex 51. 11.) Mammola.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-*bis:

2-*bis*. Ai fini dell'attribuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è prescritto il possesso del diploma di scuola media superiore nei cui programmi siano previsto l'insegnamento del diritto o la laurea in giurisprudenza.

59. 28. (ex 51. 12.) Mammola.

Sopprimere il comma 3.

***59. 29.** (ex 51. 7.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Massimo Grillo.

Sopprimere il comma 3.

***59. 30.** (ex 51. 15.) Mammola.

Sopprimere il comma 3.

***59. 31.** (ex 51. 46. e 51. 29.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Savarese.

Sopprimere il comma 3.

***59. 32.** (ex 51. 501.) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: può essere *con le seguenti:* non può essere.

59. 33. (ex 51. 506.) Malavenda.

Al comma 3 sostituire le parole: conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti *con le seguenti:* conferito anche l'obbligo di richiedere la rimozione dei veicoli, agli organi di polizia indicati al comma 1 lettera *e)*, dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, solo nei casi previsti.

59. 34. (ex 51. 45.) Galeazzi, Ascierto.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. La contestazione può essere successiva quando l'accertamento della violazione viene eseguito, anche senza la con testuale presenza degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, a mezzo delle apposite apparecchiature di rilevamento omologate, le cui procedure di utilizzazione sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno ».

3-*ter*. Al comma 9-*bis* dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « all'articolo 142, comma 6 », sono aggiunte le seguenti: « e all'articolo 200, comma 2-*bis* ».

59. 35. (ex 51. 8.) Raffaldini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis*. La contestazione può essere successiva quando l'accertamento della violazione viene eseguito, anche senza la con testuale presenza degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, a mezzo delle apposite apparecchiature di rilevamento omologate, le cui procedure di utilizzazione sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno.

La notifica della contestazione di violazione delle norme al Codice della strada rilevato dal personale di cui al presente articolo deve indicare le generalità e le funzioni di chi compila l'atto di contestazione sotto la propria responsabilità e deve indicare le modalità con le quali si perviene all'accertamento dell'infrazione.

59. 49. (ex 51. 9.) Mammola.

Sopprimere il comma 4.

*** 59. 36.** (ex 51. 1.) Guarino.

Sopprimere il comma 4.

*** 59. 37.** (ex 51. 19.) Mammola.

Sopprimere il comma 4.

***59. 38.** (ex 51. 24.) Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

***59. 39.** (ex 51. 47. e 51. 30.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Savarese.

Sopprimere il comma 4.

***59. 40.** (ex 51. 500.) Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: centottanta giorni *con le seguenti:* solo in casi di comprovate cause ostative al rispetto del termine ordinario.

59. 41. (ex 51. 48.) Galeazzi, Ascierto.

Al comma 4, sostituire la parola: centottanta *con la seguente:* sessanta.

59. 42. (ex 51. 39.) Savarese.

Al comma 4, sostituire la parola: centottanta *con la seguente:* novanta.

59. 43. (ex 51. 23.) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: solo in casi di comprovate cause ostative al rispetto del termine ordinario.

59. 44. (ex 51. 40.) Savarese.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale termine opera per le violazioni accertate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge 2 novembre 1999, n. 391.

59. 45. (ex 51. 25.) Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 5.

***59. 46.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Mezza, Ozza, Paolone.

Sopprimere il comma 5.

***59. 47.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e.

59. 48. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 1.000;

2001: – 1.600;

2002: – 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: – 2.300;

2001: – 1.400;

2002: – 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: – 300;

2001: – 200;

2002: – 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: – 500;

2001: – 400;

2002: – 400.

Ministero dell'interno:

2000: – 150;

2001: – 150;

2002: – 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: – 250;

2001: – 300;

2002: – 300.

Ministero della difesa:

2000: – 50;

2001: – 50;

2002: – 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: – 200;

2001: – 200;

2002: – 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: – 10;

2001: – 10;

2002: – 10.

Ministero della sanità:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: – 10;

2001: – 10;

2002: – 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-*ter*. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 – Fondi di riserva – cap. 4355) *è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.*

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 – *(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative)* — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 1.400;

2001: – 1.300;

2002: – 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: – 200;

2001: – 200;

2002: – 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: – 500;

2001: – 500;

2002: – 500.

Ministero dell'industria:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) *è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.*

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* 1 per cento *con le parole:* 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* al 50 per cento *con le parole:* all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* al 4 per cento *con:* al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento *con le parole:* 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi *aggiungere le parole:* ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 15 per cento per l'anno 2000, del 14 per cento negli anni 2001 e 2002.

Compensazione n. 1

Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 20 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002, al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti sottoindicati per i seguenti importi:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n.59 del 1997 (3.1.3.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: – 200.000;

2001: – 200.000:

2002: – 200.000.

Ministero dei lavori pubblici:

Decreto legislativo n.143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

– Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061/p):

2000: – 250.000;

2001: – 250.000:

2002: – 250.000.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Legge n.282 del 1991, decreto-legge n.496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.61 del 1994 e decreto-legge n.26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 – Ente nazionale energia e ambiente – cap. 7210):

2000: – 100.000;

2001: – 100.000:

2002: – 100.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

Legge n.163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: – 370.000;

2001: – 370.000:

2002: – 380.000.

Ministero dell'ambiente:

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2001):

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Decreto legislativo n.204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4. 2. 1. 1. - Ricerca scientifica - cap.7536):

2000: – 402.000;

2001: – 402.000;

2002: – 402.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 11, comma 1, aumentare gli importi ivi previsti in misura percentualmente eguale per i diversi tipi di emulsioni, fino a concorrenza del maggiore onere.

Compensazione n. 5

(A.C. 6557 – sezione 14)

ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 60.

(Rimborso della tassa sulle concessioni governative).

1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.

2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 60.

Sopprimerlo.

60. 1. (ex 52. 502) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

60. 2. (ex 52. 501) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.500 miliardi *con le seguenti:* 227 miliardi e un milione.

60. 3. Malavenda

Seguono altri 5.628 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.500 miliardi *con le seguenti:* 1.999 miliardi e 357 milioni.

60. 4. (ex serie 115) Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

60. 5. (ex 52. 500) Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I rimborsi devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2000. L'importo a credito comprensivo degli interessi, da liquidarsi entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato, se non rimborsato entro la predetta data può essere compensato dal contribuente con altre imposte secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

60. 6. (ex 52. 2) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2- *bis*. L'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente il rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, si interpreta nel senso che la tassa annuale è dovuta solamente nel caso in cui gli amministratori della

società abbiano provveduto a chiedere l'iscrizione di atti sociali nell'anno di riferimento.

60. 7. (ex 52. 3.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

ART. 60-*bis*.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

60. 01. (ex 52. 0. 2.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-*bis*.

1. La rubrica dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è così modificata: « Norme per la realizzazione della continuità territoriale per la Sardegna e la Sicilia ».

2. Al comma 1, le parole: « e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali » sono sostituite dalle seguenti: « e la Sicilia ed »; alla lettera *a)* del comma 1 sono soppresse le parole: « delle isole minori » e alla lettera *b)* del comma 1 sono soppresse le parole: « delle isole minori » e le parole: « dotate di scali aeroportuali ».

3. Al comma 4, le parole: « alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali » sono sostituite dalle seguenti: « agli scali aeroportuali della Sicilia ».

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2000: – 100 miliardi;

2001: – 100 miliardi;

2002: – 100 miliardi.

Ministero del tesoro:

2000: – 200 miliardi;

2001: – 150 miliardi;

2002: – 100 miliardi.

60. 02. (ex Tab. A. 358.) Prestigiacomo, Baiamonte, Cascio, Crimi, Floresta, Garra, Gazzara, Giudice, Mancuso, Martino, Matranga, Micciché, Misuraca, Palumbo, Stagno D'Alcontres.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 1.000;

2001: – 1.600;

2002: – 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: – 2.300;

2001: – 1.400;

2002: – 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: – 300;

2001: – 200;

2002: – 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: – 500;

2001: – 400;

2002: – 400.

Ministero dell'interno:

2000: – 150;

2001: – 150;

2002: – 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: – 250;

2001: – 300;

2002: – 300.

Ministero della difesa:

2000: – 50;

2001: – 50;

2002: – 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: – 200;

2001: – 200;

2002: – 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: – 10;

2001: – 10;

2002: – 10.

Ministero della sanità:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: – 10;

2001: – 10;

2002: – 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-*ter*. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 – Fondi di riserva – cap. 4355) *è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.*

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 – *(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative)* — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società

cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 1.400;

2001: – 1.300;

2002: – 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: – 200;

2001: – 200;

2002: – 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: – 500;

2001: – 500;

2002: – 500.

Ministero dell'industria:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) *è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.*

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* 1 per cento *con le parole:* 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* al 50 per cento *con le parole:* all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), *sostituire le parole:* al 4 per cento *con:* al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento *con le parole:* 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi *aggiungere le parole:* ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* al comma 2 *aggiungere le seguenti:* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento *con le seguenti:* del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: –700 miliardi;

2001: –700 miliardi;

2002: –700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: –200 miliardi;

2001: –200 miliardi;

2002: –200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: –300 miliardi;

2001: –300 miliardi;

2002: –300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: –70 miliardi;

2001: –70 miliardi;

2002: –70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: –90 miliardi;

2001: –90 miliardi;

2002: –90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: –1.510 miliardi;

2001: –1.510 miliardi;

2002: –1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: –400 miliardi;

2001: –400 miliardi;

2002: –400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: –200 miliardi;

2001: –200 miliardi;

2002: –200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: –250 miliardi;

2001: –250 miliardi;

2002: –250 miliardi.

Tale compensazione:

2000: –900 miliardi;

2001: –900 miliardi;

2002: –900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p):

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p):

2000: –85 miliardi;

2001: –85 miliardi;

2002: –85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. – Corte dei conti – cap. 2815):

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. – Presidenza del Consiglio dei ministri – capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: –500 miliardi;

2001: –500 miliardi;

2002: –500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. – Ente nazionale di assistenza al volo – cap. 1930):

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di

spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. – Fondi di riserva – cap. 4355);

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. – Funzionamento – capp. 2150, 2151 ...):

2000: –250 miliardi;

2001: –250 miliardi;

2002: –250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. – Sostegno all'accesso alle locazioni abitative – cap. 4201):

2000: –200 miliardi;

2001: –200 miliardi;

2002: –2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: –100 miliardi;

2001: –100 miliardi;

2002: –100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2130):

2000: –50 miliardi;

2001: –50 miliardi;

2002: –50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. – Finanziamento ordinario delle Università statali – cap. 1263):

2000: –500 miliardi;

2001: –500 miliardi;

2002: –500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. – Funzionamento – cap. 1601);

2000: –5 miliardi;

2001: –5 miliardi;

2002: –5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: –2.040 miliardi;

2001: –2.040 miliardi;

2002: –2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

« *h-bis)* le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-*ter)* e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;

c) al numero 127-*novies,* aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, *legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994:* Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213. 8214, 8215), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: –900 miliardi;

2001: –900 miliardi;

2002: –900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. – Aree depresse – cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: –1.500 miliardi;

2001: –2.000 miliardi;

2002: –2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, *con le seguenti:* e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le

imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), *della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole:* fra il 3,5 ed il 4,5 *con le seguenti:* fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1º gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), *del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1º gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1º gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1º gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 2.000.000;

2001: – 1.350.000;

2002: – 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: – 2.000.000;

2001: – 1.350.000;

2002: – 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento *con le seguenti*: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 – sezione 15)

ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ED ANNESSE TABELLE A, B, C, D, E, F, ED ALLEGATO N. 1

ART. 61.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per

ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	**6.455.104** *(6.561.604)*	**3.146.254** *(3.283.254)*	**2.326.304** *(2.434.304)*
Di cui: regolazione debitoria 2000: 5.561.000 2001: 1.561.000 2002: 561.000			
Ministero delle finanze	**62.735** *(2.337.735)*	**302.146** *(1.438.521)*	**900.021** *(2.671.521)*
Ministero della giustizia	136.437	198.537	278.537
Ministero degli affari esteri	320.179	253.278	260.778
Ministero della pubblica istruzione	688.369	735.273	735.273
Ministero dell'interno	202.450	240.000	210.000
Ministero dei trasporti e della navigazione	*(a)* **255.500** *(303.000)*	*(a)* **521.000** *(538.000)*	*(a)* **592.000** *(638.000)*
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2000: 85.000 2001: 85.000 2002: 85.000			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per i seguenti importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000.

(b) Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi e in *corsivo* sono riportate le cifre del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Ministero della difesa	94.790	373.999	629.999
Ministero delle politiche agricole e forestali	1.374.750	1.135.750	10.750
Di cui: regolazione debitoria			
2000: 1.357.000			
2001: 1.125.000			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	209.600	309.600	309.600
Ministero del commercio con l'estero	20.000	40.000	40.000
Ministero della sanità	5.199.250	5.202.200	5.198.400
Di cui: regolazione debitoria			
2000: 5.000.000			
2001: 5.000.000			
2002: 5.000.000			
Ministero per i beni e le attività culturali	53.270	72.370	22.500
Ministero dell'ambiente	120.376	136.676	70.876
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	190.000	190.000	155.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	**15.382.810**	**12.857.083**	**11.740.038**
	(17.811.810)	*(14.147.458)*	*(13.665.538)*

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate			
. . . . .			
	(a)	*(a)*	*(a)*
Ministero dei trasporti e della navigazione	– 100.000	– 200.000	– 300.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	– 100.000	– 200.000	– 300.000
TOTALE TABELLA A . . .	**15.282.810** *(17.711.810)*	**12.657.083** *(13.947.458)*	**11.440.038** *(13.365.538)*

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per l'intero importo.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	1.429.263	1.514.000	1.330.000
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 7.000			
2001: 194.000			
2002: 269.000			
Ministero dell'interno	**27.000**	**27.000**	**2.000**
	(25.000)	*(25.000)*	*(–)*
	(a)	*(a)*	*(a)*
Ministero dei lavori pubblici	**267.200**	**369.200**	**372.200**
	(257.200)	*(359.200)*	*(362.200)*
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 70.000			
2001: 182.000			
2002: 185.000			
Ministero dei trasporti e della navigazione	**150.000**	**324.500**	**364.000**
	(137.500)	*(303.000)*	*(354.000)*
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 129.000			
2001: **237.500** *(233.500)*			
2002: **298.000** *(288.000)*			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per i seguenti importi: 2000: 104.000; 2001: 143.000; 2002: 143.000.

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Ministero delle comunicazioni	227.800	234.800	233.800
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2001: 6.000			
2002: 6.000			
Ministero delle politiche agricole e forestali	1.477.800	1.041.800	**972.800** *(1.041.800)*
Di cui:			
regolazione debitoria			
2000: 436.000			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	120.000	120.000	120.000
Ministero per i beni e le attività culturali	68.000	73.000	68.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 3.000			
2001: 4.000			
2002: 4.000			
Ministero dell'ambiente	115.000	125.000	55.000

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	699.500	702.500	702.500
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2000: 3.000			
2001: 6.000			
2002: 6.000			
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	**4.581.563** *(4.557.063)*	**4.531.800** *(4.498.300)*	**4.220.300** *(4.267.300)*
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate			
	(a)	*(a)*	*(a)*
Ministero dei lavori pubblici	– 104.000	– 143.000	– 143.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	– 104.000	– 143.000	– 143.000
TOTALE TABELLA B . . .	**4.477.563** *(4.453.063)*	**4.388.800** *(4.355.300)*	**4.077.300** *(4.124.300)*

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera *(a)* per l'intero importo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2707)	35.894	36.612	37.344
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2706)	28.765	29.627	30.516
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap. 1990)	60.000	60.000	60.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 4521)	240.000	138.000	138.000
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio			
– ART. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355)	497.000	294.000	295.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 833 del 1978, decreto legislativo n. 502 del 1992 (articolo 12) e decreto legislativo n. 446 del 1997 (articolo 39, comma 3):			
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3700)	46.469.000	48.217.000	49.954.000
– ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701) .	7.333.000	–	–
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576)	86.542	86.542	86.542
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
– ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)	225.000	225.000	225.000
– ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)	185.000	185.000	220.000
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980)	100.000	75.000	–

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): – ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)			
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: – ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap. 1951)	575	575	575
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930) .	70.000	70.000	72.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: – ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)	260.000	260.000	260.000
– ART. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)	140.000	140.000	140.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche:			
– ART. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella P.A. (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - cap. 2501)	26.000	26.000	26.000
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:			
– ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815) .	449.000	449.000	449.000
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:			
– ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.42 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 2503)	25.000	25.000	30.000
Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità:			
– ART. 2: Istituzione dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.46 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 2502)	5.000	5.000	5.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2121)	13	13	13
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2124) . .	22.045	22.045	22.045

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:			
– ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1430)	24.000	24.000	24.000
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.22 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 2060)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:			
– ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.47 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 2505)	7.000	7.000	7.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
– ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900)	3.700	3.700	3.700
Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p)	360.000	360.000	360.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714)	1.597.000	1.597.000	1.597.000
	58.309.534	52.396.114	54.102.735
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1825/p)	20.000	20.000	20.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165)	16	16	16
Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1856)	300	300	300
	20.316	20.316	20.316

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze (3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)	5.400	5.400	5.400
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1642)	2.976	2.976	2.976
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (7.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3682)	1.900	1.900	1.900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (4.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 2712)	275	275	275
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	671.887	671.887	672.887

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1641; 3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2241; 4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2741; 6.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3441; 7.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3741)	3.855	3.855	3.855
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (4.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 2651, 2681)	5.500	5.500	5.500
Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società « Dante Alighieri » (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744) .	3.200	3.200	3.200
Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1643)	359	359	359
Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2751)	6.000	6.000	6.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (6.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3413)	–	10.000	10.000
	701.352	711.352	712.352
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 3901)	750	750	750
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1800)	17.870	17.870	17.870
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 [(articolo 68, comma 4, lettera *b)*]: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810) .	450.000	400.000	450.000
	468.620	418.620	468.620

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) .	50.000	50.000	50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) .	40.000	40.000	40.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	6.800	6.800	6.800
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)	1.011	280	280
	97.811	97.080	97.080
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: – ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p)	2.000.000	1.500.000	1.000.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
– ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p) .	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201)	750.000	600.000	600.000
	4.750.000	4.100.000	3.600.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2265)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (10.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2339)	3.100	3.100	3.100
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1841)	942	942	942
	14.042	14.042	14.042

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:			
– ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908) .	91.500	91.500	91.500
– ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691)	32.500	32.500	32.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091)	14.000	14.000	14.000
	138.000	138.000	138.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2854, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3054, 3055)	26.957	26.957	26.957
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1661)	11.000	11.000	11.000
	37.957	37.957	37.957

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
– ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2850)	60.000	60.000	65.000
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (8.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 3930)	42.600	42.600	42.600
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7210) .	450.000	450.000	450.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2860)	5.024	5.024	5.024
	557.624	557.624	562.624
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130)	75.000	75.000	75.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
– ART. 8, comma 1, lettera *a)*: Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100)	205.000	205.000	205.000
– ART. 8, comma 1, lettera *b)*: Contributo di finanziamento attività promozionale (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2101)	150.000	150.000	160.000
	430.000	430.000	440.000
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2630)	250	250	250
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:			
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980) .	500.000	450.000	450.000
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità: (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990)	210.000	210.000	210.000
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro: (7.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3000) . .	160.000	160.000	160.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3241)	4.500	4.500	4.500
	874.750	824.750	824.750

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1601)	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali – Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1602, 1603; 4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2111, 2112) . .	10.000	10.000	10.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215)	970.000	970.000	980.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2304)	2.000	2.000	2.000
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1804) .	6.500	6.500	6.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1951)	39.064	39.064	39.064

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1802)	20.000	20.000	20.000
	1.053.564	1.053.564	1.063.564
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 3955, 3957/p) .	95.000	95.000	95.000
Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-*bis,* comma 5, e articolo 6, comma 1) (6.1.2.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 3151; 6.2.1.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 8008)	104.450	104.450	104.450
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2001)	123.000	123.000	123.000
	322.450	322.450	322.450

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge n. 407 del 1974, modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7592)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1271)	15.000	15.000	15.000
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1256) .	150.000	150.000	200.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - cap. 1262)	195.000	195.000	200.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.2 - Diritto allo studio - cap. 1527)	200.000	200.000	200.000
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:			
– ART. 5, comma 1, lettera *a)*: Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1263)	11.200.000	11.200.000	11.350.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 87: Costituzione del fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli osservatori - cap. 1265)	78.000	78.000	78.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7536)	2.402.000	2.402.000	2.402.000
	14.246.000	14.246.000	14.451.000
TOTALE GENERALE . . .	82.022.020	75.367.869	76.855.490

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658) .	130.000	340.000	350.000
Legge n. 1089 del 1968 di conversione del decreto-legge n. 918 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato: – ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550)	200.000	200.000	200.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici: 4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7402)	–	–	5.000
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7171)	20.000	20.000	20.000
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140)	–	–	40.000
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Misure a sostegno delle esportazioni italiane: – ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660)	150.000	150.000	150.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:			
– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711)	–	–	26.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (Art. 7) (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573 - Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461)	–	–	18.800
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 Emergenze sul territorio – cap. 9337) . .	**20.000**	**20.000**	**30.000**
Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154)	10.000	10.000	–
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:			
– ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 - Cooperazione allo sviluppo - cap. 7240)	10.000	10.000	5.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7483)	–	10.000	10.000
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: – ART. 6, primo comma, lettera *b)*: Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610)	25.000	20.000	15.000
– ART. 6, primo comma, lettera *c):* Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350)	20.000	5.000	–
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): – ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800)	10.000	–	–
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: – ART. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111)	5.000	10.000	10.000
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157)	10.000	10.000	–

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);			
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap. 8481) . .	15.000	15.000	15.000
– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109)	50.000	100.000	600.000
– ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100)	–	–	250.000
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:			
– ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio - cap. 9339) . .	**30.000**	**50.000**	**60.000**
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620) .	2.950.000	2.800.000	4.000.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104)	5.000	10.000	10.000
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 9131)	–	–	25.000
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:			
– ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158) .	10.000	10.000	–
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561)	30.000	30.000	730.000
Legge n. 385 del 1990: Disposizoni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340)	–	–	130.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410)	–	–	200.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353)	–	–	80.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)	–	–	60.000
– ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio di esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - cap. 7995)	–	–	1.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:			
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)	–	–	200.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8130)	–	–	280.000
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680)	25.000	25.000	25.000
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:			
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601)	–	–	100.000
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:			
– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)	–	–	130.000
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:			
– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670)	800.000	–	–
– ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640) . . .	150.000	150.000	150.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione *post*-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8600)	15.000	15.000	–
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260) .	100.000	100.000	100.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061)	990.000	990.000	990.000
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232)	–	–	225.000
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:			
– ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile - cap. 7464)	10.000	10.000	10.000
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:			
– ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526)	25.000	25.000	25.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:			
– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)	190.000	–	–
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:			
– ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)	120.000	120.000	120.000
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:			
– ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100)	100.000	100.000	100.000
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:			
– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008) .	–	300.000	–

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:			
– ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:			
– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590) . .	2.000.000	5.000.000	5.000.000
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:			
– ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160) .	100.000	100.000	100.000
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:			
– ART. 1, comma 1: (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624)	10.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:			
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)	300.000	–	–
– ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254)	55.000	55.000	55.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)	700.000	–	–
– ART. 50, comma 1, lettera *c)*: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)	**1.667.000** *(1.717.000)*	**1.805.000** *(1.864.000)*	2.905.000
– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800)	1.620.000	715.000	715.000
– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560)	300.000	300.000	300.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
– ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186)	100.000	100.000	100.000
TOTALE . . .	13.097.000	**13.760.000** *(13.749.000)*	**18.700.800** *(18.610.800)*

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato:			
– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – FERROVIE DELLO STATO – CAP. 7095) (1)	–	– 18.000	– 18.000
– ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – FERROVIE DELLO STATO – CAP. 7096) (2)	–	– 70.000	– 70.000
	–	– 88.000	– 88.000

(1) Le autorizzazioni di spesa sono altresì ridotte di lire 90.000.000.000 per gli anni 2003 e seguenti.
(2) Le autorizzazioni di spesa sono altresì ridotte di lire 350.000.000.000 per gli anni 2003 e seguenti.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Nella colonna « Limite impeg. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2001 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1999 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle « D » (Rifinanziamento) ed « E » (Definanziamento).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale – SIMEST spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 15, 18, 20, 26.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
1. *Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.*						
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici: 3.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 7262)	4.600	–	–	–	–	
	4.600	–	–	–		
2. *Interventi a favore delle imprese industriali.*						
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
– ART. 18 e Art. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	37.000	–	–	–	–	
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	30.000	98.500	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1-*ter:* Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: 7.2.1.2 – Fondo per la promozione allo sviluppo – cap. 7611)	31.250	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
– ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	100.400	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	100.690	–	–	–	–	
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	15.000	15.000	–	–	–	2
– ART. 4, comma 3: Interventi nel settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
– ART. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	20.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	60.000	60.000	60.000	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	1.620.000	715.000	715.000	–	–	3
Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:						
– ART. 1: Interventi per il settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	99.700	99.700	99.700	–	–	3
– ART. 2, comma 5/A: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	84.800	84.800	84.800	–	–	3
– ART. 2, comma 5/B: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	–	35.000	35.000	–	–	3
	2.298.840	1.208.000	1.094.500	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
3. *Interventi per calamità naturali.*						
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – capp. 8502, 8504)	12.500	12.500	17.500	–	–	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro, bilancio e programmazione ecomomica: 7.2.1.7 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8571)	2.000	2.000	4.000	–	–	3
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9337)	**20.000**	**20.000**	**30.000**	**–**	**–**	
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7483)	–	10.000	10.000	–	–	3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonchè della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.10 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 9190)	75.440	100.000	122.800	127.200	2003	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 – Fondo per la protezione civile – cap. 9353/P)	107.000	135.000	80.000	–	–	3
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
– ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 8500) .	200.000	300.000	350.000	970.000	2004	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7484; 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8602)	100.000	100.000	233.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
– ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332) . . .	120.000	120.000	120.000	1.940.000	2019	3
– ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	35.000	35.000	35.000	525.000	2017	3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:						
– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 – Difesa del suolo – cap. 7008)	–	300.000	–	–	–	3
– ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	4.000	4.000	4.000	20.000	2007	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *i)*: Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7302) .	10.000	25.000	25.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lie)			
– ART. 50, comma 1, lettera *l)*: Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 – Edilizia abitativa – cap. 7250) . . .	15.000	15.000	15.000	–	–	3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:						
– ART. 1, comma 3: Ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7302)	15.000	15.000	15.000	–	–	3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile.						
– ART. 2, comma 3: Recupero edifici monumentali privati (Beni culturali: 4.2.1.4 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7804) .	3.000	3.000	3.000	–	–	3
– ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	47.000	47.000	47.000	799.000	2019	3
– ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	3.000	3.000	3.000	51.000	2019	3
– ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	29.500	33.000	33.000	561.000	2019	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti. Delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 42, comma 5: Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 – Edilizia abitativa – cap. 7250)	60.000	60.000	60.000	–	–	3
	858.440 *(838.440)*	**1.339.500** *(1.319.500)*	**1.207.300** *(1.177.300)*	4.993.200		
4. Interventi nelle aree depresse						
Legge n. 1089 del 1968, di conversione del decreto-legge n. 918 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:						
– ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	200.000	200.000	200.000	–	–	
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590)	4.097.336	2.821.192	2.500.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
– ART. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7309; 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230; 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260)	313.000	50.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995: Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (articolo 9) (Tesoro bilancio e programmazione economica: 8.2.1.6 – Metropolitane – cap. 9150; 8.2.1.11 – Aree depresse – cap. 9103; 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260)	121.170	–	–	–	–	
(Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	42.830	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4)						
(Tesoro bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7380; 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590)	50.000	69.142	–	–	–	3
(Lavori pubblici: 3.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 7257; 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7574; 5.2.1.1 – Edilizia abitativa – cap. 8011; 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8065; 6.2.1.10 – Aree depresse – cap. 8662)	633.221	85.771	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7034; 2.2.1.4 – Trasporto intermodale – cap. 7046; 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7071; 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7099; 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7263) . . .	268.426	460.092	–	–	–	3
(Politiche agricole: 6.2.1.3 – Aree depresse – cap. 8331)	99.426	82.408	–	–	–	3
(Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	96.250	–	–	–	–	
(Ambiente: 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7614/P; 4.2.1.3 – Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo – cap. 7735/P)	168.820	205.310	–	–	–	3
(Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7115)	96.361	71.840	–	–	–	3
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1):						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7380; 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620; 7.2.1.20 – Intese istituzionali di programma – cap. 8740; 8.1.2.2 – Aree depresse – cap. 4920; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230; 8.2.1.14 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 9240; 8.2.1.18 – Intese istituzionali di programma – cap. 9275)	999.107	2.497.432	–	–	–	
(Lavori pubblici: 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7574; 6.2.1.10 – Aree depresse – cap. 8662; 7.2.1.5 – Aree depresse – cap. 9435)	87.754	135.645	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7034; 2.2.1.4 – Trasporto intermodale – cap. 7046; 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7071; 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7099; 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7164; 4.2.1.3 – Edilizia di servizio – cap. 7251; 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7263)	66.355	240.889	–	–	–	3
(Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P; 8.2.1.1 – Strutture turistiche e ricettive – cap. 8060)	28.394	–	–	–	–	3
(Beni culturali: 4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7716; 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 7773)	50.000	70.713	–	–	–	3
(Ambiente: 3.2.1.1 – Parchi nazionali e aree protette – cap. 7448; 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7614/P; 4.2.1.3 – Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo – cap. 7735/P) . . .	51.508	68.792	–	–	–	3
(Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	168.750	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1):						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7380; 7.2.1.17 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8573; 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230)	1.504.784	1.475.753	–	–	–	
(Pubblica istruzione: 3.1.2.4 – Aree depresse – cap. 2220; 4.1.2.3 – Aree depresse – cap. 2520; 5.1.2.2 – Aree depresse – cap. 2920; 6.1.2.2 – Aree depresse – cap. 3220; 7.1.2.2 – Aree depresse – cap. 3520; 10.1.2.3 – Aree depresse – cap. 4220; 11.1.2.3 – Aree depresse – cap. 4520)	52.950	131.816	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
(Lavori pubblici: 3.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 7257; 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7574; 5.2.1.1 – Edilizia abitativa – cap. 8011; 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8065; 6.2.1.3 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – capp. 8281, 8287; 6.2.1.10 – Aree depresse – cap. 8662; 6.2.1.17 – Patrimonio culturale statale – cap. 8951)	460.372	235.704	–	–	–	3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7034; 2.2.1.4 – Trasporto intermodale – cap. 7046; 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7071; 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7099; 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7164; 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7263)	183.133	316.621	–	–	–	3
(Politiche agricole: 6.2.1.3 – Aree depresse – cap. 8331)	130.574	170.592	–	–	–	3
(Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	1.086.432	350.000	–	–	–	3
(Lavoro e previdenza: 7.1.2.1 – Occupazione – cap. 7670/P)	20.000	–	–	–	–	
(Ambiente: 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7614/P; 4.2.1.3 – Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo – cap. 7735/P)	131.513	381.022	–	–	–	3
(Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	168.750	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:						
– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse:						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590; 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620; 7.2.1.20 – Intese istituzionali di programma – cap. 8740; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230; 8.2.1.18 – Intese istituzionali di programma – capp. 9275, 9276; 20.2.1.4 – Intese istituzionali di programma – cap. 9356) . . .	3.202.299	6.305.606	6.142.599	–	–	3
(Finanze: 4.1.2.5 – Devoluzione di proventi – cap. 3590)	200.000	150.000	–	–	–	3
(Lavori pubblici: 4.2.1.7 – Intese istituzionali di programma – cap. 7669; 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8065; 5.2.1.5 – Intese istituzionali di programma – cap. 8095; 6.2.1.18 – Intese istituzionali di programma – capp. 9012, 9013)	268.760	789.182	409.601	–	–	3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 – Intese istituzionali di programma – capp. 7125, 7126; 3.2.1.4 – Intese istituzionali di programma – cap. 7180)	68.507	113.440	42.987	–	–	3
(Politiche agricole: 6.2.1.8 – Intese istituzionali di programma – cap. 8599)	34.360	64.105	26.901	–	–	3
(Industria: 5.2.1.8 – Centri di sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno – cap. 7520; 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P) . .	635.000	1.250.000	600.000	–	–	3
(Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 – Occupazione – cap. 7670/P)	15.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
(Beni culturali: 3.2.1.9 – Intese istituzionali di programma – cap. 7510; 4.2.1.5 – Intese istituzionali di programma – cap. 7790; 5.2.1.6 – Intese istituzionali di programma – cap. 8060)	20.501	36.382	15.267	–	–	3
(Ambiente: 4.2.1.5 – Intese istituzionali di programma – cap. 7771)	39.007	72.775	30.538	–	–	3
(Università e ricerca: 2.2.1.3 – Intese istituzionali di programma – cap. 7337, 7338; 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	116.566	568.510	32.107	–	–	3
– ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8591) .	73.100	73.100	–	–	–	3
– ART. 1, comma 1/A: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive da tabella C, legge finanziaria 1999):						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8592; 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620; 7.2.1.20 – Intese istituzionali di programma – cap. 8740; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230)	2.800.000	2.900.000	–	–	–	3
(Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8065)	300.000	300.000	–	–	–	3
(Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800)	1.250.000	1.250.000	–	–	–	3
(Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	200.000	200.000	–	–	–	3
	20.600.316	24.193.834	10.000.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
5. *Credito agevolato al commercio.*						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P) .	106.000	–	–	–	–	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800/P)	124.000	209.600	–	–	–	
	230.000	209.600	–	–		
6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe – Interventi per Venezia.*						
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
– ART. 6, primo comma, lettera *b)*: Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 8610)	25.000	20.000	15.000	–	–	
– ART. 6, primo comma, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 – Aree depresse – cap. 7350)	20.000	5.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 3, comma 2: Interventi per Venezia.						
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 – Interventi per Venezia – capp. 7151, 7153, 7154, 7157)	3.500	3.500	3.500	–	–	3
(Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7158; 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7262)	2.000	2.000	2.000	–	–	3
(Beni culturali: 3.2.1.7 – Interventi per Venezia – cap. 7601)	1.000	1.000	1.000	–	–	3
(Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – capp. 7107, 7108, 7118)	3.500	3.500	3.500	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50 comma 1, lettera *b)*: Rifinanziamento dei programmi di intervento (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.40 – Interventi per Venezia – capp. 7585, 7586)	6.000	16.000	16.000	–	–	3
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 – Interventi per Venezia – capp. 7152, 7154)	14.000	34.000	34.000	–	–	3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:						
– ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.14 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 8660)	4.000	4.000	4.000	4.000	2003	3
	79.000	89.000	79.000	4.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
7. *Provvidenze per l'editoria.*						
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 – Editoria libraria – cap. 7551)	5.000	5.000	5.000	15.000	2005	3
	5.000	5.000	5.000	15.000		
8. *Edilizia residenziale e agevolata.*						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 – Edilizia abitativa – cap. 7251)	–	200.000	221.900	–	–	3
Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:						
– ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici: 7.2.1.3 – Eliminazione barriere architettoniche – cap. 9473)	20.000	–	–	–	–	
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8160)	161.600	100.000	100.000	–	–	
	181.600	300.000	321.900	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
9. *Mediocredito centrale – SIMEST Spa.*						
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7658) .	130.000	340.000	350.000	–	–	3
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:						
– ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7660)	150.000	150.000	150.000	–	–	
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
– ART. 18, ottavo e nono comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – SOSTEGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO – CAP. 7657)	–	–	133.400	–	–	3
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
– ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – SOSTEGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO – CAP. 7657)	50.000	50.000	44.600	–	–	3
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:						
– ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 – COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO – CAP. 7240)	10.000	10.000	5.000	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657)	50.000	50.000	34.600	–	–	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7658)	70.000	70.000	70.000	616.000	2004	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7658) .	75.000	75.000	75.000	375.000	2007	3
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657) .	50.000	50.000	50.000	600.000	2006	3
	585.000	795.000	912.600	1.591.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
10. *Artigiancassa.*						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401)	50.000	50.000	69.750	–	–	3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401)	50.000	50.000	29.750	–	–	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401)	195.000	195.000	195.000	450.000	2007	3
	295.000	295.000	294.500	450.000		
11. *Interventi nel settore dei trasporti.*						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 – Ferrovie dello Stato – cap. 7350)	6.200.000	6.200.000	6.200.000	16.373.000	2005	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:						
– ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7098)	3.500	3.500	3.500	21.000	2008	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 2: Opere di ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 – Aeroporti – cap. 7160)	15.000	15.000	15.000	–	–	3
– ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 – Trasporti pubblici locali – cap. 7056)	195.000	195.000	195.000	1.755.000	2011	3
– ART. 2, comma 8/A: Contributi per il risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda (Trasporti e navigazione: 4.2.1.5 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7319)	20.000	20.000	20.000	–	–	3
– ART. 2, comma 8/B: Contributi per il miglioramento tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno (Trasporti e navigazione: 4.2.1.7 – Trasporti pubblici locali – cap. 7340)	2.500	2.500	2.500	–	–	3
– ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 – Trasporti pubblici locali – cap. 7056)	1.000	1.000	1.000	10.000	2012	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7069)	50.000	50.000	50.000	320.000	2009	3
– ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7094)	5.000	5.000	5.000	–	–	3
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7095)	110.000	110.000	110.000	554.000	2007	3
– ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7096)	250.000	250.000	250.000	1.250.000	2007	3
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 – Mobilità ciclistica – cap. 7111)	10.000	10.000	10.000	–	–	
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 9, comma 1: Realizzazione di opere infrastrutturali nei porti (Trasporti e navigazione: 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7265) .	100.000	100.000	100.000	–	–	3
– ART. 9, comma 3: Potenziamento della rete interportuale nazionale (Trasporti e navigazione: 2.2.1.4 – Trasporto intermodale – cap. 7045) . . .	20.000	20.000	20.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione: 4.2.1.6 – Sistemi idroviari – cap. 7331)	40.000	40.000	40.000	–	–	3
– ART. 18: Informatizzazione dei servizi marittimi (Trasporti e navigazione: 8.2.1.2 – Informatica di servizio – cap. 7476)	4.400	4.400	4.400	–	–	3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:						
– ART. 4, comma 19: Sostituzione parco autoveicoli a propulsione tradizionale con autoveicoli a minimo impatto ambientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.48 – Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico – cap. 7235)	5.400	5.400	5.400	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *a):* Prosecuzione interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7068)	80.000	180.000	180.000	–	–	3
	7.111.800	7.299.800	7.299.800	20.723.000		
12. *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.*						
Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (articolo 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8154) .	10.000	10.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8157)	10.000	10.000	–	–	–	3
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:						
– ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8158)	10.000	10.000	–	–	–	3
	30.000	30.000	–	–		
13. *Interventi nel settore della ricerca.*						
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:						
– ART. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca: 4.2.1.3 – Accordi internazionali per la ricerca scientifica – cap. 7591)	7.000	–	–	–	–	
– ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7111/P)	8.000	8.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 6, comma 3: finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 – Ricerca scientifica – cap. 7526)	40.000	25.000	25.000	–	–	3
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:						
– ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 – Ricerca scientifica – cap. 7672)	10.000	10.000	10.000	–	–	
	65.000	43.000	35.000	–	–	3
14. *Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.*						
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 1, comma 1, lettera *a)*: Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7205)	60.000	60.000	60.000	–	–	3
– ART. 1, comma 1, lettera *b)*: Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7210)	30.000	30.000	30.000	–	–	3
– ART. 8, comma 3, lettera *e)*: Spese per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento della componente aeronavale (Finanze: 7.2.1.4 - Potenziamento – cap. 7504) . .	10.000	10.000	10.000	–	–	3
	100.000	100.000	100.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.*						
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:						
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061)	3.887.000	3.887.000	990.000	–	–	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8031) .	20.000	20.000	20.000	280.000	2016	3
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8032) .	20.000	20.000	20.000	280.000	2016	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8033) . . .	55.000	75.000	75.000	1.250.000	2017	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 3, comma 1: Adeguamento sistema autostradale (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8034)	61.600	61.600	61.600	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *g)*: Rifinanziamento dei programmi di intervento (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8034)	50.000	70.000	70.000	–	–	3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8066)	–	10.000	10.000	–	–	3
	4.093.600	4.143.600	1.246.600	1.810.000		
17. *Edilizia penitenziaria e giudiziaria.*						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 – Edilizia penitenziaria – cap. 8481)	113.390	15.000	15.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *f)*: Opere di edilizia penitenziaria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.19 – Edilizia penitenziaria – cap. 8730)	80.000	80.000	80.000	–	–	3
	193.390	95.000	95.000	–		
19. *Difesa del suolo e tutela ambientale.*						
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici: 4.2.1.1 – Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie – cap. 7402)	5.000	5.000	5.000	–	–	3
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:						
– ART. 4, comma 3, lettera *d)*: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8111) .	5.000	10.000	10.000	–	–	
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:						
– ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9339)	**30.000**	**50.000**	**60.000**	**–**	**–**	
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 – Difesa del suolo – cap. 8561)	730.000	730.000	730.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
– ART. 13, comma 6-*sexies*: Bacino idrico lago Trasimeno (Lavori pubblici: 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7589)	3.000	–	–	–	–	
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale						
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 – Programmi di tutela ambientale – capp. 7081, 7082)	446.200	16.200	16.200	–	–	3
– ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7616; 5.2.1.1 – Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale – capp. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 – Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico – cap. 8254)	55.000	55.000	55.000	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 – Programmi di tutela ambientale – cap. 7082)	700.000	–	–	–	–	
	2.074.200 *(2.044.200)*	**966.200** *(916.200)*	**976.200** *(916.200)*	**–**		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
21. *Interventi in agricoltura*						
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 – Cassa proprietà contadina – cap. 7171)	20.000	20.000	20.000	–	–	3
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: – ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439)	200.000	200.000	200.000	–	–	3
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 8130)	280.000	280.000	280.000	–	–	3
Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:						
– ART. 1, comma 1 (Politiche agricole: 3.2.1.4 – Informazione e ricerca – cap. 7624)	10.000	10.000	10.000	–	–	
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 – Interventi nel settore agricolo e forestale – cap. 7186)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
	610.000	610.000	610.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
22. *Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi*						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8104)	5.000	10.000	10.000	–	–	3
Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici: 6.2.1.16 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8875)	18.500	–	–	–	–	
(Beni culturali: 4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7710; 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 7765)	6.500	–	–	–	–	
	30.000	10.000	10.000	–		
23. *Università (compresa edilizia).*						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7109)	550.000	600.000	600.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'università e la ricerca:						
– ART. 1, comma 1, lettera *e)*: Progetto *Large Binocular Telescope* (Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7111/P)	4.600	–	–	–	–	
– ART. 1, comma 1, lettera *f)*: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 – Ricerca applicata – cap. 7550/P)	52.500	–	–	–	–	
– ART. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie (Lavori pubblici: 6.2.1.8 – Opere varie – cap. 8551)	6.000	6.000	–	–	–	3
	613.100	606.000	600.000	–		
24. *Impiantistica sportiva*.						
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:						
– ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987. (Beni culturali: 7.2.1.2 – Impianti sportivi – cap. 8261) .	20.000	20.000	–	–	–	3
	20.000	20.000	–	–		
25. *Sistemazione aree urbane*.						
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 – Fondo per Roma capitale – cap. 9410)	200.000	200.000	200.000	–	–	3
	200.000	200.000	200.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
27. *Interventi diversi.*						
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 – Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo – cap. 8140)	40.000	40.000	40.000	–	–	3
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:						
– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 – Formazione professionale – capp. 7710, 7711) . .	26.000	26.000	26.000	–	–	3
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7): (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 – Mezzi navali ed aerei – capp. 7570, 7572, 7573)	8.800	8.800	8.800	–	–	3
(Ambiente: 8.2.1.2 – Mezzi navali ed aerei – cap. 8461)	10.000	10.000	10.000	–	–	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 – Fondo sanitario nazionale – cap. 9100)	250.000	250.000	250.000	–	–	3
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620)	2.950.000	2.800.000	4.000.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 – Progetti eseguibili – cap. 9131)	25.000	25.000	25.000	–	–	3
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito e di diritto pubblico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.28 – Istituti di credito di diritto pubblico – cap. 7454) .	16.667	–	–	–	–	
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 – Ente nazionale di assistenza al volo – cap. 7340)	130.000	130.000	130.000	–	–	3
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:						
– ART. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 – Pesca – capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)	63.043	63.043	60.000	–	–	3
– ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio d'esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole: 5.2.1.2 – Pesca – cap. 7995)	1.000	1.000	1.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Giacomo Leopardi nel mondo » (Beni culturali: 3.2.1.3 – Progetto Leopardi – cap. 7451)	2.000	–	–	–	–	
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 8680)	25.000	25.000	25.000	–	–	3
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:						
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 – Ricerca scientifica – cap. 7601)	50.000	50.000	100.000	–	–	3
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:						
– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 – Finanziamento enti locali – cap. 7236)	130.000	130.000	130.000	–	–	3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 – Occupazione – cap. 7670)	800.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 8640)	150.000	150.000	150.000	–	–	3
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8600)	15.000	15.000	–	–	–	
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 – Finanziamento enti locali – cap. 7232)	225.000	225.000	225.000	–	–	3
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:						
– ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 – Imprenditorialità giovanile – cap. 7464)	10.000	10.000	10.000	–	–	
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 – (Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica) (articolo 1-*bis*) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 – Edilizia sanitaria – cap. 8541)	600.000	600.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 – Altri interventi enti locali – cap. 7239)	190.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.18 – Occupazione – cap. 8720)	100.000	100.000	150.000	–	–	3
Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 4.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8001)	3.000	3.000	–	–	–	3
Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.2 – Giubileo 2000 – cap. 9412)	200.000	–	–	–	–	
Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:						
– ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia: 4.2.1.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7106/P)	10.000	–	–	–	–	
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.20 – Poste italiane Spa – cap. 7331)	1.000.000	1.000.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:						
– ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 – SACE – cap. 8100)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.45 – Ricapitalizzazione società di trasporto aereo – cap. 7647)	300.000	300.000	500.000	–	–	3
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 – Opere varie – cap. 7121)	30.000	30.000	30.000	480.000	2018	1
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 8, comma 3, lettera *a)*: Adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 – Mezzi navali ed aerei – cap. 7574) .	10.000	10.000	10.000	–	–	3
– ART. 8, comma 3, lettera *b)*: Costruzione di unità navali per la vigilanza al di là del limite esterno del mare territoriale (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 – Mezzi navali ed aerei – cap. 7575)	20.000	20.000	20.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 8, comma 3, lettera *d)*: Adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 – Mezzi navali ed aerei – cap. 7576) .	2.000	2.000	2.000	–	–	3
Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali (articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 4 e 6) (Beni culturali: 4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale – capp. 7717, 7719, 7721; 7.2.1.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 8212)	24.000	5.000	5.000	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *e)*: Prosecuzione del potenziamento tecnologico delle forze di polizia (Interno: 7.2.1.1 – Potenziamento servizi e strutture – cap. 7401)	67.100	67.100	67.100	–	–	2
– ART. 50, comma 1, lettera *h)*: Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Difesa: 11.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento – cap. 1665/P)	50.000	76.000	76.000	–	–	3
– ART. 50, comma 1, lettera *c)*: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 – Edilizia sanitaria – cap. 8541)	**2.372.000** *(2.422.000)*	**2.510.000** *(2.569.000)*	3.675.000	285.000	–	3
– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 – Riqualificazione assistenza sanitaria – cap. 7560)	1.000.000	1.000.000	300.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:						
– ARTT. 1, comma 3, e 2, comma 1: Sanità (Sanità: 5.2.1.4 – Informatica di servizio – cap. 7570; 5.2.1.5. – Edilizia sanitaria – cap. 7580)	103.532	–	–	–	–	–
– ART. 4-*bis:* Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 – Edilizia sanitaria – cap. 8541)	135.000	200.000	–	–	–	3
Legge n. 477 del 1998: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonchè di alloggi per il personale (Affari esteri: 2.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 7501)	23.000	23.000	23.000	42.500	2004	3
Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (Spese per la realizzazione di un programma per la costruzione e l'ammodernamento di immobili) (articoli 29, comma 4, e 28, comma 3) (Finanze: 4.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 7101; 7.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 7282)	79.500	79.500	79.500	67.400	2003	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.16 – Province, comuni e comunità montane – cap. 7271)	40.000	40.000	–	–	–	3
– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 – Servizi del Poligrafico dello Stato – cap. 7688) .	80.000	80.000	80.000	1.360.000	2019	3
– ART. 28: Metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7381)	10.000	10.000	10.000	70.000	2009	3
– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale per la montagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260)	20.000	30.000	30.000	–	–	3
Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonchè modifiche alle normative sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:						
– ART. 1, comma 10: Ristrutturazione edilizia sede del Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – edilizia di servizio – cap. 8663)	45.000	–	–	–	–	
– ART. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 7776)	4.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 3.2.1.4 – Acquisizione di beni bibliografici e archivistici – cap. 7507)	1.000	–	–	–	–	
– ART. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali: 2.2.1.4 – Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale – cap. 7253)	6.895	–	–	–	–	
	11.603.537	10.303.443	10.348.400	2.304.900		
TOTALE	51.832.423	**52.802.977** *(52.791.977)*	**35.335.800** *(35.345.800)*	31.891.100		

ALLEGATO N. 1

ELENCO DELLE LEGGI VIGENTI RIFINANZIABILI PER UN PERIODO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, LETTERA *F)*, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ARTICOLO 2, COMMA 18, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 208).

ALLEGATO N. 1
*(Articolo **61**, comma 7)*

Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7658)

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato:

– ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca – cap. 7550/p)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici – cap. 7402)

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole – cap. 7171)

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8140)

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

– ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7660)

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza – capp. 7710, 7711)

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7251)

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (Trasporti e navigazione – capp. 7570, 7572, 7573; Ambiente – cap. 8461)

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

– ART. 18, commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7657)

Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9337)

Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici – cap. 8154)

Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:

– ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7240)

– ART. 17: Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione

Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni abitati (Lavori pubblici – capp. 7483, 8304, 8605)

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

– ART. 6, primo comma, lettera *b)*: Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8610):

– ART. 6, primo comma, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (Industria – cap. 7350)

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

– ART. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria – cap. 7800)

Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8590)

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

– ART. 4, comma 3, lettera *d)*: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole – cap. 8111)

Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici – cap. 8157)

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici – cap. 8481)

– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca – cap. 7109/p)

– ART. 7, comma 15, lettera *d)*: Ristrutturazione e ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7281)

– ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9100)

Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:

– ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9339)

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8620/p)

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole – cap. 8104)

– ART. 17, comma 26: Intervento per acquedotti, ricostruzione Belice e revisione prezzi (Lavori pubblici – cap. 7123)

– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9131)

Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

– ART. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici – cap. 8158)

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8561)

Legge n. 289 del 1989: Realizzazione di impianti sportivi (Beni culturali – cap. 8261)

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9190)

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7340)

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9410)

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

– ART. 6, comma 1: Fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9353)

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole – capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)

– ART. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole – cap. 7995)

Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4) (Finanze – capp. 7020, 7061, 7101, 7161, 7221, 7281)

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

– ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8500)

Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Giacomo Leopardi nel mondo » (Beni culturali – cap. 7451)

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:

– ART. 1, comma 3 (Politiche agricole – cap. 7439)

– ART. 1, comma 4 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8130)

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8680)

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

– ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità – cap. 7601)

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno – cap. 7236)

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro – cap. 7670)

– ART. 1-*ter*: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza – cap. 8601)

– ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8640)

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

– ART. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale (Politiche agricole – cap. 8217)

Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici – cap. 8600)

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9260)

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività – spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici – cap. 8061/p)

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno – cap. 7232/p)

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

– ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici – capp. 7484, 8602)

Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:

– ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7464)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali – cap. 7551)

Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:

– ART. 6, comma 3: Finanziamento Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (Università e ricerca – cap. 7526/p)

– ART. 6, comma 3: Sincrotone Trieste e Grenoble (Università e ricerca – cap. 7528/p)

– ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca – cap. 7111/p)

Decreto-legge n. 552 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del 1996: Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (ART. 9) (Politiche agricole – capp. 3056, 3057, 3058)

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale della Ferrovie della Stato Spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7350)

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno – cap. 7239)

– ART. 9: Fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche (Lavori pubblici – cap. 7181)

Decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi nel territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (articolo 1, comma 1) (Politiche agricole – cap. 8212)

Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8720)

Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici – cap. 8875; Beni culturali – capp. 7765, 7710)

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Trasporti)

Legge n. 251 del 1997: lntegrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (ART. 2) (Affari esteri – cap. 8001)

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

– ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca – cap. 7533)

– ART. 9: Metanizzazione Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7380)

– ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi per la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7401)

Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9412)

Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:

– ART. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia – cap. 7010)

Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:

– ART. 1, comma 3: Opere viarie – Milano Malpensa (Lavori pubblici – cap. 8064)

– ART. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici – cap. 9473)

– ART. 1, comma 5: Università di Urbino (Università e ricerca – cap. 7318)

– ART. 1, comma 6: Uffici giudiziari regioni Sicilia, Calabria e città di Napoli (Lavori pubblici – cap. 8484)

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:

– ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7331)

Legge n. 454 del 1997: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità:

– ART. 10, comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e dell'intermodalità (Trasporti e navigazione – cap. 7086)

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

– ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione – cap. 7098)

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

– ART. 13, comma 6-*sexies*: Bacino idrico del lago Trasimeno (Lavori pubblici – cap. 7589)

– ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332):

– ART. 17: Interventi infrastrutturali regione Emilia-Romagna e provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332)

– ART. 18: Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332)

– ART. 19: Interventi urgenti per eventi sismici ottobre 1996 nella regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332)

– ART. 23-*quinquies:* Incendi boschivi (Politiche agricole – cap. 8212)

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8101)

– ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8100)

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania:

– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente – cap. 7008)

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

– ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7647)

– ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione – cap. 7056)

– ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione – cap. 7056)

– ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione – cap. 7069)

– ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione – cap. 7094)

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:

– ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7672)

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8590)
- ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8591)

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

- ART. 1, comma 1: Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici – cap. 8160)
- ART. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici – cap. 7262)

Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione – cap. 7111)

Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:

- ART. 1, comma 1 (Politiche agricole – cap. 7624)
- ART. 1, comma 3 (Politiche agricole – cap. 7185)

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente – cap. 7052)
- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente – capp. 7802, 7803, 7616, 7804 e 8254)

Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali:

- ART. 1, comma 1: Rifinanziamento Fondo di intervento (Beni culturali – cap. 8212)
- ART. 2, comma 1: Prosecuzione interventi città Siena (Beni culturali – cap. 7717)
- ART. 4, comma 1: Ricostruzione Teatro Petruzzelli di Bari (Beni culturali – cap. 7719)

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente – cap. 7052)

– ART. 50, comma 1, lettera *c)*: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 8541)

– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria – cap. 7800)

– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità – cap. 7560)

Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attivazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:

– ART. 1, comma 1: Realizzazione struttura per assistenza palliativa (Sanità – cap. 7580)

– ART. 2, comma 1: Realizzazione tessera sanitaria (Sanità – cap. 7570)

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:

– ART. 28: Costruzioni immobili uffici unici Ministero delle finanze (Finanze – cap. 7101)

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:

– ARTT. 1 e 2: Interventi per le regioni Basilicata, Campania e Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9332)

– ARTT. 5 e 6: Interventi per le regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte (Tesoro, bilancio e programmazione economica)

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'lNAlL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

– ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7271)

– ART. 22: Ristrutturazione Poligrafico (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 7688)

– ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole – cap. 7186)

Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché

modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:

- ART. 1, comma 10: Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici – cap. 8663)
- ART. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali – cap. 7706)
- ART. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali – cap. 7507)
- ART. 7: Ricostruzione Basilica di Noto (Tesoro, bilancio e programmazione economica – cap. 9349)
- ART. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali – cap. 7253)

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 61.

Sopprimere i commi 1 e 7.

61. 1 *(ex* 2. 522). Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 3.

61. 2 *(ex* 2. 526). Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 4.

61. 3 (*ex* 2. 525). Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 61. 10 DELLA COMMISSIONE

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 500.000;

2001: – 500.000;

2002: – 500.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 500.000;

2001: + 500.000;

2002: + 500.000.

0. 61. 10. 9. (ex Tab. B. 190). Stucchi, Stefani, Giorgetti Giancarlo.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 100.000;

2001: - 100.000;

2002: - 105.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 105.000.

0. 61. 10. 2. (ex Tab. B. 32**).** Stucchi, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 80.000;

2001: - 80.000;

2002: - 80.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 80.000;

2001: + 80.000;

2002: + 80.000.

0. 61. 10. 3. (ex Tab. B. 39**).** Stucchi, Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 25.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 25.000.

0. 61. 10. 5. (ex Tab. B. 65). Stucchi, Cavaliere, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

2000: - 10.000;

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

0. 61. 10. 10. (ex Tab. B. 82). Stucchi, Rodeghiero, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 5.000;

2001: - 5.000;

2002: - 5.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 5.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

0. 61. 10. 6. (ex Tab. B. 101). Stucchi, Calzavara, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 330.000;

2001: + 330.000;

2002: + 330.000.

Segue compensazione n. 5 del gruppo della Lega Forza Nord per l'indipendenza della Padania.

0. 61. 10. 8. (ex Tab. B. 262). Stefani, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 200.000;

2001: + 200.000;

2002: + 200.000.

Conseguentemente alla Tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - Articolo 1 comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (tesoro, bilancio e programmazione economica 7.2.1.8 - Aree depresse - CAP 8590):

2000: - 200.000;

2001: - 200.000;

2002: - 200.000.

0. 61. 10. 7. (ex Tab. B. 256). Molgora, Caparini, Cè, Faustinelli, Paroli.

Tabella B – Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: + 3.000.

Tabella D – Sassi di Matera legge n. 771 del 1986:

2001: – 3.000.

0. 61. 10. 1. Giancarlo Giorgetti.

Nella Tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero beni culturali:

2000: 5.000;

2001: 7.000;

2002: 2.000.

Ministero dell'industria:

2000: 3.000;

2001: - ;

2002: - .

Ministero delle politiche agricole:

2000: 7.500;

2001: - ;

2002: - .

Ministero delle finanze:

2000: 5.000;

2001: 19.000;

2002: 19.000.

Ministero del tesoro:

2000: - 23.500;

2001: - 29.000;

2002: - 24.000.

Ministero dell'interno:

2000: 3.000;

2001: 3.000;

2002: 3.000.

Nella Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici;

2000: 60.000;

2001: 60.000;

2002: 30.000.

Studi di fattibilità;

2000: 15.000;

2001: 15.000;

2002: - .

Altri interventi;

2000: 45.000;

2001: 45.000;

2002: 30.000.

Ministero dei trasporti;

2000: 4.000;

2001: 3.000;

2002: 3.000.

Limiti di impegno;

2000: - ;

2001: 2.000;

2002: 3.000.

Ministero per beni e attività culturali;

2000: 8.000;

2001: 11.000;

2002: 11.000.

Di cui i limiti di impegno;

2000: - ;

2001: 1.000;

2002: 2.000.

Ministero dell'industria;

2000: 1.000;

2001: 2.000;

2002: 5.000.

Ministero per le politiche agricole:

2000: 5.000;

2001: 10.000;

2002: 10.000.

Ministero dell'ambiente:

2000: 3.000;

2001: 3.000;

2002: 3.000.

Ministero dell'Università:

2000: 5.000;

2001: 5.000;

2002: 5.000.

Ministero del tesoro:

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002 – 20.000.

Ministero dell'ambiente:

2000: – 3.000;

2001: – 3.000;

2002: – 3.000.

Ministero dell'Università:

2000: – 1.000;

2001: – 1.000;

2002: – 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: – 26.000;

2001: – 25.000;

2002: – 24.000.

Ministero dei lavori pubblici L.I.:

2000: —;

2001: – 3.000;

2002: – 4.000.

Ministero delle Comunicazioni:

2000: – 16.000;

2001: – 18.000;

2002: – 13.000.

Ministero dei trasporti:

2000: – 20.000;

2001: – 26.000;

2002: – 5.000.

Nella Tabella C apportare le seguenti variazioni:

Ministero degli affari esteri: legge n. 948 del 1982 (U.P.B. 2.1.2.2 – Contributi a enti – cap. 1641):

2000: 200;

2001: —;

2002: —.

Ministero del tesoro: decreto legislativo 303 del 1999 – Ordinamento P.C.M. (U.P.B. 3.1.2.2 – cap. 2714):

2000: 40.000;

2001: 5.000;

2002: —.

Decreto legislativo n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 – articolo 61, comma 1 – Reintegro fondo protezione civile (1) (Tesoro: 20.2.1.3 – cap. 9353):

2000: 70.000;

2001: 96.000;

2002: 90.000.

Ministero dell'università: Legge n. 394 del 1977 – Potenziamento attività sportive (U.P.B. 2.1.2.5 – cap. 1271):

2000: 5.000;

2001: —;

2002: —.

Decreto-legislativo del 1998 (4.2.1.1 – cap. 7536):

2000: 10.000;

2001: —;

2002: —.

Ministero dell'industria: legge n. 292 del 1990 – ENIT (U.P.B. 8.1.2.1 – cap. 3930):

2000: 5.000;

2001: 5.000;

2002: 5.000.

Legge n. 95 del 1995 ENEA (2) – 3.2.1.13 – cap. 7210:

2000: 10.000;

2001: —;

2202: —.

Ministero della sanità: decreto legge n. 502 del 1992, articolo 12: FSN, ricerca (U.P.B. 7.1.2.1 – cap. 2980):

2000: – 10.450;

2001: – 10.250;

2002: – 5.250.

Ministero lavori pubblici: legge n. 431 del 1998 — 7.1.2.1 – cap. 4201:

2000: – 40.000;

2001: —;

2002: —.

Ministero dell'ambiente: legge n. 59 del 1993: Funzionamento servizio conservazione natura (U.P.B. 3.1.1.0 – cap. 1879, 1880):

2000: 250;

2001: 250;

2002: 250.

(1) Sardegna: alluvione novembre 1999:

2000: 40.000;

2001: 80.000;

2002: 80.000.

Alluvione del Piemonte - Eventi calamitosi provincia di Cuneo:

2000: 10.000;

2001: 10.000;

2002: 10.000.

Eventi calamitosi comune di Foggia:

2000: 9.000;

2001: 6.000;

2002: –.

Basilicata e Calabria: terremoto 1998:

2000: 11.000;

2001: —;

2002: —.

(2) programma Ignitor.

Nella Tabella D apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 26 del 1986, articolo 6, comma 1, lettera *b)*: Fondo per Trieste (Tesoro: 7.2.1.9 – cap. 8610):

2000: 1.000;

2001: 2.000;

2002: 2.000.

Lettera *c):* Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 – cap. 7350):

2000: 1.000;

2001: 1.000;

2002: 1.000.

Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 15, Ravenna: bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (Politiche agricole: 6.2.1.1 – cap. 8104):

2000: 5.000;

2001: 2.000;

2002: 2.000.

Inserire le seguenti voci:

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia – articolo 14, comma

1: Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (Industria: 6.2.1.16 – cap. 7804):

2000: 5.000;

2001: 5.000:

2002: 5.000.

Legge n. 771 del 1986, Sassi di Matera (Lavori pubblici: 6.2.1.16 – cap. 8878):

2000: 6.000;

2001: —;

2002: —.

Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle FS (Tesoro: 3.2.1.22 – cap. 7350) (1):

2000: 50.000;

2001: —;

2002: —.

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993 (Tesoro: 7.2.1.6 – cap. 8561):

2000: —;

2001: —;

2002: 20.000.

Legge n. 366 del 1998: Mobilità ciclistica trasporti (Trasporti 2.2.1.10 – cap. 7111):

2000: 3.000;

2001: 5.000;

2002: —.

Conseguentemente:

Legge n. 448 del 1998: articolo 50, comma 1 – Interventi in materia di Edilizia Sanitaria (Tesoro: 7.2.1.4 – Edilizia Sanitaria – cap. 8541):

2000: – 161.000;

2001: – 111.000;

2002: – 120.000.

61. 10. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 61. 11 DEL GOVERNO.

Nella Tabella D, alla voce Legge n. 448 del 1998 *sostituire gli importi ivi indicati con i seguenti:*

2000: – 410.000;

2001: – 40.000;

2002: - 30.000.

Conseguentemente inserire la seguente voce:

Legge n. 448 del 1998, articolo 27 (Interno: 3.2.1.3 - cap. 7243):

2000: 100.000;

2001: –;

2002: –.

0. 61. 11. 1. La Commissione.

Alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economia (1):

2000: 81.000;

2001: – 48.000:

2002: —.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Regolazione contabile (2):

2000: 650.000:

2001: —;

2002: —.

Ministero della sanità – Regolazione debitoria:

2000: —;

2001: —;

2002: – 2.000.000.

Ministero dei trasporti (3):

2000: —;

2001: 66.000:

2002: 95.000.

Ministero delle finanze:

2000: – 5.000;

2001: – 5.000;

2002: – 95.000.

1. Forum della società dell'informazione:

2000: 5.000;

2001: 5.000;

2002: —.

Indennizzo vittime CERMIS:

2000: 76.000:

2001: —;

2001: —.

2. Autotrasporto:

2000: —;

2001: – 53.000;

2002: —.

2. Compensazione minori entrate per le Regioni a Statuto ordinario derivanti modifiche tasse atuomobilistiche.

3. Autotrasporto:

2000: —;

2001: —;

2002: —.

Nelle finalizzazioni del Ministero del tesoro è compreso il finanziamento della missione di pace in Albania per 40 miliardi di lire.

Alla Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 500;

2001: – 500;

2002: —.

Ministero dell'interno (1):

2000: 500:

2001: 500;

2002: —.

Ministero dell'università - L.I. (2):

2000: —;

2001: 1.000;

2002: 2.000.

Ministero dei lavori pubblici - L.I.:

2000: —;

2001: – 1.000;

2002: – 2.000.

(1) Ricostruzione edificio « Salvemini » (Casalecchio di Reno - Bologna).

(2) Decentramento università di Torino sede di Cuneo:

2000: —;

2001: —;

2002: 1.000.

Restauro e riqualificazione funzionale del complesso « Scoglio delle Regine » da destinare al centro interuniversitario di biologia marina e ecologia applicata « G. Bacci » di Livorno:

2000: —;

2001: 1.000;

2002: 1.000.

Inserire in tabella C, sotto Ministero della sanità: *la seguente voce, già compresa nel bilancio a legislazione vigente* (UPB Prevenzione del randagismo – cap. 2642 – Sanità):

Legge n. 434 del 1998 – Interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (UPB 4.1.2.3 – cap. 2642):

2000: 2.600;

2001: 2.600;

2002: 2.600.

Sotto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *ridurre la seguente voce:*

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 Fondi di riserva – cap. 4355):

2000: – 132.000

2001: – 56.000;

2002: – 56.000.

Inserire la seguente voce sotto Ministero del tesoro:

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 80, comma 4, Formazione professionale (Tesoro: 3.2.1.26 – cap. 2128):

2000: + 5.000;

2001: + 5.000:

2002: + 5.000.

Legge n. 230 del 1998: Fondo nazionale per il servizio civile: (Tesoro: 16.1.2.1 – capp. 5717, 5718) (*):

2000: 171.850;

2001: 171.850;

2002: 171.850.

N.B.: Milioni 120.850 sono già considerati nel bilancio a L.V.

Nella Tabella D apportare le seguenti variazioni: decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica – Articolo 2, comma 2: Finanziamento delle Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione – (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.1.54 – Informatica di servizio – cap. 7703):

2000: 30.000;

2001: —;

2002: —.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Articolo 50, comma 1, lettera *h):* interventi per ammodernamento e potenziamento operativo dei mezzi delle Forze armate (Difesa 11.2.1.2 – Attrezzature e impianti – cap. 7177):

2000: 200.000;

2001: —;

2002: —.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 articolo 49, comma 11 – Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno 3.2.1.2 – Finanziamento enti locali – cap. 7236):

2000: 30.000;

2001: —;

2002: —.

Decreto-legge n. 450 del 1998 convertito nella legge n. 39 del 1998 articolo 1, comma 1 (Sanità 5.2.1.5. – cap. 7580):

2000: 30.000;

2001: 30.000;

2002: 30.000.

Apportare le seguenti variazioni: Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9337):

2000: + 20.000;

2001: + 10.000;

2002: —.

Ridurre la seguente voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Articolo 50 – comma 1 lettera *c):* Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 – Edilizia sanitaria – cap. 8541:

2000: – 310.000;

2001: – 40.000;

2002: – 30.000.

Conseguentemente, all'allegato 1, introdurre la seguente voce: Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica – Articolo 2, comma 2: Finanziamento della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione – (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.1.54 – Informatica di servizio – cap. 7703):

Legge 23 dicembre 1998, n. 448: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Articolo 50, comma 1, lettera *h):* Interventi per ammodernamento e potenziamento operativo dei mezzi delle Forze armate (Difesa – cap. 7177).

Nella tabella F apportare le seguenti variazioni: settore 3, legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa articolo 1 contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, Bilancio e P.E.): *7.2.1.1 – Risanamento e riscontro zone terremotate cap. 8500:*

2000: + 100.000;

2001: – —;

2002: – —;

2003: – 100.000.

Legge n. 662 del 1996 – articolo 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (Tesoro, Bilancio, P.E.): 3.2.1.22 – Ferrovie dello Stato – cap. 8013:

2000: – 100.000;

2001: – —;

2002: – —;

2003: + 100.000.

6. 11. Governo.

TAB. A

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, *variare gli importi come segue:*

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, *variare gli importi come segue:*

2000: + 1.000.000;

2001: + 1.000.000;

2002: + 1.000.000.

Tab. A. 190. Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 400.000;

2001: – 300.000;

2002: – 200.000.

Conseguentemente all'allegato n. 1, la legge 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7658) *è rifinanziata per gli anni 2000, 2001 e 2002 di lire 200 miliardi.*

Tab. A. 230. Taborelli.

Alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: – 400.000;

2001: – 266.666;

2002: – 200.000.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Misto-Verdi

Tab. A. 74. Scalia.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 300.000;

2001: – 200.000;

2002: – 100.000.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dei Trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 300.000;

2001: + 200.000;

2002: + 100.000.

Tab. A. 257. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 285.000;

2001: – 285.000;

2002: – 285.000.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica *alla voce* Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 285.000;

2001: + 285.000;

2002: + 285.000.

Tab. A. 140. (ex Tab. A. 29). Bonato, Giordano.

Alla Tabella A, Ministero del Tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 200.000;

2001: – 200.000;

2002: – 200.000;

Conseguentemente le somme della stessa Tabella A, Ministero di Grazia e Giustizia *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: + 200.000;

2001: + 200.000;

2002: + 200.000;

Tab. A. 189. Pecorella, Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Tarditi, Vitali.

Allla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del Tesoro:

2000: – 200.000;

2001: – 200.000;

2002: – 200.000.

Ministero dei Trasporti:

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

Ministero dell'Ambiente:

2000: – 50.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000.

Ministero Affari Esteri:

2000: – 150.000;

2001: – 150.000;

2002: – 150.000.

Ministero Interni:

2000: + 500.000;

2001: + 500.000;

2002: + 500.000.

Tab. A. 236. Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Lotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contenuto, Leone.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 150.000;

2001: – 115.000;

2002: – 100.000.

Conseguentemente:

Alla Tabella D, alla rubrica Legge n. 97 del 1994 Nuove disposizioni per le *zone montane, apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 75.000;

2001: + 75.000;

2002: + 75.000.

Tab. A. 211. Caparini, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Alborghetti.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero della pubblica istruzione *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Tab. A. 199. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, Ministero del Tesoro, *modificare gli importi come segue:*

2000: – 100.000;

2001: – 67.000;

2002: – 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella D e all'Allegato n. 1, aggiungere la voce: decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 1984, n. 363 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania);

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Tab. A. 75. Saia, Pistone, Di Stasi.

Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro:

2000: – 60.000.

Ministero delle finanze:

2000: – 120.000.

Ministero della difesa:

2000: – 20.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *inserire la seguente voce:*

Legge n. 230 del 1998: aumento dell'assegnazione annua al Fondo nazionale per il servizio civile (16.1. 2.1. - gestione spese già attribuite alla Presidenza del consiglio dei ministri):

2000: + 220.000;

e, dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-*bis*.

Lo stanziamento annuale relativo al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è definito dalla legge finanziaria.

Tab. A. 76. (ex 0. Tab. A. 10. 18). Buffo, Corvino, Caccavari, Pistelli, Maura Cossutta, Paissan, Monaco, Testa, Chiavacci, Lucà, Ruzzante, Chiusoli, Stelluti, Delbono, Bianchi, Lucidi, Maselli, Giannotti, Vannoni, Capitelli, Giacco.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO TAB. A. 1. DEL GOVERNO

All'emendamento Tab. A. 1., sopprimrere la voce relativa al Ministero dei trasporti;

Conseguentemente alla tabella D, inserire la seguente voce: legge n. 211 del 1992, recante interventi nel settore del trasporto rapido di massa, *con i seguenti importi:*

2000: -;

2001: 33.750;

2002: 95.000;

Conseguentemente all'allegato 1, introdurre la seguente voce: legge n. 211 del 1992, recante interventi nel settore del trasporto di massa.

0. Tab. A. 1. 1. (ex 0. Tab. A. 97. 1). Galletti, Cento, Scalia.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: – 53.000;

conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 95.000;

conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 66.000;

2002: + 95.000.

Conseguentemente, compensazione per 13 miliardi per l'anno 2001 con il miglioramento del saldo derivante dal comma 9 dell'articolo 24.

Tab. A. 1. Governo.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del Tesoro:

2000: – 50.000;

2001: – 40.000;

2002: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del Lavoro

2000: + 50.000;

2001: + 60.000;

2002: + 100.000.

Ministero delle Finanze:

2000: – 50.000;

2001: – 40.000;

2002: – 50.000.

Tab. A. 116 (ex Tab. A. 314) Giacco, Battaglia, Lorenzetti, Basso, Fagiano.

Alla tabella A, Ministero del tesoro*, modificare gli importi come segue:*

2000: – 40.000;

2001: – 40.000;

2002: – 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero della sanità, *modificare gli importi come segue:*

2000: + 40.000;

2001: + 40.000;

2002: + 40.000.

Tab. A. 121 (ex Tab. A. 264 della XII Commissione). Di Capua.

Alla Tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 40.000;

2001: – 30.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, il decreto-legge n. 251 del 1981 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: Articolo 2 Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 7660) è rifinanziato di lire 20 miliardi per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Tab. A. 231. Taborelli.

Alla tabella A, Ministero del Tesoro, *modificare gli importi come segue:*

2000: – 40.000;

2001: – 26.600;

2002: – 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'Interno*, modificare gli importi come segue:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. A. 78. (ex Tab. A. 258). Guerra, Campatelli, Massa, Sabatini, Guerzoni, Rava.

Alla Tabella A, Ministero del Tesoro *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 40.000;

2001: – 30.000.

Conseguentemente alla Tabella D, alle previsioni relative alla legge n. 266 del 1997 (recante Interventi urgenti per l'economia), articolo 12, comma 3: « Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane » (Tesoro, Bilancio e P.E.: 3.2.1.26 - Artigiancassa - Cap. 7401), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000.

Tab. A. 234. Marzano, Alessandro Rubino, Deodato.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 40.000;

2001: – 26.666;

2002: – 20.000.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-Verdi.

Tab. A. 79. Scalia.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 40.000;

2001: – 22.500;

2002: – 10.000.

Conseguentemente all'allegato 1, introdurre la seguente voce: Legge n. 164 del 1998 « Misure in materia di pesca e di acquacoltura »

Articolo 2, comma 6, « Piccola pesca costiera » (Politiche agricole) u.p.b. 5212 cap. 7992:

2000: + 20000;

2001: + 15000;

2002: + 10000.

Tab. A. 80. (ex Tab. A. 17). Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Tarditi, Cicu, Marras, Conte, Possa, Cascio.

Alla Tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 40.000;

2001: – 30.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, il decreto-legge n. 251 del 1981 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: Articolo 2 Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap. 7660) è rifinanziato di lire 20 miliardi per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Tab. A. 11. (ex Tab. A. 231). Taborelli.

Alla tabella A, Ministero del Tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

Rubrica: Ministero del Tesoro:

2000: – 25.000;

2001: – 25.000;

2002: – 25.000.

Conseguentemente alla medesima tabella A, Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 25.000;

2001: + 25.000;

2002: + 25.000.

Tab. A. 130. (ex 45. 87 e Tab. A. 383). Apolloni.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 25.000.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 25.000.

Tab. A. 106. (ex 0.45.166.32). Vigni, Brunale, Tattarini.

Alla tabella A, Ministero del Tesoro, *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 24.000;

2001: – 24.000;

2002: – 24.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale , *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 24.000;

2001: + 24.000;

2002: + 24.000.

Tab. A. 127. (ex 45. 92 e Tab. A. 380). Apolloni.

Alla Tabella A Ministero del tesoro *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 13.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente alla Tabella D, *inserire la previsione, relativa alla* Legge n. 215 del 1992, articolo 6, comma 1: « Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile » (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P), *dei seguenti stanziamenti:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 136. De Luca, Matranga, Prestigiacomo, Armosino, Burani Procaccini, Sestini, Maiolo, Mussolini, Fei, Napoli.

Alla Tabella A Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni*:

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. A. 83. (ex Tab. A. 229). Guerra, Campatelli, Sabatini, Massa, Rava, Guerzoni.

Alla tabella A, Ministero del Tesoro, *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero delle politiche agricole, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. A. 123. (ex 45. 96 e Tab. A. 376). Apolloni.

Alla tabella A, Ministero del Tesoro, *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. A. 128. (ex 45. 90 e Tab. A. 381). Apolloni.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 13.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la previsione, relativa alla Legge n. 215 del 1992, articolo 6, comma 1: « Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile » (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)*, dei seguenti stanziamenti:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 135. De Luca, Matranga, Prestigiacomo, Armosino, Burani Procaccini, Sestini, Maiolo, Mussolini, Fei.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 15.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, legge n. 128 del 1998*: tabella C,* Ministero dei trasporti e della navigazione, Articolo 23 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo*: modificare*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 82. (ex Tab. A. 222). Mammola.

Alla Tabella A, Ministero del Tesoro*, è così modificato:*

2000: – 20.000;

2001: – 15.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella D alla voce: legge n. 448 del 1998, articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - Cap. 7800/P), *modificare come segue:*

2000: + 10.000;

2000: + 10.000;

2001: + 10.000.

Tab. A. 84. (ex Tab. A. 235). Marzano, Alessandro Rubino, Prestigiacomo, Deodato.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 15.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dei trasporti e della navigazione, legge n. 128 del 1998*:* Articolo 23 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 222. Mammola.

Alla tabella A, Ministero del Tesoro *, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle politiche agricole*, apportare le seguenti modifiche:*

2000: + 20.000.

Tab. A. 124. (ex 45. 97 e Tab. A. 377). Apolloni.

Alla Tabella A, Ministero del Bilancio, del tesoro e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: − 20.000;

Conseguentemente alla Tabella D, introdurre la seguente voce: Legge n. 164 del 1998, articolo 2, comma 7 (Prestito d'onore):

2000: + 10000;

Tab. A. 16. Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Tarditi, Cicu, Marras, Conte, Possa, Cascio.

Alla Tabella A, Ministero del Tesoro, *è così modificato:*

2000: − 20.000;

2001: − 15.000;

2002: − 10.000.

Conseguentemente nella Tabella D alla voce: legge n. 448 del 1998, articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - Cap. 7800/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2000: + 10.000;

2001: + 10.000.

Tab. A. 235. Marzano, Alessandro Rubino, Prestigiacomo, Deodato.

Alla tabella A, Ministero del tesoro *apportare le seguenti modificazioni:*

2001: − 18.000;

2002: − 18.000.

Conseguentemente alla Tabella E, sopprimere le variazioni relative al Piano triennale di soppressione dei passaggi a livello ed apportare le seguenti variazioni alla tabella F settore 11, Piano per la soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - capitolo 7095):

2001: + 18.000;

2002: + 18.000.

Tab. A. 139 (ex Tab. A. 221) Mammola.

Nella Tabella A, Ministero del tesoro, *apportare la seguente variazione:*

2000: − 15.000.

*Conseguentemente,*Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 15.000.

Tab. A. 115. (ex Tab. A. 233). Repetto.

Nella tabella A, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *modificare gli importi come segue:*

2000: − 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, *modificare gli importi come segue:*

2000: + 15.000.

Tab. A. 85. (ex Tab. A. 220). Ferrari.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: − 12.000;

2001: − 12.000;

2002: − 12.000.

Conseguentemente alla medesima tabella A, Ministero della sanità, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: + 12.000;

2001: + 12.000;

2002: + 12.000.

Tab. A. 87. (ex Tab. A. 242). Procacci, Scalia, Galletti.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente alla medesima tabella A, Ministero della sanità, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 88. (ex Tab. A. 238). Procacci, Scalia.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'Interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 89. (ex Tab. A. 244). Saraceni, Scalia.

Alla tabella A, Ministero del Tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della Sanità, *modificare:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 90. (ex Tab. A. 240). Nesi, Carazzi.

Alla tabella A, Ministero del Tesoro, *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'industria, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 125. (ex 45. 93 e Tab. A. 378). Apolloni.

Alla tabella A, Ministero del Tesoro ,*apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Alla medesima tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 129. (ex 45. 94 e Tab. A. 382). Apolloni.

Alla tabella A, Ministero del Tesoro, *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, sempre alla tabella A, Ministero dell'ambiente *apportare le seguenti modifiche:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 91. (ex Tab. A. 122). Turroni, Scalia.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, *modificare gli importi come segue:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente nella medesima tabella, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, *aumentare come segue gli stanziamenti previsti:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 246. Piscitello.

Alla tabella A, apportare le seguenti modifiche:

Rubrica: Ministero del tesoro:

2000 - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero dell'industria, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000.

Tab. A. 126. (ex 45. 15 e Tab. A. 379). Apolloni.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, *modificare gli importi come segue:*

2000: – 6.000;

2001: – 6.000;

2002: – 6.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, *modificare gli importi come segue:*

2000: + 6.000;

2001: + 6.000;

2002: + 6.000.

Tab. A. 4. Guarino.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -5.000;

2001: -8.000;

2002: -8.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 5.000;

2000: + 8.000;

2001: + 8.000.

Tab. A. 278. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella A, all'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, *modificare gli importi come segue:*

2000: -5.000;

2001: -5.000;

2002: -5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, all'accantonamento relativo al Ministero della sanità, *modificare gli importi come segue:*

2000: + 5.000;

2000: + 5.000;

2001: + 5.000.

Tab. A. 122. (ex Tab. A. 265) Di Capua.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: – 5.000;

2001: – 5.000;

2002: – 5.000.

Conseguentemente alla medesima tabella A, Ministero dell'interno, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: + 5.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

Tab. A. 93. (ex Tab. A. 237). Turroni, Scalia.

Alla tabella A richiamata, Ministero del Tesoro, *modificare gli importi come segue:*

2000: – 2000;

2001: – 2000;

2002: – 2000.

Conseguentemente nella medesima tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, *aumentare come segue gli stanziamenti previsti:*

2000: + 2000;

2001: + 2000;

2002: + 2000.

Tab. A. 248. Piscitello.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: – 2.000;

2001: – 2.000;

2002: – 2.000.

Conseguentemente alla medesima tabella A, Ministero della sanità, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: + 2.000;

2001: + 2.000;

2002: + 2.000.

Tab. A. 94. (ex Tab. A. 243). Procacci, Acciarini, Scalia.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: – 1.500;

2001: – 1.500;

2002: – 1.500.

Conseguentemente alla medesima tabella A, Ministero dell'ambiente, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2001: + 1.500;

2002: + 1.500;

2003: + 1.500.

Tab. A. 95. (ex Tab. A. 239). Procacci, Scalia.

Allla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *diminuire come segue lo stanziamento previsto:*

2000: – 1.000;

2001: – 1.000;

2002: – 1.000.

Conseguentemente nella medesima tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 1.000;

2001: + 1.000;

2002: + 1.000.

Tab. A. 227. Maggi.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: – 1.000;

2001: – 1.000;

2002: – 1.000.

Conseguentemente alla medesima tabella A, Ministero dell'interno, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: + 1.000;

2001: + 1.000;

2002: + 1.000.

Tab. A. 96. (ex Tab. A. 241). Leccese, Scalia.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 800;

2001: – 800;

2002: – 800.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

2000: + 800;

2001: + 800;

2002: + 800.

Tab. A. 202. Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 400.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero degli affari esteri *apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 948 del 1992 (2.12.2. - contributi ad enti ed altri organismi cap. 1641):

2000: + 200.

Tab. A. 27. Frau, Rivolta.

A*lla Tabella A,* Ministero del tesoro *nella seguente misura:*

2001: – 24.000;

2002: – 18.000.

Conseguentemente alla Tabella E, sopprimere le variazioni relative al Piano triennale di soppressione dei passaggi a livello ed apportare le seguenti variazioni alla tabella F, settore 2, Piano per la soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - capitolo 7095):

2001: + 18.000;

2002: + 18.000.

Tab. A. 14. (ex Tab. A. 221). Mammola.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione:*

2000: + 650.000. (di cui regolazione debitoria + 650.000)

Tab. A. 34. (ex Tab. A. 95). Governo.

Alla tabella A, di cui all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: + 150.000;

2001: + 150.000;

2002: + 150.000.

Conseguentemente, alla Tabella A: Ministero delle politiche agricole *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 150.000;

2001: – 150.000;

2002: – 150.000.

Tab. A. 33. (ex Tab. A. 195). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Conseguentemente:

Ministero degli affari esteri:

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

Tab. A. 32. (ex Tab. A. 194). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Ministero della giustizia:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Ministero degli affari sociali:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Ministero dell'interno:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Ministero della difesa:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Ministero della sanità:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Tab. A. 97. (ex Tab. A. 20) Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 76.000;

C*onseguentemente, alla Tabella C,* Ministero del Tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 Fondi di riserva - Cap. 4355);

2000: – 76.000.

Tab. A. 98 Il Governo.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 60.000;

2001: + 75.000;

2002: + 75.000.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero degli affari esteri:

2000: – 60.000;

2001: – 75.000;

2002: – 75.000.

Tab. A. 31. (ex Tab. A. 271). Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000

Conseguentemente alla medesima Tabella A, Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -50.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000.

Tab. A. 30. (ex Tab. A. 201). Rizzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 40.000.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 40.000.

Tab. A. 2. Governo.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 30.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero degli affari esteri:

2000: – 30.000;

2001: – 30.000;

2002: – 30.000.

Tab. A. 29. (ex Tab. A. 272). Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni* :

2000: – 20.000.

Tab. A. 28. (ex Tab. A. 210). Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 468 del 1978 (Riforma di alcune norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter) *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Tab. A. 99 (ex Tab. A 235) Muzio.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
apportare le seguenti variazioni:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero degli affari esteri:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Tab. A. 27. (ex Tab. A. 198**).** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, *apportare le seguenti variazioni*:

2000: – 6.000;

2001: – 4.000;

2002: – 3.000.

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei trasporti

2000: + 3.000;

2001: + 3.000;

2002: + 3.000.

Tab. A. 142. (ex 0. 45. 166. 40). Soriero, Giardiello, Folena, De Piccoli, Attili, Di Fonzo, Sanza.

Alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 4.000;

2001: + 4.000;

2002: + 4.000.

Conseguentemente alla medesima tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 4.000;

2001: – 4.000;

2002: – 4.000.

Tab. A. 26. (ex Tab. A. 213**).** Caparini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella A, sono apportate le seguenti variazione:

Ministero delle finanze:

2000: – 500.000;

2001: – 500.000;

2002: – 500.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 500.000;

2001: + 500.000;

2002: + 500.000.

Tab. A. 35. (ex Tab. A. 294). Cavaliere, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella A, sono apportate le seguenti variazione:

Ministero delle finanze:

2000: – 500.000;

2001: – 500.000;

2002: – 500.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 500.000;

2001: + 500.000;

2002: + 500.000.

Tab. A. 36. (ex Tab. A. 293**).** Cavaliere, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella A, sono apportate le seguenti variazione:

Ministero delle finanze:

2000: – 250.000;

2001: – 250.000;

2002: – 250.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero degli affari esteri:

2000: + 250.000;

2001: + 250.000;

2002: + 250.000.

Tab. A. 37. (ex Tab. A. 292**).** Cavaliere, Calzavara, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella A, Ministero delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 200.000;

2001: – 133.000,

2002: – 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Il credito di imposta, di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevato al 25 per cento per le spese sostenute al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nell'esercizio delle piccole e medie imprese commerciali. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato sono emanate le disposizioni di attuazione del presente comma, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 100 miliardi per il 2000, 100 miliardi per il 2001 e 100 miliardi per il 2002, sono posti a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese,

Tab. A. 102. (ex Tab. A. 319 (Art. 8). Ruggeri, Bianchi.

Alla tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 200.000

Conseguentemente alla tabella C, Ministero degli affari esteri, *apportare le se-*

guenti variazioni: Legge n. 948 del 1992 (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1641)

2000: + 200.000.

Tab. A. 103. (ex Tab. A. 317). Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Buttiglione.

Alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 120.000

2001: – 120.000;

2002: – 120.000.

Conseguentemente Alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 120.000;

2001: + 120.000;

2002: + 120.000.

Tab. A. 113 (ex Tab. A. 346) Bastianoni.

Alla Tabella A, Ministero delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 15.000;

2001: – 15.000;

Conseguentemente, alla medesima alla Tabella A, Ministero della sanità *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 15.000;

2001: + 15.000;

Tab. A. 138 Saia, Maura Cossutta.

Alla Tabella A, Ministero delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima alla Tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000,

2002: + 10.000.

Tab. A. 38. (ex Tab. A. 302). Lembo

Alla tabella A, Ministero delle Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2000 - 10.000;

2001 - 14.000;

2002 - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella D, legge n. 910 del 1986, edilizia universitaria *apportare le seguenti variazioni:*

2000 + 5.000;

2001 + 10.000;

2002 + 10.000.

Tab. A. 39. (ex Tab. A. 300). Rodeghiero, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A Ministero Politiche agricole e forestali *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 40. (ex Tab. A. 192). Losurdo, Aloi, Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.

Alla Tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 41. (ex Tab. A. 232). Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collarini, Scaltritti.

Alla tabella A, Ministero delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A: Ministero per le politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 42. (ex Tab. A. 193) Lembo.

Alla Tabella A, Ministero delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 7.000;

2001: - 7.000;

2002: - 7.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dei Trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 7.000;

2001: + 7.000;

2002: + 7.000.

Tab. A. 43. (ex Tab. A. 284). Liotta, Carrara.

Alla tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 6.000;

2001: – 6.000;

2002: – 6.000.

Conseguentemente alla stessa tabella aumentare gli stanziamenti della rubrica Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 6.000;

2001: + 6.000;

2002: + 6.000.

Tab. A. 44. (ex Tab. A. 245). Testa.

Alla tabella A Ministero delle Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2000 - 5.000;

2001 - 10.000;

2002 - 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero delle Università *apportare le seguenti variazioni:*

2000 + 5.000;

2001 + 10.000;

2002 + 10.000.

Tab. A. 45. (ex Tab. A. 301). Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, Ministero delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 4.000;

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce:

Legge n. 370 del 1999 - Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica - articolo 9, comma 2,

lettera *b)*, (interventi di edilizia universitaria nella sede decentrata di Latina):

2000: 2.000.

Tab. A. 143. (ex Tab. A. 47). Burani Procaccini.

Alla tabella A, Ministero delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2000: – 2.000;

2001: – 2.000;

2002: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni*:

2000: + 2.000;

2001: + 2.000;

2002: + 2.000.

Tab. A. 141. (ex Tab. A. 297). Burani Procaccini.

Alla tabella A, Ministero delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 400.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli Affari Esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 948 del 1992 (2.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1641):

2000: + 200.

Tab. A. 105. (ex Tab. A. 8). Rebuffa.

Alla tabella A, voce Ministero delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 468/1978, articolo 9-*ter, apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 50.000;

2001: - 50.000;

2002: - 50.000.

Tab. A. 47. (ex Tab. A. 256). Tatarella.

Alla tabella A, Ministero delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica *apportare le seguenti variazioni:*:

2000: - 10.000;

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

Tab. A. 46. (ex Tab. A. 275). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella A, rubrica Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 8.000;

2001: + 6.000;

2002: + 4.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 4.000 (limiti di impegno);

2001: + 4.000 (limiti di impegno);

2002: + 4.000 (limiti di impegno).

Tab. A. 107 (ex Tab. A. 281). Zagatti, Bandoli, De Biasio Calimani, Cappella, Gerardini, Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della giustizia:

2000: – 5.000;

2001: – 5.000;

2002: – 5.000.

Conseguentemente:

Ministero della sanità:

2000: + 5.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

Tab. A. 48. (ex Tab. A. 205**).** Santandrea, Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero degli affari esteri:

2000: – 30.000;

2001: – 30.000;

2002: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella apportare le seguenti variazioni

Ministero della sanità:

2000: + 30.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

Tab. A. 49. (ex Tab. A. 203**).** Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero degli affari esteri:

2000: - 21.000;

2001: - 21.000;

2002: - 21.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 21.000;

2001: + 21.000;

2002: + 21.000.

Tab. A. 50. (ex Tab. A. 276). Calzavara, Bosco, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero degli esteri:

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'interno:

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. A. 51. (ex Tab. A. 209**).** Guido Dussin, Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero degli affari esteri:

2000: - 16.000;

2001: - 16.000;

2002: - 16.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni

Ministero dell'ambiente:

2000: + 16.000;

2001: + 16.000;

2002: + 16.000.

Tab. A. 52. (ex Tab. A. 277**).** Bosco, Pittino, Fontanini, Ballaman, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero degli affari esteri:

2000: – 5.500;

2001: – 5.500;

2002: – 5.500.

Conseguentemente alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della sanità:

2000: + 5.500;

2001: + 5.500;

2002: + 5.500.

Tab. A. 53. (ex Tab. A. 208). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, Ministero degli affari esteri *aumentare come segue gli importi:*

2000: + 600;

2001: + 600;

2002: + 600.

Conseguentemente nella medesima tabella, Ministero dell'ambiente *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 600;

2001: – 600;

2002: – 600.

Tab. A. 54. (ex Tab. A. 249). Cimadoro, Piscitello.

Alla tabella A, Ministero pubblica istruzione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 4.000;

2001: – 4.000;

2002: – 4.000;

Conseguentemente alla medesima tabella A, Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 4.000;

2001: + 4.000;

2002: + 4.000;

Tab. A. 274. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Dussin.

Alla tabella A, Ministero della Pubblica istruzione *apportare le seguenti variazioni*:

2000: - 500;

2001: - 500;

2002: - 500.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero della Sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 500;

2001: + 500;

2002: + 500.

Tab. A. 56. (ex Tab. A. 273**).** Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Dussin.

Alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

2000: + 10.000 milioni;

2001: + 10.000 milioni;

2002: + 10.000 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985 e Articolo 30, comma 7 della Legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'Articolo 24 del decre-

to-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 153 del 1994, « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo » (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306):

2000: – 10.000 milioni;

2001: – 10.000 milioni;

2002: – 10.000 milioni.

Tab. A. 57. (ex Tab. A. 197). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'interno:

2000: – 50.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000.

Conseguentemente alla medesima tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della sanità:

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Tab. A. 58. (ex Tab. A. 191). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'interno:

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della sanità:

2000: + 20.000;

2000: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. A. 59. (ex Tab. A. 196). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'interno:

2000: - 10.000;

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

Conseguentemente:

Ministero della sanità:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. A. 60. (ex Tab. A. 303**).** Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'interno:

2000: – 1.000;

2001: – 1.000;

2002: – 1.000.

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della sanità:

2000: + 1.000;

2001: + 1.000;

2002: + 1.000.

Tab. A. 61. (ex Tab. A. 206). Cè, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, Ministero dell'interno, modificare gli importi come segue:

2000: + 80.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *modificare gli importi come segue:*

2000: – 80.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000.

Tab. 109 (ex Tab. A. 3). Raffaldini, Ruggeri.

Alla Tabella A Ministero dell'interno:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

E conseguentemente, alla Tabella A Ministero della difesa:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Tab. A. 110 (ex Tab. A. 228). Guerra, Bartolich, Buffo, Capitelli, Rebecchi, Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stellati, Targetti, Trabattoni.

Alla Tabella A Ministero dell'Interno *apportare le seguenti modificazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella A, Ministero dei Trasporti e della Navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Tab. A. 111 (ex Tab. A. 21). Buttiglione, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 1, tabella A, Ministero dell'interno *apportare la seguente variazione:*

2000: + 10 miliardi;

2001: + 10 miliardi;

2002: + 10 miliardi.

Conseguentemente alla medesima tabella A, Ministero della difesa *apportare la seguente variazione*:

2000: – 10 miliardi;

2001: – 10 miliardi;

2002: – 10 miliardi.

Tab. A. 28. Bonato, Giordano, Nardini.

Alla Tabella A, Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 6.000;

2001: + 6.000;

2002: + 6.000.

Conseguentemente alla Tabella C. Ministero del Tesoro, *legge n. 468 del 1978:* Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 – Fondi di riserva – cap. 4355) *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 6.000;

2001: – 6.000;

2002: – 6.000.

Tab. A 112 (ex Tab. A. 16) Giacalone.

Alla Tabella A, Ministero dell'interno, *apportare la seguente variazione*:

2000: + 3.000;

2001: + 3.000;

2002: + 3.000.

Conseguentemente Tabella C, Ministero del tesoro, Decreto legislativo 303 del 1999, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri *apportare la seguente variazione*:

2000: - 3.000;

2001: - 3.000;

2002: - 3.000.

Tab. A. 62. (ex Tab. A. 251). Zacchera.

Alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 2.500;

2001: + 2.500;

2002: + 2.500.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 722 del 1954: « Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2265):

2000: – 2.500;

2001: – 2.500;

2002: – 2.500.

Tab. A. 66. (ex Tab. A. 214**).** Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 2.200 milioni;

2001: + 2.200 milioni;

2002: + 2.200 milioni.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 163 del 1985 ed articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965 (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306.):

2000: – 2.200 milioni;

2001: – 2.200 milioni;

2002: – 2.200 milioni.

Tab. A. 65. (ex Tab. A. 215). Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 2.200 milioni;

Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 ed articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965 (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306.):

2000: – 1.000.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): Articolo 36: assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: – 600.

Ministero del commercio con l'estero: Legge n. 549 del 1995: Misure di raziona-

lizzazione della Finanza pubblica: Articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altriorganismi (4.1.2.2 - contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130):

2000: – 600.

Tab. A. 64. (ex Tab. A. 212). Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 56.874;

2001: – 224.399;

2002: – 377.999;

Tab. A. 114 (ex Tab. A. 501) Malavenda.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della difesa:

2000: - 20.000;

2001: - 20.000;

2002: - 20.000.

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della sanità:

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. A. 67. (ex Tab. A. 207**).** Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla Tabella A, Ministero delle Politiche Agricole, *(quote latte regolazione debitoria):*

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

Conseguentemente, Alla Tabella B, Ministero delle Politiche Agricole, *(Cassa Formazione Proprietà Contadina), Legge 817/71, Cap. 7100:*

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Segue compensazione del gruppo di Alleanza nazionale.

Tab. A. 145. (ex Tab. A. 255). Losurdo, Aloi, Carrara, Colosimo, Franza, Zaccheo.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: – 1.000;

2001: – 1.000;

2002: – 1.000.

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della sanità:

2000: + 1.000;

2001: + 1.000;

2002: + 1.000.

Tab. A. 68. (ex Tab. A. 204**).** Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, Ministero della sanità *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 1.000. 000;

2002: – 2.000.000;

(di cui regolazione debitoria:

2001: – 1.000. 000;

2002: – 2.000.000)

Tab. A. 117 Governo

Alla tabella A, Ministero dell'ambiente *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 13.000.

Conseguentemente Alla tabella A, Ministero dell'industria*, del commercio e dell'artigianato:*

2000: + 13.000.

Tab. A. 69. (ex Tab. A. 250). Piscitello.

Alla tabella A, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, *modificare gli importi come segue:*

2000: – 4.000.

Conseguentemente, alla Tabella D aggiungere la seguente voce: Legge 19 ottobre 1999, n. 370, articolo 9, comma 2, lettera *b)*: Contributo da destinare all'università degli studi « La Sapienza » di Roma, per interventi di edilizia universitaria nella sede decentrata di Latina (Università e ricerca: 2.2.1.2. Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7116):

2000: + 2.000.

Tab. A. 119 (ex Tab. A. 14) Burani Procaccini.

Alla tabella A, incrementare gli importi del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica *Modificare gli importi come segue:*

2000: + 15.000;

2001: + 15.000;

2002: + 15.000.

Contestualmente, alla tabella C, la voce: legge n. 7 del 1981, rubrica Ministero Affari esteri, *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 15.000;

2001: – 15.000;

2002: – 15.000.

Tab. A. 72. (ex Tab. A. 252). Tatarella.

Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'università, *modificare gli importi come segue:*

2002: + 1.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.1.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2002: – 1.000.

Tab. A. 120 (ex Tab. A. 13) Teresio Delfino, Soave, Merlo, Voglino, Bastianoni, Di Capua, Barral, Volontè.

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: + 500 milioni;

2001: + 500 milioni;

2002: + 500 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Articolo 1, comma 87: Costituzione del fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (2.1.2.4 -

Finanziamento ordinario degli osservatori - cap. 1265):

2000: – 500 milioni;

2001: – 500 milioni;

2002: – 500 milioni.

Tab. A. 71. (ex Tab. A. 200**).** Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Rodeghiero, Santandrea.

Alla tabella A inserire la seguente rubrica: Ministero dei Lavori Pubblici:

2000: + 3.000.000;

2001: + 3.000.000;

2002: + 3.000.000.

Conseguentemente, per il completamento della copertura, gli stanziamenti in Tabella C sono ridotti per gli anni 2000-2001-2002 del 4 per cento.

Tab. A. 63. (ex Tab. A. 282**).** Liotta, Peretti, Follini, Casini, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Giovanardi, Lucchese, Marinacci, Savelli.

Ridurre il totale della tabella A, ripartendo la riduzione in eguali percentuali tra le rubriche, dei seguenti importi:

2000: – 2.000.000;

2001: – 2.000.000;

2002: – 2.000.000.

Conseguentemente all'articolo 45, aggiungere in fine il seguente comma:

10-*bis*. Al fine di ridurre il costo del lavoro, il contributo per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 è ridotto di 0,6 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2000.

Tab. A. 73. [ex. Tab. A. 307 (Art. 42)] Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

TAB. B

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 1.000.000;

2001: + 1.000.000;

2002: + 1.000.000.

Tab. B. 3. (ex Tab. B. 173). Formenti, Parolo, Stucchi, Molgora, Dussin Guido, Terzi, Giorgetti Giancarlo, Cè, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: – 500.000;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica:

2000: – 300.000;

2001: – 300.000;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

2000: – 50.000;

2001: – 50.000;

Ministero delle comunicazioni:

2000: – 150 miliardi;

Conseguentemente alla Tabella D, e all'Allegato n. 1 inserire la seguente voce: « legge 488/92 »:

2000: + 1.000.000;

2001: + 1.000.000;

2002: + 1.000.000.

Tab. B. 4. (ex Tab. B. 251). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Alla Tabella B, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica *apportare la seguente variazione:*

2000: – 1000.000;

2001: – 700.000;

2002: – 500.000.

Conseguentemente alla tabella D inserire la seguente voce:

la legge n. 102 del 1990 Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica cap 9190):

2000: + 500.000;

2001: + 500.000;

2002: + 500.000.

Tab. B. 5. (ex Tab. B. 246). Taborelli.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,*apportare le seguenti modificazioni:*

2000: – 1.000.000;

Conseguentemente alla tabella D, e all'Allegato n. 1 inserire la seguente: decreto legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999 (previsione del Ministero della Sanità, u.p.b. 5.2.1.5 Edilizia sanitaria, cap. 7580)

2000: + 500.000;

Tab. B. 6. (ex Tab. B. 92). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 600.000;

2001: – 400.000;

2002: – 300.000.

Conseguentemente alla tabella D inserire: decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente Nazionale per le strade, Articolo 3 Finanziamento e programmazione dell'attività spese in conto capitale per ammortamento mutui UPM 52. 13, ENAS - cap 8061/p) apportare le seguenti variazioni:

2000: + 300.000;

2001: + 300.000;

2002: + 300.000.

Tab. B. 7. (ex Tab. B. 247). Taborelli.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 500.000;

2001: – 500.000;

2002: – 500.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 500.000;

2001: + 500.000;

2002: + 500.000.

Tab. B. 190. (ex Tab. B. 173). Stefani, Dozzo, Formenti, Dussin Guido, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla Tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 500.000;

2001: – 500.000;

2002: – 500.000.

e alla voce Ministero della Pubblica Istruzione:

2000: + 300.000;

2001: + 300.000;

2002: + 300.000.

Alla medesima tabella, alla voce Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, *modificare le cifre come segue:*

2000: + 200.000;

2001: + 200.000;

2002: + 200. 000.

Tab. B. 8. (ex Tab. B. 252). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: – 500.000;

2001: – 500.000;

2002: – 500.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 500.000;

2001: + 500.000;

2002: + 500.000.

Tab. B. 9. (ex Tab. B. 173). Stefani, Dozzo, Formenti, Dussin Guido, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla tabella B, comma 1, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 450.000;

2001: – 300.000.

Conseguentemente alla tabella D, alla voce: Decreto legge n. 515 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232), apportare le seguenti variazioni:

2000: + 225.000;

2001: + 225.000.

Tab. B. 10. (ex Tab. B. 111). Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

Alla tabella B:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 400.000;

2001: – 270.000;

2002: – 200.000.

Conseguentemente alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260):

2000: + 200.000;

2001: + 200.000;

2002: + 200.000.

Tab. B. 11. (ex Tab. B. 78). Caparini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Terzi.

Alla medesima tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 350.000;

2001: – 350.000;

2002: – 350.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni*:

2000: + 350.000;

2001: + 350.000;

2002: + 350.000.

Tab. B. 12. (ex Tab. B. 79). Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: – 300.000;

2001: – 300.000;

2002: – 300.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 300.000;

2001: + 300.000;

2002: + 300.000.

Tab. B. 13. (ex Tab. B. 177). Rossi Oreste, Formenti, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla Tabella B - Ministero del Tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 300.000;

2001: – 200.000;

2002: – 150.000.

Conseguentemente alla Tabella D inserire la seguente voce:

Legge 26 settembre 1981, n. 536. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici: articolo 18 e articolo 19:

2000: + 150.000;

2001: + 150.000;

2002: + 150.000.

Tab. B. 197. (ex Tab. B. 19). Vozza, Giacalone.

Alla Tabella B, apportare la seguente variazione:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 300.000.

Conseguentemente alla Tabella D, aggiungere la seguente voce:

Decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993: Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

ART. 1, comma 3: Reti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord.

(Tesoro, bilancio e.p.e. - 3.2.1.24. - Metanizzazione - cap. 7885).

2000: + 150.000.

Tab. B. 14. (ex Tab. B. 141). Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 260.000;

2001: – 300.000;

2002: – 300.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 260.000;

2001: + 300.000;

2002: + 300.000.

Tab. B. 15. (ex Tab. B. 155**).** Formenti, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Alborghetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: − 260.000;

2001: − 173.000.

Conseguentemente alla tabella D, alla voce: Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: − Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:

2000: + 130.000;

2001: + 130.000.

Tab. B. 19. (ex Tab. B. 112). Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2000: − 240.000;

2001: − 180.000;

2002: − 120.000.

Conseguentemente alla tabella D inserire la seguente voce: legge 345 del 1997: Finanziamenti per opere ed interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia: Articolo 1, comma 3, Opere viarie - Milano Malpensa (Lavori pubblici - cap 8064):

2000: + 120.000;

2001: + 120.000;

2002: + 120.000.

Tab. B. 20. (ex Tab. B. 248). Taborelli.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: − 230.000;

2001: − 230.000;

2002: − 230.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 230.000;

2001: + 230.000;

2002: + 230.000.

Tab. B. 16. (ex Tab. B. 159). Fongaro, Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: − 220.000;

2001: − 220.000;

2002: − 220.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: + 220.000;

2001: + 220.000;

2002: + 220.000.

Tab. B. 17. (ex Tab. B. 147). Bianchi Clerici, Formenti, Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 210.000;

2001: – 210.000;

2002: – 210.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 210.000;

2001: + 210.000;

2002: + 210.000.

Tab. B. 18. (ex Tab. B. 160**).** Cavaliere, Dalla Rosa, Michielon, Formenti, Apolloni, Dozzo, Rodeghiero, Giancarlo Giorgetti, Calzavara, Guido Dussin, Stefani, Alborghetti, Chincarini, Luciano Dussin, Vascon, Covre, Fongaro.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 201.000;

2001: – 201.000;

2002: – 201.000.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 201.000;

2001: + 201.000;

2002: + 201.000.

Tab. B. 21. (ex Tab. B. 126). Terzi, Alborghetti, Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 200.000;

2001: – 133.000;

2002: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce:

legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture di difesa del suolo - Art. 1, comma 3: Opere viarie Milano Malpensa:

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Tab. B. 242. (ex Tab. B. 234). Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Maroni, Galli, Molgora, Stucchi.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 200.000;

2001: - 200.000;

2002: - 200.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 200.000;

2001: + 200.000;

2002: + 200.000.

Tab. B. 22. (ex Tab. B. 181). Copercini, Formenti Giorgetti Giancarlo.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Rubrica: Ministero del tesoro:

2000: – 150.000;

2001: – 150.000;

2002: – 150.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Rubrica: Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 150.000;

2001: + 150.000;

2002: + 150.000.

Tab. B. 263. (ex Tab. B. 299). Apolloni.

Alla tabella B: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 160.000;

2001: - 107.000;

2002: - 80.000.

Conseguentemente:

All'allegato n. 1, elenco delle leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) *della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni (Articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208) inserire la seguente voce:* legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 12.

Alla tabella D, inserire la seguente voce:

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - articolo 2, comma 12:

2000: + 80.000;

2001: + 80.000;

2002: + 80.000.

Tab. B. 239. (ex Tab. B. 231**).** Giancarlo Giorgetti, Molgora, Bianchi Clerici, Faustinelli, Stucchi.

Alla Tabella B, Ministero del Tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 150.000;

2001: - 150.000;

2002: - 150.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Ministero di Grazia e Giustizia, *apportare le seguenti variazioni.*

2000: + 150.000;

2001: + 150.000;

2002: + 150.000.

Tab. B. 24. (ex Tab. B. 93**).** Pecorella, Saponara, Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Tarditi, Vitali.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 120.000;

2001: - 120.000;

2002: - 120.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 120.000;

2001: + 120.000;

2002: + 120.000.

Tab. B. 26. (ex Tab. B. 151). Terzi, Stucchi, Alborghetti, Martinelli, Pirovano, Calderoli, Frosio Roncalli, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 110.000;

2001: - 110.000;

2002: - 110.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 110.000;

2001: + 110.000;

2002: + 110.000.

Tab. B. 28. (ex Tab. B. 157). Cè, Formenti, Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

1999: - 100.000;

2000: - 110.000;

2001: - 110.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

1999: + 100.000;

2000: + 110.000;

2001: + 110.000.

Tab. B. 29. (ex Tab. B. 187). Formenti, Parolo, Dussin Guido, Terzi, Giorgetti Giancarlo, Stucchi, Alborghetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 100.000;

2001: – 200.000;

2002: – 300.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 100.000;

2001: + 200.000;

2002: + 300.000.

Tab. B. 27. (ex Tab. B. 262). Bono, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

1999: - 100.000;

2000: - 100.000;

2001: - 110.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

1999: + 100.000;

2000: + 100.000;

2001: + 110.000.

Tab. B. 30. (ex Tab. B. 188). Parolo, Formenti, Dussin Guido, Terzi, Giorgetti Giancarlo, Colombo Paolo, Rizzi, Alborghetti.

Alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

Conseguentemente alla tabella B, rubrica Ministero dei trasporti e della navigazione, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Tab. B. 198. (ex Tab. B. 255). Cento, Scalia.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 100.000;

2001: - 100.000;

2002: - 100.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Tab. B. 31. (ex Tab. B. 153). Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 100.000;

2001: - 100.000;

2002: - 105.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 105.000.

Tab. B. 32. (ex Tab. B. 152**).** Terzi, Alborghetti, Giorgetti, Stucchi.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 100.000;

2001; - 100.000;

2002; - 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Tab. B. 33. (ex Tab. B. 129**).** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro:

2000: - 100.000;

2001: - 100.000;

2002: - 100.000.

Conseguentemente:

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Tab. B. 34. (ex Tab. B. 171**).** Bianchi Clerici, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 100.000;

2001: - 100.000;

2002: - 100.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Tab. B. 35. (ex Tab. B. 177**).** Chiappori, Formenti, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla tabella B, rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 100.000;

2001: – 72,000;

2002: – 50,000.

Conseguentemente alla tabella D, inserire la seguente voce: legge 26 febbraio 1992, n. 211: Interventi per il trasporto rapido di massa - articolo 9:

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Quindi all'allegato 1 introdurre la seguente voce: legge 26 febbraio 1992, n. 211: Interventi per il trasporto rapido di massa, articolo 9.

Tab. B. 232 (ex Tab. B. 71). Cento, Galletti, Scalia.

Alla Tabella B, apportare la seguente variazione:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 100.000;

2001: – 67.000;

2002: – 50.000.

Conseguentemente: all'allegato n. 1, inserire la seguente voce:

Decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993: Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

ARTicolo 1, comma 3: Reti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce:

Decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993: Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

ARTicolo 1, comma 3: Reti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord. (Tesoro, bilancio e.p.e.: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7381):

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Tab. B. 37. (ex Tab. B. 114**).** Parolo, Formenti, Dussin Guido, Terzi, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B,: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 100,000;

2001: – 67.000;

2002: – 50.000.

Conseguentemnte, alla tabella D, inserire la seguente voce:

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - articolo 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco:

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Tab. B. 237. (ex Tab. B. 229**).** Giancarlo Giorgetti, Chincarini, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: – 100.000;

2001: – 66.666;

2002: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce Legge n. 183 del 1989 e decreto legge n. 398 del 1993 - Norme per il rassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561), *modificare gli importi come segue:*

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Tab. B. 199. (ex Tab. B. 253). Scalia, Turroni.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 95.000;

2001: - 100.000;

2002: - 100.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 95.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Tab. B. 38. (ex Tab. B. 154**).** Parolo, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 80.000;

2001: - 80.000;

2002: - 80.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 80.000;

2001: + 80.000;

2002: + 80.000.

Tab. B. 39. (ex Tab. B. 148**).** Fongaro, Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 80.000;

2001: - 80.000;

2002: - 80.000.

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'ambiente:

2000: + 80.000;

2001: + 80.000;

2002: + 80.000.

Tab. B. 40. (ex Tab. B. 194**).** Formenti, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla tabella B,: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 80.000;

2001: - 53.000;

2002: - 40.000.

Conseguentemente:

All'allegato n. 1, Elenco delle leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) *della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni (Articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208) inserire la seguente voce:* legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 86.

Alla tabella D, di cui all'articolo 2, comma 3, inserire la seguente voce:

Legge n. 662 del 1996: Finanziamento per l'adeguamento delle norme di sicurezza dell'austrada Torino-Savona:

2000: + 40.000;

2001: + 40.000;

2002: + 40.000.

Tab. B. 243 (ex Tab. B. 235)**.** Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Stucchi.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *modificare gli importi come segue:*

2000: – 80.000;

Conseguentemente alla Tabella D e all'Allegato n. 1, aggiungere la seguente voce: Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania - (Tesoro - 20.2.1.2. - Emergenze sul territorio - cap. 9337):

2000: 40.000.

Tab. B. 195. (ex Tab. B. 243). Casinelli, Testa.

Alla tabella B,: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 80.000;

2001: - 53.000;

2002: - 40.000.

Conseguentemente:

All'allegato n. 1, Elenco delle leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) *della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni (Articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208) inserire la seguente voce:* legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 8.

Alla tabella D, di cui all'articolo 2, comma 3, inserire la seguente voce:

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - articolo 2, comma 8:

2000: + 40.000;

2001: + 40.000;

2002: + 40.000.

Tab. B. 240 (ex Tab. B. 232)**.** Giancarlo Giorgetti, Molgora, Apolloni, Faustinelli, Stucchi, Bianchi Clerici.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 75.000;

2001: – 75.000;

2002: – 75.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 75.000;

2001: + 75.000;

2002: + 75.000.

Tab. B. 41. (ex Tab. B. 91). Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

1999: - 75.000;

2000: - 75.000;

2001: - 75.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

1999: + 75.000;

2000: + 75.000;

2001: + 75.000.

Tab. B. 42. (ex Tab. B. 190**).** Formenti, Parolo, Dussin Guido, Terzi, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

1999: - 70.000;

2000: - 70.000;

2001: - 70.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

1999: + 70.000;

2000: + 70.000;

2001: + 70.000.

Tab. B. 43. (ex Tab. B. 189**).** Formenti, Parolo, Dussin Guido, Terzi, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla tabella B: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 60.000;

2001: - 40.000;

2002: - 30.000.

Conseguentemente:

All'allegato n. 1, Elenco delle leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) *della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni (Articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208) inserire la seguente voce:* legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 8.

Alla tabella D, inserire la seguente voce:

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - articolo 2, comma 8:

2000: + 30.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

Tab. B. 241 (ex Tab. B. 233**).** Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Maroni, Galli, Rizzi, Colombo.

Alla tabella B Ministero del Tesoro *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 60.000;

2001: – 39.900;

2002: – 30.000.

Conseguentemente alla tabella D: Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, Bilancio e Programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260) *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 30.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

Tab. B. 44. (ex Tab. B. 17). Scantamburlo.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 50.000;

2001: - 50.000;

2002: - 50.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Tab. B. 46. (ex Tab. B. 183**).** Caparini, Cè, Molgora, Terzi, Giorgetti Giancarlo, Stucchi, Alborghetti.

Alla tabella B, rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 50.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000 (limiti di impegno).

Conseguentemente: sempre alla tabella B, rubrica: Ministero dei lavori pubblici *apportare le seguenti modifiche:*

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000 (limiti di impegno).

Tab. B. 247. (ex Tab. B. 278). Scalia.

Alla tabella B, Ministero del Tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 50.000.

Conseguentemnte alla tabella B, Ministero dei Lavori pubblici, *apportare le seguenti modifiche:*

2000: + 50.000.

Tab. B. 182. (ex 45. 8 e Tab. B. 298). Apolloni.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 40.000;

2001: - 40.000;

2002: - 40.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 40.000;

2001: + 40.000;

2002: + 40.000.

Tab. B. 49. (ex Tab. B. 163). Dozzo, Luciano Dussin, Guido Dussin, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 40.000;

2001: - 40.000;

2002: - 40.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 40.000;

2001: + 40.000;

2002: + 40.000.

Tab. B. 50. (ex Tab. B. 149). Fongaro, Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, rubrica Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 40.000;

2001: – 30.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente alla Tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988): – articolo 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, nonché per la difesa del mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e per la difesa delle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo - (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104)

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. B. 191. (ex Tab. B. 25). Zagatti, Signorino, Errigo, Frigato, Vignali.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 40.000;

2001: – 30.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente alla Tabella D, alla voce Legge n. 366 del 1998, Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione 2.2.1. 10. Mobilità ciclistica cap. 7111) *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. B. 52. (ex Tab. B. 250). Taborelli.

Alla tabella B: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 40.000;

2001: - 27.000;

2002: - 20.000.

All'allegato n. 1, Elenco delle leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) *della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni (Articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208) inserire la seguente voce:* legge n. 194 del 1998, articolo 3, comma 1.

Conseguentemente: alla tabella D, inserire la seguente voce:

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - articolo 1, comma 1:

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. B. 238 (ex Tab. B. 230**).** Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Frosio Roncalli, Stucchi.

Alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: – 40.000;

2001: – 26.666;

2002: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce Legge n. 366 del 1998 - Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111) *sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. B. 200. (ex Tab. B. 254). Galletti, Di Capua, Paissan, Scalia, Gardiol, Pezzoli, Cento, Gasperoni, Saonara, Procacci, Gatto, Saraceni, Boato, Gerardini, Sch-

mid, Burani, Procaccini, Giacalone, Sciacca, Chincarini, Leccese, Valpiana, Dalla Chiesa, Lorenzetti, Veltri, Del Barone, Lumia, Vignali, Di Vella, Maselli, Di Bisceglie, Niedda, Paolo Russo.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilanco e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 40.000;

2001: – 26.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Legge n. 32 del 1992, Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 - articolo 3: Esigenze abitative, *con i seguenti importi:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Conseguentemente ancora, nell'allegato 1 introdurre la seguente voce: Legge n. 32 del 1992, Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Tab. B. 228. (ex Tab. B. 41). De Simone, Molinari.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 35.000;

2001: - 35.000;

2002: - 35.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 35.000;

2001: + 35.000;

2002: + 35.000.

Tab. B. 53. (ex Tab. B. 199). Alborghetti, Terzi, Stucchi, Pirovano, Calderoli, Frosio Roncalli, Pagliarini, Martinelli, Giorgetti Giancarlo.

Alla tabella B:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 34.000;

2001: – 33.000;

2002: – 33.000.

Conseguentemente alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 34.000;

2001: + 33.000;

2002: + 33.000.

Tab. B. 54. (ex Tab. B. 75). Alborghetti, Stucchi, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 32.000;

2001: – 40.000;

2002: – 40.000.

Conseguentemente alla tabella B, di cui all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 32.000;

2001: + 40.000;

2002: + 40.000.

Tab. B. 55. (ex Tab. B. 77**).** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 31.000;

2001: – 31.000;

2002: – 31.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'ambiente*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 31.000;

2001: + 31.000;

2002: + 31.000.

Tab. B. 56. (ex Tab. B. 80**).** Michielon, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, Ministero del Tesoro*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 30.000;

2001: – 30.000;

2002: – 30.000.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'industria*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 30.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

Tab. B. 57. (ex Tab. B. 88). Stefani, Chiappori, Galli, Fongaro, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 30.000;

2001: - 30.000;

2002: - 30.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 30.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

Tab. B. 58. (ex Tab. B. 200**).** Terzi, Alborghetti, Frosio Roncalli, Giorgetti Giancarlo.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 30.000;

2001: – 30.000;

2002: – 30.000.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 30.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

Tab. B. 59. (ex Tab. B. 117). Alborghetti, Stucchi, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 30.000;

2001: - 30.000;

2002: - 30.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 30.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

Tab. B. 60. (ex Tab. B. 184)**.** Caparini, Cè, Molgora, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 30.000;

2001: - 30.000;

2002: - 30.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: + 30.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

Tab. B. 61. (ex Tab. B. 185)**.** Caparini, Cè, Molgora, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 30.000;

2001: – 30.000;

2002: – 30.000.

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 30.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

Tab. B. 62. (ex Tab. B. 220). Dussin Luciano, Dozzo, Dussin Guido, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare la seguente variazione:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 30.000;

2001: – 20.000;

2002: – 15.000.

Conseguentemente all'allegato n. 1 inserire la seguente voce:

Legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 4, comma 1, opere di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Alla tabella D, aggiungere la seguente voce:

Legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 4, comma 1, opere di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia:

2000: + 15.000;

2001: + 15.000;

2002: + 15.000.

Tab. B. 244. (ex Tab. B. 237). Pittino, Bosco, Fontanini, Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 25.000;

2001: – 25.000;

2002: – 50.000.

Conseguentemente alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 25.000;

2001: + 25.000;

2002: + 50.000.

Tab. B. 63. (ex Tab. B. 76). Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 25.000;

2001: – 25.000;

2002: – 25.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 25.000;

2001: + 25.000;

2002: + 25.000.

Tab. B. 64. (ex Tab. B. 214). Cè, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 25.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 25.000.

Tab. B. 65. (ex Tab. B. 186). Cavaliere, Dalla Rosa, Michielon, Formenti, Apolloni, Dozzo, Rodeghiero, Giorgetti Giancarlo, Calzavara, Dussin Guido, Stefani, Alborghetti, Chincarini, Dussin Luciano, Vascon, Covre, Fongaro.

Alla Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 25.000;

2001; - 25.000;

2002: - 25.000.

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 25.000;

2001: + 25.000;

2002: + 25.000.

Tab. B. 66. (ex Tab. B. 224). Covre, Michielon, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 22.000;

2001: - 22.000;

2002: - 22.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 22.000;

2001: + 22.000;

2002: + 22.000.

Tab. B. 255. (ex Tab. B. 286). Alborghetti, Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 20.000;

2001: - 20.000;

2002: - 20.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. B. 67. (ex Tab. B. 182**).** Formenti Giorgetti Giancarlo.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. B. 68. (ex Tab. B. 96). Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 20.000;

2001: - 20.000;

2002: - 20.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. B. 69. (ex Tab. B. 158). Fongaro, Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 10.000.

Tab. B. 70. (ex Tab. B. 85). Copercini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. B. 71. (ex Tab. B. 207). Dussin Luciano, Dozzo, Guido Dussin, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 10.000.

Tab. B. 72. (ex Tab. B. 84). Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, *apportare la seguente variazione:*

2000: – 20.000;

2001: – 14.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, all'allegato n. 1, inserire la seguente voce:

Legge n. 190 del 1983: Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, articolo 1

Conseguentemente alla Tabella D, aggiungere la seguente voce:

Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, articolo 1, legge n. 190 del 1983:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. B. 73. (ex Tab. B. 210). Ballaman, Pittino, Fontanini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 20.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 20.000.

Tab. B. 75. (ex Tab. B. 168). Rizzi, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 20.000.

Tab. B. 76. (ex Tab. B. 196). Santandrea, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilanco e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 14.000;

2002: – 10.000.

Alla tabella D, inserire la seguente voce: Legge n. 32 del 1992, Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici

del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 - articolo 3: Esigenze abitative, *con i seguenti importi:*

2000: 10.000;

2001: 10.000;

2002: 10.000.

Conseguentemente ancora, nell'allegato 1 introdurre la seguente voce: Legge n. 32 del 1992, Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Tab. B. 221. (ex Tab. B. 5). Boccia.

Alla tabella B: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20,000;

2001: – 13.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemnte alla tabella D, inserire la seguente voce:

Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'Università e la ricerca: – articolo 3, comma 2: Onere infrastrutturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. B. 236. (ex Tab. B. 228**).** Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rizzi, Colombo Paolo.

Alla tabella B, rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, è inserita la seguente voce: Legge 27 marzo 1992, n. 257: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto - articolo 10:

2000: 10.000.

All'allegato 1 introdurre la voce: Legge 27 marzo 1992, n. 257: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto - articolo 10.

Tab. B. 246. (ex Tab. B. 277). Scalia.

Alla Tabella B l'accantonamento Ministero del Tesoro è così modificato:

2000: – 20.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'industria alla legge n. 282 del 1991 riguardante il finanziamento dell'Enea (UPB 3.2.1.13 capitolo 7210) modificare gli importi come segue:

2000: + 10.000.

Tab. B. 74. (ex Tab. B. 276). Possa, Niedda.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 17.000;

2001: – 17.000;

2002: – 17.000.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 17.000;

2001: + 17.000;

2002: + 17.000.

Tab. B. 77. (ex Tab. B. 125). Dozzo, Luciano Dussin, Calzavara, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, alla voce: Ministero del tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 15.000;

2001: – 15.000;

2002: – 15.000.

Alla Tabella B, alla voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 15.000;

2001: + 15.000;

2002: + 15.000.

Tab. B. 78. (ex Tab. B. 263). Neri, Bono, Armani.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 15.000;

2001: – 15.000;

2002: – 15.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 15.000;

2001: + 15.000;

2002: + 15.000.

Tab. B. 79. (ex Tab. B. 97). Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 15.000;

2001: – 15.000;

2002: – 15.000.

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 15.000;

2001: + 15.000;

2002: + 15.000.

Tab. B. 80. (ex Tab. B. 222). Dozzo, Dussin Guido, Dussin Luciano, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 15.000.

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 15.000.

Tab. B. 81. (ex Tab. B. 197). Dozzo, Dussin Guido, Dussin Luciano, Michielon, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;

2002: – 15.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;

2002: + 15.000.

Tab. B. 252. (ex Tab. B. 283). Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

2000: - 10.000;

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. B. 82. (ex Tab. B. 130). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 10.000;

2001: - 10.000;

2002: - 10.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modifiche:

Rubrica: Ministero della pubblica istruzione:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. B. 183. (ex 45. 89 e Tab. B. 297). Apolloni.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. B. 83. (ex Tab. B. 217). Dussin Guido, Dozzo, Dussin Luciano, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 10.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modifiche:

Rubrica: Ministero della pubblica istruzione:

2000: + 10.000.

Tab. B. 186. (ex 45. 88 e Tab. B. 294). Apolloni.

Alla Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: – 10.000.

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 10.000.

Tab. B. 84. (ex Tab. B. 195). Santandrea, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 10.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 10.000.

Tab. B. 85. (ex Tab. B. 167). Rizzi, Alborghetti.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente alla Tabella B: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. B. 86. (ex Tab. B. 115). Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B: Accantonamento Ministero del tesoro *apportare le seguenti variazioni*:

2000; -10.000;

2001: -10.000;

2002: -10.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 e Legge n. 879 del 1986, articolo 4, comma 1, opere di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia (Lavori pubblici: 6.2.1.3. - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8286).

2000; + 20.000;

2001: + 14.000;

2002: + 10.000.

Tab. B. 253. (ex 0. 45. 166. 11.) Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora, Parolo, Pittino.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 10.000;

2001: – 5.000;

2002: – 5.000.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

Tab. B. 87. (ex Tab. B. 120). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

2000: - 10.000;

2001; - 5.000;

2002; - 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: + 10.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

Tab. B. 88. (ex Tab. B. 135). Stucchi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Frosio Roncalli.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti riduzioni:*

2000: − 10.000;

2001: − 6.650;

2002: − 5.000.

Conseguentemnte alla tabella D, inserire la seguente voce: Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, *con i seguenti importi:*

2000: + 5.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

Tab. B. 214. (ex 0. 45. 166. 66). Domenico Izzo.

Alla Tabella B, alla rubrica Ministero del tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: − 9.570;

2001: − 9.570;

2002: − 9.570.

Conseguentemente alla tabella B, alla rubrica Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 9.570;

2001: + 9.570;

2002: + 9.570.

Tab. B. 203. (ex Tab. B. 611) Susini.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

2000: − 8.000;

2001: − 8.000;

2002: − 8.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dei Trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 8.000;

2001: + 8.000;

2002: + 8.000.

Tab. B. 90. (ex Tab. B. 274). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 8.000;

2001: - 8.000;

2002: - 8.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 8.000;

2001: + 8.000;

2002: + 8.000.

Tab. B. 91. (ex Tab. B. 162). Formenti, Calzavara, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 8.000;

2001: - 8.000;

2002: - 8.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

Rubrica: Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 8.000;

2001: + 8.000;

2002: + 8.000.

Tab. B. 264. (ex Tab. B. 300). Apolloni.

Alla Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 7.000;

2001; - 7.000;

2002: - 7.000.

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 7.000;

2001: + 7.000;

2002: + 7.000.

***Tab. B. 92.** (ex Tab. B. 223). Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B: Accantonamento Ministero del tesoro, del bilancio *apportare le seguenti variazioni*:

2000; -7.000;

2001: -7.000;

2002: -7.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere la seguente voce:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 7.000;

2001: + 7.000;

2002: + 7.000.

***Tab. B. 255.** (ex 0. 45. 166. 19.) Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora, Bianchi Clerici.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 6.000;

2001: – 6.000;

2002: – 6.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 6.000;

2001: + 6.000;

2002: + 6.000.

Tab. B. 93. (ex Tab. B. 208). Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 6.000;

2001: – 6.000;

2002: – 6.000.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 6.000;

2001: + 6.000;

2002: + 6.000.

Tab. B. 94. (ex Tab. B. 121). Michielon, Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 6.000;

2001: – 6.000;

2002: – 6.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici (limiti di impegno), *apportare le seguenti modifiche:*

2000: + 6.000;

2001: + 6.000;

2002: + 6.000;

Tab. B. 95. (ex Tab. B. 110). Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 6.000;

2001: - 6.000;

2002: - 6.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 6.000;

2001: + 6.000;

2002: + 6.000.

Tab. B. 96. (ex Tab. B. 145). Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 6.000;

2001: – 6.000;

2002: – 6.000.

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 6.000;

2001: + 6.000;

2002: + 6.000.

Tab. B. 97. (ex Tab. B. 218). Dussin Guido, Dozzo, Dussin Luciano, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 6.000;

2001: - 4.000.

Conseguentemente alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 6.000;

2001: + 4.000.

Tab. B. 235. (ex Tab. B. 225). Formenti, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B: Ministero del Tesoro *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 5.000;

2001: – 10.000;

2002: – 15.000.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dei Beni Culturali:

2000: + 5.000;

2001: + 10.000;

2002: + 15.000.

Tab. B. 201. (ex Tab. B. 8). Salvati, Targetti, Bianchi.

Alla tabella B, rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 5.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti modifiche:*

2000: + 5.000;

2003: + 10.000;

2004: + 10.000.

Tab. B. 233. (ex Tab. B. 72). Gardiol, Dalla Chiesa, Scalia.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 5.000;

2001: - 5.000;

2002: - 5.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 5.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

***Tab. B. 98.** (ex Tab. B. 150). Fongaro, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Parolo.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 5.000;

2001: - 5.000;

2002: - 5.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 5.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

***Tab. B. 101.** (ex Tab. B. 191). Calzavara, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla tabella B: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 5.000;

2001: – 5.000;

2002: – 5.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 5.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

Tab. B. 99. (ex Tab. B. 103). Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

2000: - 5.000;

2001: - 5.000;

2002: - 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 5.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

Tab. B. 100. (ex Tab. B. 132). Oreste Rossi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *è diminuito del seguente importo:*

2000: - 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali *è aumentato del seguente importo:*

2000: + 5.000.

Tab. B. 230. (ex Tab. B. 53). Domenico Izzo.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 5.000;

2001: – 5.000;

2002: – 5.000.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 5.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

***Tab. B. 102.** (ex Tab. B. 116). Chin carini, Giancarlo Giorgetti, Albor ghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 5.000;

2001: – 5.000;

2002: – 5.000.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 5.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

***Tab. B. 103.**(ex Tab. B. 215). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, alla rubrica Ministero del Tesoro, *apportare la seguente variazione:*

anno 2000: – 5.000.

Conseguentemente alla tabella B, alla rubrica Ministero dei Lavori Pubblici, *apportare la seguente variazione:*

anno 2000: + 5.000.

Tab. B. 192. (ex Tab. B. 10). Manzato, Susini.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 5.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 5.000.

***Tab. B. 104.** (ex Tab. B. 169). Rizzi, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti, Rodeghiero.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 5.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 5.000.

***Tab. B. 109.** (ex Tab. B. 105). Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 5.000 milioni.

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 5.000 milioni;

***Tab. B. 108.** (ex Tab. B. 193). Santandrea, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 5.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: + 5.000.

****Tab. B. 105.** (ex Tab. B. 170). Rizzi, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 5.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 5.000.

****Tab. B. 107.** (ex Tab. B. 106). Anghinoni, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 4.000;

2001: – 4.000;

2002: – 4.000.

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 4.000;

2001: + 4.000;

2002: + 4.000.

Tab. B. 111. (ex Tab. B. 221). Dozzo, Dussin Guido, Dussin Luciano, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 4.000;

2001: - 4.000;

2002: - 4.000.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero delle comunicazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 4.000;

2001: + 4.000;

2002: + 4.000.

***Tab. B. 112.** (ex Tab. B. 82). Caparini, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 4.000;

2001: – 4.000;

2002: – 4.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero delle comunicazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 4.000;

2001: + 4.000;

2002: + 4.000.

***Tab. B. 110.** (ex Tab. B. 82). Caparini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Terzi.

Alla medesima tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 3.500;

2001: – 3.500;

2002: – 3.500.

Alla tabella B, Ministero delle comunicazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 3.500;

2001: + 3.500;

2002: + 3.500.

Tab. 210. (ex Tab. B. 82). Caparini, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 3.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 3.000.

Tab. B. 113. (ex Tab. B. 143). Rodeghiero, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 3.000;

2001: – 3.000;

2002: – 3.000.

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti modifiche:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 3.000;

2001: + 3.000;

2002: + 3.000.

***Tab. B. 184.** (ex 45. 20 e Tab. B. 296). Apolloni.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti riduzioni:*

2000: – 3.000;

2001: – 3.000;

2002: – 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici *apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2000: + 3.000;

2001: + 3.000;

2002: + 3.000.

***Tab. B. 215.** (ex 0. 45. 166. 26). Casinelli.

Alla medesima tabella B, gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *sono ridotti come segue:*

2000: – 3.000;

2001: – 3.000;

2002: – 3.000.

Alla tabella B, gli accantonamenti relativi al Ministero dei lavori pubblici*, sono aumentati come segue:*

2000: + 3.000;

2001: + 3.000;

2002: + 3.000.

Tab. B. 222. (ex Tab. B. 30). Giacalone..

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 3.000;

2001: – 3.000;

2002: – 3.000.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 3.000;

2001: + 3.000;

2002: + 3.000.

Tab. B. 114. (ex Tab. B. 119). Alborghetti, Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 3.000;

2001: - 3.000;

2002: - 3.000.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dei beni culturali*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 3.000;

2001: + 3.000;

2002: + 3.000.

***Tab. B. 115.** (ex Tab. B. 241). Casilli.

Alla Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, bilancio e p.e.:

2000: - 3.000;

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 3.000 milioni.

***Tab. B. 116.** (ex Tab. B. 192). Santandrea, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 2.500;

2001: – 2.500;

2002: – 2.500.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero delle comunicazioni*, apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 2.500;

2001: + 2.500;

2002: + 2.500.

Tab. B. 117. (ex Tab. B. 83). Caparini, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 2.000;

2001: – 4.000;

2002: – 4.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 2.000;

2001: + 4.000;

2002: + 4.000.

Tab. B. 118. (ex Tab. B. 86). Parolo, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 2.000.

Tab. B. 187. (ex 45. 101 e Tab. B. 311). Cavaliere, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 2.000;

2001: – 2.000;

2002: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti modifiche:

Rubrica Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 2.000;

2001: + 2.000;

2002: + 2.000.

Tab. B. 185. (ex 45. 19 e Tab. B. 295). Apolloni.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 2.000;

2001: – 2.000.

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 2.000;

2001: + 2.000.

Tab. B. 119. (ex Tab. B. 219). Michielon, Dozzo, Dussin Guido, Dussin Luciano, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

2000: - 2.000;

2001: - 2.000;

2002: - 2.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella:

Ministero per i beni culturali:

2000: + 2.000;

2001: + 2.000;

2002: + 2.000.

Tab. B. 120. (ex Tab. B. 140). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 2.000;

2001: - 2.000;

2002: - 2.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella B:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: + 2.000;

2001: + 2.000;

2002: + 2.000.

Tab. B. 121. (ex Tab. B. 142). Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 2.000;

2001: - 2.000;

2002: - 2.000.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero delle comunicazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 2.000;

2001: + 2.000;

2002: + 2.000.

Tab. B. 122. (ex Tab. B. 81). Caparini, Faustinelli, Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 1.800;

2001: – 1.800;

2002: – 1.800.

Conseguentmente alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 1.800;

2001: + 1.800;

2002: + 1.800.

Tab. B. 123. (ex Tab. B. 124). Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

2000: - 1.800;

2001: - 1.800;

2002: - 1.800.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 1.800;

2001: + 1.800;

2002: + 1.800.

Tab. B. 124. (ex Tab. B. 131). Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 1.500;

2001: – 1.500;

2002: – 1.500.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 1.500;

2001: + 1.500;

2002: + 1.500.

Tab. B. 125. (ex Tab. B. 118). Alborghetti, Stucchi, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni;*

2000: - 1.500;

2001: - 1.500;

2002: - 1.500.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 1.500;

2001: + 1.500;

2002: + 1.500.

Tab. B. 254. (ex Tab. B. 285). Alborghetti, Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.500.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 1.500.

***Tab. B. 126.** (ex Tab. B. 144). Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.500.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 1.500.

***Tab. B. 127.** (ex Tab. B. 166). Calzavara, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni;*

2000: - 1.000;

2001: - 1.000;

2002: - 1.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 1.000;

2001: + 1.000;

2002: + 1.000.

Tab. B. 253. (ex Tab. B. 284). Calzavara, Giancarlo Giorgetti.

Alla medesima Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *sono apportate le seguenti variazioni (limiti di impegno):*

2001: - 1.000;

2002: - 2.000.

Alla Tabella B Ministero per i beni e le attività culturali *sono apportate le seguenti (limiti di impegno):*

2001: + 1.000;

2002: + 2.000.

Tab. B. 231. (ex Tab. B. 54). Domenico Izzo.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 1.000;

2001: – 1.000;

2002: – 1.000.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 1.000;

2001: + 1.000;

2002: + 1.000.

Tab. B. 128. (ex Tab. B. 122). Calzavara, Giancarlo Giorgetti, Fontan, Alborghetti.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 1.000;

2001: – 1.000;

2002: – 1.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'ambiente *apportare le seguenti modifiche:*

2000: + 1.000;

2001: + 1.000;

2002: + 1.000.

Tab. B. 248. (ex Tab. B. 279). Pecoraro Scanio.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 1.000.

Tab. B. 129. (ex Tab. B. 161). Cavaliere, Dalla Rosa, Michielon, Formenti, Apolloni, Dozzo, Rodeghiero, Giancarlo Giorgetti, Calzavara, Guido Dussin, Stefani, Alborghetti, Chincarini, Luciano Dussin, Vascon, Covre, Fongaro.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.000 milioni.

Conseguentemente, alla medesima tabella:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 1.000.

Tab. B. 130. (ex Tab. B. 128). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Nella tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 500;

2001: – 1.000;

Conseguentemnte, alla medesima Tabella, Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni*:

2000: + 500;

2001: + 1.000;

Tab. B. 189. Il Governo.

Alla tabella B, Ministero del tesoro *(limiti di impegno) apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 140;

2001: – 140;

2002: – 140.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 140;

2001: + 140;

2002: + 140.

Tab. B. 25. (ex Tab. B. 99**).** Stucchi, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro *(limiti di impegno) apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 55;

2001: – 55;

2002: – 55.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 55;

2001: + 55;

2002: + 55.

Tab. B. 45. (ex Tab. B. 107). Stucchi, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro *(limiti di impegno) apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 40;

2001: – 40;

2002: – 40.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici limiti di impegno a favore di soggetti non statali, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 40;

2001: + 40;

2002: + 40.

Tab. B. 51. (ex Tab. B. 100). Stucchi, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, *ridurre del seguente importo:*

2000: – 25

Conseguentemente, alla Tabella B, accantonamento Ministero dei lavori pubblici, *aumentare del seguente importo:*

2000: + 25.

Tab. B. 206. (ex Tab. B. 6). Antonio Pepe, Bonito.

Alla tabella B, rubrica Ministero del Tesoro è apportata la seguente variazione:

2001: – 20.000;

2002: – 14.000.

Conseguentemente alla Tabella D e all'Allegato n. 1 inserire la seguente voce: legge 144 del 1999, articolo 11 - 5.2.1.3 - Raddoppio Ragusa-Catania - cap. 8066 *è apportata la seguente variazione:*

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. B. 205. (ex Tab. B. 94). Caruano, Cappella, Borrometi.

Alla Tabella B: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente alla Tabella D, inserire la seguente voce: Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: Articolo

11: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3. - Ente nazionale per le strade - cap. 8066):

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

inserire nell'Allegato 1 la seguente voce: Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali - Articolo 11: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3. - Ente nazionale per le strade - cap. 8066).

Tab. B. 204. (ex Tab. B. 242). Caruano, Cappella, Borrometi.

Alla tabella B, apportare le seguenti modifiche:

ridurre la rubrica corrispondente al Ministero del Tesoro dei seguenti importi:

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.
(limiti di impegno)

Conseguentemente, Ministero dei trasporti e della navigazione *iscrivere i seguenti importi aggiuntivi:*

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.
(limiti di impegno)

Tab. B. 89. (ex Tab. B. 256). Rogna, Manassero, Cambursano, Caveri.

In Tabella B, Ministero del Tesoro*, apportare le seguenti variazioni:*

1999: + 100.000;

2000: + 100.000;

2001: + 100.000.

Conseguentemente in Tabella B, Ministero delle Politiche agricole*, apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 100.000;

2000: – 100.000;

2001: – 100.000.

Tab. B. 36. (ex Tab. B. 90). Fongaro, Stefani, Chiappori, Galli, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 55.000;

2001: + 75.000;

2002: + 80.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 55.000;

2001: – 75.000;

2002: – 80.000.

Tab. B. 132. (ex Tab. B. 204). Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*:

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella, B ridurre l'accantonamento relativo al Ministero dei Lavori pubblici, *di*:

2000: – 50.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000.

***Tab. B. 194.** (ex Tab. B. 27). Tassone, Volontè, Grillo.

Alla Tabella B, incrementare l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica di:

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella B ridurre l'accantonamento relativo al Ministero dei Lavori pubblici, di:

2000: – 50.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000.

***Tab. B. 48.** (ex Tab. B. 245**).** Masiero, Gastaldi, Lorusso, Di Comite, Deodato.

Alla Tabella B, incrementare l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica *di:*

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella B ridurre l'accantonamento relativo al Ministero dei Lavori pubblici*, di:*

2000: – 50.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000.

***Tab. B. 47.** (ex Tab. B. 260). Pampo.

Alla tabella B, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella B ridurre l'accantonamento relativo al Ministero dei Lavori pubblici*, di:*

2000: – 50.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000.

***Tab. B. 131.** (ex Tab. B. 259). Mazzocchi, Rasi, Manzoni.

Alla Tabella B,: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000 (limiti di impegno);

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, ridurre di pari importo gli accantonamenti relativi al Ministero dei Lavori Pubblici *(limiti di impegno).*

Tab. B. 202. (ex Tab. B. 265). Dedoni, Cherchi, Attili, Carboni, Altea.

Alla Tabella B, alla rubrica Ministero del Tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, rubrica Ministero dell'Ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Tab. B. 193. (ex Tab. B. 249). Giovine.

Alla tabella B, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 5.000

2001: + 5.000

2002: + 5.000

Conseguentemente alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c): interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (U.P.B. 7.2.1.4 - Cap. 8541)

2000: – 5.000;

2001: – 5.000;

2002: – 5.000.

Tab. B. 133. (ex Tab. B. 62. (Art. 45) Mastella, Pivetti, Manzione, Ostillio, Acierno, Bagliani.

Alla tabella B, Ministero dell'interno *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, alla legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse. nelle aree depresse - articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Tab. B. 134. (ex Tab. B. 102). Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'interno:

2000: + 10.000.

Conseguentemente alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse.

ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590):

2000: – 10.000.

Tab. B. 257. (ex Tab. B. 288). Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni, Ministero dei lavori pubblici:

2000: – 60.000;

2001: – 40.000;

2002: – 30.000.

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la seguente voce:

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 63, lettera *a):* (lavori pubblici - 5.2.1.1 Edilizia abitativa - cap. 8001):

2000: + 30.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

Conseguentemente all'allegato n. 1 (articolo 61, comma 7) inserire la seguente voce:

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 63, lettera *a):* (lavori pubblici - 5.2.1.1 Edilizia abitativa - cap. 8001).

Tab. B. 208. Lorenzetti, Zagatti, Bandoli, Calimani, Cappella, Gerardini, Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni.

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, *apportare la seguente variazione:*

2000: – 40.000;

e conseguentemente alla medesima tabella D - Decreto legislativo n. 143 del 1994 (ENAS), *modificare l'importo come segue:*

2000: + 20.000.

Tab. B. 226. [ex Tab. B. 314 e Tab. B. 3 (45)]. Conte.

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, *apportare la seguente variazione:*

2000: – 20.000;

e conseguentemente alla medesima Tabella D - Decreto legislativo n. 504 del 1992 articolo 34, comma 3, Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, *modificare l'importo come segue:*

2000: + 10.000.

Tab. B. 225. (ex Tab. B. 313 e Tab. B. 2 (45)). Conte.

Alla Tabella B, voce Ministero dei lavori pubblici, *apportare la seguente variazione:*

2000: – 2.000;

e conseguentemente alla medesima tabella B voce Ministero dei trasporti, *modificare l'importo come segue:*

2000: +2.000.

Tab. B. 224. [ex Tab. B. 312 e Tab. B. 1 (Art. 45)]. Conte.

Alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2001: – 1.000;

2002: – 2.000;

conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2001: + 1.000;

2002: + 2.000.

Tab. B. 1. Governo.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 1.000.000;

2001: + 1.000.000;

2002: + 1.000.000.

Conseguentemente alla tabella D apportare la seguente variazione: Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - Articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8. - Aree depresse - cap. 8590).

2000: - 1.000.000;

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000.

Tab. B. 160. (ex Tab. B. 172). Bossi, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Cè, Molgora, Alborghetti, Terzi, Stucchi.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 500.000;

2001: + 500.000;

2002: + 500.000.

Conseguentemente alla Tabella D apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria

per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - Articolo 1 comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (tesoro, bilancio e p.e. 7.2.1.8 - Aree depresse - cap 8590):

2000: - 500.000;

2001: - 500.000;

2002: - 500.000.

Tab. B. 159. (ex Tab. B. 174). Dussin Guido, Dozzo, Cavaliere, Formenti, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 330.000;

2001: + 330.000;

2002: + 330.000.

Segue compensazione n. 5 del gruppo della Lega Forza Nord per l'indipendenza della Padania.

Tab. B. 262. (ex Tab. B. 293). Stefani, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 300.000;

2001: + 300.000;

2002: + 300.000.

Conseguentemente alla Tabella D apportare la seguente variazione:

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - Articolo 1 comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (tesoro, bilancio e p.e. 7.2.1.8 - Aree depresse - CAP 8590):

2000: - 300.000;

2001: - 300.000;

2002: - 300.000.

Tab. B. 158. (ex Tab. B. 176). Borghezio, Rossi Oreste, formenti, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 200.000;

2001: + 200.000;

2002: + 200.000.

Conseguentemente alla Tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - Articolo 1 comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (tesoro, bilancio e programmazione economica 7.2.1.8 - Aree depresse - CAP 8590):

2000: - 200.000;

2001: - 200.000;

2002: - 200.000.

Tab. B. 256. (ex Tab. B. 287). Molgora, Caparini, Cè, Faustinelli, Paroli.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 200.000;

2001: + 200.000;

2002: + 200.000.

Conseguentemente alla Tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - Articolo 1 comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (tesoro, bilancio e programmazione economica 7.2.1.8 - Aree depresse - CAP 8590):

2000: - 200.000;

2001: - 200.000;

2002: - 200.000.

Tab. B. 258. (ex Tab. B. 289). Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 200.000;

2001: + 200.000;

2002: + 200.000.

Conseguentemente alla Tabella D apportare la seguente variazione:

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - Articolo 1 comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (tesoro, bilancio e p.e. 7.2.1.8 - Aree depresse - CAP 8590):

2000: - 200.000;

2001: - 200.000;

2002: - 200.000.

Tab. B. 157. (ex Tab. B. 180). Santandrea, Copercini, Formenti, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 190.000;

2001: + 200.000;

2002: + 200.000.

Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ». (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215).

2000: - 190.000;

2001: - 200.000;

2002: - 200.000.

Tab. B. 152. (ex Tab. B. 156). Formenti, Bianchi Clerici, Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 140;

2001: + 140;

2002: + 140;

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2000: + 140;

2001: + 140;

2002: + 140.

Conseguentemente, nella tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Rubrica Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 282

del 1991, decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto legge n. 26 del 1995 , convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA. (3.2.1.13 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - cap. 7210):

2000: – 40;

2001: – 40;

2002: – 40.

Rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (Fondo unico per lo spettacolo - capp 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306 ; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100.

Tab. B. 137. (ex Tab. B. 98). Stucchi, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 130.000.

Conseguentemente alla Tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - Articolo 1 comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (tesoro, bilancio e programmazione economica 7.2.1.8 - Aree depresse - cap 8590):

2000: - 130.000.

Tab. B. 261. (ex Tab. B. 292). Parolo, Paolo Colombo, Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Conseguentemente alla Tabella D apportare la seguente variazione:

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - Articolo 1 comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (tesoro, bilancio e p.e. 7.2.1.8 - Aree depresse - CAP 8590):

2000: - 100.000;

2001: - 100.000;

2002: - 100.000.

Tab. B. 151. (ex Tab. B. 178). Chiappori, Formenti, Giorgetti Giancarlo, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998, alfine di realizzare interventi nelle aree depresse... Articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree

depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590):

2000: - 100.000;

2001: - 100.000;

2002: - 100.000.

Tab. B. 150. (ex Tab. B. 202). Alborghetti, Terzi, Stucchi, Pirovano, Calderoli, Frosio Roncalli, Pagliarini, Martinelli, Formenti, Giorgetti Giancarlo.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 80.000;

2001: + 80.000;

2002: + 80.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse: Articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - Cap. 8590):

2000: – 80.000;

2001: – 80.000;

2002: – 80.000.

Tab. B. 149. (ex Tab. B. 212). Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse: Articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - Cap. 8590):

2000: – 50.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000.

Tab. B. 148. (ex Tab. B. 209). Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, Ministero dei lavori pubblici, *modificare gli importi come segue:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Conseguentemente alla tabella C, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *modificare gli importi come segue:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Tab. B. 146. (ex Tab. B. 261). Simeone.

Alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985... Nuova disciplina degli

interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215) *apportare le seguenti variazioni:*

2000: - 20.000;

2001: - 20.000;

2002: - 20.000.

Tab. B. 147. (ex Tab. B. 127). Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Colombo, Rizzi.

Alla tabella B, Ministero dei Lavori Pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B, Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: − 20.000.

Tab. B. 145. (ex Tab. B. 258). Riccio.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse: Articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - Cap. 8590):

2000: − 20.000;

2001: − 20.000;

2002: − 20.000.

Tab. B. 259. (ex Tab. B. 290). Dozzo, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 14.000;

2001: + 14.000;

2002: + 14.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse: Articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - Cap. 8590):

2000: − 14.000;

2001: − 14.000;

2002: − 14.000.

Tab. B. 143. (ex Tab. B. 211). Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse: Articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (tesoro, bilancio e programmazione

economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - Cap. 8590):

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Tab. B. 142. (ex Tab. B. 213). Ballaman, Pittino, Bosco, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici *apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Conseguentemente, tabella B, Ministero dei trasporti *apportare le seguenti riduzioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 13.300;

2002: – 10.000.

Tab. B. 213. (ex 0. 45. 166. 68). Borrometi.

Alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni (in milioni di lire):

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Tab. B. 141. (ex Tab. B. 87). Pittino, Fontanini, Bosco, Ballaman, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 6.000;

2001: + 6.000;

2002: + 6.000.

Conseguentemente, alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ». (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215).

2000: - 6.000;

2001: - 6.000;

2002: - 6.000.

Tab. B. 140. (ex Tab. B. 165). Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 6.000;

2001: + 6.000;

2002: + 6.000.

Conseguentemente, alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ». (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - Capp.

4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215).

2000: - 6.000;

2001: - 6.000;

2002: - 6.000.

Tab. B. 234. (ex Tab. B. 75). Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 5.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

Conseguentemente alla tabella D, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - Articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8. - Aree depresse - cap. 8590).

2000: - 5.000;

2001: - 5.000;

2002: - 5.000.

Tab. B. 139. (ex Tab. B. 164). Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 5.000;

Conseguentemente alla tabella D, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse - Articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8. - Aree depresse - cap. 8590).

2000: - 5.000.

Tab. B. 260. (ex Tab. B. 291). Dozzo, Luciano Dussin, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei lavori pubblici:

2000: + 4.000;

2001: + 4.000;

2002: + 4.000.

Conseguentemente, alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ». (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215).

2000: - 4.000;

2001: - 4.000;

2002: - 4.000.

Tab. B. 245. (ex Tab. B. 238). Molgora, Caparini, Cè, Faustinelli, Paroli.

Alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 2.000;

2001: + 2.000;

2002: + 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con

*modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi a sostegno dell'occupazione: Articolo 3, comma 9 e 8, comma 4-*bis: *Contributo speciale alla regione Calabria (tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - Cap. 8640):*

2000: – 2.000;

2001: – 2.000;

2002: – 2.000.

Tab. B. 138. (ex Tab. B. 203). Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, Ministero dei Lavori Pubblici (limiti di impegno) *apportare le seguenti modificazioni:*

2001: + 2.000;

2002: + 2.000.

Conseguentemente alla tabella B Ministero delle Comunicazioni (limiti di impegno) *apportare le seguenti modificazioni:*

2001: – 2.000;

2002: – 2.000.

Tab. B. 135. (ex Tab. B. 18). Scantamburlo.

Alla tabella B, alla rubrica Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 55;

2001: + 55;

2002: + 55;

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2000: + 55;

2001: + 55;

2002: + 55.

Conseguentemente, nella tabella C, apportare le seguenti variazioni: Rubrica Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 282 del 1991, decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto legge n. 26 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - cap. 7210):

2000: – 55;

2001: – 55;

2002: – 55.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza Nord per l'indipendenza della Padania.

Tab. B. 265. (ex Tab. B. 108.) Stucchi, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, alla rubrica Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 40;

2001: + 40;

2002: + 40;

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2000: + 40;

2001: + 40;

2002: + 40.

Conseguentemente, nella tabella C, rubrica Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo

- capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 40;

2001: – 40;

2002: – 40.

Tab. B. 136. (ex Tab. B. 101). Stucchi, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, alla rubrica Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 40;

2001: + 40;

2002: + 40;

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2000: + 40;

2001: + 40;

2002: + 40.

Conseguentemente, nella tabella D, alla voce: Decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Art. 3, comma 9 e articolo 8, comma 4-*bis:* contributo speciale per la regione Calabria (Tesoro, bilancio e PE.: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la regione Calabria - cap. 8640), *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 40;

2001: – 40;

2002: – 40.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza Nord per l'indipendenza della Padania.

Tab. B. 257. (ex Tab. B. 109.) Stucchi, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, Ministero dei trasporti *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 13.300;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, alla voce Legge n. 144 del 1999, *aggiungere il seguente articolo:*

- Art. 11: Raddoppi strada statale Ragusa-Catania *con i seguenti importi:*

2000: 10.000;

2001: 10.000;

2002: 10.000.

Conseguentemente ancora, nell'allegato 1 alla voce : Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti inserire il seguente articolo:

- Art. 11, Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania.

Tab. B. 229. (ex Tab. B. 50). Borrometi.

Alla tabella B, accantonamento Ministero dei trasporti e della navigazione *aumentare i seguenti importi:*

2000: + 30.000 (Limiti di impegno).
Anno terminale: 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, apportare le seguenti riduzioni, alla voce: Legge n. 448/98 - articolo 50, comma 1, lettera *c)* - Edilizia sanitaria pubblica:

2000: – 30.000;

2001: – 30.000;

2002: – 30.000.

Tab. B. 218. (ex 0. 45. 166. 36). Attili.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: + 25.000;

2001: + 25.000;

2002: + 25.000.

Conseguentemente,

alla Tabella D, apportare le seguenti variazioni, alla voce: Legge n. 448/98 - articolo 50, comma 1, lettera *c)* - Edilizia sanitaria pubblica:

2000: – 25.000;

2001: – 25.000;

2002: – 25.000;

Tab. B. 216 (*ex* 0. 45. 166. 46). Lorenzetti, Duca, Agostini, Mariani, Cesetti, Gasperoni, Giacco, Sbarbati, Galdelli, Abbondanzieri, Camoirano, Repetto, Labate.

Alla Tabella B, alla voce Ministero dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 25.000;

2001: + 25.000;

2002: + 25.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 20/94 articolo 4 (Autonomia Finanziaria della Corte dei conti) cap. 2815:

2000: – 25.000;

2001: – 25.000;

2002: – 25.000;

Tab. B. 249 (*ex* Tab. B. 280). Lorenzetti, Duca, Agostini, Mariani, Cesetti, Gasperoni, Giacco, Sbarbati, Galdelli, Abbondanzieri, Camoirano, Repetto, Labate.

Alla Tabella B, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni*:

2000: +20.000;

2001: +20.000;

2002: +20.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni culturali e ambientali, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 163 del 1985 ed articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 (7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Tab. B. 161. (ex Tab. B. 123). Bosco, Pittino, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella B, apportare la seguente ulteriore variazione:

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: + 5.000;

2001: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, apportare le seguenti riduzioni, alla voce: Legge n. 448/98 - articolo 50, comma 1, lettera *c)* - Edilizia sanitaria pubblica:

2000: – 5.000;

2001: – 10.000;

Tab. B. 209 (*ex* 0. 45. 166. 48). Camoirano, Labate.

Alla Tabella B, apportare la seguente ulteriore variazione:

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: + 5.000;

2001: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, apportare le seguenti riduzioni, alla voce:

Legge n. 448/98 - articolo 50, comma 1, lettera *c)* - Edilizia sanitaria pubblica:

2000: – 5.000;

2001: – 5.000;

Tab. B. 219 (*ex* 0. 45. 166. 41). Maselli, Crucianelli, Carli, Moroni.

Alla Tabella B, apportare la seguente ulteriore variazione:

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: + 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, apportare le seguenti riduzioni, alla voce: Legge n. 448/98 - articolo 50, comma 1, lettera *c)* - Edilizia sanitaria pubblica:

2000: – 3.000.

Tab. B. 211 (*ex* 0. 45. 166. 39). Occhionero, Di Stasi, Crucianelli.

Alla Tabella B, apportare la seguente ulteriore variazione:

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: + 3.000 (limiti di impegno);

Anno terminale: 2014.

Conseguentemente, alla Tabella D, apportare le seguenti riduzioni, alla voce: Legge n. 448/98 - articolo 50, comma 1, lettera *c)* - Edilizia sanitaria pubblica:

2000: – 3.000.

Tab. B. 252 (ex Tab. A. 56). Soriero, Giardiello, Folena, De Piccoli, Attili, Di Fonzo, Sanza.

Alla Tabella B, Ministero delle comunicazioni:

2000: – 70.000;

2001: – 70.000;

2002: – 70.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 70.000;

2001: + 70.000;

2002: + 70.000.

Tab. B. 162. (ex Tab. B. 205). Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 30.000;

2001: – 30.000;

2002: – 30.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 30.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

Tab. B. 163. (ex Tab. B. 216). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce:

Decreto-legge 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24/07/1984 n.363 (Terremoto in Abruzzo, Molise, Lazio, Campania ed Umbria) *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 50.000.

Tab. B. 167. (ex Tab. B. 264). Riccio.

Alla tabella B, nella rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali diminuire come segue gli stanziamenti previsti:

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente nella medesima tabella, nella rubrica: Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato modificare gli stanziamenti come segue:

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. B. 164. (ex Tab. B. 95). Maggi, Pozza Tasca, Angelici, Rubino, Malagnino.

Alla tabella B, nella rubrica ministero delle politiche agricole e forestali, *diminuire come segue gli importi previsti:*

1999: – 20.000;

2000: – 20.000;

2001: – 20.000.

Conseguentemente nella medesima tabella, nella rubrica: Ministero per i beni e le politiche culturali, *apportare le seguenti modificazioni:*

1999: + 20.000;

2000: + 20.000;

2001: + 20.000.

Tab. B. 165. (ex Tab. B. 257). Piscitello.

Alla tabella B, Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni in aumento:*

2000: + 10.000;

2001: + 15.000;

2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce: Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *c)*: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica U.P.B. 7.2.1.4 - cap. 8541), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 25.000;

2001: – 25.000;

2002: – 25.000.

Tab. B. 212 [ex Tab. A. 103 (Art. 45) XIII Commissione]. Voglino.

Alla Tabella B, Ministero dell'Industria, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 300.000;

2001: + 300.000;

2002: + 300.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dei Lavori Pubblici, D.Lgs. n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS - articolo 3 - Funzionamento (5.1.2.3 - ENAS - cap. 8061/p).*apportare le seguenti variazioni*:

2000: – 300.000;

2001: – 300.000;

2002: – 300.000.

Tab. B. 168. (ex Tab. B. 89). Stefani, Chiappori, Galli, Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, apportare le seguenti variazioni:

2000: +50.000

2001: + 75.000

2002: +100.000

Conseguentemente alla Tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c): interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica

2000: – 50.000

2001: – 75.000

Conseguentemente alla Tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2002: – 100.000

Tab. B. 169. Crucianelli, Guerra, Campatelli.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della Legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 153 del 1994, « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo » (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: - 100.000;

2001; - 100.000;

2002; - 100.000.

Tab. B. 173. (ex Tab. B. 134). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ». (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215).

2000: - 20.000;

2001: - 20.000;

2002: - 20.000.

Tab. B. 172. (ex Tab. B. 146). Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, Ministero per i beni culturali e ambientali, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994 Nuova disciplina degli in-

terventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo - CAPP 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):

2000: - 20.000;

2001: - 20.000;

2002: - 20.000.

Tab. B. 171. (ex Tab. B. 198). Chincarini, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: + 1.000;

2001: + 1.000;

2002: + 1.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della Legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 153 del 1994, « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo » (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: - 1.000;

2001; - 1.000;

2002; - 1.000.

Tab. B. 170. (ex Tab. B. 133). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, Ministero dell'Ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Conseguentemente alla tabella D, Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate - articolo 1, comma 1; Prosecuzione degli interventi nelle aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.8. - Aree depresse - cap 8590) apportare le seguenti modificazioni:

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

Tab. B. 177. (ex Tab. B. 273). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, Ministero dell'Ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 80.000;

2001: + 80.000;

2002: + 80.000.

*Conseguentemente alla tabella D, Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n.236 del 1993: Interventi a sostegno dell'occupazione: Artt. 3, comma 9 e 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640) apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 80.000;

2001: – 80.000;

2002: – 80.000.

Tab. B. 176. (ex Tab. B. 272). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, Ministero dell'Ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 2.000;

2001: + 2.000;

2002: + 2.000.

Conseguentemente alla tabella D, Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate.... - articolo 1, comma 1; Prosecuzione degli interventi nelle aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.8. - Aree depresse - cap 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: – 2.000;

2001: – 2.000;

2002: – 2.000.

Tab. B. 175. (ex Tab. B. 275). Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 1.000;

2001: + 1.000;

2002: + 1.000.

*Conseguentemente, alla Tabella D, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi a sostegno dell'occupazione: Articolo 3, comma 9 e 8, comma 4-*bis: *Contributo speciale alla regione Calabria (tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - Cap. 8640) apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 1.000;

2001: – 1.000;

2002: – 1.000.

Tab. B. 174. (ex Tab. B. 206). Michielon, Guido Dussin, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella B, Ministero dell'università e della ricerca scientifica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 40.000;

2001: + 40.000;

2002: + 40.000.

Conseguentemente alla Tabella C., Ministero del tesoro - legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 40.000;

2001: – 40.000;

2002: – 40.000.

Tab. B. 196. (ex Tab. B. 22). Castellani, Volpini, Voglino, Risari.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: + 10.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: – Art. 5, comma 1, lettera *a)*: Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3. - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1263):

2000: - 10.000;

2001; - 5.000;

2002; - 5.000.

Tab. B. 180. (ex Tab. B. 137). Stucchi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Frosio Roncalli.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: + 10.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1. - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1256):

2000: - 10.000;

2001; - 5.000;

2002; - 5.000.

Tab. B. 181. (ex Tab. B. 136). Stucchi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Frosio Roncalli.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: + 4.000;

2001: + 4.000;

2002: + 4.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1. - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1256):

2000: – 4.000;

2001; - 4.000;

2002; - 4.000.

Tab. B. 178. (ex Tab. B. 139). Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Rodeghiero, Santandrea.

Alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: + 4.000;

2001: + 4.000;

2002: + 4.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della Legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 153 del 1994, « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo » (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: - 4.000;

2001; - 4.000;

2002; - 4.000.

Tab. B. 179. (ex Tab. B: 138). Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Rodeghiero, Santandrea.

Alla Tabella B, aggiungere la seguente voce:

Ministero della pubblica istruzione:

2000; +20.000;

2001: +20.000;

2002: +20.000.

Segue compensazione n. 12 del gruppo della Lega forza Nord per l'indipendenza della Padania.

Tab. B. 254. (ex 0. 45. 166. 7.) Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora, Bianchi Clerici.

TAB. C

All'articolo 61, sopprimere il comma 3.

61. 4. Malavenda.

Alla tabella C, Ministero del Tesoro, *voce* Legge 385 del 1978 (Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato), *inserire le seguenti variazioni:*

2000: − 10.000;

2001: − 10.000;

2002: − 10.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella D e all'allegato n. 1, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, *inserire le seguenti variazioni:* Legge 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia. Articolo 10 - Misure a favore delle piccole e medie imprese che reimpiegano (anche a tempo parziale o determinato) personale con qualifica dirigenziale:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. C. 33 (*ex* Tab. C. 87). Campatelli, Guerra.

Alla tabella C, Ministero del Tesoro, Legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter* (fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente) *variare gli importi cose segue:*

2000: − 50.000;

2001: − 70.000;

2002: − 80.000.

Conseguentemente alla medesima tabella Ministero del tesoro, decreto-legge n. 142 del 1991, convertito dalla legge n. 195 del 1991, articolo 6, comma 1 (fondo per la protezione civile) *variare gli importi come segue:*

2000: + 50.000;

2001: + 70.000;

2002: + 80.000.

Tab. C. 19 (*ex* Tab. C. 30). Cherchi.

Alla tabella C, alla voce: Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, Legge 468 del 1978 - Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) *apportare le seguenti variazioni:*

2000: − 10.000;

2001: − 10.000;

2002: − 10.000.

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - 7171), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. C. 2 (*ex* Tab. C. 64). Lembo.

Alla tabella C, Ministero del Tesoro, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio

Art. 9/*ter*: Fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi perma-

nenti di natura corrente (7.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente alla tabella D, Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane. Articolo 25, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. C. 3 (*ex* Tab. C. 5). Scantamburlo.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980), articolo 36: assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica, *modificare gli importi come segue:*

2000: – 25.000;

2001: –;

2002: –.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla stessa rubrica, alla voce: Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA), *modificare gli importi come segue:*

2000: + 25.000;

2001: –;

2002: –.

Tab. C. 31 (*ex* Tab. C. 94 della XIII Commissione). Sedioli, Tattarini, Rava.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge 146 del 1980, articolo 36:

2000: – 5.000;

2001: – 5.000;

2002: – 5.000;

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica tecnologica: Legge n. 394 del 1997: potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 altri interventi per le università statali - cap. 1271), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 5.000;

2001: + 5.000;

2002: + 5.000.

Tab. C. 32 (*ex* Tab. C. 80). Crema, Villetti.

Alla tabella C apportare la seguente variazione:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Decreto-legge n. 142 del 1991 convertito con modificazioni nella legge n. 195 del 1991: Provvedimento in favore delle popolazioni.... (Art. 6 comma 1: reintegro fondo protezione civile). (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - CAP. 9353/p):

2000: + 150.000;

2001: + 150.000;

2002: + 150.000.

Conseguentemente alla tabella D apportare la seguente variazione:

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 alfine di realizzare interventi nelle aree depresse... Art. i comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse. (tesoro, bilancio e p.e. 7.2.1.8 - Aree depresse - CAP. 8590):

2000: – 150.000;

2001: – 150.000;

2002: – 150.000.

Tab. C. 4 (*ex* Tab. C. 73). Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella C, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 165 del 1999, Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1 940/p) *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce: Nuove disposizioni per le zone montane, Legge 97/94 *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

Tab. C. 5 (*ex* Tab. C. 65). Lembo.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *alla voce:* Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici *alla voce:* Legge n. 431 del 1998: disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 1.000.000;

2001: + 1.000.000;

2002: + 1.000.000.

Tab. C. 24 (*ex* Tab. C. 9). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, decreto Legislativo 303/1999 - Ordinamento Presidenza del Consiglio dei ministri:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente alla Tabella D, legge n. 448 del 1998, articolo 52, comma 1: « Fondo unico per gli incentivi alle imprese » - Cap. 7800/P:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. C. 6 (*ex* Tab. C. 86). Mazzocchi, Rasi, Manzoni.

Alla tabella C, Ministero del tesoro - decreto Legislativo 303/1999 - Ordinamento Presidenza del Consiglio dei ministri:

2000: – 8.000;

2001: – 8.000;

2002: – 8.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministro dell'industria Legge 292/1990: Ordinamento dell'ENIT - Cap. 6652:

2000: + 8.000;

2001: + 8.000;

2002: + 8.000.

Tab. C. 7 (*ex* Tab. C. 84). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Alla Tabella C, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica,

alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge n. 59 del 1997 », *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 40.000;

2001: + 40.000;

2002: + 40.000.

Conseguentemente nella medesima tabella C, alla voce Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio articolo 9-*ter apportare le seguenti riduzioni:*

2000: – 40.000;

2001: – 40.000;

2002: – 40.000.

Tab. C. 1 (*ex* Tab. C. 79). Rogna, Manassero, Giulietti, Panattoni.

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri; legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 5.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella D, legge n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, articolo 7, comma 8: edilizia universitaria, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 5.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. C. 9 (*ex* Tab. C. 70). Bianchi Clerici Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella C, apportare la seguente variazione: Ministero degli affari esteri Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.l.1.0 - funzionamento - capp. 2150, 2151):

2000: – 2.000.

Conseguentemente, alla Alla tabella D, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto n. 1976 (Lavori Pubblici : 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8286):

2000: + 2.000.

Tab. C. 10 (*ex* Tab. C. 71). Pittino, Bosco, Fontanini, Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 500;

2001: – 500;

2002: – 500.

Conseguentemente, alla tabella D, legge n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, articolo 7, comma 8: edilizia universitaria, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 500;

2001: + 500;

2002: + 500.

Tab. C. 11 (*ex* Tab. C. 69). Rodeghiero, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella C, Ministero degli Affari Esteri - Legge n. 7 del 1991: Stanziamenti aggiuntivi... (3.1.1.0. Funzionamento - capp. 2150, 2151 - capp. 2l80, 2181):

2000: – 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, Legge 1329 del 1965: Acquisto macchine utensili (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658):

2000: + 200.000.

Tab. C. 8 (*ex* Tab. C. 66). Chiappori, Stefani, Galli, Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella C, Ministero dei Lavori Pubblici D. Lgs. n. 143 del 1994: Istituzione ENAS - articolo 3 Funzionamento (5.2.1.3 - ENAS - cap. 8061/p) *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 23.000;

2001: – 60.000;

2002: – 60.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: legge n. 130 del 1983 - articolo 18 e articolo 9 della legge n. 193 del 1984 e legge n. 317 del 1991 (industria 2.6.2.1.7. - fondo per la ristrutturazione e per la riconversione industriale - cap. 7068):

2000: 23.000;

2001: 60.000;

2002: 60.000

e aggiungere la voce all'allegato 1.

Tab. C. 35 (*ex* 6557-X-Tab. D. 6). Chiappori, Stefani, Galli, Fongaro.

Alla Tabella C, Ministero dei Lavori Pubblici D. Lgs. n. 143 del 1994: Istituzione ENAS - articolo 3 Funzionamento (5.2.1.3 - ENAS - cap. 8061/p) *apportare le seguenti modifiche:*

2000: – 23.000;

2001: – 60.000;

2002: – 60.000.

Conseguentemente, alla tabella D, alla legge n. 448 del 1998, articolo 52, comma 1 Fondo unico per gli incentivi alle imprese (industria 6.2.1.16 cap. 7800) *riscrivere gli importi nel modo seguente:*

2000: + 23.000;

2001: + 60.000;

2002: + 60.000.

Tab. C. 13 (*ex* Tab. C. 67). Chiappori, Stefani, Galli, Fongaro, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella C, Ministero dell'interno, *modificare gli importi come segue:*

Legge 451 del 1959: Istituzione del capitolo « fondo scorta » per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 Spese generali di funzionamento cap. 2674):

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Alla tabella C, Ministero dell'interno*:* Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

articolo 101 Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 Spese generali di funzionamento cap 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento) cap 2815:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. C. 27 (*ex* Tab. C. 3). Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.

Alla tabella C sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero dei lavori pubblici - D.lgs n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

articolo 3: finanziamento e programmazione dell'attività - spese in c/capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente zazionale per le strade - Cap 8061/P:

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000;

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell'università - D.lgs n. 204 del 1998: disposizioni per il coordinamento, la pragrammazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1. - Ricerca scientifica - Cap. 7536):

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Tab. C. 28 (*ex* Tab. C. 81). Turroni, Dalla Chiesa, Scalia.

Alla tabella C, Ministero dei Lavori Pubblici, D. Lgs. n. 143 del 1994: Istituzione ENAS articolo 3 - Funzionamento (5.1.2.3 ENAS - cap. 8061/p):

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, e all'Allegato n. 1 aggiungere la seguente voce: Legge n 227 del 1997 (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657):

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

E all'allegato 1 aggiungere la voce.

Tab. C. 12. (*ex* Tab. C. 68). Fongaro, Stefani, Chiappori, Galli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella C, alla voce: Ministero dei lavori pubblici decreto legislativo n. 143 del 1994 - Istituzione dell'Ente nazionale per le strade - finanziamento e programmazione dell'attività (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p), *sono apportate le seguenti modifiche:*

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce decreto-legge 496/93, convertito, con modificazioni dalla legge 61/94, « disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'ANPA » (6.1.2.1 - ANPA - Cap. 3151; 6.2.1.1 - ANPA - Cap. 8008), *sono apportate le seguenti modifiche:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. C. 30 (*ex* Tab. C. 82). Turroni, Scalia.

Alla tabella C, Ministero delle politiche agricole e forestali: legge n. 267 del 1991 articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 30.000;

2001: + 30.000;

2002: + 33.043.

Conseguentemente alla medesima tabella C, Ministero del Commercio con l'estero, legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

ART. 1, comma 43. Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi:

2000: – 30.000;

2001: – 30.000;

2002: – 33.043.

Tab. C. 14 (*ex* Tab. C. 4). Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, de Gislanzoni Cardoli, Tarditi, Cicu, Marras, Conte, Possa.

Alla tabella C, Ministero commercio con l'estero, Legge n. 549 del 1995 - articolo 1, comma 43 Contributi ad enti ed altri organismi, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 30.000;

2001: – 30.000;

2002: – 30.000.

Tab. C. 21 (*ex* Tab. C. 503). Malavenda.

Alla Tabella C, Ministero della sanità, inserire la seguente voce:

Legge n. 434 del 1998 - Interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.3 - Cap. 2642):

2000: 2.600;

2001: 2.600;

2002: 2.600.

Tab. C. 16. Governo.

Alla tabella C alla voce: Ministero per i beni e le attività culturali *modificare gli importi come segue:*

Legge 163 del 1985 e articolo 30 comma 7 della legge 1213 del 1965 Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo Unico per lo spettacolo capp 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 Fondo unico per lo spettacolo capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: – 130.000

2001: –

2002: –

Conseguentemente alla Tabella D:

legge 717 del 1971 Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 Cassa Proprietà contadina cap 7171:

2000: + 30.000

legge 1.329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 sostegno finanziario del sistema produttivo cap 7658):

2000: + 50.000

legge 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 Fondo per la Montanga cap. 9260:

2000: + 50.000

Tab. C. 28 (*ex* Tab. C. 2). Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo.

Alla tabella C, apportare le seguenti variazioni: Ministero per il beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ». (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):

2000: – 90.000;

2001: – 90.000;

2002: – 90.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtel-

lina (Tesoro Bilancio e.p.e. 8.2.1.10 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9190):

2000: + 90.000;

2001: + 90.000;

2002: + 90.000.

Tab. C. 17 (*ex* Tab. C. 70). Parolo, Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Alla tabella C, Ministero per i beni culturali, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 163 al 1985 e articolo 30, comma 7 della legge 1213 del 1965, « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo »:

2000: – 15.000;

2001: – 15.000;

2002: – l5.000.

Conseguentemente, alla tabella D, e all'Allegato n. 1: aggiungere la seguente voce:

Legge 25 febbraio 1971 n. 111: Costruzione di nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento): Art. . 1, lettera *a)* « costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento) »:

2000: + l5.000;

2001: + 15.000;

2002: + l5.000.

Tab. C. 18 (*ex* Tab. C. 8). Liotta, Carrara, D'Alia, Lucchese.

Alla tabella C, Ministero dell'ambiente, Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 1.200;

2001: -;

2002: -.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: art 5, comma 1, lettera *a)*: Costituzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 1.200;

2001: -;

2002: -.

Tab. C. 25 (*ex* Tab. C. 83). Bastianoni.

Alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica, *alla voce* Legge n. 343 del 1991 - Università non statali legalmente riconosciute, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 15.000;

2001: – 15.000;

2002: – 15.000.

Tab. C. 22 (*ex* Tab. C. 502). Malavenda.

Alla tabella C, inserire la voce: Ministero dell'Industria legge n. 282 del 1991: Riforma dell'ENEA (32.1.13 - ENEA - capp. 7210):

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, legge n. 266 del 1997, art 12, comma 2; Fondo contributi interessi della cassa per il credito artigiano (Tesoro 32.1.46 - cap. 7457):

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Tab. C. 15 (*ex* Tab. C. 74). Chiappori, Stefani, Galli, Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella C, inserire la voce: Ministero dell'Industria legge n. 282 del 1991: Riforma dell'ENEA (32.1.13 - ENEA - capp. 7210):

2000: – 100.000;

Conseguentemente, alla tabella D, legge n. 266 del 1997, art 12, comma 2; Fondo contributi interessi della cassa per il credito artigiano (Tesoro 32.1.46 - cap. 7457):

2000: + 100.000;

Tab. C. 36 (*ex* 6557-X-Tab. D. 5). Chiappori, Stefani, Galli, Fongaro.

TAB. D

Alla Tab. D apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7658):

2000: + 100.000;

2001: – ;

2002: – .

Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:

Art. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 – Imprenditorialità giovanile – cap. 7464):

2000: + 50.000;

2001: – ;

2002: – .

Conseguentemente:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061):

2000: – 150.000.

Tab. D. 41 (*ex* Tab. D. 5). Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Alla tab. D modificare gli importi come segue:

Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro):

2000: + 50.000.

Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle imprese:

ART. 43 (cap. 7558/Industria):

2000: + 50.000;

ART. 31 (cap. 7879/Tesoro):

2000: + 30.000.

Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:

Art. 1: Imprenditorialità giovanile (cap. 7830/Tesoro):

2000: + 30.000.

Conseguentemente:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061):

2000: – 160.000.

Tab. D. 40 (*ex* Tab. D. 4). Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone.

Alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato:

Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata cap. 7550):

2000: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D, apportare la seguente variazione:

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

Art. 3, comma 9 e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria. (Tesoro, Bilancio E.P.E.: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640):

2000: – 100.000.

Tab. D. 4 (*ex* Tab. D. 37). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, alla voce: Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, *modificare gli importi come segue:*

2000: + 20.000;

2001: –

2002: –

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese, *modificare gli importi come segue:*

2000: – 20.000;

2001: –

2002: –

Tab. D. 39. (*ex* Tab. D. 55.) Ferrari.

Alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Legge n. 130 del 1983 - articolo 18 e articolo 19 della legge n. 193 del 1984 e legge n. 317 del 1991 (Industria 6.2.1.7. - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale - cap. 7068) *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 23.000;

2001: + 60.000;

2002: + 60.000;

e aggiungere la voce all'allegato 1.

Conseguentemente, alla tabella D, legge n. 208 del 1998 (Tesoro 7.2.1.8. - Aree depresse - cap. 8590) *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 23.000;

2001: – 60.000;

2002: – 60.000.

Tab. D. 32 (*ex* 6557-X-Tab. D. 7). Stefani, Chiappori, Gallo, Fongaro.

Alla tabella D, sopprimere la voce:

Decreto legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984: Interventi di ricostruzione zone sismiche (Tesoro, Bilancio EPE - 20. 2. 1. 2. Emergenze sul territorio - cap. 9337).

2000: 20.000;

2001: 20.000;

2002: 30.000.

e inserire la seguente voce:

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle pro-

vince di Bergamo, Brescia e Como (Tesoro, Bilancio EPE UPB 8. 2. 1. 10. - cap. 9190).

2000: 20.000;

2001: 20.000;

2002: 30.000.

Tab. D. 33. (*ex* 0. 45. 166. 9.) Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora, Parolo.

Nella tabella D, sopprimere la voce: Decreto-legge n. 159 del 1984 (tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9337).

Tab. D. 62 (*ex* 0. 45. 166. 8). Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

Alla Tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984: Interventi di ricostruzione zone sismiche (Tesoro, Bilancio EPE - 20. 2. 1. 2. Emergenze sul territorio - cap. 9337).

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, nel medesimo capoverso inserire la seguente voce:

Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 e Legge n. 879 del 1986, articolo 4, comma 1, opere di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia (Lavori Pubblici: 6. 2. 1. 3. - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8286).

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. D. 35. (*ex* 0. 45. 166. 10.) Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora, Parolo, Pittino.

Alla tabella D e all'Allegato 1 sopprimere la voce: Legge n. 41 del 1986, articolo 11, commi 15-16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800).

Conseguentemente:

*alla tabella D, alla voce:*Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *c)*, edilizia sanitaria, *incrementare gli importi come segue:*

2000: + 10.000;

2001: -;

2002: -.

Tab. D. 65 (*ex* 0. Tab. D. 82. 1). Bonato, Giordano, Valpiana.

Alla tabella D:

alla voce: Legge n. 26 del 1986: incentivi per il rilancio dell'economia delle provincie di Trieste e Gorizia. Articolo 6, primo comma, lettera *B)*: Fondo per Trieste (a) (Tesoro, Bilancio e P.E.: 72.1.9 - Fondo per gli interventi del territorio di Trieste, Cap. 8610), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 35.000;

2001: + 40.000;

2002: + 45.000;

e, alla voce: Articolo 6, primo comma, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (Industria 4.2.1.6 - Aree depresse, Cap. 7350), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 5.000;

2001: + 20.000;

2002: + 25.000;

Conseguentemente alla tabella D, apportare le seguenti variazioni: alla voce legge n. 448 del 1998 - articolo 50 comma 1, lettera *c)* - edilizia sanitaria:

2000: – 40.000;

2001: – 60.000;

2002: – 70.000.

Tab. D. 60 (*ex* Tab. D. 73). Cherchi.

Alla tabella D - Legge n. 41 del 1986, articolo 11, commi 15 e 16 - Contributo realizzazione mercati agroalimentari, apportare le seguenti variazioni:

2000: – 10.000.

Conseguentemente: Tabella D - L. 448/1998 articolo 52 - Fondo Unico incentivi alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2000: + 10.000.

Tab. D. 6. (*ex* Tab. D. 44). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Alla Tabella D, legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987); articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109):

2000: + 190.000.

Alla Tabella D, decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n, 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: articolo 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239):

2000: – 190.000.

Tab. D. 19. (*ex* Tab. D. 30). Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D apportare la seguente variazione: Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. (tesoro, bilancio e programmazione economica 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561):

2002: + 180.000.

Conseguentemente alla medesima tabella D apportare la seguente variazione: Legge n. 396 del 1990 interventi per Roma, capitale della Repubblica (tesoro, bilancio e p.e. 23.2.1.1 - fondo per Roma capitale - cap. 9410):

2002: – 180.000.

Tab. D. 8. (*ex* Tab. D. 43). Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giacomo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella D apportare la seguente variazione: legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561):

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella D apportare la seguente variazione: legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse... Articolo 1 comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica 7.2.1.8. - Aree depresse - cap. 8590):

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

Tab. D. 7. (*ex* Tab. D. 29). Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella D, voce: decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1980 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: articolo 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 15.000;

2001: + 15.000;

2001: + 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50 comma 1, lettera C, interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: − 15.000;

2001: − 15.000;

2001: − 15.000.

Tab. D. 43 (*ex* Tab. D. 14). Teresio Delfino, Soave, Volontè.

Alla tabella D, alla voce: Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, articolo 1, comma 2: misure in materia di credito peschereccio di esercizio, *modificare gli importi come segue:*

2000: + 10.000;

2001: −;

2002: −.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese, *modificare gli importi come segue:*

2000: − 10.000;

2001: −;

2002: −.

Tab. D. 59 (*ex* Tab. D. 17 della XIII Commissione). Di Stasi, Malagnino, Rubino.

Alla tabella D, alla voce: Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 130.000;

2001: + 130.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D, apportare le seguenti modifiche:

alla voce: Decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

ART. 3, comma 9 e articolo 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (Tesoro, bilancio e P.E.: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la regione Calabria - cap. 8640), *apportare le seguenti modifiche:*

2000: − 30.000;

2001: − 30.000.

Alla voce: legge 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998:

ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro,

bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590):

2000: – 100.000;

2001: – 100.000.

Tab. D. 9. (*ex* Tab. D. 39). Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

Nella tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236/93: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e Previdenza: 7. 2. 1. 3. - Occupazione - cap. 7670).

2000: + 60.000.

Conseguentemente alla tabella E, aggiungere la seguente voce ed apportare la seguente variazione:

Legge n. 64/86 - Intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: 7. 2. 1. 8. - Aree depresse):

2000: – 60.000.

Tab. D. 61. (*ex* 0. 45. 166. 45.) Vozza, Giannotti.

*Alla tabella D, voce *legge n. 97 del 1994:* Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica: 8. 2. 1. 16. - Fondo per la montagna - cap. 9260), *modificare gli importi come segue:*

2000: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: Art. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica: 7. 2. 1. 8. - Aree depresse - cap. 8590), *modificare gli importi come segue:*

2000: – 50.000.

***Tab. D. 51.** (*ex* Tab. D. 76. della XIII Commissione) Ferrari.

Alla tabella D, Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260), *modificare gli importi come segue:*

2000: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: Art. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590), *modificare gli importi come segue:*

2000: – 50.000.

***Tab. D. 58** (*ex* Tab. D. 76 della XIII Commissione). Rava, Di Stasi.

Alla Tabella D, legge n. 97 del 1994, articolo 2, comma 3, Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260):

2000: + 50.000.

Conseguentemente alla Tabella D, legge 448, del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: articolo

49 programmi di tutela ambientale (ambiente: 1.2.1.4 Programmi di tutela ambientale cap. 7082):

2000: – 50.000.

Tab. D. 44 (ex Tab. D. 11. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Alla tabella D, voce Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade.

Art. 3: finanziamento e programmazione dell'attività - spese in c/capitale per ammortamento mutui *(5.2.1.3. - Ente nazionale per le strade - Cap 8061/P)*

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca *(Tesoro, bilancio e p.e. - cap. 7672), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Tab. D. 56 (ex Tab. D. 63). Turroni, Dalla Chiesa, Scalia.

Alla Tabella D, voce Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061), *apportare le seguenti variazioni*:

2000: – 100.000;

2001: – ;

2002: – .

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Legge n. 448 del 1998, articolo 52, comma 1 Fondo unico per gli incentivi alle imprese: (Industria 6.2.1.16 cap. 7800) *apportare le seguenti variazioni*:

2000: + 100.000;

2001: – ;

2002: – .

Tab. D. 45 (*ex* Tab. D. 3). Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone.

Alla Tabella D, alla voce decreto legislativo n. 143 del 1994: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: – 20.000.

Conseguentemente, alla voce Legge n. 266 del 1997 (recante « Interventi urgenti per l'economia »), articolo 12, comma 3: « Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

***Tab. D. 50** (ex Tab. D. 10. Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo.

Alla Tabella D, alla voce decreto legislativo n. 143 del 1994: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: - 20.000.

Conseguentemente, alla voce Legge n. 266 del 1997 (recante « Interventi urgenti per l'economia »), articolo 12, comma 3: « Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

***Tab. D. 11** (ex Tab. D. 69). Mazzocchi, Rasi, Manzoni.

Alla Tabella D, alla voce decreto legislativo n. 143 del 1994: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: - 20.000.

Conseguentemente, alla voce Legge n. 266 del 1997 (recante « Interventi urgenti per l'economia »), articolo 12, comma 3: « Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: + 20.000.

***Tab. D. 12** (ex Tab. D. 71). Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Franz, Marengo, Menia.

Alla tabella D, voce decreto legislativo n. 143 del 1994 « Istituzione dell'ente nazionale per le strade », articolo 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000;

2002: -

Conseguentemente, alla tabella D, voce legge n. 266 del 1997 « Interventi urgenti per l'economia, articolo 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 20.000;

2001: + 20.000;

2002: –

****Tab. D. 31.** (*ex* Tab. D. 65.) Bastianoni.

Alla Tabella D, alla voce Decreto legislativo n. 143 del 1994: Finanziamento e programmazione dell'attività. per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5. 2. 1. 3 - Ente nazionale per le strade - Cap. 8061), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 20.000;

2001: – 20.000.

Conseguentemente, alla voce Legge n. 266 del 1997 (« interventi urgenti per l'economia »), articolo 12, comma 3: « Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, Bilancio e P.E.: 3.2.1.26 - Artigiancassa - Cap. 7401), *apportare le seguenti variazioni*:

2000: + 20.000;

2001: + 20.000.

****Tab. D. 10** (ex Tab. D. 68). Pampo.

Alla tabella D, decreto legislativo n. 143 del 1994, « Istituzione ente nazionale per le strade », *apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 400.000.

Segue compensazione n. 2 Forza Italia.

Tab. D. 49. (*ex* Tab. D. 85.) Taborelli.

Alla tabella D, alla voce: Decreto legge n. 515 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 225.000;

2001: + 225.000.

Alla medesima tabella D, alla voce: legge 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998:

ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: − 225.000;

2001: − 225.000.

Tab. D. 13 (*ex* Tab. D. 38). Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

Alla tabella D, decreto legislativo n. 143 del 1994, « Istituzione ente nazionale per le strade », *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 200.000;

2001: + 200.000.

Segue compensazione n. 2 Forza Italia.

Tab. D. 55. (*ex* Tab. D. 83. e 45. 155.) Paroli.

Alla tabella D, decreto legislativo n. 143 del1994, « Istituzione ente nazionale per le strade », *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 200.000;

2001: + 100.000.

Segue compensazione n. 2 Forza Italia.

Tab. D. 47. (*ex* Tab. D. 83.) Paroli.

Alla tabella D, decreto legislativo n. 143 del 1994, « Istituzione ente nazionale per le strade », *apportare le seguenti variazioni, con limite di impegno quindicennale:*

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

Segue compensazione n. 2 Forza Italia.

Tab. D. 48. (*ex* Tab. D. 84.) Scarpa Bonazza Buora.

Tabella D - decreto-legge 26/1995 - Imprenditorialità giovanile, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: − 10.000;

2001: − 10.000;

2002: − 10.000.

Conseguentemente Tabella D - L. 448/1998 - articolo 52, Fondo unico incentivi alle imprese, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Tab. D. 14. (*ex* Tab. D. 45). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Alla tabella D sopprimere la seguente voce: Decreto legge 67 del 1997 conver-

tito con modificazioni della legge 135 del 1997.

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

ART. 3 contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo:

2000: 190.000.

Tab. D. 17 (ex Tab. D. 36). Giancarlo Giorgetti, Molgora, Apolloni, Faustinelli.

Alla Tabella D, decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: articolo 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239), *apportare le seguenti variazioni*:

2000: – 190.000.

Conseguementemente, alla tabella D, legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111), *apportare le seguenti variazioni*:

2000: + 190.000.

Tab. D. 18 (ex Tab. D. 31). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, decreto-legge 67 del 1997:

ART. 3 contributi per spese pubbliche di Napoli e Palermo (Interno 3.2.1.3 - Altri interventi locali - cap. 7239):

2000: – 150.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Legge 266 del 1997:

ART. 16, c. 1: Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo:

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Segue compensazione del gruppo Lega Forza nord per l'indipendenza della Padania.

Tab. D. 67. (ex Tab. D. 41). Chiappori, Stefani, Galli, Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella D, decreto legge n. 67 del 1997 convertito con modificazioni dalla legge 135 del 1997: disposizioni urgenti per favorire l'occupazione - articolo 3 contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3. - Atri interventi locali cap. 7239), *apportare le seguenti variazioni*:

2000: – 50.000.

Conseguentemente alla Tabella D, legge n. 266 del 1997: Interventi per l'economia: articolo 12, comma 3: fondo contributi interessi della Cassa per il credito delle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica 3.2.1.26 - Artigiancassa cap. 7401), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 50.000.

Tab. D. 46 (ex Tab. D. 13). Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

Alla tabella D, alle previsioni relative alla legge n. 266 del 1997 (recante « Interventi urgenti per l'economia »), articolo 12, comma 3: « Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, Bilancio e P.E.: 3.2.1.26. - Artigiancassa - cap. 7401), apportare le seguenti variazioni:

2000: – 20.000;

2001: – 20.000.

Tab. D. 21. (ex Tab. D. 59). Masiero, Gastaldi, Lorusso, Di Comite, Deodato.

Alla tabella D, legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

ART. 12 comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, Bilancio e P.E.: 3.2.1.26 - Artigiancassa - Cap. 7401), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: + 150.000;

2001: + 150.000;

2002: + 150.000.

Di conseguenza Tabella D: Legge n. 208 del 1998, apportare le seguenti variazioni:

Art. 1 comma 1:

2000: – 50.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000.

Tab. D. 22 (ex Tab. D. 34). Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella D inserire la seguente voce:

legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia - articolo 5, comma 3, programma nazionale di ricerche in Antartide (università e ricerca) - capitolo 7533:

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella D:

Ministero dei lavori pubblici: decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: articolo 3: finanziamento e programmazione dell'attività - spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3. - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/P):

2000: – 50.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000.

Tab. D. 57 (ex Tab. D. 62). Turroni, Dalla Chiesa, Scalia.

Alla tabella D, voce legge n. 266 del 1997 (recante « Interventi urgenti per l'economia »), articolo 12, comma 3: « Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, Bilancio e P.E.: 3.2.1.26. - Artigiancassa - cap. 7401), apportare le seguenti variazioni:

2000: + 20.000;

2001: + 20.000.

Segue compensazione gruppo Forza Italia.

Tab. D. 59. Masiero, Gastaldi, Lorusso, Di Comite, Deodato.

Alla Tabella D, voce Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero: articolo 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi Sace (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1. - Sace - capitolo 8100):

2000: – 50.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, inserire la seguente voce:

legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economica: articolo 5, comma 3, programma nazionale di ricerche in Antartide (università e ricerca) - capitolo 7533:

2000: + 50.000;

2001: + 50.000;

2002: + 50.000.

Tab. D. 20 (ex Tab. D. 61). Rossetto.

Alla tabella D: Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse:

ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi nelle aree depresse (Tesoro 7.2.1.8. - Aree depresse - cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*:

2000: – 300.000;

2001: – 300.000;

2002: – 300.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella e all'Allegato 1, Legge 662/1996, articolo 2, aggiungere la seguente voce: Fondo centrale di garanzia (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario al sistema produttivo - cap. 7898):

2000: 300.000;

2001: 300.000;

2002: 300.000.

Tab. D. 16 (*ex* Tab. D. 40). Stefani, Chiappori, Galli, Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, voce Decreto legislativo n. 143 del 1998, *inserire il seguente inciso:*

ART. 6, comma 1 - Fondo dazione SACE (Tesoro cap. 8101):

2000: 100.000;

2001: 100.000;

2002: 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Legge n. 208 del 1998:

ART. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

Tab. D. 23 (ex Tab. D. 35). Rizzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, voce Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse... - articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi nelle aree depresse (Tesoro 7.2.1.8. - Aree depresse - cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella D, aggiungere: Legge n. 662 del 1996 - articolo 2: Fondo di garanzia presso Mediocredito Centrale (Tesoro 3.2.1.46 - cap. 7776)

2000: + 100.000;

2001: + 100.000;

2002: + 100.000.

e aggiungere la voce all'allegato 1;

Tab. D. 29 (*ex* Tab. D. 42). Stefani, Chiappori, Galli, Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella D, alla voce: legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalle legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nella aree depresse: articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e P.E.: 7.2.1.8 - Aree Depresse - cap. 8590):

2000: – 30.000;

2001: – 30.000;

2002: – 30.000.

Conseguentemente alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Legge 30 novembre 1998, n. 413, Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore, articolo 11: Risa-

namento del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione - cap. 7331):

2000: + 30.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

All'allegato 1: Elenco delle leggi rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni (articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208), aggiungere la seguente voce: Legge 30 novembre 1998, n. 413, Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore, articolo 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione - cap. 7331).

Tab. D. 27. (*ex* Tab. D. 28). Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella D, voce legge n. 208 del 1998 (Tesoro 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590) *apportare le seguenti variazioni:*

1999 - 23.000;

2000 - 60.000;

2001 - 60.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella D, alla voce Legge n. 448 del 1998, articolo 52. comma 1 - Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria 6.2.1.16 cap. 7800), *apportare le seguenti variazioni*:

2000 + 23.000;

2001 + 60.000;

2002 + 60.000.

Tab. D. 26. (ex Tab. D. 81). Stefani, Chiappori, Galli, Fongaro, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, voce: Legge n.208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

ART. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse. (Tesoro, Bilancio e P.E.: 7.2.1.8 - Aree Depresse - cap. 8590):

2000: − 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la seguente voce: Legge 18 giugno 1998, n. 194, Interventi nel settore dei trasporti, articolo 2, comma 8: Contributi per il risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda (Trasporti e navigazione 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7283):

2000: + 20.000.

Tab. D. 24. (*ex* Tab. D. 33). Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella D, alla voce: Legge n.208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

ART. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse. (Tesoro, Bilancio e P.E.: 7.2.1.8 - Aree Depresse - cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: −;

2001: − 88.000;

2002: − 88.000.

Conseguentemente alla tabella E, sopprimere le voci: Legge 8 ottobre 1998, n. 354, Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello

Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:

ART. 1, comma 3 - Trasporti e navigazione 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7095:

2000: –;

2001: 18.000;

2002: 18.000.

ART. 3 - Trasporti e navigazione 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap.7096:

2000: –;

2001: 70.000;

2002: 70.000.

Tab. D. 25 (ex Tab. D. 32). Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, voce Legge n. 448 del 1998 - articolo 52, comma 1: « Fondo unico per gli incentivi alle imprese », *nella TABELLA D, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 1.200.000;

2001: – 500.000;

2002: – 500.000.

Tab. D. 28 (ex Tab. D. 500). Malavenda.

Alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 448 del 1998 - Art. 50, comma 1, lettera *c)* - Edilizia sanitaria:

2000: – 200.000.

Conseguentemente introdurre la seguente voce:

Legge 23 dicembre 1998, n. 448: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Articolo 50, comma 1, lettera *h):* interventi per ammodernamento e potenziamento operativo dei mezzi delle Forze Armate (Difesa 11.2.1.2. - Attrezzature e impianti - cap. 7177)

2000: 200.000.

Conseguentemente, nell'allegato 1 introdurre la seguente voce:

Legge 23 dicembre 1998, n. 448: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Articolo 50, comma 1, lettera h): interventi per ammodernamento e potenziamento operativo dei mezzi delle Forze armate (Difesa - cap. 7177).

Tab. D. 1. Governo.

Al tabella D alla voce:

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica *(Tesoro: 7.2.1.4. Edilizia sanitaria - cap. 8541), apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 70.000.

Conseguentemente nella medesima tabella aggiungere la seguente voce:

« Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito dalla legge n. 363 del 1984. Interventi connessi agli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. *(Tesoro: 20.2.1.2. - cap. 9337)*

2000: 70.000.

Tab. D. 5. (ex Tab. D. 64). Testa.

Alla Tabella D introdurre le seguenti variazioni:

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Art. 50 comma 1 - lett. *c):* Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 Edilizia sanitaria - cap. n. 8541)

2000: – 50.000;

Conseguentemente, alla Tabella D, introdurre la seguente voce:

Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorit... per l'informatica - Art. 2, comma 2: Finanziamento della rete unitaria della Pubblica Amministrazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica 3.2.1.54 - Informatica di servizio - cap. 7703);

2000: + 50.000.

Conseguentemente, all'allegato 1, introdurre la seguente voce:

Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica - Art. 2, comma 2: Finanziamento della rete unitaria della Pubblica Amministrazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica 3.2.1.54 - Informatica di servizio - cap. 7703);

Tab. D. 36. Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO TAB. D. 37 DEL GOVERNO

All'emendamento Tab. D. 37, sostituire: 20.000 *con:* 120.000.

Segue compensazione gruppo Misto-Rifondazione comunista.

0. Tab. D. 37. 1 (*ex* 0. Tab. D. 19. 1). Bonato, Giordano.

All'emendamento Tab. D. 37, sostituire: 20.000 *con:* 100.000.

Conseguentemente, ridurre la tabella D per l'anno 2000 del seguente importo: – 100.000 al capitolo 8541 del Tesoro (legge n. 448 del 1998).

0. Tab. D. 37. 2 (*ex* 0. Tab. D. 19. 2). Giorgetti Giancarlo, Apolloni, Faustinelli.

All'emendamento Tab. D. 37, sostituire: 20.000 *con:* 50.000.

0. Tab. D. 37. 3 [*ex* 0. Tab. D. 19. *(nuova formulazione)* 3]. Giorgetti Giancarlo.

All'emendamento Tab. D. 37, sostituire le parole: Legge n. 448 del 1998, *fino a:* 2000: – 50.000 *con le seguenti:* Compensazione n. 4 del gruppo Misto - Rifondazione comunista.

0. Tab. D. 37. 4 [*ex* 0. Tab. D. 19. *(nuova formulazione)* 5]. Bonato, Giordano.

Alla Tabella D apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 448 del 1998 - Art. 50, comma 1, lettera *c)* - Edilizia sanitaria

2000: – 20.000;

Conseguentemente, alla Tabella D, introdurre la seguente voce:

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Art. 49, comma 11 - Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - Cap. 7236):

2000: + 20.000

Tab. D. 37. Governo.

Alla tabella D, voce Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo apportare la seguente modificazione:

ART. 50, comma 1, lettera *c), apportare le seguenti variazioni*:

2000: + 60.000;

2001: + 60.000;

2002: + 60.000.

Conseguentemente, alla tabella E, inserire la seguente voce:

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *h)*:

2000: – 60.000;

2001: – 60.000;

2002: – 60.000.

Tab. D. 34. Bonato, Giordano, Nardini, Valpiana.

Nella tabella D, alla voce legge n. 448 del 1998, articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16. - Inventivi alle imprese - cap. 7800), apportare le seguenti variazioni:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000;

2002: – 10.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella D, inserire la previsione, relativa alla legge n. 215 del 1992, articolo 6, comma 1: « Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16. - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P), dei seguenti stanziamenti:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000.

Segue compensazione gruppo di Forza Italia.

***Tab. D. 68** (ex Tab. D. 60). Masiero, Gastaldi, Lorusso, Di Comite, Deodato.

Alla Tabella D, voce legge n. 448 del 1998, articolo 52, comma 1: « Fondo unico per gli incentivi alle imprese (industria: 6. 2. 1. 16 - Incentivi alle imprese - Capo 7800/P), apportare le seguenti variazioni:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000.

2002: – 10.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella D, inserire la previsione, relativa alla legge n. 215 del 1992, articolo 6, comma 1:

« Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile » (industria: 6. 2. 1. 16 - Incentivi alle imprese - Capo 7800/P), dai seguenti stanziamenti:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2002: + 10.000;

Segue compensazione gruppo di Alleanza nazionale.

***Tab. D. 69.** (ex Tab. D. 70). Pampo.

Alla Tabella D: voce legge n. 448 del 1998, articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6. 2. 1. 16 – Incentivi alle imprese – cap. 7800), apportare le seguenti variazioni:

2000: – 10.000;

2001: – 10.000.

2001: – 10.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella D, alla voce Legge n. 215 del 1992 Articolo 6, comma 1: « Fondo contributi per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria 6. 2. 1. 16 – Incentivi alle imprese – Cap. 7800/P), dei seguenti stanziamenti:

2000: + 10.000;

2001: + 10.000;

2001: + 10.000.

Segue compensazione gruppo di Alleanza nazionale.

***Tab. D. 70.** (ex Tab. D. 72). Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Franz, Marengo, Menia.

All'articolo 61, sopprimere i commi 4 e 7.

61. 5. Malavenda.

All'articolo 61, sopprimere il comma 4.

61. 6. Malavenda.

TAB. E

Alla tabella E sopprimere le riduzioni di spesa relative ai seguenti anni:

2003 e seguenti: – 90.000;

2003 e seguenti: – 350.000.

Tab. E. 1 (*ex* Tab. E. 2). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

TAB. F

Alla Tab. F, apportare le seguenti variazioni: settore 3, legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina (Tesoro, Bilancio E.P.E.: 8.2.1.10 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9190):

2000 + 50.000;

2001 + 50.000;

2002 - 100.000.

Conseguentemente: settore 4, legge n. 208 del 1998, attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 (articolo 1, comma 1) (Tesoro, Bilancio E.P.E): *7.2.1.8 - Aree depresse):*

2000 - 50.000;

2001 - 50.000;

2002 + 100.000.

Tab. F. 1 (*ex* Tab. F. 13). Parolo, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tab. F, settore 3, legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa articolo 1 contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei Comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, Bilancio e P.E.): *7.2.1.1. - Risanamento e riscontro zone terremotate cap. 8500:*

2000 + 100.000;

2001 + 100.000;

2002 + 220.000;

2003 - 420.000.

Legge n. 662 del 1996 - articolo 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (Tesoro, Bilancio, P.E.): *3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 8013:*

2000 - 100.000;

2001 - 100.000;

2002 - 220.000;

2003 + 420.000.

Tab. F. 2 (*ex* Tab. F. 15). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Alla Tabella F, settore 4, legge 208 del 1998: Attivazione delle risorse - articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Industria 5.2.1.8. - Centri di sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno - cap. 7520; 6.2.16 - Incentivi alle imprese - 7800/p) *apportare le seguenti variazioni:*

2000 - 200.000;

2001 - 200.000;

2002 - 100.000;

2003 e successivi + 500.000.

Conseguentemente, alla Tab. F, settore 9, legge n. 266 del 1997 - articolo 12, comma 2: Fondo per il finanziamento (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) *apportare le seguenti variazioni:*

2000 + 200.000;

2001 + 200.000;

2002 + 100.000;

2003 e successivi - 500.000;

Anno terminale 2007.

Tab. F. 3 (*ex* Tab. F. 9). Stefani, Chiappori, Galli, Fongaro, Molgora, Giorgetti.

Alla Tab. F, settore 5, legge n. 67 del 1988 - articolo 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge 517 del 1975 (Industria 6.2.1.2 - Credito agevolato al commercio - cap. 7091) *apportare le seguenti variazioni:*

2000 + 209.600;

2001 - 209.600.

Conseguentemente alla Tabella F, settore 11, legge 662 del 1996 - articolo 2, comma 14: (Apporto al capitale sociale delle FF.SS. 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350) *apportare le seguenti variazioni:*

2000 - 209.600;

2001 + 209.600;

2003 e successivi;

Anno terminale 2005.

Tab. F. 5 (*ex* Tab. F. 11). Galli, Stefani, Chiappori, Fongaro, Giorgetti.

Alla Tabella F settore 9 legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 2, Misure in materia di credito peschereccio d'esercizio *apportare le seguenti variazioni:*

2000 + 9000;

2001 + 4000;

2002 + 4000;

2003 - 17.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella, settore 27, legge n. 385 del 1990, Disposizioni in materia di trasporti *apportare le seguenti variazioni:*

2000 - 9000;

2001 - 4000;

2002 - 4000;

2003 + 17.000.

Tab. F. 9. (*ex* Tab. F. 1). Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Tarditi, Cuccu, Marras, Conte, Possa, Cascio.

Alla Tab. F, settore 9, legge n. 266 del 1997 - articolo 12, comma 2: Fondo per il finanziamento (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) *apportare le seguenti variazioni:*

2000 + 200.000;

2001 + 200.000;

2002 + 100.000;

2003 e successivi - 500.000;

Anno term. 2007.

Conseguentemente alla Tabella F, settore 11, legge n. 662 del 1996 - articolo 2, comma 14, apporto al capitale sociale delle FF.SS. (Tesoro 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 8023) *apportare le seguenti variazioni:*

2000 - 200.000;

2001 - 200.000;

2002 - 100.000;

2003 e successivi + 500.000;

Anno term. 2005.

Tab. F. 6 (*ex* Tab. F. 8). Stefani, Chiappori, Galli, Fongaro, Molgora, Giorgetti.

Alla Tab. F, settore 9, legge n. 266 del 1997 - articolo 12, comma 2: Fondo per il

finanziamento (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) *riscrivere gli importi nel modo seguente:*

2000 + 150.000;

2001 + 150.000;

2002 + 150.000;

2003 e successivi - 450.000;

Anno terminale 2006.

Conseguentemente alla Tabella F, settore 11, legge n. 662 del 1996 - articolo 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle FF.SS. (Tesoro 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350) *apportare le seguenti variazioni:*

2000 - 150.000;

2001 - 150.000;

2002 - 150.000;

2002 e successivi + 450.000;

Anno terminale 2005.

Tab. F. 7 (*ex* Tab. F. 14). Stefani, Chiappori, Galli, Fongaro, Giorgetti.

Alla Tabella F, settore 4, legge 208 del 1998: Attivazione delle risorse - articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Industria 5.2.1.8. - Centri di sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno - cap. 7520; 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - 7800/p) *apportare le seguenti variazioni:*

2000 - 25.000;

2001 - 175.000;

2002 - 175.000;

2003 e successivi + 375.000.

Conseguentemente, alla Tab. F, settore 9, legge n. 266 del 1997 - articolo 12, comma 2: Fondo per il finanziamento (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658) *apportare le seguenti variazioni:*

2000 + 25.000;

2001 + 175.000;

2002 + 175.000;

2003 - 375.000.

Tab. F. 4 (*ex* Tab. F. 10). Chiappori, Stefani, Galli, Fongaro, Giorgetti.

Alla Tab. F, settore 10, legge n. 266 del 1997 - articolo 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito imprese artigiane (Tesoro 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401) *riscrivere gli importi nel modo seguente:*

2000 + 150.000;

2001 + 150.000;

2002 + 125.000;

2003 e successivi - 425.000;

Anno terminale 2007.

Conseguentemente alla Tabella F, settore 11, legge 662 del 1996 - articolo 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle FF.SS. - (Tesoro 3.2.1.22. - Ferrovie dello Stato - cap. 7350) *apportare le seguenti variazioni:*

2000 - 150.000;

2001 - 150.000;

2002 - 125.000;

2003 e successivi + 425.000;

Anno terminale 2005.

Tab. F. 15 (*ex* 6556-X-Tab. F. 3). Galli, Stefano, Chiappori, Fongaro, Giorgetti.

Alla Tabella F, settore 27, medesima Tabella, legge n. 385 del 1990, Disposizioni in

materia di trasporti apportare le seguenti variazioni:

2000 - 9000;

2001 - 4000;

2002 - 4000;

2003 + 17.000.

Conseguentemente, alla tabella F, settore 27, legge n. 267 del 1991, Misure in materia di credito peschereccio d'esercizio *apportare le seguenti variazioni:*

2000 + 9000;

2001 + 4000;

2002 + 4000;

2003 - 17.000.

Tab. F. 1. Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Tarditi, Cuccu, Marras, Conte, Possa, Cascio.

All'articolo 61, sopprimere il comma 7.

61. 7. Malavenda.

Nell'allegato 1:

a) *sotto la voce:* Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e prluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

art. 17, comma 26: le parole: Intervento per acquedotti, ricostruzione del Belice e revisione prezzi *vanno sostituite con le seguenti:* Interventi straordinari per completamento opere in corso di competenza statale finanziate con leggi speciali.

b) *Dopo articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 132 del 1999 sopprimere le parole:* ARTT. 5 e 6. Interventi per le regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte (Tesoro, bilancio e programmazione economica).

61. 9 Governo.

(A.C. 6557 – sezione 16)

ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 62.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 62.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

62. 1. Governo.

(A.C. 6557 – sezione 17)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Imposta di consumo sul gas metano)

1. A parità di gettito di imposta, sono equiparate su tutto il territorio nazionale

le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano.

11. 04. (ex 12. 0. 2.). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi.

(A.C. 6557 – sezione 18)

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

ART. 35.

Aggiungere infine i seguenti commi:

I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora non intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al comma 1 medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, non effettuano i versamenti relativi.

2-*bis*. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalità previste dal comma 3, articolo 3, del decreto legislativo, 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35. 9. *(Testo riformulato dalla Commissione).* Liotta.

(A.C. 6557 – sezione 19)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-*bis*.

1. La disposizione contenuta nel comma 3-*sexies* dell'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

*** 40. 01.** (ex 38. 0. 10.) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Angelici.

(A.C. 6557 – sezione 20)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

vista la grave situazione in cui versa socialmente la montagna pistoiese;

vista la recente decisione dell'Azienda SE.DI. di Campotizzoro, in comune di San Marcello Pistoiese, di mettere in mobilità tutti i 132 dipendenti, con drammatici contraccolpi per l'occupazione e l'indotto in tale area;

visto che la crisi della SE.DI., produttrice di materiale bellico, è diretta conseguenza della sottovalutazione qualitativa e quantitativa delle relative potenzialità da parte del Ministero della difesa, che ha già disatteso precedenti accordi coi sindacati e le istituzioni locali;

nell'attesa della prossima riunione a livello ministeriale sul futuro occupazionale della SE.DI.,

impegna il Governo

nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili del Ministero della difesa, a dare priorità di intervento, quantitativamente

sufficiente, alle commesse per la SE.DI onde scongiurarne la chiusura.

9/6557/1 Antonio Pepe, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

impegna il Governo

a riconoscere un *bonus* fiscale annuo di lire 1.000.000, da portare in detrazione sulla dichiarazione dei redditi delle famiglie, con introiti fino a 60 milioni, per acquisti documentati di enciclopedie o grandi opere multimediali, quali strumenti di aggiornamento e informazione didattica culturale.

9/6557/2 Borghezio.

La Camera,

visto l'A.C. 6557 e, in particolare, lo stanziamento di cui alla Tabella C, pari a lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 in favore di enti, istituzioni, fondazioni ed altri organismi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995, a valere sullo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero;

considerato che a norma del citato articolo 1, comma 43, il Ministro provvede con proprio decreto a ripartire lo stanziamento autorizzato dalla legge finanziaria,

impegna il Governo

a riservare una quota non inferiore a lire 30 miliardi in favore dei consorzi all'*export,* di cui alla legge n. 83 del 1989, vista la rilevanza che tali organismi assumono nel processo di internazionalizzazione delle pmi.

9/6557/3 Paolo Colombo, Stefani, Chiappori, Galli, Fongaro.

La Camera,

considerati i risultati e le indicazioni della Conferenza nazionale sull'amianto tenutasi a Roma nei giorni 1-3 marzo 1999 e organizzata dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministro della sanità,

impegna il Governo

ad accelerare la ridefinizione di norme per risolvere le questioni previdenziali dei lavoratori *ex* esposti all'amianto;

a predisporre i finanziamenti necessari per l'attuazione della sorveglianza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale;

a prevedere appositi finanziamenti per la definizione e attuazione di piani regionali per la mappatura, dismissione e bonifica dei siti ove vi è presenza o inquinamento da amianto;

a estendere gli sgravi fiscali previsti per l'edilizia agli interventi di bonifica delle costruzioni con presenza di amianto.

9/6557/4 Guerra, Bartolich, Buffo, Capitelli, Rebecchi, Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni, Lumia.

La Camera,

premesso che:

la legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha riformato il sistema delle pensioni, ha introdotto il calcolo dell'età anagrafica e degli anni dei contributi versati ai fini del godimento della pensione di anzianità;

tale legge è stata emanata in un contesto di revisione anche degli ammortizzatori sociali, i quali hanno progressivamente ridotto la capacità di copertura per le fasce di lavoratori espulsi dalle attività produttive;

per le peculiarità e le profonde differenziazioni esistenti nel mondo del lavoro, la legge non poteva prevedere che per i lavoratori espulsi dalla produzione – nella fattispecie i lavoratori « precoci » –

oltre a vedere slittate in avanti le possibilità di godimento della pensione di anzianità, non fosse possibile uno scivolamento nella cosiddetta « mobilità lunga », dato appunto lo spostamento in avanti dell'uscita verso la pensione;

i processi di ristrutturazione aziendale in atto da parte di alcuni grandi gruppi industriali, con la conseguente espulsione di manodopera, determinano una situazione paradossale per cui allo slittamento in avanti dei termini per il godimento della pensione di anzianità si aggiunge, per i lavoratori precoci eventualmente licenziati, data la giovane età ed il consistente numero di anni di contributi versati, l'impossibilità di godimento della pensione attraverso gli attuali ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa che assicuri il pieno godimento della pensione a tutti quei lavoratori « precoci » che vengono espulsi dalla produzione e per i quali sia accertata l'impossibilità di andare in pensione anche attraverso gli attuali ammortizzatori sociali.

9/6557/5 Cananzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6557;

rilevato che esso contiene, all'articolo 33, disposizioni dirette a consentire la cartolarizzazione dei crediti dell'INAIL, in modo da assicurarne un più rapido recupero;

considerato che la legge n. 448 del 1998, all'articolo 13, aveva introdotto disposizioni volte a permettere la cartolarizzazione di crediti dell'INPS;

tenuto conto che l'avvio delle operazioni connesse alla cartolarizzazione dei suddetti crediti dell'INPS ha incontrato notevoli difficoltà ed evidenziato alcune carenze della normativa di cui alla citata legge n. 448;

preso atto del fatto che, allo scopo di velocizzare la realizzazione delle operazioni di collocamento dei crediti INPS, il Governo ha adottato il decreto-legge n. 308 del 1999, convertito dalla legge n. 402 del 1999, che, modificando parzialmente la normativa preesistente, tra le altre cose ha provveduto a definire il concetto di « crediti futuri », apportando altresì alcuni correttivi alla disciplina fiscale delle operazioni, in particolare per quanto concerne il trattamento degli interessi corrisposti in relazione alle operazioni di finanziamento effettuate per il finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti ceduti;

rilevato che a seguito della conversione del citato decreto-legge, finalmente le operazioni di collocamento dei crediti sono state realizzate, con conseguente acquisizione di consistenti risorse;

tenuto conto che, più in generale, la cartolarizzazione di crediti può costituire un elemento di rilevantissima importanza non soltanto ai fini di una più rapida ed efficace riscossione degli stessi, ma anche per il rafforzamento dei mercati finanziari, i quali disporrebbero di una massa più consistente di titoli da trattare;

rilevato che a tal fine appare opportuno integrare il testo della legge n. 130 del 1999 (la cui applicazione è prevista, con riferimento ai crediti INAIL, al citato articolo 33 del disegno di legge n. 6557-A), che contiene la normativa di carattere generale in materia di cartolarizzazione,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le iniziative idonee ad integrare la disciplina in materia di cartolarizzazione di cui alla legge n. 133 del 1999, in modo da consentirne un più efficace utilizzo, a tal fine prevedendo, in particolare:

a) che ai fini della stessa legge, per crediti futuri debbono intendersi i crediti che matureranno in base a contratti non ancora stipulati alla data della cessione;

b) che i crediti oggetto della cessione possono essere sostituiti, su base rotativa, nel quadro della stessa operazione di cartolarizzazione, da altri crediti aventi caratteristiche analoghe, ai fini della loro individuazione in blocco;

c) che la Banca d'Italia possa emanare istruzioni per la individuazione in blocco dei crediti che possono formare oggetto di cessione;

d) che alla società cessionaria e a quella emittente i titoli si applichino le disposizioni di cui all'articolo 106, commi 2, 3, lettere *b)* e *c)*, e 4, lettera *b)*, del testo unico bancario;

e) che gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti residenti negli Stati di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e raccolti dalla società cessionaria per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi;

f) che alla carta commerciale emessa dalle società aventi per oggetto esclusivo l'acquisto e la vendita di titoli emessi da società per la cartolarizzazione dei crediti si applica, ai fini delle imposte sui redditi, il regime previsto all'articolo 5 della medesima legge.

9/6557/6 Targetti.

La Camera,

premesso che:

nel corso degli ultimi mesi si sono registrati ripetuti incrementi del costo dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo (in particolar modo il gasolio), oscillanti nel complesso tra il 20 ed il 40 per cento rispetto al prezzo medio dei primi sei mesi dell'anno, con in alcuni casi picchi del 60 per cento;

che questa situazione, non prevista e non preventivata in termini di *budget* economico dei bilanci dalle imprese, sta provocando aumenti non comprimibili dei costi di produzione in tutti i settori del comparto, che raggiungono anche il 20-30 per cento nelle coltivazioni floricole ed orticole protette;

che questo *surplus* di spesa difficilmente potrà essere riversato sui prezzi di vendita soprattutto per quelle produzioni, floricole *in primis*, che stanno subendo una violenta pressione concorrenziale extra-comunitaria determinata da condizioni operative (ambientali, fiscali, sociali, previdenziali) messe al bando ormai da tempo nell'Unione europea, nonché da accordi bilaterali alquanto sfavorevoli per le aziende agricole italiane;

che il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, concernente: « Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 » risulta finanziato nella misura di cento miliardi nella tabella F, allegata al disegno di legge finanziaria per l'anno 2000,

impegna il Governo

ad adoperarsi per il progressivo abbattimento degli oneri fiscali concernenti i prodotti petroliferi di uso agricolo, con particolare attenzione rispetto all'accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, e per la rapida attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 173 del 1998.

9/6557/7 Crucianelli, Di Stasi, Tattarini, Caruano, Corvino, Malagnino, Abaterusso, Oliverio, Rava, Rossiello, Rubino, Sedioli, Trabattoni, Carli, Lumia.

La Camera,

ritenuto che, con l'articolo 8 del disegno di legge finanziaria, A.C. 6557-A, è stata stabilita l'esenzione dall'imposta di bollo, la soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e la riduzione delle imposte per gli atti giudiziari;

ritenuto, altresì, che, in sostituzione dei titoli di entrata come sopra indicati, è stato istituito un contributo unificato;

ritenuto ancora che per detto contributo unificato è stato, al comma 6 dell'articolo 8, prevista la eventuale revisione annuale con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

ritenuto, infine, l'opportunità che sugli elementi di fatto in forza dei quali detta revisione annuale potrà essere effettuata, appare opportuno assumere in via preventiva il parere consultivo del Consiglio nazionale forense in conformità dei fini istituzionali di detto Consiglio e delle prassi sempre seguite,

impegna il Governo

a richiedere in via preventiva il parere del Consiglio nazionale forense ove si proceda alla revisione annuale di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge finanziaria 2000.

9/6557/8 Parrelli.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivare ogni iniziativa perché sia prevista la possibilità, per gli strumenti della programmazione negoziata che abbiano già speso il 50 per cento delle risorse assegnate della prima annualità, di proporre accordi di delocalizzazione produttiva superando i limiti di finanziamento fissati per patti territoriali e contratti d'area. Infatti, utilizzando strumenti che sono già operativi è di tutta evidenza l'impatto immediatamente positivo che questo avrebbe sull'economia e l'occupazione.

9/6557/9 Casilli, Sales, Di Fonzo, Boccia, Mario Pepe, Barbieri, Testa, Lumia.

La Camera,

premesso che:

il Governo nella innovativa impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003 ha individuato « lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno », non come « uno » dei problemi, ma come « il problema nazionale » da affrontare e risolvere, mutuando la metodologia operativa seguita per l'ingresso nella Moneta unica europea;

per tale motivo esso viene indicato come oggetto di una vera e propria « Missione politica » da attivare con il concorso di tutte le istituzioni, delle parti sociali e da sviluppare fino al raggiungimento del risultato;

il Parlamento, in sede di approvazione della risoluzione relativa al DPEF stesso, esprimendo la piena condivisione di una tale impostazione, tra l'altro, ha impegnato il Governo a garantire pieno e puntuale rifornimento finanziario agli strumenti finalizzati alla promozione dello sviluppo e della occupazione (compresi quelli della « programmazione negoziata »);

visto che:

il CIPE ha fissato per il 10 ottobre la scadenza relativa al 2° bando '99 per la presentazione dei patti territoriali ponendo a disposizione degli stessi 856 miliardi di lire;

a tale scadenza sono stati definiti e presentati, nel pieno rispetto delle nuove procedure, 32 (trentadue) patti territoriali che esprimono un fabbisogno finanziario complessivo pubblico di circa 2.000 miliardi di lire che consentirebbero non meno di 3.500 miliardi di lire di investi menti ed oltre 15.000 nuovi posti di lavoro;

considerato che:

le attuali procedure comportano la istruttoria, da parte degli istituti bancari abilitati e convenzionati, dei singoli progetti degli investimenti imprenditoriali e infrastrutturali (progetti esecutivi) e la va-

lutazione della coerenza complessiva con le norme di legge di ogni singolo patto;

di conseguenza, si tratta di iniziative concrete – valutate ed approvate – e quindi immediatamente attivabili;

considerato, altresì, che:

i patti territoriali, per giungere alla fase della esecutività dei progetti, hanno alle spalle mesi e mesi di lavoro, di coinvolgimento attivo di decine e decine di soggetti pubblici e privati, i quali con non poche difficoltà sono riusciti a progettare dal basso lo sviluppo di un comprensorio o di una intera provincia;

gli stessi hanno goduto del finanziamento statale per l'assistenza tecnica e per l'istruttoria bancaria;

i promotori di dette complesse iniziative di sviluppo locale non possono, alla fine della procedura definita dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, mettere nel conto un mancato finanziamento per la semplice insufficiente disponibilità di risorse statali, senza che una tale incomprensibile evenienza non produca una grave mortificazione delle energie più attive dei territori interessati, anche perché per i patti esclusi, la ripresentazione ad un prossimo bando comporterebbe addirittura la necessità di rivedere i progetti imprenditoriali alla luce dei nuovi regimi di aiuto ed, eventualmente, anche dei territori ammissibili, che scatteranno il 1° gennaio 2000,

invita il Governo

ad incrementare la dotazione finanziaria per coprire i fabbisogni che emergono dal 2° bando 1999 dei patti territoriali ricorrendo alla utilizzazione di altre risorse previste nel fondo per le aree depresse;

in via subordinata, ad approvare tutti i patti positivamente istruiti e valutati dalle banche abilitate e convenzionate, impegnando – entro il 1999 – le risorse già disponibili e – entro febbraio 2000 – quelle ulteriormente necessarie con i fondi « aree depresse » previsti dalla legge finanziaria 2000, senza ulteriore bando e conservando il regime di aiuti vigente alla data di presentazione dei patti (ottobre 1999).

9/6557/10 Di Fonzo, Cherchi, Sales, Casilli, Boccia, Guerra, Susini, Niedda, Mario Pepe, Di Stasi, De Simone, Rabbito, Testa, Pennacchi, Lumia.

La Camera,

premesso che:

il Governo nella innovativa impostazione del DPEF 2000/2003 ha individuato « lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno » come « il problema nazionale » da affrontare e risolvere, mutuando la metodologia operativa seguita per l'ingresso nella Moneta unica europea;

lo sviluppo del Mezzogiorno viene indicato come oggetto di una vera e propria « missione politica » da attivare con il concorso di tutte le istituzioni e da sviluppare fino al raggiungimento del risultato;

il Parlamento, in sede di approvazione della risoluzione relativa al DPEF, ha impegnato il Governo a garantire pieno e puntuale rifornimento finanziario agli strumenti finalizzati alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione (compresi quelli della « programmazione negoziata »);

l'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, prevede l'attivazione di specifici strumenti di programmazione negoziata;

l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede che il CIPE determini limiti, criteri e modalità di applicazione anche nelle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, degli interventi regolati dal citato articolo 2 comma 203, lettera *d)*, « patti territoriali », *e)* « contratti di programma », *f)* « contratti d'area »;

la deliberazione 11 novembre 1998 disciplina i patti territoriali ed i contratti di programma relativi all'intera filiera agroalimentare;

ad oggi risulta essere stato presentato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un numero importante di contratti di programma relativi alla filiera agroalimentare, per i quali è richiesto anche il parere del Ministero per le politiche agricole e forestali;

caratteristica peculiare dei contratti di programma relativi alla filiera agroalimentare è la loro snellezza procedurale che consente una immediata attivabilità delle iniziative le quali, essendo frutto di precise scelte imprenditoriali, si evidenziano per la loro concretezza e la loro immediata cantierabilità;

la filiera agroalimentare è l'ultima ad essere stata attivata attraverso lo strumento della programmazione negoziata;

la snellezza e la concretezza sopra evidenziate, consentendo una rapida realizzazione delle iniziative, agevolano un più veloce sviluppo economico delle aree svantaggiate con benefici immediati per l'impresa, per l'economia nazionale e per l'occupazione che, nel settore agricolo, avrà costi molto contenuti per ogni nuova unità lavorativa;

le attuali procedure comportano l'istruttoria, da parte degli organi preposti, degli investimenti imprenditoriali compresi nei progetti e la valutazione di coerenza con le norme di legge di ogni singola iniziativa;

i contratti di programma per il settore agricolo, per giungere alla fase della esecutività dei progetti, hanno alle spalle mesi di lavoro e di coinvolgimento attivo di numerosi soggetti pubblici e privati, i quali con non poche difficoltà sono riusciti a progettare dal basso lo sviluppo di un comprensorio o di larga parte di una regione;

i promotori di dette complesse iniziative di sviluppo locale non possono, alle fine delle procedure definite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, mettere nel conto un mancato finanziamento per la semplice insufficiente disponibilità di risorse statali, né accettare che colpevoli ritardi conducano ad una drastica riduzione della misura dei contributi che, fra l'altro, metterebbe a rischio la stessa realizzazione dei progetti, senza che tali incomprensibili evenienze producano una grave mortificazione delle energie più attive dei territori interessati;

occorre dare priorità assoluta ai contratti di programma del settore agroalimentare i cui progetti sono in fase avanzata di elaborazione e di cui è dimostrabile la cantierabilità,

impegna il Governo

ad incrementare la dotazione finanziaria per coprire i fabbisogni che emergono da contratti di programma del settore agricolo, ricorrendo alla utilizzazione di altre risorse previste nel fondo per le aree depresse;

ad affidare ad organi competenti, quali Sviluppo Italia, le istruttorie dei progetti di modo che i contratti di programma del settore agricolo, presentati entro il 31 dicembre 1999 e positivamente istruiti e valutati, possano essere decretati o, comunque, valutati in tempo utile per poter usufruire del regime di aiuti vigente alla data di presentazione del contratto.

9/6557/11 Di Stasi, Paolo Rubino, Stanisci, Sedioli, Ricci, Giacco, Gatto, Rizza, Maggi, Corvino, Malagnino, Olivo, Di Fonzo, Caruano, Tattarini, Rossiello, Occhionero, Lumia.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 5, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, con l'articolo 6 della legge 16 luglio 1988, n. 239, e con

l'articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 464, il Parlamento ha dato un preciso indirizzo al Ministero dell'ambiente per l'immediato avvio lungo le coste del nostro Paese di una struttura marittima nazionale per la prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare;

dal mese di maggio 1999 il Ministero dell'ambiente ha attivato la struttura nazionale di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare mediante convenzione con una flotta specializzata;

le attività in questione hanno apportato importanti benefici alle condizioni ambientali delle nostre acque marine, con rilevanti riflessi positivi sulle economie turistiche delle comunità costiere, sia mediante la raccolta di idrocarburi riversati in mare e sia soprattutto attraverso la raccolta di notevoli quantitativi di rifiuti e residui solidi galleggianti;

la dislocazione e la operatività della flotta in questione non copre l'intero perimetro costiero nazionale, comportando in taluni casi vere e proprie lacune negli interventi (Jonio), mentre in altri casi la copertura è insufficiente (Adriatico);

in particolare il mare Jonio è particolarmente sguarnito, con lunghissimi tratti di costa pregiata sul piano ambientale e turistico non coperti dalle attività condotte dalla flotta specializzata del Ministero dell'ambiente,

impegna il Governo

a potenziare l'importante servizio nazionale di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare per coprire adeguatamente l'intero perimetro costiero nazionale, garantendo innanzitutto la copertura della fascia costiera jonica con un'adeguata presenza di unità navali specialmente attrezzate e il potenziamento di detta struttura lungo la fascia adriatica.

9/6557/12 Bova, Turroni, Oliverio, Olivo, Gaetani.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 51 del disegno di legge finanziaria 2000 reca finanziamenti per il progetto ADRIAMED;

tale progetto, gestito dal centro FAO di Termoli, riguarda la tutela dell'ecosistema marino ed il coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico;

il Ministro delle politiche agricole e forestali è chiamato ad elaborare, in attuazione del comma 2 del citato articolo 51, un progetto relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Mediterraneo, con particolare riferimento al canale di Sicilia,

impegna il Governo

a coinvolgere, nell'attuazione dei due progetti affidati al Centro FAO, tutte le marinerie italiane del Tirreno, del Canale di Sicilia, dello Jonio e dell'Adriatico.

9/6557/13 Gerardini, Biricotti, Tattarini, Di Fonzo, Paolo Rubino, Di Stasi, Carli, Lumia.

La Camera,

premesso che:

con i regi decreti-legge 22 giugno 1933, n. 930, e 27 novembre 1933, n. 1890, venivano istituite la cassa ufficiali e la cassa sottufficiali con il compito di restituire le somme versate negli anni di servizio dal personale militare al termine del servizio;

per gli ufficiali non esiste alcuna specifica in merito alla modalità di cessazione del servizio (congedo per raggiunti limiti oppure congedo per dimissioni), mentre per i sottufficiali, agli articoli 1 e 7 del regio decreto-legge n. 930 e all'articolo n. 24 del regio decreto-legge n. 1890, era previsto che il premio non poteva essere elargito in caso di congedo per dimissioni;

tali articoli, per i sottufficiali, non sono mai stati applicati in 65 anni, e circa 4 anni fa, la cassa ufficiali fu chiusa ed inglobata nella cassa sottufficiali;

improvvisamente, da circa sei mesi il Fondo previdenza sottufficiali presso il Ministero della difesa non procede alla liquidazione dei premi previsti, solo per quel che riguarda i sottufficiali, giustificando il diniego con l'applicazione degli articoli sopracitati;

i sopracitati articoli non sono mai stati applicati e continuano a non essere presi in considerazione per il congedo degli ufficiali; uso e consuetudine sono regolarizzati dalla giurisprudenza attuale che distingue le dimissioni dal collocamento in pensione,

impegna il Governo

ad applicare il principio dell'uso e consuetudine a tutti i sottufficiali che hanno chiesto di essere posti in congedo, ai quali è stato negato il premio della cassa sottufficiali;

a modificare i suddetti decreti al fine di evitare, in futuro, il ripetersi di interpretazioni restrittive e punitive per il personale militare.

9/6557/14 Giannattasio.

La Camera,

vista la professionalità dei Vigili del fuoco discontinui e l'insufficienza dell'organico complessivo degli stessi,

impegna il Governo

tramite concorsi riservati, a coprire l'organico dei Vigili del fuoco tramite l'inserimento al loro interno dei « discontinui », provvedendo, al contempo, alle necessarie misure di bilancio.

9/6557/15 Gissi, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

premesso che:

nell'ambito della legittima regolamentazione del gioco é ormai diffusa l'aspirazione dei cittadini ad un ampliamento del numero delle case da gioco, con una adeguata localizzazione in ciascun ambito regionale;

in particolare, non sembra altrimenti possibile il confronto tra la realtà italiana, che vede in attività solamente quattro case da gioco, la realtà europea, in cui operano ben 650 case da gioco, e addirittura la realtà telematica di *Internet*, che già offre centinaia di casinò *on line*;

a titolo esemplificativo, nella regione Trentino-Alto Adige, particolarmente esposta, sotto questo aspetto, alla concorrenza dei paesi di lingua tedesca, la città di Merano avrebbe tutte le caratteristiche per accogliere una nuova casa da gioco,

impegna il Governo

1) a definire un piano di ampliamento delle case da gioco in Italia, considerando le realtà territoriali regionali e le caratteristiche socio-economiche di ciascuna zona;

2) per il Trentino-Alto Adige, a considerare la disponibilità della città di Merano quale sito ottimale per questa finalità.

9/6557/16 Frattini.

La Camera,

vista l'intollerabile storica situazione di disparità esistente nel nostro Paese circa l'esistenza in solo 4 regioni della possibilità di dotarsi di case da gioco,

impegna il Governo

ad autorizzare in ogni regione italiana l'apertura di una casa da gioco.

9/6557/17 Ozza, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

premesso che:

ai sensi e nei termini di cui all'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, i comuni di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo, Sulmona e Melfi hanno deliberato favorevolmente sulla proposta di istituzione di altrettante nuove province nel loro territorio;

per tali iniziative sono stati altresì dati i pareri favorevoli delle regioni interessate;

sono stati inseriti a questo scopo appositi accantonamenti nel disegno di legge finanziaria in esame e più precisamente nella Tabella A, alla voce relativa al Ministero dell'interno,

impegna il Governo

a provvedere in tempi rapidi all'emanazione della normativa che preveda l'istituzione delle nuove province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo, Sulmona e Melfi.

9/6557/18 Aracu, Burani Procaccini, Pagliuca.

La Camera,

visto e considerato che alcuni comuni ed aree territoriali hanno da tempo concluso tutto l'*iter* procedurale previsto dalla legge per costituirsi in provincia;

rilevato che risulta conseguenzialmente doveroso l'atto finale ricognitivo e costitutivo in merito da parte del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

al riconoscimento delle nuove province così come esso si è determinato secondo il rispetto della legge, prevedendo al contempo i relativi e connessi impegni finanziari.

9/6557/19 Messa, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

visto che a Prato, nel corso del « Primo Forum Internazionale della piccola e media industria », il Ministro per il commercio con l'estero aveva promesso uno sgravio fiscale per le aggregazioni delle imprese affinchè fosse ridotta l'applicazione del 27 per cento sul *capital gain*, oltre a contributi per 200 miliardi in 3 anni per modernizzare e sostituire i macchinari del tessile, 30 miliardi per velocizzare le risposte alle domande del mercato, 20 miliardi per finanziare *ad hoc* tramite tale settore il « *Made in Italy* »;

visto che solo parzialmente tali interventi hanno trovato accoglimento in documenti di bilancio,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di individuare il settore tessile come prioritaria voce di intervento finanziario a sostegno dei comparti produttivi.

9/6557/20 Paolone, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

considerato che:

nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma con la regione Lombardia sono previste risorse destinate ai collegamenti ferroviari e ad affrontare l'annoso problema e la grave situazione del sistema viabilistico autostradale lombardo, al fine di adeguare e migliorare la dotazione infrastrutturale ad un livello compatibile con le esigenze di un'area motore dello sviluppo del nostro Paese, con interventi sostenibili dal punto di vista ambientale, ben

integrati nella rete esistente, nonché utili e compatibili rispetto alle esigenze delle comunità interessate,

impegna il Governo

a destinare le risorse necessarie per lo studio preliminare del tratto di rete viabilistica pedemontana lombarda interessato alla realizzazione del collegamento Mialpensa-Varese-Como-Bergamo, nei suoi capisaldi di concessione alla Pedemontana Spa. La progettazione preliminare, da affidare con gara internazionale e tenendo conto delle procedure di verifica tecnica già in corso, che coinvolgono le amministrazioni locali, è relativa al tracciato, alla valutazione di impatto ambientale e alle soluzioni di collegamento e interconnessione con i comuni interessati e la rete esistente, compatibili con le esigenze delle comunità locali, trattandosi di area intensamente conurbata.

9/6557/21 Rebecchi, Bartolich, Buffo, Capitelli, Fumagalli, Guerra, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni.

La Camera,

esaminato l'articolo 41 del disegno di legge n. 6557-A, recante disposizioni in materia di autotrasporto;

tenuto conto che da anni il settore dell'autotrasporto attende una riforma seria, che consenta alle imprese italiane di competere paritariamente con i concorrenti esteri;

considerato che, a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, la legge n. 454 del 1997, contenente prevalentemente misure di sostegno di natura fiscale, non ha trovato mai una concreta attuazione;

considerato altresì che è fermo in Parlamento il disegno di legge A.C. 5527, il quale contiene le modifiche necessarie per ovviare alle osservazioni rilevate in sede comunitaria;

preso atto che il continuo aumento del prezzo del petrolio incide pesantemente sull'attività di autotrasporto,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché le imprese di autotrasporto italiane possano competere paritariamente con le imprese straniere prevedendo a tal fine una riduzione di almeno 200 lire del costo del gasolio per autotrazione, decisione questa già adottata nei mesi scorsi dalla Francia.

9/6557/22 Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

viste le difficoltà infrastrutturali della Toscana, necessitanti di organici adeguati interventi di modernizzazione;

viste le risorse giudicate disponibili nei settori dei trasporti valutandole anche rispetto agli impegni pluriennali,

impegna il Governo

1) a considerare prioritario il raddoppio e potenziamento del tratto ferroviario Pistoia-Lucca-Viareggio;

2) a invitare il dipartimento ANAS di Firenze a velocizzare gli adempimenti di concretizzazione di adeguamento sui tratti della S.S. 429 da Poggibonsi a Empoli;

3) a considerare prioritaria l'opera di collegamento già individuata della Valdelsa, della Valdinievole, dell'area pratese alla SGC Firenze-Porto di Livorno;

4) a valutare l'opportunità di definitivi studi di fattibilità per l'autostrada appenninica Lucca-Modena;

5) a finanziare più compiutamente la realizzazione della variante di valico sull'A1 Firenze-Bologna onde anticiparne la fine dei lavori prima del 2016, data prevista al riguardo;

6) a completare il tracciato autostradale europeo Londra-Palermo, nel tratto Livorno-Civitavecchia onde dotare anche la provincia di Grosseto di un necessario asse autostradale.

9/6557/23 Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

sottolineata la crescente importanza che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico può avere per la qualità della vita nelle aree urbane ed extraurbane;

che da più parti si chiedono interventi per ridurre il traffico veicolare privato nei centri storici e l'utilizzo dei servizi ferroviari rispetto ai trasporti privati su gomma, soprattutto per i lavoratori pendolari che quotidianamente si debbono recare al lavoro in centri più o meno distanti dalla propria residenza;

tenuto conto dell'incidenza delle tariffe degli abbonamenti per i trasporti sul reddito dei cittadini, soprattutto per i lavoratori pendolari extraurbani;

ritenuto che la manovra fiscale può spingere ad un più largo utilizzo dei mezzi pubblici se si considerasse detraibile la spesa per questo tipo di trasporto, anche per i lavoratori dipendenti, come già è ammessa la parziale deducibilità per i lavoratori autonomi;

sottolineato che il minor gettito all'erario per l'aumento delle detrazioni sarebbe compensato da un maggior numero di utenti che farebbero ricorso ai mezzi pubblici e quindi da un miglioramento dei conti di queste imprese, con una riduzione dei trasferimenti alle società di trasporto, oltre ai vantaggi sul traffico ed alla qualità dell'aria;

impegna il Governo

a predisporre provvedimenti legislativi urgenti che permettano la deducibilità dai redditi degli importi degli abbonamenti per i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, sia su rotaia che su gomma, anche per i lavoratori dipendenti.

9/6557/24 Zacchera, Migliori.

La Camera,

considerato che:

la drammatica situazione della viabilità tra Brescia, Bergamo e Milano è causa quotidiana di gravissimi incidenti, costi ambientali ed economici dovuti alla inadeguatezza delle attuali infrastrutture;

la realizzazione del raccordo autostradale diretto Brescia-Milano rappresenta una delle principali soluzioni a questa situazione insostenibile;

le province di Milano, Brescia, Bergamo e Cremona condividono questa soluzione, garantendone un inserimento territoriale equilibrato in stretto contatto con gli enti locali;

il progetto economico e finanziario, asseverato da Banca Intesa, assicura la possibilità di realizzare l'opera al più tardi entro il 2006 in totale autofinanziamento;

l'opera si inserisce nella direttrice europea plurimodale est-ovest indicata tra i progetti infrastrutturali prioritari al vertice dei Capi di Stato e di Governo di Essen del 1994;

l'opera, con i suoi circa 1500 miliardi di investimento, si configura come un importante fattore propulsivo per lo sviluppo e l'occupazione, senza oneri per lo Stato, e vuole rendere operative le nuove norme della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni sul *Project Financing,* e che, alla messa in atto dei meccanismi pubblici di gara previsti dalla legge, manca quindi soltanto un provvedimento che superi le anacronistiche norme che impediscono la concessione di strade a pedaggio,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative opportune per autorizzare la realizzazione in concessione

per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore, della tratta autostradale Milano-Brescia che collega il nuovo sistema tangenziale ovest di Brescia, con il nuovo sistema tangenziale est di Milano. I candidati per l'affidamento della concessione, ivi compresi i promotori – i quali devono aver svolto negli ultimi cinque anni attività di gestione di una tratta autostradale – possono eventualmente associarsi o consorziarsi con enti finanziari e con soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera *f),* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. I candidati possono anche essere costituiti da società controllate dai predetti soggetti. Qualora il concessionario esegua direttamente i lavori oggetto della concessione, deve possedere i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici, nonché il massimo servizio al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati.

9/6557/25 Bartolich, Rebecchi, Buffo, Capitelli, Marco Fumagalli, Guerra, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni.

La Camera,

premesso che:

vi è l'esigenza urgente di migliorare in misura sostanziale la scarsa funzionalità e la insufficiente sicurezza dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

visto che ogni anno in questo tratto autostradale si verificano numerosi incidenti stradali con la perdita di molte vite umane;

considerato che questa infrastruttura essenziale per una vasta area del Mezzogiorno entra puntualmente in crisi ogni estate, penalizzando il turismo nel Sud;

rilevato che gli interventi volti alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria procedono con estrema lentezza e con eccessiva frammentarietà,

impegna il Governo

ad effettuare le gare d'appalto per la realizzazione della terza corsia entro la fine della legislatura;

a reperire i fondi necessari alla progettazione e realizzazione dell'ammodernamento dell'autostrada citata anche utilizzando prioritariamente le quote di finanziamento U.E. destinate alle regioni Campania, Basilicata e Calabria ed effettuando il prelievo in ragione della lunghezza del tratto di autostrada che attraversa ciascuna regione.

9/6557/26 Matacena, Fino.

La Camera,

visto che recentemente il Governo ha approvato il Piano di bacino per l'Arno, che consiste in un insieme di significative opere pubbliche che la stessa autorità di bacino ritiene urgenti al fine di evitare il ripetersi possibile dei drammatici eventi alluvionali del 4 novembre 1966;

visto che non esistono previsioni di stanziamenti *ad hoc* per finanziare il piano di regimazione per il fiume Arno;

visto l'insufficiente finanziamento di complessivi 700 miliardi annui previsto per le opere nazionali di regimazione nel loro complesso,

impegna il Governo

a individuare, all'interno di tale capitolo di spesa e in sede straordinaria, anche al di fuori di esso, le risorse necessarie ad un celere finanziamento di tutte le opere ricomprese nel piano di regimazione del fiume Arno.

9/6557/27 Alberto Giorgetti, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie a finanziare il completamento di interventi urgenti di protezione civile, già previsti dalla legge, diretti a fronteggiare situazioni di pericolo incombente, tra cui il comune di Cardeto, le opere idriche a Crotone, le coste calabresi, la frana di Niscemi, la frana che interessa il centro abitato di Acri (CS).

9/6557/28 Gaetani, Bova, Oliverio, Olivo, Lento.

La Camera,

considerato che, nei mesi autunnali, la Toscana è risultata oggetto più volte di gravi eventi calamitosi che hanno sconvolto molti comuni delle province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, Firenze e Livorno;

visto che molti di tali comuni sono stati riconosciuti nello « stato di calamità naturale » dichiarato del Consiglio dei Ministri;

visto che significativi comparti produttivi del tessile in comune di Montemurlo (PO), nel settore florovivaistico in comune di Pescia (PT), nei settori agricoli o turistico-ricettivi, accusano gravissimi danni, comunque tali da compromettere l'attività in futuro,

impegna il Governo

a considerare le numerose calamità naturali registratesi in Toscana nell'autunno del 1999 come unitario e prioritario elemento di intervento finanziario di sostegno.

9/6557/29 Fino, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini, Proietti, Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza, Gissi, Pepe.

La Camera,

premesso che:

la Sardegna è afflitta da problemi gravi di carattere economico, sociale ed occupazionale e che per tale ragione risente in modo del tutto particolare degli effetti negativi di catastrofi naturali, quali ad esempio le recenti alluvioni che hanno colpito la parte meridionale dell'isola ed in particolare alcune zone della provincia di Cagliari;

tali effetti negativi sono stati accentuati dalla insufficienza delle opere di sistemazione idrogeologica e di quelle relative allo smaltimento delle acque,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative urgenti, sulla base dei provvedimenti già approvati, in occasione degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, atte ad intraprendere un'opera di prevenzione nei confronti degli effetti di eventi alluvionali attraverso una migliore attrezzatura del territorio soprattutto nelle aree più a rischio, quale si è dimostrata in particolare la provincia di Cagliari, ed a provvedere tempestivamente alla riparazione ed al risarcimento dei danni provocati dal predetto evento calamitoso;

a fare in modo che nell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3024 del 30 novembre 1999, relativamente all'articolo 5, comma 1 la franchigia di 5 milioni di lire sia ridotta a 2 milioni di lire.

9/6557/30 Massidda, Marras.

La Camera,

visti gli oltre 300 miliardi complessivamente assegnati al Fondo per la montagna;

visto che, in particolare, la montagna appenninica richiede particolari interventi di sostegno che, integrati rispetto a quelli regionali, offrano certezze di sviluppo ed

occupazione in aree sottoposte storicamente a forti fenomeni di vera e propria desertificazione sociale;

visto, soprattutto, la grave situazione in cui versa socialmente la montagna pistoiese,

impegna il Governo

a considerare prioritariarnente per i progetti di cui al Fondo per la montagna le esigenze di sviluppo degli Appennini.

9/6557/31 Martini, Matteoli, Migliori, Gnaga.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

visto che la legge n. 1089 del 1968, recante nuove norme sui territori depressi del centro-nord, non risulta finanziata nel prossimo triennio, nonostante le difficoltà socio-economiche di tale area;

visto che la legge speciale n. 67 del 1997, inerente opere pubbliche per i comuni, non concerne alcun « territorio depresso » del centro-nord;

viste le difficoltà che deriveranno presumibilmente anche per le suddette aree dalla nuova Agenda degli interventi comunitari,

impegna il Governo

nell'ambito dell'uso delle risorse finalizzate allo sviluppo occupazionale, a considerare come degne di priorità di intervento le aree depresse del centro-nord ed in particolare la provincia di Massa Carrara, la zona della Garfagnana, il Mugello, la provincia di Livorno, le aree interne della Maremma e le isole minori dell'Arcipelago toscano.

9/6557/32 Migliori, Matteoli, Gnaga, Martini.

La Camera,

considerato che il recente omicidio di stampo mafioso avvenuto a Firenze ha testimoniato plasticamente la pericolosa diffusione della grande criminalità organizzata anche in Toscana;

visto che soprattutto in Versilia ed in Valdinievole necessita una capillare e diffusa presenza delle forze di polizia;

rilevato che in Toscana non ha trovato ancora applicazione l'articolo 11 della nuova legge inerente la immigrazione extracomunitaria,

impegna il Governo

nell'ambito delle risorse disponibili dei Ministeri competenti, a rivedere gli attuali insufficienti organici di tutte le Forze di polizia in Toscana provvedendo, al contempo, alla loro copertura.

9/6557/33 Proietti, Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

considerata la fondamentale importanza dell'attività prestata dai messi di conciliazione non dipendenti comunali per assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione e dell'attività amministrativa in generale;

considerato che per gli stessi non è stata ancora adottata, da un punto di vista giuridico, una regolamentazione definitiva della loro attività necessaria ad un migliore e più proficuo esercizio delle loro mansioni e necessaria per assicurare un ottimale funzionamento degli uffici pubblici, garantito anche attraverso la loro opera;

considerato, altresì, che il numero dei messi di conciliazione non dipendenti comunali non è particolarmente elevato e risulta concentrato, tra l'altro, in maggior parte nelle regioni meridionali dove il tasso di disoccupazione appare particolarmente elevato;

ritenuto che è diventato urgente, avendo gli stessi acquisito una elevata pro-

fessionalità specifica nell'espletamento della loro attività, definire la loro situazione che già da molto tempo necessita di una effettiva regolamentazione giuridica,

impegna il Governo

a regolamentare giuridicamente in modo definitivo, la situazione dei messi di conciliazione non dipendenti comunali che svolgono le funzioni da almeno due anni in modo da assicurare il funzionamento della pubblica amministrazione.

9/6557/34 Cascio, D'Ippolito, Matacena.

La Camera,

preso atto che il disegno di legge n. 6557 prevede finanziamenti per la prosecuzione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico di cui al decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

preso atto che numerosi comuni dell'altovicentino sono stati gravemente colpiti da eccezionali grandinate abbattutesi negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per garantire uno stanziamento di lire 150 miliardi per la realizzazione di interventi urgenti.

9/6557/35 Apolloni.

La Camera,

rilevato che:

secondo i recenti dati ISTAT, la Calabria è stata ritenuta la regione con il più alto tasso di disoccupazione in Europa (oltre il 29 per cento), con particolare rilievo per il dato della disoccupazione giovanile che si attesta al 72 per cento;

tale situazione appare come una condizione di assoluta emergenza e drammaticità, cui solo un'azione straordinaria e concertata tra Stato e regione può dare positivi sbocchi, con attivazione di risorse aggiuntive tese a dare risposte alle emergenze più drammatiche;

esiste ormai il fondato presupposto di gravi rischi di ordine pubblico per le ripetute iniziative di protesta di gruppi di disoccupati che richiedono immediate risposte alla domanda di lavoro;

in tale quadro, appare di particolare urgenza e drammaticità la situazione dei giovani già impegnati in progetti di lavori di pubblica utilità (LPU) presso le amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge n. 196 del 1997, che al termine di 12 mesi di impegno cesseranno il rapporto al 15 dicembre 1999, senza che gli enti locali siano riusciti ad attivare le società miste di gestione previste nei piani di impresa iniziali per difficoltà di risorse finanziaria, con la prospettiva del ritorno alla disoccupazione di circa 5.000 giovani;

sussistono gravi pericoli di ordine pubblico per le ripetute iniziative di protesta dei giovani LPU che reclamano una soluzione produttiva, e non assistenziale, alla prospettiva della disoccupazione incombente, e la cui esasperazione fa prevedere sbocchi incontrollati della vertenza;

valutato che:

già in precedenza con l'articolo 2 del decreto-legge 2 novembre 1999,n. 390, recante disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili, è stato accantonato un contributo straordinario per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche come sollievo alla disoccupazione per le aree napoletana e palermitana, per ulteriori risorse di 40 miliardi per il solo anno 1999, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con stanziamento sul fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, proprio in ragione della previsione di rischi di ordine pubblico;

la situazione calabrese, in ragione dei drammatici dati statistici esposti, appare ancor più pericolosa sul piano della

tenuta dell'ordine pubblico e richiede una risposta immediata ed adeguata dello Stato,

impegna il Governo

ad operare affinché sia apportata, oltre quanto stanziato nella legge finanziaria 2000, la integrazione necessaria per la concessione, in continuità con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, di un contributo straordinario di lire 30 miliardi alla regione Calabria per il finanziamento di lavori di pubblica utilità destinati alla proroga dell'impegno degli attuali giovani impegnati in progetti LPU a scadenza 15 dicembre 1999 per ulteriori sei mesi, al fine di consentire alla regione Calabria di sostenere con le misure finanziate con il P.O.R. 2000/2006 di cui al P.S.M. Ob. 1 cofinanziati con i Fondi strutturali comunitari, l'attivazione in collaborazione con gli enti locali interessati delle società miste di gestione, come previsto dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ed il finanziamento delle azioni di sostegno all'avvio di impresa degli ex-lavoratori LPU.

9/6557/36 *(nuova formulazione)*. Romano Carratelli, Brancati, Oliverio, Bergamo, Olivo, Aloi, Brunetti, Napoli, Lamacchia, Saraceni, Tassone, Colosino, Soriero, Armando Veneto, Fino, Bova.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2000;

considerati gli obiettivi che la legge finanziaria si propone e valutati positivamente i conseguenti effetti in termini di crescita del Paese;

considerata la valenza strategica degli interventi per le infrastrutture, che determinano conseguenze positive per l'occupazione e lo sviluppo del Paese;

sottolineato il rilievo della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare quando determina lo sviluppo delle tecnologie per le infrastrutture;

considerati altresì gli interventi per le aree depresse e gli effetti positivi conseguenti ai più recenti interventi normativi;

evidenziato il rilievo delle disposizioni normative dirette a favorire la ricerca scientifica e tecnologica nei territori depressi del centro-nord, di cui alla legge n. 1089 del 1968;

considerato in particolare che per la ricerca scientifica e tecnologica e per le ferrovie, sono state stanziate, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 1089 del 1968, apposite risorse nella tabella F allegata al disegno di legge finanziaria per il 2000,

impegna il Governo

a utilizzare le risorse in modo da favorire efficacemente la crescita del Paese e, a tal fine a destinare prioritariamente le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 4 della legge n. 1089 del 1968 per le iniziative dirette a favorire la ricerca scientifica e tecnologica, già individuate, con particolare riferimento a quelle per lo sviluppo della ricerca e la realizzazione del Polo tecnologico ferroviario fiorentino in località Osmannoro.

9/6557/37 Eduardo Bruno, Ventura, Biricotti, Innocenti.

La Camera,

visto l'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

visto l'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha confermato sino al 31 dicembre 2000 la

validità delle disposizioni di cui al citato articolo 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;

considerato che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, datato 4 marzo 1999, sono stabiliti, per categorie di enti, i limiti di giacenza e sono stati individuati i capitoli di spesa ai quali applicare i suddetti limiti;

preso atto che tra i capitoli di spesa figura il cap. 8817 (u.p.b. 7.2.1.7 – Tesoro) riguardante gli interventi per la ricostruzione nel Belice;

rilevato che, con l'inserimento di detto capitolo di spesa tra quelli assoggettati al limite di giacenza, nessun accreditamento è stato effettuato a favore dei comuni del Belice, in considerazione del fatto che le giacenze sul conto di tesoreria intestato alla regione Siciliana superano, di gran lunga, i limiti di giacenza fissati con il citato decreto ministeriale 4 marzo 1999;

constatato che si rileva necessario garantire il flusso dei finanziamenti previsti dalle leggi approvate dal Parlamento, al fine di accelerare il processo di completamento degli interventi per la ricostruzione del Belice,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 relativo all'anno 2000, a non inserire tra i capitoli di spesa assoggettati al limite di giacenza di tesoreria, il capitolo di spesa relativo ai fondi destinati alla ricostruzione nel Belice.

9/6557/38. Lucchese, Giacalone.

La Camera,

tenuto conto dell'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno, in sede di esame in VII Commissione, al disegno di legge n. 5924,

impegna il Governo

a reperire adeguate risorse finanziarie per la contrazione di mutui finalizzati al completamento delle sedi e delle attrezzature dell'Università del Piemonte Orientale.

9/6557/39. Mazzocchin, Penna, Lombardi, Voglino.

La Camera,

considerato che:

uno dei fenomeni più interessanti di crescita occupazionale degli ultimi anni – come documentato anche da elaborazioni statistiche – è rappresentato dalla impresa sociale: si contavano poco più di mille cooperative e imprese sociali nel 1991 con circa 15.000 addetti, oggi cooperative ed imprese sociali hanno superato le 5000 unità e gli occupati sono cresciuti a circa 110.000, di cui circa 20.000 lavoratori svantaggiati;

lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi alla persona, per la cultura e per l'ambiente, missione fondamentale delle cooperative e delle imprese sociali, oltreché concorrere al miglioramento della qualità della vita delle persone, costituisce occasione di sviluppo e di occupazione soprattutto nel Mezzogiorno;

la commissione « Terzo settore e occupazione », istituita presso il Ministero del lavoro, ha presentato un progetto per sostenere ed incentivare la naturale propensione delle cooperative e delle imprese sociali a crescere e sviluppare occupazione nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

ad accelerare i programmi di sviluppo nelle aree depresse, al fine di promuovere la ripresa economica e l'allargamento della base produttiva ed occupazionale. A tal fine il CIPE provvede perché le risorse a disposizione per le aree depresse, per l'asse ricerca, formazione, lavoro, nonché quelle previste per i fondi strutturali e per i progetti speciali nell'Unione Europea, siano finalizzate anche al finanziamento

dei progetti di sviluppo dell'impresa sociale come fattore di coesione sociale e di sviluppo dell'occupazione nei sistemi economici locali.

9/6557/40. Giannotti, Burani Procaccini, Del Bono, Saia, Porcu, Alemanno, Galletti, Crema, Di Nardo, Piscitello, Acierno, Battaglia, Gambale, Giacalone, Lumia.

La Camera,

considerato che la pressante passata attività legislativa sulla materia delle telecomunicazioni e della loro liberalizzazione, il recepimento delle direttive UE e nella fattispecie della direttiva 98/61 (peraltro ancora in fase di recepimento) sempre rivolta alla liberalizzazione del settore, da tutti ritenuto altamente strategico e che, se effettivamente liberalizzato, creerebbe certamente i presupposti per un effettivo rilancio economico-occupazionale del nostro paese, avrebbe dovuto porre l'Italia in una posizione avanzata rispetto alla tanto decantata dal Governo liberalizzazione delle telecomunicazioni, ma a tutt'oggi ancora incompiuta e peraltro agognata sia del « sistema Paese », sia da tutti gli utenti, che ne trarrebbero benefici enormi sia in ordine alla migliore qualità che ai minori costi dei servizi che verrebbero resi;

viceversa, diversi « nodi » di fatto vanno sciolti, se effettivamente si vuole procedere nella giusta direzione,

impegna il Governo

1) ad abolire il canone di concessione in vigore solo in Italia e ridurlo ad una percentuale sufficiente a dare un gettito di entrata che copra le spese di mantenimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle strutture ministeriali atte all'espletamento delle istruttorie e del rilascio delle licenze che verranno richieste nel tempo;

2) ad operare affinché venga riconsiderata la materia delle comunicazioni « fisso-mobile », che certamente non accontenta nessuno né in termini tecnici né in termini economici;

3) ad operare affinché siano resi effettivamente disponibili i servizi per l'applicazione del *carrie pre selection* e *number portability* previste alle direttive UE 98/61;

4) a fare in modo che divenga effettivamente disponibile il servizio dell'*unbundling* del *local loop*;

5) a fare in modo che sia possibile l'accesso alla tecnologia dell'Adsl, che certamente non potrà essere utilizzato solo da Telecom Italia, ma anche da tutti gli altri gestori, e ciò può avvenire solamente in presenza di una effettiva implimentazione dell'*unbundling* del *local loop;*

6) a sbloccare di fatto l'accesso di tutti i gestori, comprese la Telecom, all'assegnazione di frequenze riguardante in particolare i sistemi d'accesso punto-multipunto in *wireless*;

7) a fare in modo che il costo delle linee affidate dalla Telecom Italia, il cui listino si colloca tra i più alti a livello europeo, sia rimodulato « in basso », ridistribuendo i costi del servizio universale, ad oggi solo in capo a Telecom, in modo equo, abbattendo il canone di concessione che grava su Telecom per ben 1.200 miliardi all'anno.

9/6557/41. Floresta, Di Luca, Becchetti, Mammola.

La Camera,

considerati gli investimenti finora fatti dallo Stato nell'ampliamento del porto di Civitavecchia;

considerato che la viabilità di collegamento da e verso il porto di Civitavecchia in direzione della dorsale tirrenica ed in direzione di Viterbo e dell'Umbria presenta strozzature e carenze che vanificano gli investimenti e non consentono il pieno dispiegarsi delle potenzialità e quindi degli stessi investimenti,

impegna il Governo

a completare nel più breve tempo possibile tutti gli studi tecnici e di impatto ambientale ed a rifinanziare i tronchi mancanti per soli venti chilometri al fine di completare la superstrada Civitavecchia, Viterbo, Orte, Terni, Rieti;

a completare gli stessi studi ed a finanziare il completamento dell'autostrada tirrenica, nella tratta mancante da Tarquinia a Cecina.

9/6557/42. Becchetti, Baccini.

La Camera,

esaminato l'articolo 48, comma 1, Tabella 3. 1 (intervento a favore del settore aeronautico), del disegno di legge finanziaria per il 2000,

preso atto del positivo e realistico quadro di riferimento normativo per i settori aeronautico, spaziale e delle alte tecnologie duali quali risulta dallo stato di previsione per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000;

tenuto conto delle necessità operative e logistiche connesse all'attiva partecipazione del nostro paese alle missioni di pace, di gestione di crisi, di interventi umanitari nell'ambito delle iniziative coordinate dalle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce, nonché gli interventi per emergenze nazionali;

considerato che l'acquisizione di mezzi necessari all'assolvimento dei suddetti compiti dovrà coniugare l'esigenza di sviluppo della base tecnologica nazionale in settori produttivi di contenuto strategico con la primaria necessità di soddisfare le politiche e le necessità basilari della difesa nazionale, dall'altro per una adeguata partecipazione con pari dignità alle attività di *peacekeeping*, *peace-enforcing*, salvaguardia delle vite umane ed interventi emergenze civili;

considerata, in particolare, l'indicazione programmatica relativa alla necessità di dotare il paese di grandi vettori da rifornimento e trasporto strategico polivalente;

considerata quindi, l'inderogabile necessità di impostare le iniziative industriali ispirate ad una architettura di sistema che ottimizzi il livello dei prodotti da acquisire, il contenuto qualitativo, gestionale e logistico dell'apporto industriale nazionale, nonché della manodopera qualificata,

impegna il Governo

a formalizzare un programma che comprenda organicamente tutte le esigenze prevedibili (sorveglianza strategico-tattica, aviorifornimento, trasporto logistico, trasporto umanitario, evacuazione ammalati anche in terapia intensiva, emergenze civili);

ad adottare per la selezione del vettore da acquistare precisi parametri finalizzati a privilegiare inderogabilmente:

sistemi al meglio dello stato dell'arte;

significative responsabilità e quote di lavoro nazionale con conseguenti livelli occupazionali;

ritorni tecnologici nazionali di apprezzabile spessore qualitativo anche nel campo dei sistemi elettronici di autoprotezione con cui dotare i vettori da acquisire;

ottimali sistemi di logistica ed assistenza post-vendita.

9/6557/43. Aloisio, Attili, Alveti.

La Camera,

premesso che:

le Comunità delle Alpi non protette da statuti speciali, soffrono di una continua diminuzione di popolazione;

tale diminuzione è accentuata, oltre che dai disagi ambientali, dalla chiusura di esercizi pubblici e privati essenziali alla vita delle comunità stesse;

la « Convenzione delle Alpi » prevede, tra l'altro, che i Governi centrali aiutino le popolazioni alpine,

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti atte a frenare lo spopolamento delle Comunità alpine ad a favorire lo sviluppo delle attività produttive locali.

9/6557/44. Calzavara, Parolo.

La Camera,

premesso che:

Montagnana, cittadina ubicata nell'estremo lembo sud-occidentale della provincia di Padova, rappresenta uno dei più begli esempi di fortificazione medievale;

la sua possente cinta merlata, che si snoda per quasi due chilometri, è completata da ventiquattro torri e due porte fortificate: Castel S. Zeno e la Rocca degli Alberi;

le condizioni di precarietà in cui attualmente versano le mura Carraresi destano non solo allarme e preoccupazione, ma impongono urgenti ed improrogabili lavori di consolidamento e restauro,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di assicurare un finanziamento che consenta di realizzare quegli interventi che sono indispensabili per conservare un patrimonio storico monumentale di inestimabile valore.

9/6557/45. Manzato, Scantamburlo, Mazzocchin, Susini, Trabattoni.

La Camera,

preso atto delle dichiarazioni del Governo volte a migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dell'azione di contrasto alla criminalità;

considerato che la sicurezza dei cittadini è e deve rimanere un bene fondamentale dello Stato di diritto e un obiettivo prioritario dell'azione di Governo,

impegna il Governo

a studiare, a proporre e ad attuare forme sempre più adeguate di potenziamento delle risorse e dei mezzi nonché di valorizzazione delle professionalità e della dedizione delle Forze di polizia al fine di garantire ulteriormente la specificità del comparto sicurezza.

0/6557/46. Palma, Pistelli, Niedda, Molinari, Casilli, Valetto Bitelli, Romano Carratelli, Carotti, Lumia.

La Camera,

premesso che:

esiste un grave problema per l'approvigionamento idrico che affligge la consistente e qualificata comunità agricola nazionale soprattutto nel territorio graduale nuovo comune di Cavallino-Treporti;

i numerosi coltivatori dediti alla coltivazione di ortaggi pregiati, hanno necessità assoluta di acqua per irrigare le loro colture e si sono finora avvalsi di pozzi artesiani; grazie all'articolo 8 del decreto-legge 23 marzo 1995, n. 96, convertito dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, potranno farlo solo fino al 31 dicembre 1999 poiché dopo tale data i suddetti pozzi dovranno essere chiusi;

le organizzazioni dei coltivatori si sono fatte portatrici di questo problema presso le diverse autorità tant'è che, in tempi recenti, la regione Veneto, con Dcr n. 45 del 15 luglio 1999, ha deliberato di realizzare un acquedotto rurale al servizio dei coltivatori dell'estuario veneziano affidandone la realizzazione al Consorzio di Bonifica « Basso Piave » di San Donà di Piave (DGR 3380 del 5 ottobre 1999);

la realizzazione di questo acquedotto, considerato i tempi che serviranno per ottenere le diverse autorizzazioni amministrative, non potrà essere ultimata prima di due o tre anni;

nel frattempo, vi sarà un contraccolpo gravissimo tanto in termini economici che occupazionali alla potenzialità agricola della zona la quale, nei soli ultimi due anni, era stata in grado di dare una valida prospettiva reddituale ad almeno un centinaio di giovani e alla rispettive famiglie,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza per una proroga del termine previsto dalla normativa sulla chiusura dei pozzi artesiani, al fine di permettere ai coltivatori italiani di continuare a svolgere le proprie attività.

9/6557/47. Amato, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Pezzoli, Collavini.

La Camera,

premesso che:

recenti notizie di stampa lascerebbero trasparire l'intenzione del massimo organo di vigilanza del credito di sollecitare a breve una limitazione dell'esposizione degli enti creditizi nei confronti del sistema famiglie, giustificandolo con la necessità d'allargarsi nel sistema imprese;

tale considerazione stupisce sulla base del fatto che la percentuale nazionale d'esposizione del sistema bancario, nei confronti delle famiglie, risulta ben più bassa rispetto a quella europea; inoltre, così facendo, si creerebbe un'immediata contrazione della domanda di beni durevoli, in primo luogo la casa d'abitazione, in contrasto con il favore che tale tipo d'investimento del risparmio privato riveste anche in ambito costituzionale;

stupisce ancor di più il fatto che si considererebbe giunto il momento di privilegiare il credito alla grande industria, a discapito dunque della piccola e media impresa, che oggi invece costituisce l'asse portante della nostra economia, anche e soprattutto in termini occupazionali;

a conferma di ciò, risulterebbe peraltro operativo un insieme di disposizioni particolarmente farraginose, che impongono o imporranno a breve, ai singoli enti creditizi, tassative valutazioni di affidabilità alquanto incompatibili con l'effettiva capacità d'accesso al credito delle piccole e medie imprese ed idonee solo per la grande e grandissima impresa,

impegna il Governo

ad accertare e riferire al più presto al Parlamento in merito agli orientamenti della Banca d'Italia sulla questione esposta.

9/6557/48. Gramazio, Pezzoli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2-*undecies* della legge 7 marzo 1996, n. 109, al comma 2, enumera le possibili destinazioni dei « beni immobili confiscati ». Detti beni, secondo la lettera della norma possono essere:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile;

b) e *c)* trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune assegnatario deve sottostare a precise volontà istituzionali di utilizzo (comunità terapeutiche, organizzazioni di volontariato e centri di recupero);

è evidente che l'attuale legislazione non ipotizza alcuna possibilità di cedere a terzi e privati imprenditori il bene immobile sottoposto a confisca, anche con ipotesi di semplice affitto. Diversa ipotesi di utilizzazione è prevista quando oggetto di confisca sono « beni aziendali ». In tale ipotesi il legislatore ha previsto l'affitto *(a)* e la cessione a titolo oneroso *(b)* a terzi

privati operatori ovvero la liquidazione *(c)* del patrimonio aziendale, qualora emerga la evidente impossibilità di continuare la gestione;

le suddette considerazioni pongono in risalto una carenza legislativa, che si rende ancora più evidente quando, a conclusione di alcuni procedimenti che hanno portato alla confisca di beni facenti parte di patrimoni mafiosi, lo Stato si è trovato di fronte a soggetti che detengono in buona fede e legittimamente, in virtù di regolari contratti di locazione, gli immobili nei quali esercitano attività commerciali in proprio e che nulla hanno a che vedere con i soggetti collusi con le associazioni criminali destinatari dei provvedimenti di confisca;

tale carenza si traduce in un ingiusto pregiudizio ai danni di onesti imprenditori, commercianti ed artigiani, i quali dopo anni di esercizio della propria attività sono costretti ad abbandonare tutto perché lo Stato, divenuto proprietario dei beni confiscati, non potrà ridestinarli in loro favore, riscuotendo il dovuto corrispettivo nella forma del canone di affitto,

impegna il Governo

ad operare per rimediare a tale carenza legislativa per garantire la continuità delle attività ubicate negli immobili confiscati, quando vi è la prova che i titolari delle attività medesime siano in buona fede e non vi sia la dimostrazione di collegamenti con i prestanome o gli stessi titolari di beni dei quali il conduttore in buona fede ignorava fossero frutto di attività criminali, e in particolare a rivedere l'articolo 2-*undecies* della legge 7 marzo 1996, n. 109, al comma 2.

9/6557/49. Lo Presti, Lumia, Acierno, Matranga, Fragalà.

La Camera,

premesso che:

per l'inefficienza di numerosi IACP non è stata sufficientemente divulgata la notizia della possibilità, per le categorie di profughi assegnatari di alloggi popolari, di presentare entro il termine stabilito dall'articolo 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le domande per la cessione in proprietà degli immobili, nonostante la legge (articolo 1, comma 8) disponesse a carico degli enti proprietari idonee e opportune misure di pubblicità del beneficio in argomento;

in seguito, la legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha convertito il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, ha stabilito, all'articolo 5, la proroga del termine fissato dalla legge n. 560 del 1993 sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto (gennaio 1997), ma solo in favore dei profughi giuliano-dalmati, dimenticando tutte le altre categorie di profughi, che negli anni si sono aggiunte a quelle originariamente previste e che, pertanto, sono rimaste inopinatamente escluse;

non è ammissibile che di una proroga – *rectius* riapertura dei termini – per la presentazione delle domande di cessione in proprietà (legge n. 649 del 1996) benefici solo una particolare categoria di profughi (quelli giuliano-dalmati), escludendo gli altri che per carenza dei sistemi di pubblicità delle provvidenze stabilite dalla legge n. 560 del 1993, non sono stati messi nella condizione di presentare le domande di cessione in proprietà, venendosi a creare un'evidente disparità di trattamento,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per la riapertura dei termini stabiliti dall'articolo 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1996, n. 649, in favore della categoria di profughi di cui alla legge n. 137 del 1952.

9/6557/50. Fragalà, Acierno, Lo Presti, Lumia, Matranga.

La Camera,

premesso che:

sino ad oggi, soprattutto nelle località turistiche, in particolare quelle rivierasche, si è avvertita da parte dei cittadini e delle categorie produttive l'esigenza di una maggiore prevenzione delle attività criminali, che le istituzioni competenti hanno attivato solo durante la stagione estiva, atteso che veniva periodicamente limitato solo a quel periodo l'effettivo adeguamento dei dispositivi di sicurezza;

con riferimento alla specifica situazione di nuovi comuni, soprattutto rivieraschi, ad alta valenza turistica, il dato disponibile al Ministero dell'interno era senza dubbio legato dall'appartenenza della località ad altra municipalità;

adesso che tali realtà rivierasche e turistiche sono oggi comuni dotati della propria integrale autonomia, si rende necessario dotarli immediatamente di un dispositivo di sicurezza autonomo che si concretizzi al più presto in una stazione permanente dei carabinieri o di un commissario di pubblica sicurezza, operativi su quelle realtà comunali per tutto l'anno, al fine di venire incontro alle costanti esigenze di ordine pubblico e di sicurezza in più occasioni manifestate dai cittadini,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza per accelerare l'*iter* necessario affinché i nuovi comuni di cui in premessa possano disporre quanto prima di una propria stazione permanente dei carabinieri o di un commissariato di pubblica sicurezza.

9/6557/51. Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora.

La Camera,

premesso che:

il capo V della legge 28 luglio 1999, n. 266, prevede disposizioni relative alla revisione delle norme per il riordino delle carriere del personale militare da attuarsi anche mediante deleghe al Governo;

in particolare, l'articolo 18 della richiamata legge dispone la revisione del decreto legislativo n. 195 del 1995, relativo alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate;

i decreti del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 e 255 del 1999, che recepiscono gli accordi sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile, il provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché il provvedimento di concertazione per le Forze armate hanno validità economica dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 e prevedono all'articolo 1, comma 3, che, per il periodo di vacanza contrattuale, in attesa del nuovo accordo venga erogato un modesto aumento retributivo;

il Governo ha già approvato l'atto di indirizzo all'ARAN per il riconoscimento, di comparti autonomi per la Presidenza del Consiglio e per le agenzie fiscali,

impegna il Governo

al riconoscimento di un comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate, con la definizione di uno stanziamento predeterminato al di fuori dei parametri, vincoli e capitoli previsti per i comparti dell'impiego pubblico e a riconoscere uno speciale trattamento giuridico ed economico in favore di coloro che rischiano la propria vita per la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini;

ad elevare la qualità delle agevolazioni e dei riconoscimenti alle Forze italiane di sicurezza equiparandole ai migliori *standards* europei, anche in previsione della formazione di una struttura europea di sicurezza.

9/6557/52. Cuccu, Frattini.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

impegna il Governo

ad una più completa valorizzazione delle risorse culturali e turistiche dell'isola di Capri, patrimonio inestimabile per l'intero Paese, ed al conseguente reperimento dei fondi necessari per raggiungere concretamente l'obiettivo di uno sviluppo reale delle sue potenzialità.

9/6557/53. Siniscalchi.

La Camera,

visto il comma 2 dell'articolo 50 del disegno di legge n. 6557;

tenuto conto del piano programmatico dell'Ente Tabacchi Italiano presentato recentemente, che prevede la prossima privatizzazione e la progressiva dismissione della gran parte degli attuali diciassette impianti di manifattura del tabacco, dislocati sull'intero territorio nazionale;

considerati inoltre sia i dati sulla produttività e sulla professionalità del personale interessato, che risultano essere più che sufficienti, sia gli stretti rapporti che da sempre sono intercorsi fra le suddette strutture e le comunità dei territori circostanti,

impegna il Governo

a vigilare affinché la dismissione degli ingenti beni immobili relativi alle aree dove sono attualmente locate le manifatture avvenga con le massime garanzie per la produttività e per le opportunità occupazionali agli attuali dipendenti delle manifatture, nonché un uso, da parte dei potenziali acquirenti; a far sì che il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, (istituzione dell'Ente Tabacchi Italiano) sia attuato nel pieno rispetto della tutela del personale; a garantire infine che la prevista futura privatizzazione non sottragga risorse umane, economiche ed occupazionali ai territori nei quali le suddette manifatture sono attualmente operanti.

9/6557/54. Gnaga, Migliori, Alberto Giorgetti, Conti, Mitolo, Paolone, Martini, Marengo, Pampo, Berselli, Mantovano, Lo Presti, Lembo, Fino.

La Camera,

premesso che i comuni alpini soffrono di una continua diminuzione di popolazione per le difficoltà, anche economiche, che incontrano per vivere in montagna;

che tale diminuzione è accentuata, oltre che dai disagi ambientali, dalla chiusura di esercizi pubblici e privati essenziali alla vita delle comunità stesse; che la « Convenzione delle Alpi » prevede, tra l'altro, che i Governi centrali aiutino le popolazioni alpine;

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti atte a frenare lo spopolamento delle Comunità alpine ed a favorire lo sviluppo delle attività produttive locali.

9/6557/55. Bosco, Fontanini, Pittino.

La Camera,

premesso che:

i recenti dati riferiti dal CNEL dimostrano come la regione Calabria sia interessata da un forte incremento della disoccupazione e sottosviluppo (nella sola regione vi sono più disoccupati che nell'intero nord Italia);

gli strumenti posti in essere dai Governi di centro-sinistra (borse di lavoro, lavori di pubblica utilità, prestiti d'onore, ecc.) che si sono succeduti nel corso degli ultimi cinque anni (Governi Dini, Prodi e D'Alema) non hanno risolto alcuna delle pesanti problematiche del Mezzogiorno in generale;

anche l'istituzione della società Sviluppo Italia, varata circa un anno fa, è servita essenzialmente a distribuire inca-

richi ben retribuiti, senza cercare di risolvere o alleviare una sola delle grandi difficoltà in cui versa la regione Calabria;

la Calabria, con i suoi 800 chilometri di costa, trae dalle potenzialità del turismo balneare risorse utili per la sua debolissima economia;

è opportuno prendere coscienza che occorre intervenire immediatamente per dare impulso e per agevolare le poche realtà economiche che operano nel settore e che sono legate alle risorse del territorio calabrese;

occorre quindi una forte determinazione tesa ad agevolare gli operatori turistici anche per realizzare strutture idonee per un'accoglienza capace di attrarre un'utenza sempre più esigente;

lo sforzo degli operatori, che per la maggior parte sono nuclei familiari che vivono per l'intero arco dell'anno del reddito che deriva dal lavoro stagionale sulle spiagge calabresi, è vanificato dall'esoso aumento dei canoni per le concessioni demaniali marittime, che rappresenta un deterrente per gli operatori che non hanno le potenzialità adatte a sostenerne il peso e nemmeno possono attrezzare le loro strutture in maniera adeguata;

anche una serie di controversie che si sono accumulate nel corso degli anni, tra operatori turistici di strutture su suolo demaniale marittimo e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, hanno prodotto un contenzioso che deve essere necessariamente sanato anche attraverso una ragionevole rateizzazione del debito totale calcolato con i canoni in vigore all'epoca dell'occupazione,

impegna il Governo

a ridurre drasticamente i canoni per le concessioni demaniali marittime in favore delle strutture turistico-ricettive della Calabria e delle aree depresse di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88;

a risolvere il contenzioso tra operatori turistici di strutture sul suolo demaniale marittimo e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, con provvedimenti favorevoli agli operatori turistici stessi.

9/6557/56. *(nuova formulazione)* Bergamo, Fino.

La Camera,

considerato che il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 6557 prevede l'utilizzazione dell'eventuale maggior gettito rispetto agli anni 2000, 2001 e 2002, per assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali,

impegna il Governo

ad utilizzare il 40 per cento delle eventuali somme non spese a fine degli esercizi relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, e quindi per gli anni 2001, 2002 e 2003, per il completamento delle opere relative ad analoghi eventi calamitosi verificatisi sino al 31 dicembre 1999.

9/6557/57. Acierno, Di Nardo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria 2000;

valutato con preoccupazione lo stato di attuazione del processo di riforma del sistema di ricerca del Paese, avviato nel 1997, con la legge di delega n. 52 del 1997;

apprezzati i risultati finora conseguiti con la definizione del nuovo quadro normativo (decreto legislativo n. 204 del 1998) e positivamente valutati i provvedimenti di riordino del Cnr, dell'Enea, dell'Asi;

richiamata l'esigenza di mantenere uno stretto collegamento tra le misure di riforma, la formulazione del piano nazionale di ricerca e contestualmente l'attività di valutazione che deve accompagnarsi alla

sviluppo ulteriore della suddetta rete negli ambiti, sia degli EPR, sia delle università e delle imprese;

osservato che le risorse nazionali complessivamente destinate alle attività di ricerca e sviluppo stanno gradualmente riducendosi, dall'1,1 per cento del Pil a meno dell'1 per cento, con il rischio di vanificare gli stessi processi di riforma in atto,

considerato che i principali soggetti istituzionali e politici richiamano l'attenzione sulla perdita di competitività del nostro Paese, rispetto ai principali Paesi industrializzati, e che, al fine suddetto, si impone di recuperare lo sviluppo della scienza e della tecnologica e di una più alta formazione di capitale umano;

impegna il Governo

a) ad invertire la tendenza alla riduzione degli investimenti nella ricerca, procedendo alle opportune correzioni;

b) a presentare al Parlamento un rapporto sui risultati del programma di riforma del sistema di ricerca e sulla attuazione dei nuovi statuti riguardanti il riordinamento degli EPR, in modo da integrare, sotto questo profilo, la carenza di previsione registrata nel DPEF 2000/2002;

c) a confermare l'orientamento volto ad incrementare le risorse pubbliche destinate al comparto e a sollecitare, in forme coordinate e organizzate, l'adeguata partecipazione dell'industria privata ai programmi di ricerca e sviluppo.

9/6557/58. Tassone, Grillo, Volontè, Teresio Delfino.

La Camera,

premesso che:

appare quantomai necessario garantire ai dirigenti dello Stato – in specie, ai dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali – un giusto riconoscimento della loro elevatissima professionalità e della vocazione a dirigere uffici di vitale importanza per gli interessi dello Stato, anche con funzioni di dirigente generale, in considerazione dal fatto che tale figura professionale (la quale, fino a qualche tempo fa, proveniva soltanto dai funzionari) vanta una resposabilità diretta e personale, dovendo raggiungere risultati ed obiettivi assegnatigli;

l'autonomia gestionale in termini di relazioni politiche (normativamente sancita), la delicatezza della funzione d'interpretazione ed applicazione normativa, di coordinamento del restante personale e di relazione con esso (informare « prima e dopo »; trattare, contrattare, concertare, verbalizzare, avere corrette relazioni sindacali e poi, infine, dirigere concrettamente il settore amministrativo di competenza), la necessità di rendere le risorse assegnategli comunque sufficienti a raggiungere obiettivi ed ottenere risultati, le responsabilità inerenti all'igiene cd alla sicurezza sul lavoro, la stessa specifica preparazione tecnica necessaria a tutelare al meglio un patrimonio civile e culturale dell'umanità (presente in Italia, e che per qualità e quantità non ha l'uguale al mondo), fanno del dirigente dei beni culturali una figura professionale d'altissima caratura e d'elevatissimo prestigio;

a tale prestigio professionale dei dirigenti dei beni culturali non corrisponde, invero – come, del resto, per tutti gli altri dirigenti e funzionari direttivi dello Stato –, un adeguato riconoscimento economico,

impegna il Governo

a vigilare affinché il Ministro per i beni e le attività culturali, nel garantire stabilmente – in conformità del comma 12 dell'articolo 24 del disegno di legge in esame – l'apertura quotidiana con orari prolungati (compresi i giorni festivi) per i musei, le gallerie, i monumenti, i siti archeologici, gli archivi e le biblioteche (anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000), e nel definire conseguentemente un programma d'attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e

le modalità attuative nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente da tale dicastero, includa in tale previsione il personale appartenente all'autonoma e separata area dirigenziale di contrattazione;

a far sì che in ordine alla spesa complessiva di lire 100 miliardi, prevista dal predetto comma per le finalità contemplate nel punto precedente, una somma pari al 10 per cento sia accantonata per finanziare le retribuzioni di posizione, da attribuire al personale con qualifica dirigenziale.

9/6557/59. Grillo, Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

La Camera,

premesso che:

il nuovo modello unico di dichiarazione dei redditi non consente più la compensazione fra coniugi dichiaranti, vulnerando la famiglia come entità fiscale e violando in tal modo i fondamentali principi fissati negli articoli 29 e 31 della Costituzione;

la modulistica predisposta dal Ministero delle finanze non consente la dichiarazione congiunta e neanche la compensazione tra debiti e crediti fra i coniugi;

il diritto dei coniugi a presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche congiunta è previsto dall'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, norma che sino ad oggi non è stata abrogata;

la mancata espressa abrogazione della legge n. 114 del 1977, richiede di rimuovere tale palese violazione di legge che esclude tutti i contribuenti che non svolgono entrambi attività di lavoro dipendente, interessando il 20 per cento delle dichiarazioni congiunte, che rappresentano una platea di cinque milioni di contribuenti;

con l'ordine del giorno Volontè ed altri n. 9/5267/026 accolto dal Governo come raccomandazione, ma successivamente disatteso con la modulistica per l'anno fiscale 1998, veniva richiamata l'esigenza di ripristinare la dichiarazione congiunta dei coniugi;

impegna il Governo

a ripristinare nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1999 la dichiarazione congiunta dei coniugi attraverso il modello unico compensativo, consentendo agli stessi coniugi la possibilità di compensare i redditi e predisponendolo in conformità alla normativa vigente e in coerenza con il dettato costituzionale.

9/6557/60. Volontè, Teresio Delfino, Buttiglione, Tassone.

La Camera,

considerato che con l'articolo 13 del disegno di legge n. 6557 sono assicurati 330 miliardi di lire di maggiori entrate mediante un prelievo dell'uno per cento sull'aggio per la raccolta del gioco del lotto;

che il prelievo inspiegabilmente colpisce i soli operatori del gioco del lotto la cui redditività è stata compressa dall'aumento dei punti di raccolta, mentre appare illegittimo caricare oneri su una sola categoria di operatori economici senza che si siano verificati i presupposti di un incremento di capacità contributiva;

impegna il Governo

ad estendere il prelievo su tutte le giocate, i concorsi pronostici, le scommesse di ogni tipo nonché le manifestazioni a premio, diminuendo nel contempo, a parità di introiti, il prelievo sugli operatori del lotto.

9/6557/61. Albanese, Gambale.

La Camera,

considerato che la legge n. 407 del 1998 prevede la corresponsione di un assegno vitalizio ai superstiti delle vittime delle azioni terroristiche o di eversione

dell'ordine democratico, mentre esclude il medesimo trattamento per i superstiti delle vittime di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni a delinquere di stampo mafioso;

che in una audizione presso la Commissione antimafia del novembre scorso, il Presidente del Consiglio dei ministri D'Alema si è impegnato a risolvere questa disparità di trattamento, appostando nell'ambito della legge finanziaria le necessarie risorse;

impegna il Governo

a presentare quanto prima le opportune modifiche alla legge n. 407 del 1998, individuando all'interno degli stanziamenti previsti nel fondo speciale di parte corrente la dotazione finanziaria idonea.

9/6557/62. Gambale.

La Camera,

premesso che:

in Italia vi sono oltre 200 mila malati del morbo di Parkinson;

la patologia neurodegenerativa progressivamente invalidante ha una rilevanza sociale che necessita da parte delle strutture sanitarie pubbliche una adeguata assistenza, per alleviare le difficoltà determinate dalla malattia, migliorando la qualità della vita;

il mondo della ricerca sta compiendo significativi passi in avanti per scoprire le cause, ancora sconosciute, che originano la grave malattia;

molto spesso le cure farmacologiche nonché gli interventi volti a migliorare la qualità della vita dei parkinsoniani sono molto onerose da un punto di vista economico,

impegna il Governo

ad ampliare la rimborsabilità da parte del Sistema sanitario nazionale delle protesi anche per i microinfusori di apomorfina e ad investire in specializzazione medica ed infermieristica per il morbo di Parkinson.

9/6557/63. Molinari.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 2, comma 1, capoverso 2-*octies*, del disegno di legge n. 6557-A, si prevede che qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazioni di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri potrà essere disposto che la realizzazione di detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-*ter* a 2-*quinquies;*

gli inquilini degli enti previdenziali pubblici, sulla base di quanto previsto dalla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale hanno tempo sessanta giorni per rispondere alle lettere inviate dagli enti a far data dal 26 ottobre 1999;

in data 28 ottobre 1999, con protocollo 486/99, l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali inviava alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti previdenziali un documento nel quale si affermava che le lettere di intenti (inviate a far data dal 26 ottobre 1999), contenenti i prezzi o non contenendoli, raggiungevano comunque l'obiettivo di avviare concretamente le vendite;

in mancanza di un chiarimento in merito alla definizione di fase preliminare si può creare confusione tra gli inquilini e ritardare la fase di alienazione ordinaria prevista con le norme emanate dal Ministro del lavoro;

è necessario intervenire allo scopo di agevolare l'*iter* di acquisto da parte dei

conduttori ed evitare fraintendimenti che si sovrappongano ad una fase delicata delle alienazioni;

impegna il Governo

al fine di agevolare la fase di alienazione di immobili degli enti previdenziali, a considerare che la fase preliminare, di cui al programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è superata con le risposte inviate dai conduttori degli enti previdenziali pubblici a far data dal 26 ottobre 1999.

9/6557/65. De Cesaris, Bonato, Giordano, Nardini, Malentacchi.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 6557, « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) »;

considerato il notevole *deficit* infrastrutturale che pone il nostro Paese in una situazione di grave ritardo rispetto agli altri *partners* europei;

considerata altresì l'importanza, per diversi settori dell'economia nazionale, dello sviluppo di un'adeguata rete di trasporto che, accanto alle grandi direttrici, si completi anche con gli indispensabili collegamenti minori ed alternativi;

considerata la limitatezza delle risorse finanziarie pubbliche da destinare a tali fini e la conseguente necessità di coinvolgere i capitali privati nel necessario processo di ammodernamento ed adeguamento del sistema infrastrutturale del Paese;

impegna il Governo

a favorire, con l'adozione di idonei strumenti, la costruzione da parte degli enti locali di infrastrutture di trasporto, quali strade, ponti e gallerie a pedaggio, da realizzarsi in concessione ovvero in *project financing*.

9/6557/66. Stradella, Radice.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge n. 6557, « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) »;

considerato che la pressione fiscale sulla casa è cresciuta, in meno di venti anni, in misura superiore al 1000 per cento e che tale pressione colpisce milioni di famiglie, gravandole di un onere enorme nel godimento di un bene fondamentale;

considerato, inoltre, che la normativa vigente non prevede alcuna forma di deducibilità o di detraibilità fiscale ai fini IRPEF per le provvigioni corrisposte all'agente immobiliare, neppure quando queste si riferiscono all'acquisto della prima casa;

impegna il Governo

a favorire e a sostenere, con idonei strumenti, una politica di effettiva riduzione della pressione fiscale sulla casa, anche attraverso la previsione di misure complementari, quali la deducibilità ai fini IRPEF delle provvigioni pagate dal contribuente all'agente immobiliare regolarmente iscritto ai ruoli delle Camere di commercio.

9/6557/67. Radice, Stradella, Paolo Russo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6557-A,

tenuto conto del fatto che esso contiene, all'articolo 6, disposizioni dirette ad incrementare la misura di alcune detrazioni e ad introdurre ulteriori disposizioni volte a « restituire » ai contribuenti parte del maggior gettito atteso;

rilevato che il positivo andamento del gettito, attribuito dal Governo ai risultati ottenuti dagli interventi adottati nell'ultimo triennio in tema di lotta all'evasione fiscale e di rafforzamento dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria, non deve tradursi in un aggravio della pressione fiscale;

considerato che lo stesso Governo ha ripetutamente affermato, da ultimo con il documento di programmazione economico-finanziaria, la propria intenzione di procedere ad un calo della pressione fiscale, mediante progressive e limitate riduzioni della stessa;

tenuto conto del fatto che a tal fine appare indispensabile adottare alcuni correttivi alla normativa vigente, diretti ad evitare che un aumento nominale del reddito disponibile si traduca, in forza della progressività degli scaglioni, in un aumento della tassazione sui redditi;

rilevato, altresì, che gli incrementi apportati all'entità di alcune detrazioni non risultano tali da segnare l'avvio di una politica di riduzione della pressione fiscale, laddove non riescono neppure a compensare gli effetti prodotti dal cosiddetto *fiscal drag*. Essi, infatti, non appaiono neppure sufficienti a corrispondere alle modifiche che sarebbero necessarie a recuperare l'effetto prodotto dalla svalutazione del valore reale dei relativi importi prodottasi nel corso degli anni, in assenza di tempestivi adeguamenti;

considerato che, a tal fine, appare significativo il dato costituito dall'entità della cosiddetta franchigia relativa all'imposta sulle successioni, attualmente fissata a 250 milioni di lire, così come stabilita nel 1990, che il Governo sarebbe disponibile ad aumentare parzialmente, sebbene alcuni recenti calcoli hanno evidenziato che la stessa dovrebbe collocarsi a 900 milioni, per tener conto dell'inflazione nel frattempo intervenuta;

rilevato che un adeguamento automatico degli importi di detrazioni, deduzioni ed altre misure a favore dei contribuenti non potrebbe che produrre effetti positivi sull'economia nazionale laddove, mantenendo almeno inalterata la capacità reddituale dei contribuenti, potrebbe sostenere la domanda, favorendo in questo modo una ripresa produttiva;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee a rivalutare automaticamente l'importo di detrazioni, deduzioni ed altre misure a favore dei contribuenti, stabilite in misura fissa, in modo da evitare il riprodursi del cosiddetto *fiscal drag*.

9/6557/68. Leone, Conte.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6557-A;

rilevato che esso prevede, al comma 4 dell'articolo 1, una disposizione in forza della quale l'eventuale maggior gettito rispetto alle previsioni sarebbe « interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare »;

tenuto conto del fatto che il medesimo disegno di legge contiene, all'articolo 6, disposizioni dirette ad incrementare la misura di alcune detrazioni e ad introdurre ulteriori disposizioni volte a « restituire » ai contribuenti parte del maggior gettito acquisito rispetto alle previsioni;

considerato che le disposizioni da ultimo richiamate sono riconducibili ad alcune indicazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, come integrato dalla nota aggiuntiva presentata recentemente dal Governo;

tenuto conto del fatto che nella medesima nota aggiuntiva si affermava che il positivo andamento del gettito acquisito relativamente al periodo di imposta in corso avrebbe « carattere strutturale », e non congiunturale, dovendo essere attribuito ai diversi interventi adottati dal Governo allo scopo di rafforzare la capacità di accertamento dell'amministrazione fi-

nanziaria e di ridimensionare l'odioso e intollerabile fenomeno dell'evasione fiscale;

preso atto che in diverse occasioni il Governo ha avuto modo di affermare che proprio la lotta all'evasione costituirebbe una delle finalità principali che avrebbe ispirato il complesso dei provvedimenti adottati, prevalentemente ricorrendo allo strumento della delega, nell'ultimo triennio;

considerato che l'articolo 1 della legge n. 133 del 1999 ha conferito al Governo una delega per l'adozione di misure volte a definire l'entità del maggior gettito, rispetto a quello preventivato, assicurato dai risultati ottenuti in ordine alla lotta all'evasione, a tal fine prevedendo l'individuazione di metodologie di calcolo idonee a distinguere gli aumenti di gettito attribuibili ad altri fattori;

rilevato che l'esercizio della delega consentirebbe di introdurre un sistema pressoché automatico di quantificazione dei risultati prodotti dalla lotta all'evasione fiscale, in tal modo assicurando un duplice vantaggio quale, in primo luogo, la possibilità di evitare un aggravio della entità della pressione fiscale e, in secondo luogo, l'opportunità di introdurre un sistema che non rimetterebbe alla discrezionalità del Governo la definizione del maggior gettito da restituire ai contribuenti;

tenuto conto del fatto che, a fronte di un aumento del gettito per l'anno in corso, che ammonterebbe ad oltre 36 mila miliardi, gli interventi di riduzione del carico tributario contenuti nel disegno di legge n. 6557-A sarebbero di poco superiori a 10 mila miliardi;

considerato che non sono stati rappresentati al Parlamento difficoltà e problemi tali da impedire l'esercizio da parte del Governo della delega richiamata in precedenza, per cui deve ritenersi che l'Esecutivo, e in particolare il Ministero delle finanze, dispongano delle risorse e delle tecnologie necessarie a quantificare la parte di maggior gettito direttamente attribuibile alla lotta all'evasione fiscale, distinguendola da quella riconducibile ad altri fattori;

impegna il Governo

ad esercitare tempestivamente la delega conferitagli con l'articolo 1 della citata legge n. 133 del 1999, o comunque ad intervenire perché siano adottati provvedimenti che ne riproducano il contenuto, sia pure senza ricorrere allo strumento della delega.

9/6557/69. Conte, Leone.

La Camera,

ritenuto che l'attuale manovra finanziaria proposta dal Governo e votata dalla maggioranza non risulti adeguata ai bisogni per il risanamento macro-economico del Paese;

tenuto conto che la maggioranza ha bocciato tutti gli emendamenti proposti dal Polo in favore delle persone con *handicap* nei riguardi della dismissione del patrimonio dei beni statali e parastatali;

considerato che, anche nei riguardi degli operatori scolastici, la difesa del ruolo degli insegnanti di sostegno è assai vaga, non essendo stato discusso un emendamento che con molta chiarezza escludeva questi operatori scolastici dalla riduzione proposta dal Governo;

impegna il Governo:

a salvaguardare tutti i diritti acquisiti da persone con *handicap;*

a potenziare gli interventi in favore dell'attivazione e/o potenziamento dei servizi alla persona o alle famiglie di cittadini, con *handicap* grave o gravissimo;

a impegnarsi a non ridurre il personale docente di assistenza, i sussidi scolastici, gli assistenti scolastici per studenti con *handicap;*

a ribadire un ruolo centrale ed insostituibile della scuola pubblica e non pub-

blica nell'integrazione sociale della persona con *handicap* e che in questa sede, oltre che nella famiglia, si creino i requisiti perché tali persone diventino cittadini attivi nella nostra società.

9/6557/70. Guidi, Aprea, Bergamo.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni in materia di vendita di immobili previste all'articolo 2 del disegno di legge n. 6557 pongono problemi di equità sociale;

è sacrosanta aspirazione di ogni cittadino diventare proprietario dell'abitazione in cui dimora;

è dovere del Parlamento non creare discriminazioni o comunque mettere in difficoltà economiche i cittadini ed in particolare quelli meno abbienti,

impegna il Governo

in sede di applicazione della norma richiamata a considerare adeguatamente i problemi che potranno verificarsi in realtà critiche del Paese dove le concentrazioni di case degli enti pubblici è particolarmente alta;

ad evitare che inquilini domiciliati nella medesima zona, ma affittuari di enti diversi possano trovarsi di fronte a condizioni di vendita e di affitto nettamente difformi tra loro;

ad esigere che gli enti proprietari mettano a norma gli immobili da vendere sulla base delle normative di sicurezza;

a tenere conto concretamente delle condizioni economico-sociali degli inquilini, lavoratori dipendenti e pensionati del settore pubblico e privato per evitare che questa operazione si traduca in un danno sociale ingiusto e difficilmente fronteggiabile dagli enti locali.

9/6557/71. Aprea.

La Camera,

premesso che la procedura di erogazione delle provvidenze di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riguardante la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo scolastici, risulta così complessa e lenta da compromettere spesso la qualità, l'efficacia e la tempestività degli interventi,

impegna il Governo

alla revisione delle modalità e dei tempi di erogazione di tali provvidenze agli aventi diritto in modo tale da assicurare una maggiore rispondenza di queste alle finalità per le quali sono state disposte dal legislatore.

9/6557/72. Melograni, Aprea, Sestini.

La Camera,

rilevata l'assoluta priorità degli investimenti per la formazione e l'istruzione e l'opportunità di motivare in particolare il personale dirigenziale e, in vista del primo contratto dei dirigenti delle scuole che dovrà essere stipulato con decorrenza 1° settembre 2000,

impegna il Governo

1) ad accantonare le risorse necessarie a finanziare il primo contratto dei dirigenti delle scuole, che acquisiranno a tutti gli effetti tale qualifica a decorrere dal 1° settembre 2000, per effetto dell'articolo 21, comma 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 25-*bis* del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come modificato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nella misura occorrente per allineare il trattamento economico dei dirigenti scolastici al trattamento medio dei dirigenti pubblici;

2) a dare mandato negoziale all'ARAN, affinché il contratto stesso sia inserito nell'area I (comprendente i dirigenti dei ministeri; enti pubblici non economici; aziende ed amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

istituti ed enti di ricerca e sperimentazione; università), come definita dall'articolo 2, comma 1, dall'accordo quadro intercompartimentale siglato il 25 novembre 1998.

9/6557/73. Sestini, Aprea.

La Camera,

premesso che:

una particolare gravità riveste l'assenza nella finanziaria 2000 di qualsiasi riferimento alla questione « previdenza » salvo che per il provvedimento demagogico rappresentato dal contributo del 2 per cento sulle cosiddette « pensioni d'oro » (oltre i 142.000.000 di lire annue) oppure per la soppressione peraltro giusta dei contributi figurativi gratuiti per gli eletti a cariche pubbliche;

secondo gli ultimi dati della Ragioneria generale dello Stato nello scorso anno la spesa pensionistica si è attestata sul 14,2 per cento del PIL, ma seguendo le tendenze demografiche e di crescita del reddito nel medio-lungo periodo, la stessa è destinata a lievitare anno dopo anno fino a raggiungere e superare nel 2015 il 16 per cento;

in termini di prodotto nazionale in Italia si spende per le pensioni più che nei maggiori paesi dell'U.E.: tre punti percentuali di PIL più di Francia e Germania, cinque più di Gran Bretagna e Spagna;

ancor più problematico del livello relativo di spesa è il fatto che essa oltrepassa ampiamente l'importo delle contribuzioni che dovrebbero coprirla coerentemente con il regime a ripartizione;

in particolare nella previdenza per i lavoratori dipendenti e autonomi il 25,6 per cento delle pensioni erogate lo scorso anno non ha trovato copertura nelle contribuzioni; si è reso quindi necessario e inevitabile attingere alle imposte e ai tributi nella misura del 3,4 per cento del PIL;

inoltre lo squilibrio nell'attuale regime pensionistico tende a dilatarsi nei prossimi 10-15 anni come eventuale risultato di un aumento del numero delle pensioni che sopravanza quello dei soggetti contribuenti;

di serie valutazioni su questi gravi fenomeni non c'è traccia nella finanziaria nonostante le anticipazioni effettuate in sede di DPEF;

impegna il Governo

ad affrontare sin da primi mesi del prossimo anno il problema del riordino del sistema previdenziale, coinvolgendo tutte le parti sociali e con i seguenti obiettivi fondamentali:

accelerazione dei tempi stabiliti nell'ultima riforma per l'elevazione dell'età pensionistica;

passaggio immediato al sistema contributivo;

introduzione di adeguati incentivi alla previdenza integrativa;

salvaguardia dei diritti acquisiti da parte dei lavoratori secondo le regole precedentemente in vigore.

9/6557/74. Gazzara, Piva, Prestigiacomo, Taborelli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificato dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha dettato una nuova disciplina più restrittiva del cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo;

l'innovazione di maggior rilievo contenuta nella sopracitata normativa era costituita dalla rilevanza che, agli effetti del cumulo con le pensioni di vecchiaia e di anzianità e con i trattamenti di invalidità, hanno assunto i redditi da lavoro autonomo, dove la precedente normativa prendeva in considerazione a tali fini soltanto la retribuzione da lavoro dipendente;

successivamente il legislatore è tornato più volte sull'argomento (articolo 1, commi 189, 190, 210 e 211 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e articolo 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), stabilendo distinzioni specifiche tra:

pensioni interamente cumulabili con reddito di lavoro autonomo;

pensioni cumulabili con reddito da lavoro autonomo nella misura del minimo più la metà della quota eccedente il minimo;

pensioni interamente incumulabili con il reddito da lavoro autonomo;

tutto questo spettro di trattamenti si applica a lavoratori andati in pensione negli ultimi tre-quattro anni con una storia lavorativa e previdenziale quindi non molto dissimile, creando in molti casi ingiuste e gravi penalizzazioni e disparità di trattamento;

tale normativa ha rappresentato – è ormai opinione comune – un grosso incentivo al lavoro nero e non ha mostrato efficacia nel favorire un aumento della occupazione giovanile finendo con il dar luogo soltanto a una ingiusta penalizzazione dei pensionati ancora in grado di svolgere una qualche attività e che possiedono professionalità richieste dal mercato;

impegna il Governo

ad operare per procedere al riordino di tutta la normativa sedimentatasi negli anni in merito al cumulo tra redditi di pensioni e redditi di lavoro, con particolare riguardo al lavoro autonomo, che vada nella direzione di consentire il cumulo tra le due forme di reddito.

9/6557/75. Piva, Prestigiacomo, Gazzara, Taborelli.

La Camera,

considerato che:

l'inadeguatezza del sistema della viabilità del territorio livornese e l'incompiutezza di alcune opere solo in parte realizzate determinano costi ambientali, sociali ed economici notevoli;

la variante Aurelia che da Livorno giunge fino a Grosseto non è mai stata completata nel tratto del Romito, Maroccone-Chioma, a sud di Livorno;

in questo tratto corre la strada statale n. 1 Aurelia che funge da strada di grande collegamento e in quanto tale è attraversata da un intenso traffico pesante;

tale strada costeggia la scogliera a picco sul mare assumendo forti caratteristiche di notevole pregio paesaggistico e di particolare fragilità ambientale, tale da essere oggetto di frequenti situazioni di frana;

il Ministero dei lavori pubblici ha sottoscritto con la regione Toscana un'ipotesi di intesa per dotare la costa di infrastrutture moderne, collegate ad itinerari europei, prevedendo il completamento dell'autostrada Grosseto-Civitavecchia e l'adeguamento della variante Aurelia fino a Grosseto, sulla base di accordi con la provincia di Livorno e con i comuni interessati;

impegna il Governo

a destinare le risorse necessarie per il completamento della variante Aurelia nel tratto Maroccone-Chioma per consentire un uso dell'Aurelia, nel tratto del Romito, come strada per l'accesso al mare coerente con la funzione di valorizzazione di un'area particolarmente interessante dal punto di vista ambientale e turistico che le è propria.

9/6557/76. Biricotti, Susini.

La Camera,

considerata la legge n. 211 del 1992, che ha stanziato risorse per la realizza-

zione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali;

valutato il fatto che la legge n. 30 del 1998 ha individuato ulteriori risorse per la realizzazione degli interventi finanziari ai sensi della legge n. 211 del 1992 e che la legge n. 448 del 1998, all'articolo 50, comma 1, lettera *a)*, ha previsto di autorizzare ulteriori limiti di impegno di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dal 2001 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 permettendo un investimento globale pari a circa 2.200 miliardi;

tenuto conto del fatto che il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, con decreto del 22 ottobre 1999, ha definito i criteri per la presentazione e la selezione dei progetti per interventi di miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali nei centri urbani con relativa individuazione delle risorse finanziarie utilizzabili;

preso atto delle difficoltà rilevate da molti sindaci e presidenti di provincia, nel reperimento delle risorse proprie necessarie per l'accesso ai finanziamenti statali di cui erano già stati beneficiari;

tenuto conto del fatto che tali oggettive difficoltà unite, in alcuni casi, alla necessità di una revisione dei progetti per nuovi problemi sopraggiunti, non hanno consentito la presentazione dei progetti definitivi nei tempi previsti;

impegna il Governo

a considerare prioritarie, nell'assegnare le risorse disponibili, le nuove istanze presentate dagli enti locali che si trovano nelle condizioni di cui sopra.

9/6557/77. Paissan, Biricotti.

La Camera,

considerato che la ceramica artistica ha da sempre rappresentato uno degli elementi qualificanti dell'artigianato italiano, conservatosi intatto in molte parti del territorio nel corso dei secoli tramite l'opera di artigiani sommi e la tradizione delle antiche botteghe;

che sino alla metà degli anni '80 l'attività di produzione ceramica ha raggiunto in Italia livelli molto elevati sia sotto il profilo occupazionale, sia sotto il profilo economico, con un volume di affari valutato – allora – in 150 miliardi di lire annuali, una cifra assai elevata ove si consideri che si tratta di una produzione essenzialmente artistica;

che le crisi dei consumi succedutesi dalla seconda metà degli anni '80 hanno portato ad un repentino ridimensionamento del settore – dimezzamento degli addetti, diminuzione del 30 per cento delle unità produttive –, all'invecchiamento tecnologico dei sistemi di produzione ed allo scadere della qualità artistica derivante dall'adozione di tecniche a basso valore aggiunto;

che l'Unesco ha raccomandato la salvaguardia di quest'arte mediante l'adozione di provvedimenti di tutela dell'arte ceramica quale patrimonio di grande rilievo storico, artistico, etnico, culturale ed economico;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti di rilancio dell'intero settore mediante sovvenzioni in conto capitale per l'innovazione e la ristrutturazione tecnologica, per la creazione di consorzi per la promozione delle esportazioni e l'adozione di iniziative che tendano a favorire l'ingresso dei giovani artisti ed artigiani nel comparto;

a reperire nell'ambito degli stanziamenti previsti nel fondo speciale di conto capitale la dotazione finanziaria idonea.

9/6557/78. Maggi, Pozza Tasca.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6557,

impegna il Governo

a rendere possibile in tempi rapidi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, l'estensione dello sgravio fiscale IRPEF in relazione al reddito a tutti gli inquilini affittuari indipendentemente dal tipo di contratto stipulato, come previsto dalla legge n. 431, che configura lo sgravio fiscale per gli inquilini meno abbienti come misura di sostegno al reddito.

9/6557/79. Pistone.

La Camera,

premesso che:

alcune forze politiche della maggioranza hanno proposto la reintroduzione dell'imposta di soggiorno, sotto le mentite spoglie di una non ben definita « tassa turistica »;

non è ancora noto il disegno concreto di questa imposta che dovrebbe attribuire ai comuni la facoltà di reintrodurre l'imposta di soggiorno, già soppressa con decorrenza 1° gennaio 1989. Tale previsione ha creato tuttavia un forte allarme nelle oltre 3000 imprese alberghiere per la convinzione comune che si andrebbe a riesumare una tassa che era stata giustamente riconosciuta retrogada ed espressione di un modello tributario di sapore anacronistico;

l'ipotesi, formulata anche dal Ministro del tesoro, Giuliano Amato, non tiene conto delle notevoli incongruenze e disparità di applicazione che l'istituzione di una siffatta « tassa turistica » genererebbe, nonché delle gravi conseguenze che potrebbe provocare nel mercato turistico nazionale ed internazionale;

i soggetti passivi del tributo sembrerebbero essere le persone non residenti alloggiate nelle strutture alberghiere, quando è ormai universalmente noto che i maggiori costi, affrontati dai comuni turistici e in particolar modo dalle città d'arte, sono dovuti per la massima parte al turismo giornaliero, pendolare e di passaggio;

l'introduzione di un'imposta che colpisce il turista, per il solo fatto di aver scelto le nostre città, quali meta delle sue vacanze, renderà vana qualsiasi iniziativa promozionale pubblica e privata;

detta imposta costringerà le imprese alberghiere ad aumentare i prezzi oltre il tasso inflattivo massimo previsto dallo stesso Governo, e tutto ciò in un momento in cui le incisive politiche di sviluppo turistico dei Paesi nostri concorrenti ci impongono una più attenta e misurata politica dei prezzi;

detta imposta non sembra essere compatibile con il diritto comunitario di libera circolazione delle persone, che per viaggiare sarebbero costrette a pagare una tassa variabile da località a località, stante la facoltà di ogni amministrazione comunale di istituire liberamente l'imposta, sia pure entro un limite massimo percentuale;

la « tassa turistica », congegnata come è stato diffuso dalla stampa, sarebbe di fatto una vera e propria « *imposta sui consumi* », in grado di creare una sperequazione tra il soggetto fruitore e quello non fruitore dei servizi ricettivi. Se, come sembrerebbe, la base imponibile fosse costituita dal prezzo dell'alloggiamento e dei servizi connessi (cioè le prestazioni accessorie quali le spese telefoniche, le consumazioni al bar e ristorante, il servizio di lavanderia, il servizio di custodia dei beni e delle autovetture ecc.), alcuni turisti subirebbero un'incidenza ingiustificatamente superiore dell'imposta in rapporto al maggiore utilizzo dei servizi interni della struttura alberghiera;

se la base imponibile della « tassa turistica » fosse il totale del conto alberghiero, esso sarebbe comprensivo dei vari servizi prestati e dell'I.V.A.. Ci troveremmo così di fronte ad un'ulteriore iniquità, in quanto verrebbe asseverato l'anti-principio giuridico dell'imposta sull'imposta. D'altra

parte sarebbe impensabile la previsione di uno scorporo di alcune voci dal conto del cliente, per potere andare ad individuare la corretta base imponibile, perché ciò creerebbe notevoli problemi di gestione amministrativa alle imprese, e in particolare a quelle di dimensioni minori che, è utile ricordarlo, rappresentano l'asse portante del sistema ricettivo italiano;

non appare essere stato esaminato in termini più approfonditi l'impatto dell'imposta che si vorrebbe reintrodurre, e sembra in particolar modo necessario andare a rivisitare le valide ragioni che hanno portato alla sua abrogazione nel 1989, tra le quali in particolare la sproporzione tra l'esiguità del gettito e il costo della riscossione;

il settore turismo necessita di misure – anche fiscali – idonee a rivitalizzarlo e non a deprimerlo, considerato l'enorme potenziale del comparto, che potrebbe manifestarsi anche e soprattutto a vantaggio di una stabile, consistente e qualificata occupazione;

una « tassa turistica » andrebbe piuttosto attentamente valutata in quanto potrebbe produrre, in termini di incremento dell'attività turistica e quindi anche in termini di gettito tributario complessivo ad esso correlato, un allineamento dell'imposizione indiretta a quella degli altri Paesi UE nostri concorrenti (Francia, Spagna, Portogallo). Infatti, un maggiore reddito delle imprese potrebbe aumentare il gettito fiscale, mentre nuove imposte, che andrebbero a mortificare il reddito o anche solo la sua crescita, finirebbero per dare un gettito minore, con grave pregiudizio per l'attività d'impresa;

il problema di finanziare le maggiori spese che i comuni a principale vocazione turistica debbono sostenere dovrebbe essere risolto in modo diverso e nell'ambito dei tributi esistenti, non certamente penalizzando soltanto le strutture turistico-alberghiere;

impegna il Governo

a non introdurre alcuna « tassa turistica » o reintrodurre la vecchia « imposta di soggiorno » e valutare l'opportunità di allineare invece la nostra imposizione indiretta a quella degli altri Paesi UE, in particolare quelli concorrenti come Francia, Spagna e Portogallo, andando in questo modo ad incrementare l'attività turistica e quindi il gettito tributario complessivo.

9/6557/80. Collavini, Pezzoli, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora.

La Camera,

considerati:

gli impegni sottoscritti negli accordi con le parti sociali, ivi compreso il Patto di concertazione del Natale 1998, in materia di ricerca ed innovazione tecnologica;

l'importanza fondamentale dei processi di competitività tecnologica ai fini dello sviluppo qualificato del nostro sistema economico;

la crescente importanza di tali processi nel quadro della competitività internazionale e dei limiti di una competitività che dovesse misurarsi essenzialmente sulle questioni del costo del lavoro;

la debolezza del nostro sistema produttivo, in relazione alle specializzazioni produttive prevalenti e alla particolare struttura di piccole e micro imprese, che non agevolano tali processi;

i ritardi accumulati in materia di investimenti pubblici, ma particolarmente dei privati, nonostante le agevolazioni concesse, nel campo degli investimenti in ricerca e in prodotti, processi, sistemi tecnologicamente avanzati; ritardi non facilmente colmabili, ma che rischiano nel frattempo di accrescere le difficoltà di sviluppo ed occupazionali, soprattutto nelle regioni con maggiori problemi infrastrutturali e di lavoro;

i divari in materia di livelli di sviluppo da tempo riscontrati anche nei confronti dei nostri partner europei che hanno

tra le cause primarie la scarsità degli investimenti pubblici e privati nella ricerca scientifica e tecnologica;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche in sede di provvedimenti collegati alla manovra finanziaria 2000, al fine di:

accentuare l'inversione di indirizzo in materia di spesa complessiva per la ricerca scientifica e tecnologica, in linea, peraltro, con gli impegni assunti in sede di concertazione con le parti sociali;

sviluppare i sistemi di monitoraggio e valutazione della competitività scientifica e tecnologica nonché l'elaborazione di criteri di selezione, di piani e progetti d'intervento di rilievo coerenti con i rischi competitivi e con lo sviluppo tecnologico del sistema produttivo, di beni e di servizi del Paese;

operare, anche attraverso strumenti ed interventi straordinari, per valorizzare da un punto di vista economico il patrimonio essenziale delle conoscenze degli enti e delle strutture pubbliche di ricerca ai fini della realizzazione di nuovi prodotti, processi, sistemi ed imprese tecnologicamente avanzati e in linea con quanto indicato al punto precedente;

intervenire attraverso strutture coordinate, ma decentrate sul territorio ed in accordo con le regioni ai fini di agevolare la disponibilità di tali conoscenze, anche a livello consulenziale e incrementale, a favore delle piccole e medie imprese e dei distretti produttivi, aumentando ed orientando a tali fini i vari interventi finanziari centrali aventi analoghi obiettivi;

considerare tra gli investimenti strutturali per lo sviluppo del territorio anche quelli relativi allo sviluppo delle strutture – in uomini e mezzi – dedicati ad accrescere il patrimonio del Paese nel campo delle conoscenze, delle competenze e dei servizi tecnologici;

selezionare e privilegiare i sistemi e gli interventi di trasferimento diretti alle imprese in linea con una valutazione degli effetti sulla competitività tecnologica, sugli equilibri negli scambi commerciali, sulle forme stabili di crescita del lavoro, riconducendo a tali valutazioni anche i necessari interventi in materia di difesa e miglioramento ambientale e di sviluppo sostenibile, di agevolazione per la diffusione delle moderne tecnologie informatiche, di ammodernamento della rete dei servizi;

accentuare in materia di costo del lavoro la riduzione generalizzata dei costi indiretti relativi al personale delle imprese impegnato, a bilancio, nelle attività di ricerca e sviluppo;

affinché, in relazione alle molteplicità istituzionali coinvolte in tali provvedimenti, la Presidenza del Consiglio assuma una responsabilità di indirizzo, di programmazione e di vigilanza coerente con le indicazioni sopra espresse.

9/6557/81. Penna, Panattoni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2000,

ritenuto di precisare in chiave interpretativa l'articolo 2, comma 8, della legge n. 133 del 1999,

impegna il Governo

a considerare agevolabili ai sensi della predetta normativa le spese di ristrutturazione edilizia su immobili strumentali esistenti che diano luogo ad un nuovo opificio.

9/6557/82. Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

considerato che la riprogrammazione degli interventi comunitari a decorrere dal 1° gennaio 2000 e la conseguente individuazione delle aree ammesse agli interventi dei fondi strutturali potrà comportare sensibili modificazioni e conseguenti

squilibri tra le diverse aree del Paese, non sempre compensate dagli interventi di sostegno transitorio;

sottolineato in particolare che tale situazione potrebbe recare maggiore danno soprattutto alle regioni italiane già inserite nell'obiettivo 2, per le quali si prevedono possibili pesanti ridimensionamenti degli interventi;

rilevato che una equa riprogrammazione e ridistribuzione degli interventi comunitari potrebbe essere impedita da dati statistici non uniformi ed altresì dalla non completa valutazione della posizione geografica di alcune regioni di confine;

impegna il Governo

ad operare ogni possibile intervento affinché, in sede di individuazione delle aree ammissibili ai fondi strutturali, e in particolare a quelli dell'obiettivo 2, nonché di quelle rientranti nella fattispecie dell'articolo 87, comma 3 C., del Trattato dell'Unione europea, si tenga conto della peculiarità di alcune regioni di fatto svantaggiate sia per la loro specifica situazione economico-sociale sia, soprattutto, per la contiguità con Paesi in via di adesione alla Unione europea, ai quali sono stati concessi benefici comunitari particolarmente favorevoli tali da comportare obiettivo pregiudizio alla economia delle regioni italiane confinanti.

9/6557/83. Fontanini.

La Camera,

considerata la sovrapposizione temporale della sessione di bilancio con la discussione di importanti provvedimenti di riordino delle forze dell'ordine;

apprezzato l'intento fin qui manifestato di procedere a razionalizzazioni che non implichino oneri aggiuntivi a carico del contribuente;

sottolineata l'esigenza di adeguare gli strumenti di prevenzione del crimine alle nuove sfide che vengono poste all'ordine pubblico, soprattutto sotto il profilo del contrasto alla grande criminalità organizzata e sotto il profilo della repressione dell'immigrazione clandestina;

impegna il Governo

ad individuare le modalità più opportune per assicurare l'efficace presidio dei confini nazionali ed il pronto respingimento degli immigrati clandestini, se necessario anche provvedendo all'istituzione di una apposita polizia di frontiera, da alimentare con le risorse umane e finanziarie finora assegnate alla Guardia di finanza ed alla Polizia di Stato in funzione della sorveglianza delle dogane e dei confini aeromarittimi.

9/6557/84. Oreste Rossi, Faustinelli, Alborghetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6557-A, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000) »;

ritenuto che la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano attengono all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria;

preso atto che la legge 9 luglio 1990, n. 188, ha istituito il marchio di Stato della ceramica antica e tradizionale italiana, ai fini della difesa e della conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive che la contraddistinguono;

considerato che la produzione di ceramiche artistiche e tradizionali è diffusa in diverse zone del Paese, come ad esempio nella città di Faenza ove, tra l'altro, è istituito il Museo internazionale delle ceramiche;

impegna il Governo

ad individuare specifiche risorse finanziarie per l'attuazione di iniziative volte alla divulgazione e alla promozione del mar-

chio della ceramica artistica e tradizionale italiana, nonché alla valorizzazione delle imprese produttive che continuano ad operare in tale settore nonostante lo stato di crisi in cui versano.

9/6557/85. Santandrea, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Dalla Rosa.

La Camera,

tenuto conto dell'importanza strategica che riveste l'asse autostradale A28 per lo sviluppo economico dell'intero sistema produttivo del Veneto e soprattutto dell'indifferibile necessità del completamento delle opere viarie di collegamento tra tale autostrada e la viabilità minore locale;

impegna il Governo

nell'ambito della politica generale per il potenziamento infrastrutturale del Paese, ad attivarsi per consentire il completamento delle procedure di autorizzazione dell'intero asse autostradale A28 e delle opere esterne di raccordo con la viabilità minore locale.

9/6557/86. Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon, Covre.

La Camera,

considerato che il potenziamento del sistema infrastrutturale della parte settentrionale del Paese è indispensabile per lo sviluppo delle attività industriali, artigianali e commerciali locali, le quali rivestono un'estrema importanza per il sostegno dell'intero sistema economico-produttivo dell'intero Paese;

ritenuto improcrastinabile il completamento dei lavori di ammodernamento delle strade statali n. 510 e n. 42, importanti vie di comunicazione dell'intero sistema viario della Lombardia, anche al fine di ovviare ai persistenti problemi di inquinamento acustico ed atmosferico causato dall'alta densità di traffico;

impegna il Governo

nell'ambito della politica generale per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ad attivarsi per consentire il completamento dei lavori di ammodernamento delle strade statali n. 510 e n. 42, all'uopo individuando le opportune risorse finanziarie.

9/6557/87. Caparini, Cè, Molgora, Terzi, Stucchi, Alborghetti.

La Camera,

considerato che nel nostro Paese esiste una differenza di trattamento tra possessori di auto storiche in relazione ai diversi tipi di automezzo, che risulta essere troppo elevata;

ritenuto che i problemi conseguenti al pagamento della tassa di possesso degli automezzi storici determinano il pericolo di perdere tutto il nostro patrimonio storico, poiché le autovetture, invece di essere nuovamente immatricolate nel territorio nazionale, vengono vendute all'estero, dove questo problema non esiste, pena la perdita del nostro patrimonio storico di autoveicoli;

impegna il Governo

ad operare per la modifica del comma trentacinquesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, nel senso di prevedere che i possessori di autoveicoli e motocicli di interesse storico costruiti da oltre trenta anni siano tenuti al pagamento di una tassa fissa annua, rispettivamente di lire settantamila e di lire trentamila.

9/6557/88. Copercini, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

ritenuto che l'edilizia scolastica attiene all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria del Paese;

considerata la necessità di procedere ad una generale verifica delle condizioni statiche degli edifici scolastici, anche al fine di individuare gli interventi prioritari da realizzare per l'ottimale funzionalità e fruibilità degli stessi edifici;

impegna il Governo

ad attuare gli interventi necessari a dare attuazione ad uno specifico monitoraggio delle condizioni statiche degli edifici scolastici.

9/6557/89. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premesso che:

come più volte dichiarato dal Governo, la presente manovra di bilancio dovrebbe essere orientata al conseguimento di obiettivi generali di sviluppo economico e di miglioramento dell'efficienza degli apparati statali, in chiave sia di servizi resi ai cittadini sia di riduzione dei costi dovuti alle disfunzioni della pubblica amministrazione;

dalla partecipazione al raggiungimento dei succitati obiettivi sembra totalmente estraneo il Ministero delle politiche agricole e forestali, al quale, per l'anno 2000, risultano assegnate dotazioni di competenza che ammontano a 1.839 miliardi di lire e che risultano, in larga misura, destinate a garantire il funzionamento delle strutture ministeriali;

i residui passivi stimati risultano pari a 2.444 miliardi di lire, sono costituiti pressoché totalmente da risorse in conto capitale inutilizzate ed incidono per circa il 57 per cento sulle dotazioni di cassa dello stesso Ministero delle politiche agricole e forestali;

l'elevata incidenza, sia delle spese di funzionamento, sia dei residui passivi, dimostra inequivocabilmente che il Ministero agricolo é una struttura fine a se stessa, nonché totalmente incapace di attuare un qualsiasi intervento di politica agraria;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per la soppressione del Ministero delle politiche agricole e forestali e, in accordo con quanto disposto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, a completare il processo di trasferimento delle competenze agricole alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano; a trasferire al Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, o ad altra struttura equivalente, le competenze agricole, per le quali, in accordo dei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia, è necessaria una rappresentanza unitaria.

9/6557/90. Anghinoni, Dozzo, Vascon.

La Camera,

considerato che l'effettivo sostegno dell'economia del Paese rende indispensabili un adeguato sistema infrastrutturale ed una efficace rete viaria in grado di permettere lo sviluppo delle attività economico-imprenditoriali;

ritenuti improcrastinabili i lavori di completamento della tangenziale di Zogno sulla strada statale n. 470, al fine di risolvere i problemi provocati dall'insistente traffico che crea gravi conseguenze allo sviluppo turistico e produttivo della zona;

impegna il Governo

nell'ambito della politica generale per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ad attivarsi per consentire la realizzazione dei lavori relativi alla tangenziale di Zogno

sulla strada statale n. 470, all'uopo individuando le opportune risorse finanziarie.

9/6557/91. Alborghetti, Stucchi, Frosio Roncalli, Terzi, Martinelli, Calderoli, Pirovano, Colombo, Pagliarini.

La Camera,

valutate le risorse che complessivamente la manovra per il 2000 assegna per il sostegno dell'economia e lo sviluppo dell'occupazione;

impegna il Governo

a prevedere forme di incentivazione alle imprese modulate sulle diverse condizioni economiche e produttive presenti sull'intero territorio nazionale, per il tempo necessario a ripristinare, ovvero a rafforzare, la capacità delle imprese di stare sul mercato.

9/6557/92. Fongaro, Stefani, Chiappori, Galli.

La Camera,

esaminato l'A.C. n. 6557-A, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

tenuto conto della rilevanza internazionale che riveste la strada statale « Regina » n. 340, sita in provincia di Como, in quanto, attraversando il territorio italiano, collega il Canton Ticino con il Cantone dei Grigioni, entrambi nella Confederazione Elvetica;

considerando che tale strada è l'unica via di accesso per un territorio, come quello dell'alto lago di Como, che fa del turismo la propria risorsa principale;

preso atto che sono stati approvati i relativi progetti di massima ed i finanziamenti necessari per il completamento delle opere, pari a circa 1000 miliardi;

tenuto conto altresì che alla Camera dei deputati è stata presentata un'apposita proposta di legge firmata da circa 80 deputati;

considerato che in merito alle strade statali n. 36 e n. 38, site nella provincia di Sondrio, nell'ottobre 1997 la regione Lombardia e l'ANAS hanno sottoscritto una convenzione con la quale la regione finanzierebbe 150 miliardi a valere sui fondi della legge n. 102 del 1990 (Legge Valtellina), mentre l'ANAS si impegnerebbe « nei futuri piani della viabilità » a finanziare le relative opere con 258 miliardi;

considerato altresì che ad oggi nessun finanziamento certo è stato garantito dall'ANAS e la mancanza dei fondi rischia di vanificare un atto importantissimo, quale la convenzione tra ANAS e regione Lombardia, e potrebbe determinare il protrarsi a tempo indefinito di una situazione di isolamento in cui versa la Valtellina e Val Chiavenna;

tenuto conto che il Governo ha più volte ribadito la propria volontà ad attuare progetti infrastrutturali che possano garantire lo sviluppo della aree marginali site nelle regioni settentrionali;

impegna il Governo

nell'ambito della politica generale per l'infrastrutturazione delle aree marginali ed economicamente depresse, ed in particolare delle aree di montagna del nord, a garantire, a partire dal prossimo piano triennale della viabilità, idonee risorse tali da permettere la programmazione e l'esecuzione dei lavori della S.S. Regina n. 340 e della S.S. n. 36 e n. 38 in tempi accettabili.

9/6557/93. Parolo, Formenti, Cesare Rizzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Paolo Colombo.

La Camera,

premesso che:

nell'ambito dell'Accordo quadro per la soluzione dei principali problemi stradali e ferroviari di interesse nazionale della Regione Veneto, il 1° agosto 1997 è stato sottoscritto un Protocollo d'intresa

tra il Governo, l'ANAS e la regione Veneto per la realizzazione del passante di Mestre;

il progetto della regione Veneto, che prevede una strada di grande comunicazione, non è stato accolto favorevolmente dai cittadini dei comuni interessati, contrari alla realizzazione di un'opera di forte impatto ambientale che attraversi il loro territorio;

le amministrazioni locali interessate hanno espresso la loro preferenza per la costruzione di una strada in tunnel;

impegna il Governo

a prevedere una rigorosa valutazione comparativa tra le possibili soluzioni tecniche per il superamento dell'insufficienza infrastrutturale del nodo stradale di Mestre, quale anche la realizzazione di un tunnel;

a prevedere, quale soluzione più immediata al problema del nodo stradale, il finanziamento per la costruzione di una terza corsia, per la quale è già disponibile un progetto donato dall'Associazione industriali di Venezia che è stato accolto con favore dalle comunità locali.

9/6557/94. Cavaliere, Stucchi.

La Camera,

ritenuto che la problematica della riduzione del prezzo dei farmaci attiene all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria del Paese;

premesso che l'articolo 26, comma 3, prevede a tal proposito la riduzione del prezzo del 5 per cento per le specialità medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto;

preso atto che tra i farmaci a base di principi attivi non coperti da brevetto e inseriti in fascia *a)* e *b)* ve ne sono molti che, pur essendo indispensabili, hanno un prezzo di vendita al pubblico molto basso;

considerato che una ulteriore decurtazione del 5 per cento su quest'ultimi potrebbe indurre le industrie farmaceutiche a ritirarli dal mercato, o trasferirli in fascia *c)*, considerati i già magri margini;

constatato che se farmaci come ad esempio l'Aspirinetta (6.200 lire) la CardioAspirina (4.700 lire), il KonaKhion intramuscolo (3.400 lire) e molti altri, indispensabili in alcune terapie tanto da essere inseriti in fascia *a)* quali « salva vita », dovessero uscire dal prontuario i medici curanti sarebbero costretti a prescriverne altri, magari più innovativi e con le stesse finalizzazioni, ma sicuramente più onerosi;

considerato che l'articolo 26 è finalizzato al contenimento e alla razionalizzazione della spesa farmaceutica;

considerato che al comma 3 dell'articolo 26, per l'applicazione dello stesso, viene lasciato un margine di discrezionalità alla Commissione unica del farmaco;

impegna il Governo

ad adoperarsi nei confronti della Commissione unica del farmaco, in sede di applicazione dell'articolo 26, comma 3, affinchè sia valutata l'opportunità di evitare la riduzione del 5 per cento per quelle specialità medicinali che, seppur a base di principi attivi non coperti da brevetto, causerebbero, per le osservazioni sopra esposte, un aggravio di spesa del settore farmaceutico in netto contrasto con le finalità dell'articolo 26.

9/6557/95. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria 2000;

preso atto che l'articolo 6, comma 9, prevede un credito d'imposta per gli imprenditori individuali, le società e gli enti che dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 procedono all'assunzione di alcuni soggetti tra i quali, alla lettera *c)*, coloro che sono impegnati in lavori socialmente utili;

tenuto conto che l'articolo 54, comma 5, fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 390 del 1999, in materia di lavori socialmente utili;

valutato che tale comma 5 comporta la proroga di ulteriori quattro mesi dei LSU in scadenza, per un costo di ben 462 miliardi e 480 milioni di lire;

ricordato che l'allora Ministro del lavoro del Governo Prodi, ora Ministro dei trasporti, Tiziano Treu, aveva sancito la fine dei lavori socialmente utili entro il 2000;

considerato che il termine per l'esercizio della delega per la riforma dei lavori socialmente utili, fissato al 28 febbraio 2000 dall'articolo 45, comma 2, della legge n. 144 del 1999, è prorogato al 31 dicembre 2000;

impegna il Governo

a prevedere che eventuali proroghe dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità siano a totale carico degli enti promotori e siano attuabili esclusivamente per le sedi degli enti promotori nelle quali l'impiego dei lavoratori socialmente utili sia stato determinato da carenza di personale.

9/6557/96. Balocchi, Michielon, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

La Camera,

valutato che le disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 6 attribuiscono un credito d'imposta in favore degli imprenditori individuali, delle società e degli enti che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione di talune categorie di soggetti;

stimato il rilevante numero di cittadini italiani che dalla fine del 1800 fino a tutti gli anni '60 furono costretti ad emigrare all'estero con le loro famiglie per cercare quel lavoro che allora questo paese gli negava;

preso atto che molti figli di questi emigranti oggi vivono in Stati stranieri al limite dell'indigenza, causa le gravi crisi economiche che gli stessi Stati attraversano;

ricordato che riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto è un principio sancito costituzionalmente, oltre che un nostro dovere morale;

impegna il Governo

ad introdurre tra le categorie di cui al citato comma 9 dell'articolo 6, anche i cittadini italiani residenti all'estero, ovvero di intervenire con agevolazioni fiscali o contributive o altre forme di incentivi al fine di favorire il rientro dei cittadini italiani costretti per lavoro ad emigrare all'estero e dei loro discendenti

9/6557/97. *(nuova formulazione)* Michielon, Guido Dussin, Covre.

La Camera,

valutate le risorse che complessivamente la manovra di bilancio per il 2000 assegna al sostegno dell'economia;

considerata la necessità di sostenere in particolare le piccole e medie imprese, data la loro rilevanza nel tessuto produttivo del Paese;

considerato che da analisi economiche effettuate si è rilevato che le imprese localizzate in territori montani sostengono maggiori oneri in termini di costi di produzione e di distribuzione;

impegna il Governo

ad adottare adeguati provvedimenti che prevedano agevolazioni fiscali o altre forme di incentivi e contributi in favore della suddetta tipologia di imprese.

9/6557/98. Galli, Stefani, Chiappori, Fongaro.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6557, che al comma 4 dell'articolo 48, prevede la proroga al 31 dicembre 2000 del contributo per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dalla direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997;

considerata la necessità di provvedere ad una politica di tutela dell'ambiente e di intervenire con misure che abbiano effetti positivi sul sistema economico;

impegna il Governo

ad emanare adeguati provvedimenti affinché il contributo per l'acquisto di ciclomotori ecologici, di cui al citato comma 4 dell'articolo 48, possa essere esteso anche agli acquisti delle biciclette effettuati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000.

9/6557/99. Chiappori, Galli, Fongaro, Stefani.

La Camera,

esaminato l'articolo 45, comma 11, del disegno di legge n. 6557, che dispone la rivalutazione degli importi della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 del medesimo articolo 45;

ritenuto che le problematiche connesse al sostegno della maternità attengono all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria del Paese;

rilevato che il costo della vita varia a seconda delle città e delle diverse zone del Paese prese in considerazione;

impegna il Governo

a provvedere affinché la rivalutazione di cui al citato comma 11 dell'articolo 45 venga effettuata su base provinciale.

9/6557/100. Maroni, Calderoli, Cè, Dalla Rosa.

La Camera,

esaminato l'articolo 45 del disegno di legge n. 6557, che dispone la riduzione degli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro;

ritenuto che la citata problematica della riduzione degli oneri di maternità attiene all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria del Paese;

valutata l'importanza di garantire ai datori di lavoro la certezza di detta riduzione e della quantificazione ad essa riferita, assicurando che tali oneri, per quanto disposto dal provvedimento in oggetto, siano realmente a carico dello Stato;

rilevato che al fine della realizzazione di quanto sopra espresso è necessaria l'emanazione dei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 45, nonché la previsione di un'adeguata copertura finanziaria;

impegna il Governo

ad emanare al più presto i decreti di cui al comma 2 dell'articolo 45, nonché a garantire il rispetto di quanto disposto dal medesimo articolo, nella parte in cui prevede che la riduzione degli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavori, sia di 0,20 punti percentuali.

9/6557/101. Calderoli, Cè, Dalla Rosa, Maroni.

La Camera,

premesso che:

attualmente esiste una situazione di monopolio in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; il datore di lavoro, infatti, subisce l'obbligo di assicurare i propri dipendenti presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un ente che, come tutti i monopoli pubblici, è inefficiente e, per di più, gestito secondo criteri fissati dai partiti di governo e dai sindacati;

da ciò discende che le imprese italiane si vedono costrette a pagare premi addirittura doppi rispetto a concorrenti europei come Belgio, Germania e Spagna, a tutto discapito della concorrenzialità dei nostri prodotti;

impegna il Governo

ad assumere iniziative concrete per liberalizzare il mercato delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sulla falsariga di quanto è attualmente previsto per l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per le automobili, in modo da aprire il settore al mercato e alla concorrenza, in linea con gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In tal modo, infatti, si potrebbe ottenere una maggior efficienza e tariffe più basse per gli imprenditori, ai quali sarebbe garantita da un lato l'opportunità di scegliere la compagnia preferita, e dall'altro la possibilità di cambiarla per una che offra migliori condizioni.

9/6557/102. Dalla Rosa, Cè.

La Camera,

premesso che da tempi oramai remoti si è in attesa della realizzazione della strada statale Trento-Venezia, che tanto gioverebbe a risolvere gli annosi problemi della viabilità dell'intero Nord-Est;

impegna il Governo

ad intervenire con decisione al fine di completare e collegare i vari tronchi di strade statali, che da decenni devono dare origine al tanto atteso asse viario Trento-Venezia, al fine di creare il migliore collegamento tra i nodi autostradali del Brennero e di Padova.

9/6557/103. Luciano Dussin, Fontan, Dalla Rosa.

La Camera,

considerato che il 29 settembre scorso il Governo, in sede di approvazione dell'A.C. 5507, recante interventi nel settore dei trasporti, ha accolto l'ordine del giorno Chincarini 9/5507/2, con il quale si è impegnato il Governo « ad assumere tutte le iniziative necessarie allo scopo di pervenire al raggiungimento del risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione di laghi Maggiore, di Como e di Garda ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 194 del 1998, consentendo così il trasferimento delle gestioni medesime alle regioni entro il 1° gennaio 2000 »;

tenuto conto che l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, trasferisce la gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento, entro il 1° gennaio 2000, previo risanamento tecnico-economico a cura dello Stato;

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente a dare attuazione a quanto già previsto nell'ordine del giorno 9/5507/2, affinché venga applicato l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9/6557/105. Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

rimarcando come la sessione di bilancio coincida con una fase importante del processo di riforma del modello di reclutamento delle Forze armate dello Stato;

osservando come si stia finalmente affermando anche in Italia l'idea di affrettare i tempi della transizione dello strumento militare verso la formula del professionismo integrale;

ritenendo che tale trasformazione non sia ipotizzabile agli attuali volumi or-

ganici della forza senza predisporre aumenti delle risorse assegnate al bilancio della difesa;

che tale aumento, ancorché più volte auspicato in Parlamento e sulla stampa dal Ministro della difesa, non si è tradotto neppure questa volta in alcuna apprezzabile variazione percentuale delle risorse assegnate alla funzione difesa;

che è assolutamente non prevedibile, ancorché ripetutamente invocata dal Ministro, l'imposizione dall'esterno con una « Maastricht della difesa » di vincoli che obblighino il Parlamento italiano ad accettare una percentuale di spese militari diversa da quella dettata dalla valutazione autonoma degli interessi politici, economici e sociali italiani;

che, in definitiva, tale aumento delle spese militari nazionali è da ritenersi del tutto improbabile anche a medio termine;

impegna il Governo

a razionalizzare ulteriormente le spese militari nazionali, snellendo l'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa e, in particolare, alleggerendo le consistenze organiche dei gradi più elevati assegnati agli Stati maggiori di Forza armata;

ad alleggerire la consistenza organica prevista di tutti i reparti non utilizzabili né in contesti multinazionali né ai fini di eventuali operazioni di protezione civile, concentrando le scarse risorse disponibili in poche unità ad elevata prontezza operativa;

a varare, nell'attesa dell'approvazione del provvedimento di sospensione della leva in tempo di pace, misure di riduzione immediata del servizio militare obbligatorio.

9/6557/106. Martinelli, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

osservato che il moltiplicarsi delle emergenze umanitarie determinate dall'instabilità politica internazionale rende prevedibile anche nei prossimi esercizi finanziari il ripetersi di situazioni nelle quali potrà rendersi necessario l'utilizzo delle Forze armate;

ricordando come i militari italiani a vario titolo impegnati all'estero – per effetto del sovrapporsi delle missioni via via deliberate – abbiano da tempo superato le diecimila unità, dai Balcani ad Hebron, dal Mar Rosso a Timor Est;

sottolineando come la copertura finanziaria delle singole missioni sia stata assicurata attraverso il ricorso a diversi capitoli di bilancio, spesso eterogenei e talvolta anomali in rapporto alla originaria destinazione delle risorse prelevate, incluso l'8 per mille;

ritenendo ormai maturi i tempi per un'iniziativa legislativa mirante a disciplinare complessivamente gli aspetti giuridici ed economici connessi all'impiego delle Forze armate italiane all'estero in operazioni di imposizione o mantenimento della pace;

impegna il Governo

a predisporre quanto prima iniziative legislative tese a determinare un organico quadro giuridico generale di riferimento per la deliberazione e la gestione delle missioni di imposizione o mantenimento della pace, in attuazione degli articoli 78 ed 87 della Costituzione, determinando altresì, nel contesto del medesimo intervento legislativo, il trattamento economico spettante al personale di ogni grado ed arma inviato in missione all'estero in ragione dello svolgimento di operazioni nazionali od internazionali di imposizione o mantenimento della pace;

ad escludere contestualmente la possibilità di attingere a fonti diverse per finanziare lo svolgimento di operazioni militari all'estero.

9/6557/107. Rizzi, Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

considerato che, nel processo di integrazione dell'Unione europea, assume particolare importanza la politica dei trasporti e delle vie di comunicazione, sia all'interno del territorio comunitario che con i Paesi dell'Europa centrale e orientale e con i Paesi balcanici;

considerato altresì che, nell'ambito dei progetti dell'Unione europea per la realizzazione di reti transeuropee basate sulla interconnessione e sulla interoperatività delle reti nazionali, assume particolare importanza, per la politica generale del Governo relativa al potenziamento degli assi infrastrutturali del Nord, il progetto del sistema infrastrutturale multimediale che dovrebbe collegare Barcellona a Kiev, passando per Lione, Torino, Milano e Trieste;

impegna il Governo

in sede di ripartizione dei finanziamenti destinati alla rete viaria stradale e autostradale nazionale, a prevedere le risorse necessarie per la realizzazione dell'asse autostradale « Pedemontana padana », confermando nei piani nazionali il carattere prioritario dell'intervento e predisponendo tutti gli atti necessari volti a permettere l'immediata realizzazione dell'opera.

9/6557/108. Formenti, Parolo, Bianchi Clerici, Giorgetti.

La Camera,

considerato che la strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola è una delle più importanti vie di comunicazione dell'intero sistema viario della Lombardia e che pertanto la realizzazione di tale strada è indispensabile per lo sviluppo delle attività industriali, artigianali e commerciali del nord e riveste un'estrema rilevanza per il sostegno dell'intero sistema produttivo del Paese;

considerato altresì che l'attuale tracciato presenta un'altissima densità di traffico che causa frequenti incidenti, anche mortali, oltre a gravose ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini, costretti a sopportare un carico di inquinamento acustico ed atmosferico fortemente nocivo per la salute e per l'ambiente, e che il tratto Trescore-Pianico è uno dei percorsi a più alto rischio a livello nazionale;

impegna il Governo

nell'ambito della politica generale per il potenziamento infrastrutturale del Paese, ad attivarsi per consentire la realizzazione dei lavori della variante della strada statale n. 42, allo scopo di realizzare un significativo asse di collegamento rapido tra il centro Europa e il sistema della grande viabilità italiana.

9/6557/109. Terzi, Alborghetti, Stucchi.

La Camera,

premesso che:

gli effetti dalla mancata attuazione del regime comunitario delle quote latte, da parte dell'Italia, continuano a comportare pesanti conseguenze per i conti pubblici e, di conseguenza, per i contribuenti, tanto che, anche nell'attuale legge finanziaria, è previsto, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, uno stanziamento di 750 miliardi di lire per il pagamento delle cosiddette multe sul latte risalenti al periodo 1983-89;

lo scorso anno, sia da quanto indicato negli atti parlamentari, sia dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti del Governo, risultava evidente che lo stanziamento di 750 miliardi di lire iscritto per l'anno 1999 avrebbe dovuto fornire la copertura necessaria al pagamento dell'ultima rata della suddetta multa sul latte, in attuazione di quanto previsto dal piano di dilazione dei pagamenti concordato, dall'Italia, in sede di consiglio ECOFIN del 20 ottobre 1994;

impegna il Governo

a fornire, con la massima tempestività, una chiara ed articolata documentazione dalla

quale risulti l'esatto quadro dei pagamenti effettuati dall'Italia, ai fini del superamento della situazione debitoria maturata nei confronti della Unione europea per le « multe sul latte » relative al periodo 1983-89.

9/6557/110. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

La Camera,

premesso che:

nel disegno di legge finanziaria per il 2000 sono previsti vari stanziamenti per contributi ad enti ed istituti ritenuti di pubblica utilità;

il trasferimento di denaro pubblico ai succitati enti ed istituti è esclusivamente finalizzato allo svolgimento, da parte di tali beneficiari, di attività di pubblica utilità;

per il motivo di cui sopra la gestione del pubblico denaro da parte dei succitati enti ed istituti non può, in alcun caso, dare adito a sospetti di utilizzo per fini diversi da quelli istituzionali;

tra i vari soggetti beneficiari di contributi pubblici, il disegno di legge finanziaria include anche alcuni enti ed istituti di interesse agrario, cui sono assegnati 11 miliardi di lire, la maggior parte dei quali risulta destinata all'Istituto nazionale per la nutrizione (INN), all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) ed al Centro di ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno;

al momento della succitata attribuzione di finanziamenti, non erano disponibili le relazioni della Corte dei conti che rendevano conto della gestione amministrativa degli enti in oggetto relativamente ad esercizi recenti e, di conseguenza, non esistevano gli elementi minimi per valutare la correttezza della gestione degli enti medesimi e per verificare l'opportunità di continuare a trasferire denaro pubblico a loro favore;

per quanto riguarda l'INEA, la Corte dei conti, nelle ultime relazioni, ha sempre sollevato eccezioni, alcune delle quali hanno addirittura condotto alla condanna ed alla interdizione dal pubblici uffici, per due anni, del presidente che era in carica nel periodo cui erano riferiti i rilievi della magistratura contabile; nell'ultima relazione disponibile, la Corte dei Conti, oltre a confermare molti dei rilievi mossi nei precedenti referti, ha avanzato nuove e gravi eccezioni, anche seguite da segnalazioni all'autorità giudiziaria;

impegna il Governo

a bloccare l'erogazione dei fondi destinati a quegli istituti, quali l'INEA, la cui gestione risulta oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti;

a vincolare l'attribuzione dei fondi di cui sopra alla disponibilità di relazioni della Corte dei conti relative agli enti beneficiari che siano riferite all'esercizio precedente a quello per il quale si prevede di concedere i contributi medesimi.

9/6557/111. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

La Camera,

ritenuto che le problematiche connesse all'insediamento aeroportuale di Malpensa 2000 attengono all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria del Paese;

rilevato che le abitazioni ubicate nelle zone residenziali limitrofe all'aeroporto di Malpensa subiscono gli effetti dell'inquinamento acustico e atmosferico dovuto al traffico aeroportuale, con inevitabili danni sia per le abitazioni che per coloro che vi risiedono;

impegna il Governo

nel quadro delle risorse aggiuntive destinate all'intesa di programma tra lo Stato e la regione Lombardia, di cui all'articolo 43 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a destinare parte delle risorse medesime per la realizzazione, da parte dei proprietari degli immobili di cui in premessa, di opere edilizie finalizzate alla mitigazione degli

effetti dell'inquinamento acustico e atmosferico dovuto al traffico aeroportuale di Malpensa
2000.

9/6557/112. Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Galli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6557, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000);

considerato il disposto dell'articolo 6, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi;

considerato l'incremento del livello generale dei prezzi, che rende gli importi di lire 360 milioni e 1 miliardo di cui al secondo periodo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi del tutto inadeguati rispetto all'attuale attività di quelle imprese che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata;

impegna il Governo

ad assumere opportuni provvedimenti affinché si provveda ad aggiornare gli importi di cui al secondo periodo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in modo tale da renderli più adeguati all'attuale sistema economico in considerazione dell'incremento generalizzato dei prezzi verificatosi rispetto all'ultimo adeguamento degli importi stessi.

9/6557/113. Covre, Paolo Colombo.

La Camera,

considerato il disposto dell'articolo 6 del disegno di legge n. 6557, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi;

considerato che gli attuali importi previsti per la detrazione d'imposta relativamente ai premi assicurativi di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 fissati in lire 2.500.000, non hanno subito alcun recente aggiornamento, risultando pertanto inadeguati rispetto al livello generale dei prezzi;

impegna il Governo

ad assumere opportuni provvedimenti affinché si adegui l'importo dei premi assicurativi di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ad un valore commisurato all'innalzamento del livello generale dei prezzi verificatosi rispetto all'ultimo aggiornamento effettuato.

9/6557/114. Ballaman, Molgora.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge n. 6557 prevede tagli alle risorse da destinare alle regioni ed agli enti locali ed un rafforzamento del patto di stabilità, già introdotto dalla legge n. 448 del 1998 (collegato alla manovra finanziaria per il 1999);

prevedere tra gli strumenti correttivi della spesa corrente un rafforzamento del patto di stabilità interno non significa altro che creare ulteriori problemi ed aggravi nella gestione delle risorse da parte degli enti locali;

già con le manovre finanziarie per il 1997 ed il 1998, questo Governo ha ridotto notevolmente il peso dei trasferimenti erariali agli enti locali attraverso l'introduzione di nuove misure in materia di controllo di cassa, al fine di impedire che gli interventi correttivi programmati potessero essere modificati da movimenti di tesoreria;

l'assoggettamento al sistema della tesoreria unica, le misure in materia di controllo di cassa, l'aumento delle spese fisse che devono sostenere gli enti stessi, nonché il suddetto rafforzamento del patto di stabilità, comportano gravi difficoltà per gli enti locali soprattutto in riferimento alla erogazione dei servizi essenziali quali, ad esempio, la pubblica istruzione, la sanità e i trasporti;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure dirette alla soppressione della tesoreria unica e a consentire la rinegoziazione dei mutui degli enti locali con la Cassa depositi e prestiti ad un tasso di interesse che non superi il limite minimo determinato ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante « disposizioni in tema di usura ».

9/6557/115. Pirovano, Stucchi, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

La Camera,

considerate le specificità geografiche e climatiche proprie delle zone montane, che incidono pesantemente sulla quantificazione dei costi di riscaldamento e determinano condizioni fortemente penalizzanti per i cittadini ivi residenti;

preso atto che le zone montane presentano impianti termici, sia domestici che industriali, funzionanti a metano;

premesso che da anni viene applicata l'imposta di consumo sul gas metano in modo incomprensibile e censurabile, riscontrandosi differenti applicazioni tra le aree del centro-nord del Paese e quelle del sud. Infatti, l'accisa è pari a lire 151 al metro cubo nelle zone del centro e nel nord del Paese contro le lire 74 applicate alle aree del sud per gli usi di riscaldamento individuale a tariffa T2, e per gli altri usi civili pari a lire 332 al metro cubo nelle aree del centro-nord contro le lire 238 applicate nelle regioni del Mezzogiorno;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie a rimuovere gli squilibri prodotti dalla disparità di trattamento tributario evidenziato in premessa, uniformando le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano applicate nelle diverse zone del territorio nazionale alla misura attualmente praticata nelle aree depresse del Paese.

9/6557/116. Molgora, Giancarlo Giorgetti, Faustinelli.

La Camera,

considerata la straordinaria rilevanza che riveste, per il Paese e per l'intero mondo cattolico, l'avvio del processo di beatificazione di Papa Giovanni XXIII;

tenuto conto che l'approssimarsi della beatificazione amplifica il messaggio d'amore e di pace della straordinaria esperienza evangelica di Papa Giovanni XXIII, richiamando migliaia di visitatori nel comune natale, il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

considerato che la scarsa disponibilità finanziaria del piccolo comune non permette una risposta infrastrutturale adeguata all'eccezionalità dell'evento storico-religioso e per tanto si rende indispensabile un contributo straordinario da parte dello Stato al fine di aumentare la capacità ricettiva e la fruibilità del luogo, che inevitabilmente si avvia a diventare una delle mete turistiche, religiose e culturali del Paese;

considerato altresì che la rete stradale della provincia di Bergamo risulta inadeguata alle esigenze del volume di traffico che comporterà l'evento della beatificazione in concomitanza con la celebrazione del grande Giubileo del 2000;

impegna il Governo

ad assegnare la dovuta attenzione all'evento religioso, creando le opportune condizioni finanziarie che possano consentire alla comunità locale di Sotto il Monte

Giovanni XXIII di gestire tempestivamente un sistema di accoglienza e di servizi infrastrutturali adeguato all'eccezionale flusso dei pellegrini e che possano permettere alla provincia di Bergamo di potenziare la rete stradale provinciale di accesso ai luoghi di pellegrinaggio.

9/6557/117. Stucchi, Frosio Roncalli.

La Camera,

considerato che molti sono gli italiani residenti all'estero, non solo nella Comunità europea, ma anche nel continente americano ed in quello australiano;

tenuto conto che l'informazione pluralistica è uno dei principi cardine di qualsiasi democrazia;

impegna il Governo

a prevedere, a favore delle emittenti radiofoniche con concessione comunitaria nazionale e che trasmettano programmi di informazione per un tempo superiore alle otto ore giornaliere, contributi finalizzati alla copertura delle spese di gestione e degli investimenti necessari per garantire, mediante sistemi satellitari, agli italiani residenti nella Comunità europea, nel continente americano e in quello australiano, il diritto all'informazione.

9/6557/118. Faustinelli, Caparini, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2000;

valutato che le disposizioni di cui al numero 2) della lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 6 contengono misure agevolative per gli anziani, che si concretizzano in un aumento della detrazione concernente specificatamente i soggetti che siano percettori esclusivamente di redditi di pensione;

ritenuto che il rafforzamento degli interventi in favore degli anziani attiene all'indirizzo globale della politica di assistenza sociale;

considerato irrisorio l'incremento della pensione sociale e dell'assegno sociale disposto dall'articolo 46 del disegno di legge,

impegna il Governo

a prevedere per i soggetti di età superiore a 70 anni, titolari di un unico contratto per le utenze di telefonia fissa, elettricità, fornitura di gas e acqua, l'esenzione dal pagamento del traffico effettuato su cinque numeri da loro indicati alle società, per quanto concerne la telefonia fissa, e l'esenzione dal pagamento dell'IVA sulla bollettazione, per le altre utenze.

9/6557/119. Grugnetti, Michielon, Paolo Colombo, Covre.

La Camera,

premesso che:

sul piano della tecnologia informatica e delle comunicazioni è ancora considerevole la distanza che l'Europa deve colmare nei confronti degli Stati Uniti, in possesso di tecnologie e *software*, grande diffusione di Internet, capillare alfabetizzazione telematica e presenza dei computer ormai in moltissime case, oltre che in scuole ed aziende;

è necessario sviluppare in Italia l'attività di studio e ricerca, e promuovere la realizzazione di progetti innovativi di tecnologia informatica nel campo delle telecomunicazioni;

il disegno di legge finanziaria all'esame della Camera prevede con queste finalità, alla tabella B, rubrica Ministero delle comunicazioni, un accantonamento di lire 227,8 miliardi per l'anno 2000, di lire 234,8 miliardi per l'anno 2001, di lire 233,8 miliardi per l'anno 2002, di cui per

limiti d'impegno a favore di soggetti non statali, di lire 6 miliardi per ognuno degli anni 2001 e 2002,

impegna il Governo

a finalizzare, nell'ambito dell'impegno di tali fondi accantonati, adeguate risorse a favore dell'attività di studio e ricerca dei soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento di finalità pubbliche nel settore,

9/6557/120. Testa.

La Camera,

preso atto di quanto emerso in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2000;

considerato che le strutture del Servizio sanitario nazionale devono attivarsi al fine di assicurare il pieno svolgimento dell'attività libero-professionale nell'ambito delle strutture aziendali,

impegna il Governo

a predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sui reali benefìci economico-finanziari dell'attività libero professionale dei medici nelle strutture pubbliche, rapportati agli anni precedenti.

9/6557/121. Filocamo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6557, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000);

al fine di garantire l'erogazione di prestazioni libero-professionali in regime di ricovero o di *day hospital* nei casi in cui l'azienda del Servizio sanitario nazionale non presenti strutture idonee e adeguate sotto il profilo della qualità all'esercizio dell'attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,

impegna il Governo

a rideterminare per le suddette aziende le quote di partecipazione regionale alla spesa per l'attività libero-professionale di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti della quota variabile tra il 50 e il 70 per cento prevista per le prestazioni erogate all'interno delle strutture aziendali.

9/6557/122. Stagno d'Alcontres.

La Camera,

premesso che:

i continui aumenti del prezzo del gasolio per il settore ittico, in particolare negli ultimi mesi, hanno determinato un incremento complessivo della quotazione di circa il 75 per cento;

l'incidenza di tale costo del gasolio ha fatto sì che i costi di gestione dei pescherecci ed in particolare di quelli con sistemi a strascico e volante, che sono i più rappresentativi della nostra flotta, sono cresciuti al punto di gravare per il 46 per cento;

l'invarianza dei prezzi di vendita alla produzione riduce fortemente i margini di profitto delle imprese di pesca, con gravi ricadute sull'occupazione e sui salari dei dipendenti, anche per il particolare sistema di remunerazione vigente nel settore ittico;

il comparto della pesca marittima professionale è già in gravi difficoltà per la pesantezza dei costi, la crisi delle risorse, i mutamenti climatici e ambientali sempre più avversi nonché i recenti eventi bellici che hanno condizionato l'Adriatico;

il prezzo del gasolio per il comparto della pesca marittima professionale non è gravato da imposizioni fiscali,

impegna il Governo

ad affrontare l'emergenza gasolio attraverso misure straordinarie per l'anno 2000, che prevedano riduzione degli oneri assicurativi e previdenziali e delle aliquote IRAP.

9/6557/123. Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Collavini.

La Camera,

premesso che:

in occasione dell'approvazione della legge comunitaria sono state inserite norme che vanno oltre la mera funzione di recepimento delle direttive ed entrano invece nel merito di decisioni legislative riguardanti scelte che vanno ad incidere sulla vita economica e lavorativa del Paese, tanto da meritare una più approfondita discussione nelle Commissioni ordinarie;

dopo il completamento dell'integrazione europea, la manovra economica diventa uno strumento legislativo che ancor più efficacemente, rispetto a prima, dovrebbe tenere in considerazione, oltre al recepimento delle direttive europee, l'esigenza di una adeguata competitività con altri Paesi, soprattutto in relazione all'alleggerimento della pressione fiscale ed alla mobilità del lavoro;

sotto questo profilo il disegno di legge finanziaria appare carente,

impegna il Governo

a tenere in considerazione la necessità di scelte economiche che, in relazione a quanto sopra, vadano maggiormente in direzione della crescita e dello sviluppo.

9/6557/124. Nan.

La Camera,

premesso che:

il Parlamento, sia in occasione dell'*iter* che ha portato all'approvazione della legge n. 454 del 1997 che nel corso dell'esame del disegno di legge « Interventi nel settore dei trasporti », è intervenuto per modificare l'articolo 10 del codice della strada in materia di determinazione dei limiti previsti dagli articoli 61 e 62 in materia di trasporti eccezionali;

in particolare, si è stabilito che l'eccedenza all'articolo 62 può essere determinata da uno o più pezzi e che per l'intera superficie utile del piano carico deve essere inteso anche l'insieme di tutte le superfici atte al posizionamento del carico del veicolo purché rientranti nei limiti dell'articolo 61,

impegna il Governo

a prevedere che, nel rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 2, lettera *b)* dell'articolo 10 del codice della strada, in presenza di trasporti ripetitivi con sagome di carico sempre simili, ed entro i limiti dimensionali massimi per cui l'autorizzazione è stata richiesta, tale autorizzazione sia rilasciata automaticamente dopo il pagamento dell'indennizzo forfettario.

9/6557/125. Di Luca, Mammola.

La Camera,

premesso che:

è necessario adeguare le infrastrutture dei trasporti ferroviari del Piemonte alle probabili necessità derivanti dallo svolgimento nella regione delle Olimpiadi invernali del 2006;

esistono precisi accordi internazionali con la Francia per il completo ammodernamento della linea ferroviaria Torino-Lione, che costituisce il nucleo fondamentale dell'asse di collegamento fra la Francia e l'Europa orientale attraverso la pianura padana;

l'importanza di tale collegamento è stata più volte sottolineata come strategica per evitare l'isolamento dell'Italia dagli altri Paesi dell'Europa unita;

nel corso di un recente convegno svoltosi a Torino da parte del Presidente delle Ferrovie dello Stato spa sono stati espressi dubbi, ripensamenti e perplessità in ordine alla priorità da attribuire alla linea ferroviaria Torino-Lione; tale posizione ha suscitato preoccupazione ed allarme fra gli operatori industriali e turistici del Piemonte;

si stanno concludendo gli studi geologici e tecnici preliminari affinché nella prossima primavera i Ministri dei trasporti italiani e francesi possano approvare il tracciato definitivo;

il finanziamento di questa opera potrà essere assicurato da un *projet-financing* promosso e garantito dalle principali banche torinesi,

impegna il Governo

ad approvare il tracciato entro l'anno 2000, a sollecitare la definizione del progetto esecutivo dell'opera e, mantenendo in tal modo gli impegni assunti al riguardo in sede internazionale, a svolgere ogni opportuna azione perché i lavori di costruzione della nuova linea del Frejus possano essere avviati in termini brevi e certi e comunque in tempo utile perché essa sia completata prima delle Olimpiadi invernali del 2006.

9/6557/126. Mammola, Di Luca.

La Camera,

premesso che:

secondo l'articolo 24 della Costituzione, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento;

purtroppo, lo stato dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia in Italia, così come è sotto gli occhi di tutti e così come è stato censurato a livello europeo, vanifica quel principio costituzionale e ciò sia per deficienza di strutture, sia per carenze di organico, sia per mancanza di progettualità e managerialità nell'organizzazione dei servizi, sia per eccessiva tassazione degli atti giudiziari, sia infine, e soprattutto, per la scarsezza dei fondi al bilancio della giustizia,

impegna il Governo

ad organizzare meglio il servizio giustizia e a destinare maggiori fondi alla giustizia sia per creare strutture adeguate, sia per aumentare gli organici e provvedere conseguentemente al costo e al compenso adeguato di tutti gli operatori di giustizia;

ad adoperarsi pertanto a che il principio di cui all'articolo 24 della Costituzione venga effettivamente attuato.

9/6557/127. Saponara.

La Camera,

visto il comma 1 dell'articolo 18 della legge finanziaria per il 2000, che prevede il taglio dell'1 per cento del personale docente della scuola;

visto il rapporto 1:138 tra insegnanti di sostegno e alunni portatori di *handicap*, già indicato come assolutamente basso rispetto alle necessità evidenziate da più parti e anche dall'indagine parlamentare del 1998 sull'applicazione della legge n. 104 del 1992;

visto che in alcune realtà territoriali, anche per l'applicazione delle leggi « Bassanini », si registrano gravi carenze di intervento da parte degli enti locali, in specie sulla mancata nomina di operatori di assistenza;

visto anche l'impegno del Ministro della pubblica istruzione Berlinguer in un convegno a Riva del Garda (come riportato da una notizia dell'agenzia ANSA del 6 novembre 1999) in merito all'aumento degli insegnanti di sostegno e sul miglioramento quindi del rapporto 1:138,

impegna il Governo

a non operare tagli negli organici degli insegnanti di sostegno proprio per favorire l'integrazione a scuola degli alunni portatori di *handicap*.

9/6557/128. Lenti, Nardini, Valpiana, Bonato, Boghetta, Mantovani, Cangemi, Edo Rossi, Malentacchi, Vendola, Giordano.

La Camera,

premesso che:

nel periodo 1991-1995 la ricerca finanziata dallo Stato diminuisce in Italia con ritmi più sostenuti (–2,5 per cento) rispetto alla media Ue (–1,7 per cento), media Ocse (–0,4 per cento);

il numero dei ricercatori su 10.000 lavoratori è pari al 72 per cento del valore medio dell'Ue, al 60 per cento del valore medio Ocse;

il tasso di crescita annuo dei ricercatori, nel periodo 1991-1995, registra per l'Italia il valore dello 0,2 per cento a confronto con 1,9 per cento della media europea, 1,8 per cento della media Paesi Ocse;

nel 1995 l'incidenza della spesa in ricerca universitaria sul Pil risulta essere per l'Italia pari allo 0,26 per cento a confronto con la media Ue dello 0,39 per cento con la media dei Paesi Ocse;

nel decennio 1985-1995, la quota di valore aggiunto dei settori *high-tech* regredisce in Italia dal 7,2 per cento al 6,4 per cento, mentre in Germania passa dal 10,6 per cento all'11 per cento, in Inghilterra dal 13 per cento al 13,9 per cento, in Spagna dal 5,5 per cento al 7,6 per cento;

nel 1995 l'apporto dei settori *high* e *medium high-tech* sul valore aggiunto complessivo del manifatturiero risulta essere per l'Italia pari a circa 33 per cento a confronto con il 40 per cento della Francia, il 49 per cento della Germania, il 38,7 per cento della Spagna;

l'incidenza dell'*export high-tech* sull'*export* del manifatturiero si attesta per l'Italia nel 1997, sul valore del 15 per cento a confronto con il 31 per cento della Francia, il 40 per cento della Gran Bretagna, il 25 per cento della Germania, il 62 per cento dell'Irlanda;

altri indicatori significativi riguardanti la valutazione delle tecnologie dell'informazione sulla produttività del lavoro, contribuiscono a caratterizzare l'anomalia del sistema-Italia;

in Italia la spesa pro-capite risulta essere il 51 per cento del valore della Francia, il 49 per cento della Germania, il 47 per cento dell'Inghilterra;

il numero dei Pc su 100 lavoratori in Italia ha valore pari al 67 per cento di quello della Francia, il 65 per cento della Germania, al 58 per cento della Gran Bretagna;

il numero degli utenti Internet su 100 abitanti ha un valore pari al 34 per cento della Germania, al 17 per cento della Gran Bretagna;

una forte anomalia dell'Italia riguarda anche la specializzazione dell'economia dei servizi;

l'incidenza dei segmenti dei servizi finanziari, assicurativi, immobiliari e dei servizi alle imprese sul valore aggiunto complessivo del terziario è diminuita in Italia nel decennio 1985-1995 dal 10,3 per cento al 9,7 per cento mentre in Spagna si attesta nel 1995 sul valore del 35 per cento, in Francia del 45,7 per cento, in Germania del 28,3 per cento;

un altro dato preoccupante riguarda i livelli di istruzione della popolazione e della forza lavoro nella fascia d'età 25-64;

nel 1996 l'incidenza di individui con livelli di istruzione secondaria superiore risulta essere pari al 30 per cento a confronto con il valore del 40 per cento della media dei Paesi Ocse, del 60 per

cento della Germania, del 55 per cento dell'Inghilterra, del 41 per cento della Francia;

in Italia su 100 individui di questa fascia d'età, 8 possiedono il livello di istruzione universitaria, mentre i valori della media Ocse sono di 13, per l'Irlanda 11, per la Francia 10, per la Germania e l'Inghilterra 13;

situazione analoga si registra per i livelli di istruzione della forza lavoro;

considerato che:

il trattato di Maastricht prevede la convergenza dei Paesi ai livelli della Ue;

l'Italia, per le argomentazioni di cui sopra, è sotto la media ed in particolare sono sotto la media le regioni del Mezzogiorno,

impegna il Governo

1) ad aumentare le somme destinate ai finanziamenti *pro-capite* alle regioni del Mezzogiorno per l'istruzione, la ricerca scientifica nonché l'investimento nelle infrastrutture per le regioni del Mezzogiorno al fine di colmare sia il divario interno al Paese sia quello nei confronti degli altri Stati europei;

2) ad attuare per le risorse già adeguate i poteri sostitutivi nei confronti di quelle regioni che sono inadempienti rispetto all'utilizzo delle risorse stesse, attraverso la nomina di commissari *ad acta* dotati di più ampi poteri, considerato che la Società Sviluppo Italia non ha adempiuto al mandato e, al fine di non disperdere il patrimonio e le competenze accumulate, questa dovrà svolgere attività di monitoraggio e di consulenza al fine di migliorare l'utilizzazione di tutte le risorse economiche.

9/6557/129. Scozzari, Ciani, Giacalone, Mario Pepe, Frigato, Lumia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge C. 6557 (legge finanziaria 2000);

premesso che il patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 è attualmente formato da diverse decine di migliaia di unità immobiliari a destinazione abitativa, acquisite attraverso la contribuzione obbligatoria dei lavoratori;

rilevata la necessità di contemperare, nelle eventuali procedure di dismissione di tali beni da parte degli enti suddetti, l'autonomia gestionale degli enti medesimi con i diritti degli iscritti e degli inquilini,

impegna il Governo

ad avvalersi dei poteri di vigilanza previsti dal decreto legislativo n. 509 del 1994, al fine di assicurare, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, che le eventuali procedure di dismissione immobiliare poste in essere da parte degli enti previdenziali privatizzati si realizzino nel rispetto di regole di trasparenza, nonché dei diritti e delle legittime aspettative degli inquilini.

9/6557/130. Galdelli, Strambi, Pistone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6557, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000);

considerato il disposto dell'articolo 6, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi;

considerato l'incremento del livello generale dei prezzi, che rende l'importo di lire 1 milione previsto per la deduzione integrale dei beni strumentali di cui all'articolo 50, comma 2, e all'articolo 67, comma 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del tutto inadeguato rispetto all'attuale sistema economico e struttura dei costi;

impegna il Governo

ad assumere opportuni provvedimenti affinché si provveda ad aggiornare l'importo di cui all'articolo 50, comma 2, e all'articolo 67, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9/6557/131. Frosio Roncalli, Molgora, Stucchi.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6557, che nelle allegate tabelle contiene interventi in favore dell'internazionalizzazione delle imprese;

valutati, in particolare, gli stanziamenti in favore di enti istituzionali, fondazioni ed altri organismi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 549 del 1995 e il rifinanziamento del Fondo SACE;

considerata la necessità di intervenire in favore dell'economia;

impegna il Governo

ad adottare adeguate misure volte a sostenere il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, contemplando, ad esempio, la possibilità di riservare una quota non inferiore al 30 per cento del limite degli impegni assumibili in garanzia, di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227, alla copertura di singole operazioni di importo unitario non superiore a lire 1,5 miliardi, ovvero di assegnare maggiori risorse ai consorzi *export*, di cui alla legge n. 83 del 1989.

9/6557/132. Stefani, Paolo Colombo, Chiappori, Galli, Fongaro.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2000 prevede disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione;

la *flavescenza dorata* della vite è una malattia particolarmente pericolosa sia per la gravità dei danni che determina sulle viti colpite sia per l'impossibilità di combatterla con mezzi chimici diretti;

le viti colpite dalla malattia sono destinate ad estinguersi velocemente e gli agricoltori sono costretti ad estirparle per evitare pericolose fonti di infezione;

detta malattia interessa in forma grave ed epidemica diverse zone viticole altamente vocate dell'Italia centro-settentrionale, soprattutto in Lombardia Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna;

particolarmente grave ed estesa risulta l'esplosione della malattia nell'Oltrepò pavese e nelle colline tortonesi nel corso del 1999;

la permanenza della viticoltura in zone agricole configura un presidio di protezione dell'ecosistema del territorio,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative per la copertura dei danni subiti dal raccolto;

a risarcire le spese necessarie per l'estirpazione dei vitigni malati e per il successivo reimpianto;

ad assegnare contributi prioritariamente alle aziende viticole situate in zone di produzione di vino a denominazione di origine controllata e denominazione controllata e garantita, al fine di consentirne il prosieguo dell'attività nel lasso di tempo intercorrente tra l'estirpo dei vigneti infetti e l'entrata in produzione di quelli reimpiantati.

9/6557/133. de Ghislanzoni Cardoli.

La Camera,

considerata l'esigenza di garantire la massima effettività possibile alle misure di agevolazione fiscale per gli investimenti produttivi, in funzione dell'esigenza di sostegno allo sviluppo economico-produttivo, dell'incentivazione del sistema imprenditoriale e per la ripresa dell'occupazione;

tenuto conto che, in particolare, le misure previste dall'articolo 2, commi 8 e seguenti, della legge 13 maggio 1999, n. 133, possono costituire un valido strumento normativo per il sostegno dell'auspicata ripresa economico-produttiva solo se liberate da vincoli ed esclusioni ingiustificatamente limitativi delle possibilità di realizzazioni di investimenti idonei a moltiplicare gli effetti positivi per l'intero sistema economico;

valutato che, in questa ottica, l'eccessiva limitazione con la quale è stata consentita la fruibilità dell'agevolazione sopra indicata in relazione agli investimenti in immobili non tiene conto delle caratteristiche peculiari di diverse strutture produttive, le quali necessitano di immobili non necessariamente classificabili esclusivamente nella categoria catastale D/1, ma anche di immobili differentemente qualificabili, in particolare nelle categorie D/2 e D/8,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure idonee per garantire che l'agevolazione fiscale sopra indicata possa rapidamente essere estesa anche agli investimenti realizzati mediante acquisto di immobili anche diversi ed ulteriori da quelli già ricompresi nella disposizione di cui all'articolo 2, commi 8 e seguenti, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

9/6557/134. Dell'Elce, Leone, Conte.

La Camera,

considerato il continuo aumento delle spese dei piccoli comuni,

visto che l'unico strumento per incrementare le entrate dei piccoli comuni risulta essere oggi l'aumento della pressione fiscale locale;

ritenuto che i comuni non possiedono risorse proprie per procedere ad investimenti nella costruzione d'opere pubbliche;

impegna il Governo

a ripristinare il fondo d'investimento per i piccoli comuni (sotto i 5.000 abitanti) per un'importo di 100-150 milioni annui a comune.

9/6557/135. Tarditi, Valducci.

La Camera,

considerato l'incremento delle funzioni attribuite alle province a seguito delle leggi « Bassanini »;

vista la difficile situazione finanziaria che si trovano ad affrontare le province per adempiere alle nuove incombenze,

impegna il Governo

ad aumentare i trasferimenti alle province in proporzione ai maggiori oneri per la gestione delle strutture e del personale.

9/6557/136. Valducci, Tarditi.

La Camera,

premesso che:

l'attività di studio, informazione, dibattito e ricerca degli enti internazionalistici può rappresentare un importante contributo sia all'interno del Paese che all'estero;

tali attività, per il loro stesso carattere, coinvolgono energie private, volontarie utili ai rapporti politici, economici e culturali;

su tali attività il Governo contribuisce con finanziamenti sia di tipo permanente che per programmi secondo valutazioni della struttura,

impegna il Governo

a stimolare ed aiutare tali attività secondo una più attenta pianificazione e coordinamento delle iniziative;

a contribuire ad esse sulla base delle indicazioni del Parlamento, considerando la pluralità delle idee, dei contatti, delle impostazioni culturali e politiche, e assegnando i contributi con criteri legati alle decisioni delle Commissioni parlamentari competenti.

9/6557/137. Frau.

La Camera,

premesso che:

si fa sempre più diffusa l'esigenza della realizzazione di un vasto processo costituente dell'Unione europea;

è inoltre necessario un particolare impegno per coinvolgere i governi e i popoli verso il grande obiettivo politico di tale realizzazione,

impegna il Governo

a dare disposizioni affinché le rappresentanze diplomatiche del nostro Paese presenti in Europa assumano tutte le iniziative utili nei rapporti con i Governi degli altri Paesi europei, al fine di sensibilizzarli sull'obiettivo di una Costituzione europea su base federale.

9/6557/138. Rivolta.

La Camera,

tenuto conto che gli enti locali interessati stanno seriamente pensando ad un possibile ripristino della tratta ferroviaria Pesaro-Urbino, attiva fino al 1986 ed oggi particolarmente significativa sia per decongestionare il traffico su ruota sia per meglio raggiungere la città feltresce in cui vi sono l'Università con 23.000 iscritti, istituti parauniversitari e scolastici superiori, unici nella regione e nella provincia, i cui utenti appunto vengono da città e centri anche balneari; enti locali sostenuti da forti richieste della popolazione tutta, delle forze politiche e delle associazioni culturali e sociali diffuse sul territorio,

impegna il Governo

ad inserire, nell'ambito del potenziamento delle ferrovie, nei programmi delle Fs spa, gli studi di fattibilità ed i finanziamenti, in accordo con la regione Marche, per il ripristino del tratto ferroviario Pesaro-Urbino.

9/6557/139. Boghetta, Lenti, Bonato, Mantovani, Giordano, Gasperoni, Malentacchi, Rossi Edo, Cesetti, Giardiello, Duca, Polenta, Giacco, Abbondanzieri.

La Camera,

visto che la legge 26 febbraio 1999, n. 42, riguardante « Disposizioni in materia di professioni sanitarie » all'articolo 4, comma 2, fa riferimento ai criteri e alle modalità per corsi di riqualificazione professionale per quanti, infermieri generici, puericultrici e massofisioterapisti hanno il diritto di vedere riconosciuta la possibilità di partecipazione ai corsi di riqualificazione recuperando anche quella professionalità che la pratica del lavoro quotidiano, al di là del titolo « generico » ha loro dato,

impegna il Governo

ad avviare già dal mese di gennaio 2000 corsi, tanto più per il fatto che le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999 non comportano oneri maggiori a carico del bilancio dello Stato.

9/6557/140. Nardini, Valpiana.

La Camera,

premesso che:

in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, si potrebbero determinare numerose perdite di posti di lavoro e relative abitazioni per i portieri dipendenti addetti alla custodia, vigilanza e pulizia del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1995,

impegna il Governo

a convocare le organizzazioni sindacali e i rappresentanti degli enti in tempi rapidi, al fine di individuare soluzioni idonee affinché, attraverso la contrattazione integrativa a livello di enti con le organizzazioni sindacali e nell'ambito della autonomia gestionale degli enti stessi, si ottemperi con carattere di urgenza alle disposizioni della circolare del Ministro del lavoro anche nel rispetto dei contenuti dell'ordine del giorno 9/3489/14, accolto dal Governo nella seduta del 6 maggio 1997, e quindi vengano garantiti i livelli occupazionali per i lavoratori in oggetto.

9/6557/141. Strambi, Pistone, De Cesaris, Cardoni, Bastianoni, Gardiol, Ricci.

La Camera,

premesso che:

la riduzione del costo del lavoro appare uno degli interventi decisivi per favorire l'occupazione, riequilibrare il prelievo, assicurare margini finanziari per l'avvio di una forma di previdenza integrativa;

la spesa sociale ha in Italia una composizione molto diversa da quella degli altri Paesi europei, a ragione di una ripartizione evidentemente squilibrata delle spese e nel divario tra le erogazioni per assegni pensionistici ed altre erogazioni con finalità perequative;

per attuare una riforma della spesa sociale appare necessario incrementare le risorse redistribuite a favore della famiglia attraverso il riordino del sistema degli assegni familiari, l'estensione universalista degli assegni stessi e delle detrazioni fiscali ed un più esteso ricorso all'applicazione dell'indicatore della situazione economica (ISE),

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per ridurre progressivamente ed azzerare i contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in un periodo di due anni;

ad estendere, nel medesimo periodo, i benefici dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in misura pari agli importi vigenti per i lavoratori dipendenti a parità di reddito e composizione familiare;

a procedere entro il 2001 all'elaborazione di un progetto organico di riforma, finalizzato all'estensione universale dell'istituto degli assegni al nucleo familiare, razionalizzando l'attuale sistema dei trasferimenti alle famiglie, ivi comprese le detrazioni fiscali, e ad assicurare a tutte le famiglie un trasferimento di base in relazione al valore dell'indicatore della situazione economica della famiglia.

9/6557/142. Prestamburgo, Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

La Camera,

premesso che:

la dotazione di infrastrutture produttive dell'Italia è sensibilmente inferiore rispetto ai livelli dei nostri principali *partner* commerciali e della media dei paesi dell'Unione europea;

la spesa *pro capite* per opere pubbliche dell'Italia è la metà della media europea;

tale rilevante squilibrio deriva essenzialmente dal ritardo del Mezzogiorno, che ha una dotazione infrastrutturale pari al 60 per cento della media italiana e al 50 per cento delle regioni centrosettentrionali;

il *World Economic Forum* colloca l'Italia agli ultimi posti della graduatoria dei paesi sviluppati, anche per la scarsa manutenzione delle infrastrutture esistenti;

rilevato inoltre che nelle aree depresse è centrale il ruolo della pubblica amministrazione nel promuovere direttamente, anche con l'apporto di soggetti finanziari idonei, la realizzazione delle opere infrastrutturali,

impegna il Governo

a predisporre, nel quadriennio 2000-2004, un piano straordinario di infrastrutture nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG D/4949 del 30 giugno 1997, al fine di favorire lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, nonché la dotazione infrastrutturale di base finalizzata a favorire gli insediamenti produttivi, ad attenersi, nell'elaborazione dei relativi provvedimenti alle seguenti linee e criteri direttivi:

a) realizzazione nel quadriennio di infrastrutture senza oneri per lo Stato mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati nei settori delle opere pubbliche, delle telecomunicazioni, dell'energia, dei trasporti, dell'accoglienza turistica, del cablaggio territoriale;

b) promozione diretta da parte delle pubbliche amministrazioni od enti pubblici, ivi compresa Sviluppo Italia Spa, delle operazioni relative, prevedendo anche l'affidamento della concessione di realizzazione e gestione sulla base di bandi di gara internazionali, anche in deroga alle norme di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, a soggetti finanziari e bancari idonei alla realizzazione con modalità e tempi definiti delle infrastrutture;

c) semplificazione amministrativa e snellimento procedurale;

d) valutazione della fattibilità economico-finanziaria dell'iniziativa, delle caratteristiche tecnologiche, della struttura commerciale, della possibilità di applicare un prezzo o una tariffa accettabile per il mercato e in grado di garantire una redditività soddisfacente in un periodo temporale adeguato, dei meccanismi di variazione dei prezzi/tariffe;

e) valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo degli enti territoriali;

f) concorso di capitali privati nella realizzazione di infrastrutture pubbliche non tariffabili, anche mediante il ricorso a tecniche di copertura finanziaria riferibili al beneficio per gli utenti;

g) assistenza alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti abilitati, anche mediante l'unità tecnica di cui all'articolo 7 della legge n. 144 del 1999.

9/6557/143. Cambursano, Piscitello, Monaco, Testa.

La Camera,

considerato che all'articolo 6 del disegno di legge in esame sono previste detrazioni fiscali per i canoni di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale rapportate al reddito e solo per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e 4, comma 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

che nel medesimo articolo 6 tra gli oneri deducibili è prevista una deduzione

fine a 1.800.000 lire sul reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, indistintamente per tutte le classi di reddito;

che il diritto alla casa è eguale per tutti i cittadini, siano essi proprietari o titolari di un canone di affitto ed anzi occorre considerare che gli affittuari subiscono una decurtazione del reddito disponibile molto maggiore di qualsiasi imposta gravante sulla casa senza che peraltro ciò sia in alcun modo fiscalmente riconosciuto,

impegna il Governo

ad assumere sollecitamente idonee iniziative volte a riconoscere ai titolari di contratti di locazione di qualunque tipologia purché regolarmente registrati di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, una deduzione fiscale equiparabile a quella dei proprietari e non legata a classi di reddito;

a riconoscere, nell'ambito della fruizione di servizi pubblici il cui accesso sia connesso al reddito degli utenti (*ticket* sanitari, asili nido eccetera), l'incidenza sul reddito complessivo del canone di locazione pagato per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

9/6557/144. Orlando, Piscitello, Monaco.

La Camera,

considerato che il complesso della manovra finanziaria per il 2000 presentata dal Governo è del tutto inadeguato ad affrontare i nodi strutturali dell'economia del Paese ed a dare un contributo significativo alla ripresa della produzione e dell'occupazione e alla riduzione del tasso d'inflazione;

visto in particolare che la pesantezza degli oneri fiscali e previdenziali che gravano sulle imprese nuove alla competitività del nostro sistema Paese nei confronti della concorrenza estera;

rilevato inoltre che la pressione fiscale e parafiscale sui cittadini deprime fortemente la domanda interna;

considerato infine che l'azione di risanamento della finanza pubblica è stata basata pressoché interamente sull'incremento pesantissimo del prelievo fiscale e su una riduzione delle spese per investimenti pubblici, il che ha determinato un ritardo grave nell'opera di ammodernamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo del Paese;

visto che l'aumento delle spese correnti continua ad essere superiore al tasso d'inflazione,

impegna il Governo

a cambiare radicalmente politica attraverso: la restituzione ai contribuenti dell'eccesso del prelievo fiscale sui cittadini e sulle imprese; l'accelerazione drastica del programma di privatizzazione di imprese e beni pubblici; l'aumento degli investimenti necessari per migliorare le infrastrutture del Paese; il contenimento delle spese correnti entro il tasso d'inflazione programmato.

9/6557/145. Alessandro Rubino.

La Camera,

considerato che il nostro Paese ospita gran parte del patrimonio artistico del mondo, ma che lo stesso versa spesso in condizioni di incuria;

che, in particolare in occasione del Giubileo, occorre valorizzare le testimonianze artistiche, storiche, monumentali, demoetnoantropologiche, archeologiche, archivistiche e librarie, nonché i beni che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà come individuati dalle competenti sovrintendenze regionali,

impegna il Governo

a presentare sollecitamente provvedimenti volti a ridurre o ad esentare dal pagamento

dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per la fornitura di energia elettrica gli enti pubblici, gli istituti legalmente riconosciuti, nonché gli enti, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e le istituzioni ecclesiastiche proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di beni culturali esposti o meno alla vista, ma in ogni caso di pubblico godimento.

9/6557/146. Sica, Cimadoro, Prestamburgo.

La Camera,

considerato che l'industria del legno e dell'arredo riveste un ruolo importante nell'economia del nostro Paese, con un fatturato complessivo di 60 mila miliardi di lire di cui circa 30 mila destinati alle esportazioni;

che sotto il profilo occupazionale il settore conta circa 800 mila addetti, che fanno capo a 2.500 costruttori e 6.000 commercianti al dettaglio nel settore dei mobili;

che dal 1992 si è verificata una forte contrazione dei consumi interni nel mercato del legno e del mobile – circa il 30 per cento in meno nel 1998 rispetto al 1991 –, dovuta al processo di risanamento del bilancio pubblico, che ha inciso pesantemente sulla capacità di spesa delle famiglie, oltre che sulla propensione delle imprese ad investire;

che a fronte di misure di rilancio di altri settori anche importanti, quali quello dell'auto o dell'edilizia, nessun provvedimento mirato allo sviluppo dell'industria del legno è sinora stato adottato,

impegna il Governo

ad assumere quanto prima iniziative volte a:

ampliare anche al settore del mobile le agevolazioni fiscali previste per le giovani coppie e per le famiglie di recente formazione;

modificare, abbreviandone la durata, il regime di ammortamento dei mobili di ufficio, allo scopo di consentirne una più rapida sostituzione, nel rispetto della legislazione sulla sicurezza dei lavoratori;

estendere per quanto possibile le detrazioni fiscali previste dal comma 15 dell'articolo 6 anche alle ristrutturazioni delle parti in legno degli edifici.

9/6557/147. Danieli, Piscitello, Orlando, Testa.

La Camera,

considerata la necessità di limitare le tensioni speculative nel settore delle locazioni commerciali allo scopo di contenere il tasso di inflazione tendenziale nei limiti del tasso di inflazione programmato, come definito nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003 ed approvato dal Parlamento il 29 luglio 1999, nonché di rispettare un principio generale dell'azione di Governo trasferendo quote di reddito dalla rendita alla produzione;

preso atto che nella sola Roma in vista del Giubileo sono stati richiesti circa 17 mila sfratti commerciali, pur se bloccati sino al 2001 dal disegno di legge A.C. 6305 sui servizi giubilari, in via di definitiva approvazione al Senato, mentre taluni imprenditori hanno ricevuto richiesta di rinnovazione del contratto per importi fino al decuplo del canone precedentemente versato;

tenuto conto che le associazioni dei commercianti da un lato contestano l'idea che l'immobile commerciale debba essere oggetto di speculazione, essendo uno dei beni necessari all'imprenditore per l'esercizio della propria attività, dall'altro chiedono provvedimenti tesi a rafforzare economicamente il settore anche per fare fronte all'impressionante aggressione in corso da parte della criminalità organizzata, che agisce col duplice scopo di riciclare profitti illeciti e di acquisire un crescente controllo del territorio;

rilevato che le stime del progetto Penelope, che per la Confcommercio da anni segue l'infiltrazione della criminalità, prevedono che nel 1999 saranno riciclati in quest'ambito 15 mila miliardi, mentre *racket* ed usura hanno un giro di affari valutato in circa 36 mila miliardi di lire,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima misure tendenti a calmierare l'incremento dei canoni di locazione commerciale mediante la riforma della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvaguardando d'altro canto la redditività degli immobili ad uso commerciale.

9/6557/148. Monaco, Piscitello, Cambursano.

La Camera,

tenuto conto della necessità di ampliare il quadro di interventi di competenza della direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli affari esteri in materia di progetti di cooperazione internazionale nel settore adozioni internazionali regolato dalla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993;

rilevata l'importanza di adottare opportune misure economiche per l'implementazione della rete dei servizi, l'istituzione di centri di raccolta dei dati, la formazione del personale, la realizzazione di ricerche e statistiche, la diffusione di notizie ed informazioni, lo studio e l'introduzione di sistemi di protezione dei bambini e del relativo controllo da attivare nei Paesi di origine dei bambini successivamente adottati,

impegna il Governo

a reperire in tempi brevi le risorse necessarie per la piena operatività delle strutture preposte.

9/6557/149. Pozza Tasca, Piscitello.

La Camera,

considerato che taluni ordini provinciali dei giornalisti hanno retrodatato d'ufficio l'inizio del praticantato per i giornalisti iscritti al registro dei praticanti, i cui oneri previdenziali erano stati versati all'ENPALS;

che nonostante l'avvenuto versamento di tali oneri, l'INPGI ha richiesto agli editori il versamento degli stessi contributi per identico periodo di tempo aggiungendo pesanti sanzioni che giungono sino al 100 per cento delle somme richieste,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima iniziative affinché gli oneri previdenziali già regolarmente versati dagli editori all'ENPALS siano riversati da tale ente direttamente all'INPGI nei casi di retrodatazione d'ufficio dell'inizio del praticantato professionale dei giornalisti professionisti.

9/6557/150. Rogna Manassero di Costigliole.

La Camera,

considerato che la drammatica situazione della viabilità tra Brescia, Bergamo e Milano è causa quotidiana di gravissimi incidenti dovuti alla inadeguatezza delle attuali infrastrutture;

che la regione Lombardia ha individuato nel proprio piano regionale dei trasporti la realizzazione del raccordo autostradale diretto Brescia-Milano come una delle principali soluzioni a questa insostenibile situazione;

che le province di Milano, Brescia, Bergamo e Cremona, che hanno all'uopo costituito la Brebemi Spa, condividono la soluzione indicata dalla regione, garantendone un inserimento territoriale equilibrato in stretto contatto con gli enti locali;

che il progetto economico finanziario, asseverato da Banca Intesa, assicura la possibilità di realizzare l'opera al più tardi entro il 2006 in totale autofinanziamento;

che l'opera, con i suoi 1500 miliardi di lire di investimento si configura come importante fattore propulsivo per lo sviluppo e l'occupazione, senza oneri per lo Stato, e vuole rendere operative le modifiche della legge n. 109 del 1994 sul *project financing*,

impegna il Governo

ad autorizzare la realizzazione della tratta autostradale direttissima Milano-Brescia in regime di concessione per la progettazione, costruzione e gestione, con risorse totalmente a carico del concessionario o del promotore ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415.

9/6557/151. Cimadoro.

La Camera,

premesso che:

numerosi autorevoli esperti e da ultimo il Governatore della Banca d'Italia hanno ribadito la necessità di dotare il nostro mercato del lavoro di maggiore elasticità, in funzione della necessità di creare nuovi posti di lavoro, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

la carenza di flessibilità in uscita costituisce uno dei fattori che ostacolano la propensione ad assumere delle nostre imprese, soprattutto nei settori legati ad appalti periodici o condizionati da differenti andamenti congiunturali dei mercati di riferimento,

impegna il Governo

a predisporre le iniziative necessarie per concedere, anche in via sperimentale, alle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la facoltà di assumere lavoratori, limitatamente alla durata necessaria allo svolgimento di una o più commesse e di terminare il rapporto di lavoro all'esaurimento delle commesse e degli ordinativi;

a prevedere che la procedura relativa all'instaurazione e conclusione di tali rapporti di lavoro sia attivata tramite l'ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione e con l'assistenza delle parti sociali;

a prevedere, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro un anno dall'instaurazione del rapporto, un incremento del credito d'imposta fino all'intero ammontare di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9/6557/152. Piscitello.

La Camera,

premesso che:

occorre definire, in armonia con la normativa internazionale, le procedure per il rilascio delle licenze ed attestati aeronautici,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti idonei per attribuire all'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) la competenza a definire le procedure relative alle visite mediche di idoneità psicofisica per il conseguimento ed il mantenimento in esercizio di licenze ed attestati aeronautici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)* e dall'articolo 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

9/6557/153. Giovine, Becchetti, Mammola.

La Camera,

ricordati i gravi eventi alluvionali che hanno coinvolto nel novembre 1994 una vasta area della regione Piemonte;

considerato che ad oltre cinque anni da tale evento calamitoso risultano ancora in sospeso alcuni provvedimenti legislativi che non permettono ai privati ed alle aziende coinvolte di dichiarare soddisfa-

zione per l'attività svolta a favore delle popolazioni colpite da parte dello Stato;

appurato che in modo specifico risultano disattese da parte del Governo leggi che coinvolgono in fase applicativa il Ministero del tesoro ed il Ministero delle finanze;

atteso inoltre che è difficoltosa l'approvazione di alcuni provvedimenti per i quali era stata richiesta l'approvazione nella finanziaria 2000 e che risultano essenziali al sopperimento di alcune carenze in atto;

ravvisata l'assoluta necessità che il Governo provveda con estrema sollecitudine alla soluzione di tutti quei provvedimenti ancora sospesi e che si impegni ad applicare quanto già stabilito dalle vigenti leggi dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare con sollecitudine i provvedimenti che definiscono le provvidenze predisposte a favore delle popolazioni piemontesi alluvionate nel novembre 1994;

a fare in modo che i Ministri delle finanze e del tesoro provvedano tempestivamente all'applicazione delle leggi già approvate dal Parlamento, con specifico riguardo ai provvedimenti relativi ai rimborsi IVA interessanti i privati e la rinegoziazione dei mutui interessanti le attività produttive.

9/6557/154. Voglino, Penna, Muzio, Rava, Dameri.

La Camera,

premesso che:

i processi di liberalizzazione e di privatizzazione realizzati ed in atto nel settore delle telecomunicazioni pongono problemi nuovi di definizione delle regole di funzionamento del comparto e richiedono di modificare le fonti di finanziamento delle attività di ricerca di interesse pubblico indirizzate al settore;

è indispensabile garantire sia al Ministero delle comunicazioni, sia all'Autorità di settore la possibilità di ricorrere al supporto di strutture di competenza tecnica e scientifica di sicura rilevanza per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essi assegnati;

sono necessari interventi immediati per affrontare situazioni oggi non più coerenti con gli assetti derivanti dallo smantellamento dei monopoli,

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti e le modalità per finanziare le attività di ricerca tecnica e scientifica di prevalente interesse pubblico e indirizzate all'ordinato sviluppo della società digitale.

9/6557/155. Panattoni.

La Camera,

tenuto conto degli effetti eccessivamente onerosi che rischiano di derivare per i contribuenti a titolo di ICI, nel caso di nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati, per effetto del ritardo con il quale tale nuova determinazione viene comunicata ai contribuenti stessi;

considerato, a tal fine, l'opportunità dell'intervento realizzato con l'approvazione del nuovo comma 9-*bis* dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, coerente con i principi di conoscenza degli atti dell'amministrazione e di legalità delle sanzioni tributarie;

rilevata l'esigenza, in ogni caso, di evitare la permanenza di possibili effetti non omogenei, nel caso dell'applicazione della maggiorazione del 20 per cento dell'imposta prevista dall'articolo 11, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative amministrative ed attuative per garantire che anche la suddetta maggiorazione del 20 per cento sia ricondotta in pieno agli stessi principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, rilevata la natura sanzionatoria della stessa.

9/6557/156. Bonato, Molgora.

La Camera,

premesso che:

la carenza infrastrutturale del Nord-Est, è divenuta negli ultimi anni oggetto di attenzione su scala nazionale d internazionale;

la particolarità del modello produttivo ed insediativo di quell'area ha fatto emergere ancor più lo stato di inadeguatezza dell'attuale rete infrastrutturale dei trasporti, ed in particolare di quella viaria;

il sistema produttivo del Nord-Est risente oggi pesantemente delle diseconomie derivanti dal costo del trasporto e trova nella sottoinfrastrutturazione un freno alla sua competitività internazionale;

le associazioni di categoria lamentano che la percorrenza media giornaliera dei mezzi pesanti su quel territorio si è pressoché dimezzata negli ultimi dieci anni, a causa della congestione stradale;

a prescindere dalle valutazioni che hanno determinato il peso percentuale del Veneto nei piani ANAS rispetto al totale nazionale, il dato più rilevante sta nel fatto che dal 1985 ad oggi solo il 25 per cento circa dei fondi stanziati ha potuto trovare concreta realizzazione nel territorio regionale;

la complessità procedurale ed in generale i tempi che risultano necessari per la programmazione, la progettazione e l'approvazione delle opere hanno limitato notevolmente l'efficacia dei piani ANAS consentendo di raggiungere solo marginalmente gli obiettivi prefissi;

con leggi regionali, alcune regioni del Nord-Est si sono fatte parte attiva per cofinanziare una serie di interventi e si sono affiancate all'ANAS nella fase della progettazione degli interventi;

queste attività delle regioni hanno consentito di programmare e progettare una serie di interventi necessari alla riqualificazione ed al potenziamento della rete viaria del Nord-Est; necessita ora dare continuità alle azioni regionali ed a quella dell'ANAS, garantendo le disponibilità finanziarie che consentano attualmente in corso,

impegna il Governo

affrontare in maniera risolutiva, sia dal punto di vista tecnico-amministrativo, che finanziava il nodo del « passante » di Mestre, ricercando le soluzioni più vantaggiose e percorribili.

9/6557/157. Berselli, Pezzoli, Scarpa Bonazza, Buora.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

considerata la grave crisi che ha colpito da tempo il settore tessile, e in particolare le piccole aziende che lavorano nel mondo della moda, soprattutto per conto terzi, crisi che comporta il rischio concreto di chiusura per numerosissime imprese artigianali, con effetti economici e occupazionali dirompenti;

ricordando che il tessile costituisce un settore strategico dell'economia italiana, sia per numero di addetti, sia per il decisivo contributo attivo alla bilancia dei pagamenti con l'estero, sia infine per quanto contribuisce all'immagine di qualità e di stile del prodotto italiano nel mondo;

preso atto degli orientamenti emersi attraverso un lungo e puntuale lavoro di approfondimento fra le parti sociali, e formalizzati nell'ambito dell'Osservatorio per il sistema moda istituito presso il Ministero

dell'industria, orientamenti sui quali il Governo si era già espresso favorevolmente, e che prevedono lo stanziamento di circa 200 miliardi in tre anni per misure di incentivazione all'ammodernamento degli impianti del settore, 30 miliardi per anno per la realizzazione di un sistema di *quick-response*, e 20 miliardi l'anno per il finanziamento di campagne di promozione e sensibilizzazione del *made in Italy* e dei marchi destinati a valorizzare le produzioni integralmente realizzate in Italia, oltre che per studi e analisi sull'andamento del comparto,

impegna il Governo

a tradurre in atto tali orientamenti, proprio sulla base delle garanzie già espresse in questo senso, erogando i predetti stanziamenti;

a porre in atto ulteriori misure di sostegno al comparto tessile, in particolare in ordine alla riduzione dei crediti IVA delle aziende che operano con l'estero, direttamente o indirettamente, che costituiscono un onere finanziario ingiustamente penalizzante per gli operatori del settore.

9/6557/158. Taborelli, Lavagnini, Viale, Tarditi.

La Camera,

ritenuto che il problema del definitivo superamento degli ospedali psichiatrici è ancora oggi irrisolto, soprattutto per la carenza di personale, di risorse finanziarie e strutturali in cui versano i servizi territoriali;

considerato che i dipartimenti di salute mentale, al fine di dare appropriate risposte, necessitano di un potenziamento organizzativo, professionale e di investimenti;

constatato che nella stragrande maggioranza dei casi le aziende sanitarie locali non hanno proceduto alla messa a reddito delle aree *ex*-manicomiali e che la spesa storica per i degenti non viene utilizzata per nuove strutture alternative all'ospedale psichiatrico,

impegna il Governo

1) a coordinare un'attività di monitoraggio e controllo costante e puntuale su tutte le regioni in relazione al processo di chiusura degli ospedali psichiatrici;

2) alla verifica dell'effettivo impiego delle risorse destinate ai servizi per l'assistenza ai malati di mente;

3) ad attivare, finalmente, le procedure sostitutive previste dall'articolo 32, comma 5, della legge n. 449 del 1997, per quelle regioni che risultino inadempienti rispetto a quanto previsto dalle disposizioni della citata legge;

4) a sollecitare il rispetto dell'impegno già assunto dalle regioni, in sede di Conferenza unificata, con riferimento all'approvazione del progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000, a destinare il 5 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale alle attività dei dipartimenti di salute mentale.

9/6557/159. Carlesi.

La Camera,

premesso che:

è in corso di realizzazione la « superstrada delle Serre » nel tratto che congiunge Soverato (provincia di Catanzaro) con l'autostrada A3 all'altezza dello svincolo di Soriano-Serra San Bruno (provincia di Vibo Valentia);

il completamento di tale opera, che altrimenti resterebbe monca ed improduttiva, richiede la realizzazione del tratto fra il detto svincolo autostradale Soriano-Serra San Bruno e la zona di Tropea-Capo Vaticano, attraversando il promontorio del Poro;

tale infrastruttura viaria è condizione pregiudiziale ed essenziale per lo sviluppo della provincia di Vibo Valentia e dell'intera Calabria Media;

il collegamento fra lo Jonio ed il Tirreno permetterebbe a queste zone, che sono il motore del turismo calabrese, un ulteriore salto di qualità recuperando a concreta fruizione l'intera zona delle serre calabresi,

impegna il Governo

1) ad inserire nelle priorità della programmazione decennale dell'ANAS il completamento della « superstrada delle Serre » onde realizzare il raccordo fra Soverato (mare Jonio) e Tropea (mare Tirreno);

2) a disporre affinché l'ANAS provveda alla redazione immediata di tutte le fasi progettuali fino al progetto esecutivo in modo che l'opera sia immediatamente cantierabile e preveda soluzioni di collegamento con i comuni interessati e la rete viaria esistente, rapportandosi alle esigenze di sviluppo dell'intero territorio, compreso Vibo Valentia e Mileto;

3) a valutare: a) l'opportunità che la predetta arteria, di grande interesse turistico, venga inserita nell'intesa istituzionale di programma che sta per essere sottoscritta fra il Governo e la regione Calabria; b) la possibilità di reperire, se necessario, le risorse finanziarie occorrenti per realizzare la predetta opera anche all'interno dei fondi strutturali europei di « Agenda 2000 ».

9/6557/160. Abbate, Romano Carratelli, Brunetti, Tassone, Olivo, Brancati, Aloi, Napoli, Nardini, Colosimo, Soriero.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2000,

considerata la necessità che Sviluppo Italia S.p.a. sia messa in condizioni più adeguate per svolgere i compiti di attrazione di imprese nazionali ed estere in settori ad elevato contenuto tecnologico, per la localizzazione nelle aree di obiettivo 1,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie affinché il CIPE, in sede di ripartizione delle risorse per gli esercizi 2000-2002, di cui alla Tabella D (legge n. 208 del 1998) della legge finanziaria, riservi alla Società Sviluppo Italia S.p.a. non meno di 100 miliardi per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale, per le attività di attrazione degli investimenti, con attenzione in via prioritaria alle aree territoriali ed alla accelerazione delle procedure amministrative, prevedendo che le risorse finanziarie affluiscano in un conto corrente infruttifero aperto presso la Cassa depositi e prestiti intestato alla S.p.a. Sviluppo Italia, che può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto fondo a favore di se stessa per le somme necessarie per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Per l'attuazione di tale impegno, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipulerà una specifica convenzione con la società Sviluppo Italia, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, con cui saranno regolati criteri e modalità di erogazione prevedendo meccanismi premiali per il raggiungimento degli obiettivi e di rendicontazione delle risorse. Il CIPE con propria delibera definirà i contenuti della convenzione.

9/6557/161. Cherchi, Casilli, Sales, Lumia.

La Camera,

considerato che per taluni contratti d'area già deliberati, è stata avviata la fase di definizione dei protocolli aggiuntivi;

tenuto conto che le modificazioni, recentemente introdotte alle procedure di programmazione negoziata, se applicate ai

suddetti protocolli, determinerebbero la dilazione della definizione degli stessi, con conseguente forte ritardo nell'avvio delle iniziative imprenditoriali previste,

impegna il Governo

a definire con le procedure previgenti i protocolli aggiuntivi di tutti i contratti d'area già deliberati e che abbiano titolo per la proposta dei protocolli aggiuntivi, in quanto non hanno raggiunto il limite dei trecento miliardi di investimento;

ad assicurarne prioritariamente il finanziamento nell'ambito della destinazione di nuovi stanziamenti per le aree depresse.

9/6557/162. Sales, Cherchi, Casilli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2000 contiene agevolazioni sulla prima casa, aumentandone la deduzione ai fini Irpef e riducendo l'Invim di un quarto e l'imposta di registro di un punto;

l'articolo 6, comma 14, prevede interventi a favore dell'edilizia, mediante la riduzione dell'IVA dal 20 al 10 per cento per gli interventi di recupero edilizio realizzati prevalentemente su fabbricati abitativi e la proroga dello sconto Irpef sulle ristrutturazioni di immobili che passa dal 41 al 36 per cento;

al fine di rendere abitabile l'unità immobiliare, sono indispensabili l'arredamento ed il mobilio, e quindi si rende necessaria anche l'introduzione di una detrazione fiscale degli acquisti di mobili per le famiglie con redditi non elevati e soprattutto per le giovani coppie che, disponendo di risorse economiche limitate per arredare la prima casa, potrebbero scaglionare gli acquisti su un periodo superiore all'anno;

un siffatto intervento avrebbe un impatto positivo sul settore del mobile che da alcuni anni è interessato da una sensibile contrazione dei consumi interni,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle politiche sociali e fiscali in favore della famiglia e della casa, adeguate misure agevolative per l'acquisto di mobili per abitazione da parte di nuclei familiari di recente costituzione e con redditi medio-bassi, al fine anche di stimolare la crescita dell'economia italiana mediante il rilancio dell'industria del mobile e dell'arredamento e l'emersione del fatturato sommerso in tale settore.

9/6557/163. Bastianoni, Giannotti, Lumia.

La Camera,

considerato che il settore artigiano rappresenta un elemento trainante per l'economia del Paese anche sotto il profilo occupazionale;

rilevato che la normativa che disciplina il settore è sostanzialmente penalizzante per il medesimo soprattutto sotto il profilo fiscale a causa della pesantezza del prelievo complessivo e dell'estrema complessità della normativa,

impegna il Governo

a semplificare rapidamente gli adempimenti fiscali gravanti sulle imprese artigiane ed a ridurre il prelievo complessivo, in particolare diminuendo, almeno per un periodo definito, l'imposta regionale per le attività produttive a quelle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni soprattutto nelle aree del Paese economicamente svantaggiate.

9/6557/164. Masiero, Lorusso, Gastaldi.

La Camera,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 39 del disegno di legge finanziaria autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica a rinegoziare entro il 31 marzo 2000, in favore di tutti i soggetti interessati, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni risultino disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della legge;

la relazione tecnica del Governo evidenzia che i mutui contratti da enti pubblici e con ripiano a carico dello Stato riguardano in misura prevalente leggi di ripiano dei disavanzi delle spese sanitarie delle regioni;

altri mutui riguardano:

gli interventi per le opere di ammodernamento delle strutture sanitarie, disposti dalla legge n. 67 del 1988;

misure urgenti di finanza pubblica per il 1988, ai sensi del decreto-legge n. 173 del 1988, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 291 del 1988;

le misure a favore dei lavoratori delle compagnie portuali, previste dal decreto-legge n. 6 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 1990;

il finanziamento del contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, previsto dalla legge n. 97 del 1991;

i finanziamenti dei trasporti pubblici locali, di cui alla legge n. 202 del 1991;

gli interventi per calamità naturali, di cui alla legge n. 32 del 1992;

gli interventi per la salvaguardia di Venezia, previsti dalla legge n. 139 del 1992;

gli interventi per le aree depresse, disposti ai sensi della legge n. 448 del 1992, della legge n. 85 del 1995 e della legge n. 641 del 1996;

gli interventi per il Belice, di cui alla legge n. 505 del 1992;

le misure in favore della Gepi, previste dalla legge n. 237 del 1993;

i finanziamenti alla difesa, disposti dalle leggi n. 644 del 1994 e n. 110 del 1996;

gli interventi per l'alluvione del Piemonte, di cui alla legge n. 35 del 1995;

la ricapitalizzazione del gruppo Finmare, ai sensi della legge n. 204 del 1995;

gli interventi per il Giubileo del 2000, disposti dal decreto-legge n. 551 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 651 del 1996;

gli interventi per il finanziamento dei disavanzi delle aziende sanitarie locali al 31 dicembre 1994, ai sensi della legge n. 21 del 1997;

non sono invece annoverati, tra i mutui da rinegoziare da parte del Ministero del tesoro, i mutui di edilizia agevolata la cui rinegoziazione è stata affidata alle regioni dalle leggi n. 133 del 1999 e n. 136 del 1999,

impegna il Governo

a confermare questa impostazione e ad emanare quanto prima il regolamento previsto dall'articolo 29, comma 3, della citata legge n. 133 del 1999.

9/6557/165. Zagatti, Lorenzetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2000;

tenuto conto che la recente riduzione del tasso di interesse applicato alle dilazioni delle imposte sulle successioni e donazioni, non ha riguardato le dilazioni già in corso e che su queste continuano a gravare interessi eccezionalmente elevati,

impegna il Governo

ad applicare la riduzione, disposta con recente decreto ministeriale, del tasso di interesse sulle dilazioni delle imposte sulle

successioni e donazioni, anche alle dilazioni già in corso, ferma restando la irripetibilità delle somme già pagate.

9/6557/166. Acquarone, Abbate, Cherchi, Testa.

La Camera,

considerato che la solidità ed efficienza del complessivo sistema creditizio e assicurativo costituiscono condizioni essenziali ed indifferibili per garantire l'effettività della ripresa economica e lo sviluppo sostenibile dei livelli occupazionali;

tenuto conto che, in tale prospettiva, occorre il concorso di interventi a livello normativo che, sotto ogni profilo, siano in grado di garantire l'obiettivo auspicato;

valutato che questo risultato ha trovato positive tappe di progressiva realizzazione nelle misure adottate negli ultimi mesi, come la riforma delle fondazioni bancarie, legge 23 dicembre 1998, n. 461, e decreto legislativo n. 153 del 1999, nonché il nuovo assetto delle operazioni di *outsourcing* bancario di cui all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

rilevato che, come emerge dagli esempi indicati, proprio il profilo fiscale può costituire uno degli strumenti migliori per garantire l'effettività dei risultati predetti,

impegna il Governo

a non adottare ulteriori aggravi sul processo già programmato di variazione delle aliquote IRAP per il settore bancario ed assicurativo, e a valutare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la possibilità di neutralizzare nei prossimi esercizi gli effetti della operata posticipazione temporale;

ad adottare le misure fiscali necessarie per assicurare maggiori condizioni di competitività del sistema bancario ed assicurativo nazionale nel mercato internazionale.

9/6557/167. Fantozzi, Cherchi.

La Camera,

considerato che l'imposta di successione e donazione grava pesantemente sull'economia reale del Paese e rappresenta uno degli esempi più significativi di oppressione fiscale nella quale sono costretti i contribuenti italiani,

rilevato che tale imposta patrimoniale intervenendo in momenti assai dolorosi della vita dei cittadini assume un carattere particolare di odiosità ed ha aliquote che possono raggiungere livelli confiscatori: 33 per cento,

impegna il Governo

a provvedere ad una eliminazione di tale imposta a partire dalle successioni in linea retta.

9/6557/168. Berruti, Leone.

La Camera,

considerato che l'imposta sulle successioni e donazioni colpisce in maniera prevalente i patrimoni di dimensioni medio-piccole costituite essenzialmente da cespiti di natura immobiliare e quindi si traduce di fatto in una ennesima forma di pesante tassazione sulla casa,

visto che per tale ragione l'imposta assume un carattere di profonda iniquità sociale e di disincentivo per il risparmio delle famiglie,

impegna il Governo

ad abolire la tassa sulle successioni e donazioni.

9/6557/169. Viale, Leone.

La Camera,

considerato che in agricoltura per gli agricoltori che svolgono prevalente attività

agricola in qualità di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, la terra è fattore di produzione e non mero immobile;

considerato che nell'individuazione delle aliquote IRAP non è stata rispettata la prevista invarianza fiscale che è valutata nell'1,9 per cento;

considerato che in Europa vari sistemi fiscali riconoscono regimi speciali in favore dell'imposta sul valore aggiunto per l'agricoltura,

impegna il Governo

1) ad eliminare le tasse di successione e donazione per i terreni destinati ad imprenditoria agricola a titolo principale e coltivatori diretti;

2) ad eliminare le tasse di registro per gli imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti che acquistano terreni agricoli e l'imposta INVIM per chi vende ai soggetti con le condizioni di cui sopra;

3) a fissare definitivamente l'aliquota IRAP all'1,9 per cento;

4) a prorogare i regimi IVA specifici per il settore agricolo.

9/6557/170. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni, Cardoli, Misuraca, Amato, Dell'Utri, Fratta Pasini, Giudice, Scaltritti.

La Camera,

considerato che la legge n. 42 del 1999 prevede che possano essere istituiti corsi di riqualificazione professionale per il personale sanitario in possesso di titolo professionale ormai obsoleto, per cui non è possibile stabilire equipollenze o equivalenza ai nuovi titoli ai sensi delle vigenti leggi (infermieri generici, puericultrici, massoterapisti eccetera);

considerato che in alcune regioni sono ancora istituiti corsi formativi, regolarmente autorizzati (per massoterapia), che rilasciano titoli che, sebbene riconosciuti, non aprono alcuna prospettiva professionale, corsi che sono gestiti da privati e sono molto costosi per coloro che li frequentano,

impegna il Governo

ad avviare corsi di riqualificazione professionale per il personale sanitario di cui in premessa ed a chiarire la posizione di quelle scuole autorizzate che rilasciano titoli di professioni sanitarie non più utilizzabili in quanto non più presenti nell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale.

9/6557/171. Saia, Maura Cossutta.

La Camera,

considerato che il 7 e 11 maggio 1984 si sono verificati due eventi sismici di particolare intensità che hanno colpito alcune regioni italiane (Abruzzo, Marche, Lazio e Campania) e che da tale data sono in corso interventi di riparazione e ricostruzione grazie ai finanziamenti rimessi ai comuni ai sensi della legge n. 159 del 1984, modificata dalla legge n. 363 del 1984;

tali interventi negli ultimi anni hanno subIto un grave rallentamento dovuto al fatto che gli stanziamenti che annualmente vengono destinati da tali leggi sono sempre esigui e non lasciano prevedere un rapido completamento dell'opera di ricostruzione;

tale lentezza determina il fatto che le lesioni a suo tempo provocate dal sisma ai fabbricati si vanno aggravando nel tempo e rischiano di determinare ulteriori gravi danni e, a volte, pericoli per le popolazioni dei comuni colpiti,

impegna il Governo

a reperire nuovi finanziamenti e, se possibile, nuove forme d'intervento che consentano di completare l'opera di ricostruzione nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984, opera per

la quale, se non si avranno ulteriori aggravamenti dovuti ai ritardi, occorrono all'incirca 500 miliardi.

9/6557/172. Michelangeli, Saia, Pistone, Di Stasi

La Camera,

esaminato l'articolo 7 del disegno di legge 6557 A.C., con il quale sono state elevate le esenzioni in materia di imposta di successione dalle attuali lire 250 milioni a lire 350 milioni per l'anno 2000 e a lire 500 milioni per l'anno 2001;

valutato che sono state anche emanate disposizioni per favorire lo sviluppo dell'agricoltura, attraverso l'esenzione di imposta in favore degli eredi fino a 40 anni di età;

considerato che non è stato tenuto in considerazione il problema della esenzione riferita al numero degli eredi in linea retta della stessa famiglia, creandosi cosi una disparità di trattamento tra i figli unici e le famiglie con più eredi in linea retta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in sede interpretativa, di considerare ai fini della stessa franchigia il valore complessivo dell'asse ereditario diviso per il numero degli eredi in linea retta;

a considerare la necessità di elevare il limite di età di anni 40 fino ad anni 50 al fine di consentire l'agevolazione ad un maggiore numero di addetti del settore agricolo, favorendo cosi il mantenimento e la prosecuzione dell'attività agricola.

9/6557/173. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

La Camera,

constatata la necessità di salvaguardare nell'amministrazione pubblica, attraverso un'attuazione piena del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, l'identità del funzionario appartenente all'*ex*-carriera direttiva e quella delle elevate professionalità non dirigenziali (medici, ingegneri, architetti ed altre figure professionali), che si delinea con un profilo culturale elevatissimo (il possesso di diploma di laurea – richiesto esplicitamente per l'ingresso nella pubblica amministrazione –, l'assunzione per concorso pubblico, la direzione d'importanti uffici, l'aspirazione diretta alla dirigenza, la rappresentanza degli interessi dello Stato di cui tali funzionari costituiscono la vera struttura portante);

considerato che anche l'accordo vigente per le elezioni delle RSU (rappresentanze sindacali unitarie) ha previsto, per i predetti funzionari, seggi e liste separati allo scopo di garantirne una rappresentanza specifica d'interessi, ma neppure questa normativa risulta finora attuata,

impegna il Governo

a definire con certezza inequivoca – entro novanta giorni dall'accoglimento del presente ordine del giorno – la posizione professionale dei funzionari direttivi e delle elevate figure professionali di qualifica non dirigenziale nell'amministrazione pubblica, istituendo nelle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici una distinta area predirigenziale, nonché disciplinando l'accesso di quel personale alla dirigenza;

a far accedere all'istituenda area predirigenziale il personale assunto a seguito di concorsi pubblici richiedenti il possesso di diploma di laurea, il quale abbia frequentato e superato uno specifico corso almeno semestrale d'abilitazione dirigenziale, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione o da istituti di formazione di livello equipollente;

ad ammettere alle predette procedure selettive il personale sopraindicato che abbia compiuto almeno dieci anni di servizio, a disciplinare tali procedure con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad avviarle entro un anno dal provvedimento istitutivo dell'area in questione, ad attribuire al personale immesso nell'area predirigenziale la qualifica di vicedirigente, a disciplinare gli istituti contrattuali ed a corrispondergli il trattamento economico attraverso il contratto di lavoro stabilito per l'area dirigenziale nell'ambito del quale vengono altresì disciplinati i relativi istituti contrattuali (consentendo inoltre al medesimo personale di mantenere il trattamento economico in atto, sino alla definizione del primo contratto dirigenziale);

a stabilire che l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avvenga a seguito di concorso per esami ovvero, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti disponibili, attraverso il reclutamento dell'area predirigenziale;

a stabilire criteri univoci per il reclutamento del personale appartenente all'area predirigenziale (anzianità di servizio nell'area predirigenziale, incarichi di servizio espletati nell'ambito dell'area predirigenziale e per compiti d'istituto);

a fissare l'organico dell'area predirigenziale al doppio di quello riguardante il ruolo delle qualifiche dirigenziali, all'entrata in vigore del provvedimento istitutivo dell'area predetta;

ad immettere nell'area predirigenziale, in prima applicazione del provvedimento istitutivo, i funzionari dell'*ex*-carriera direttiva assunti per pubblici concorsi richiedenti il possesso del diploma di laurea, che risultino in servizio da almeno quindici anni presso le citate amministrazioni, nonché – sempre in prima applicazione – ad immettere nella medesima area il personale entrato nell'*ex*-carriera direttiva a seguito di speciali concorsi richiedenti il possesso di diploma d'istruzione di secondo grado, purché in servizio da almeno venticinque anni presso le amministrazioni;

a far sì che le varie amministrazioni pubbliche organizzino (limitatamente alla fase transitoria) appositi corsi d'abilitazione dirigenziale della durata minima di tre mesi, prima della definitiva immissione dall'entrata in vigore del provvedimento istitutivo dell'area medesima.

9/6557/174. Buttiglione, Grillo, Tassone, Teresio Delfino, Volonté.

La Camera,

visto l'accordo di programma sulle infrastrutture ferroviarie sottoscritto dalla regione Toscana e dal Governo;

considerati gli impegni sul centro di Osmannoro assunti dal Governo e dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

tenuto conto del fatto che tale centro rappresenta un cardine fondamentale del polo tecnologico fiorentino,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie per la realizzazione del centro di dinamica sperimentale di Osmannoro (Firenze).

9/6557/175. Ventura, Biricotti, Cordoni, Chiavacci, Brunale, Vigni, Pennacchi, Vannoni, Susini, Eduardo Bruno, Innocenti.

La Camera,

rilevato che appare ingiusto prevedere che le farmacie debbano corrispondere il contributo dì cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quando le regioni o le ASL non hanno ottemperato o ottemperano con grave ritardo al rimborso della spesa per i farmaci effettuata dalle stesse;

considerata l'esistenza di situazioni particolarmente critiche di ritardo nei pagamenti che fanno vantare crediti alle farmacie della Campania per circa 800 miliardi, a quelle della Sicilia per circa 300 miliardi, a quelle del Lazio per circa 350 miliardi ed a quelle della Calabria per circa 120 miliardi,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 26 del disegno di legge finanziaria, di detrarre dall'importo dovuto da ciascuna farmacia i costi sostenuti dalla farmacia stessa per gli oneri finanziari connessi ai ritardi di pagamento delle competenze da parte delle ASL.

9/6557/176. Conti, Carlesi, Carlo Carlo, Gramazio.

La Camera,

tenuto conto dell'istituzione dell'Ordine di Vittorio Veneto avvenuta 50 anni dopo la fine della 1° mondiale a riconoscimento della partecipazione dei cittadini italiani a quel conflitto;

vista l'approvazione in sede di Commissione difesa della proposta di legge istitutiva dell'Ordine del Tricolore, riferita ai combattenti della seconda guerra mondiale;

considerato il lungo tempo trascorso dal cinquantesimo anniversario della seconda guerra mondiale (1945);

attesa l'indisponibilità, al momento, di fondi per finanziare il provvedimento,

impegna il Governo

a non lasciare passare ulteriore tempo per conferire il giusto riconoscimento ai combattenti della 2° guerra mondiale;

a prevedere il finanziamento, valutato in lire 10 miliardi, nel bilancio orientativo 2000-2003.

9/6557/177 Lavagnini, Giannattasio.

La Camera,

premesso che nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003, viene affermato che fra le « anomalie del processo di sviluppo » del Paese, figurano la « eccessiva frammentazione del sistema produttivo » ed il « sottodimensionamento dell'economia italiana »;

premesso, altresì, che « la dimensione estremamente ridotta delle nostre imprese » è rappresentata dal Documento come una « caratteristica preoccupante » in quanto un « grande contributo alla creazione di posti di lavoro » può venire dalla crescita delle medie imprese le quali, contrariamente a quanto avviene per i maggiori *partner* europei, hanno difficoltà a crescere nel nostro Paese;

evidenziato, tuttavia, che il sottodimensionamento dell'economia italiana – contrariamente a quanto viene affermato dal DPEF – non deve essere letto ed interpretato necessariamente come un elemento negativo ai fini dello sviluppo economico e dell'incremento dell'occupazione nel Paese, in quanto sono proprio le piccole e medie imprese a rappresentare una delle componenti maggiormente dinamiche e positive nell'economia italiana, soprattutto sul terreno dello sviluppo produttivo e dell'occupazione;

evidenziato, altresì, che nell'ambito del sistema delle piccole e medie imprese l'artigianato riveste una funzione strategica essenziale nel sistema economico-produttivo anche ai fini dell'occupazione, dell'avviamento qualificato al lavoro, della tradizione di valori formativi e della creazione di nuova imprenditorialità;

rilevato, in particolare, che l'artigianato costituisce un reticolo di imprenditoria diffusa sull'intero territorio nazionale, in quanto ingloba 1.374.551 imprese le quali assorbono 1.330.000 unità lavorative, rappresentano il 33 per cento del totale delle imprese attive, concorrono per il 12 per cento alla ricchezza prodotta annualmente dal Paese e per l'11 per cento agli investimenti, assorbono un quinto dell'intera occupazione e contribuiscono con il 18 per cento alle nostre esportazioni;

sottolineato che l'articolo 45 della Costituzione afferma che « La legge provvede alla tutela ed allo sviluppo dell'artigiana-

to » e che il settore è dotato di una propria disciplina giuridica contenuta nella legge 8 agosto 1985, n. 443, meglio nota come « Legge-quadro per l'artigianato », alla quale fa riscontro una ricchissima legislazione regionale mirata alla valorizzazione ed allo sviluppo delle attività artigiane a livello territoriale;

rilevato, inoltre, che i principi costituzionali e la legislazione sostanziale ed economica di natura speciale definiti per l'artigianato nel nostro ordinamento statale e regionale sono stati previsti proprio al fine di elaborare apposite politiche di sviluppo, valorizzazione e promozione dell'artigianato, in quanto settore traente ed essenziale dell'economia come dimostrano i dati economici relativi all'occupazione, al valore aggiunto, agli investimenti ed all'esportazione sopra riportati;

considerato che la rilevazione statistica, se realizzata in modo articolato e secondo criteri di completezza, può costituire uno dei presupposti di cognizione essenziali al fine di predisporre politiche di intervento mirate al sostegno, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane che rispondano alla reale dimensione economica del fenomeno dell'artigianato in Italia;

constatato che l'ISTAT – nell'annuale suo compendio statistico – e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese e nel Documento di programmazione economico-finanziaria – non offrono, come invece per gli altri settori produttivi, una elaborazione, anche disaggregata, dei dati concernenti l'artigianato che ne evidenzino la struttura settoriale, la consistenza, l'occupazione assorbita, gli investimenti, l'apporto all'esportazione e le variegate interconnessioni con molti settori produttivi e di servizio;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, al fine di accertare la consistenza economica e produttiva di ogni settore economico sono stati adottati alcuni parametri (numero delle imprese, indice di occupazione e valore aggiunto), indicando modalità di calcolo di agevole applicazione basate su criteri statistici predefiniti, che fanno riferimento a fonti ufficiali differenziate (il registro delle imprese, il censimento ISTAT, le stime dell'istituto Tagliacarne ed altre fonti disponibili come quelle degli istituti previdenziali);

rilevato, pertanto, che già attualmente esistono sistemi di rilevazione ufficiali e codificati ai quali poter fare riferimento, per enucleare in modo specifico e mirato la consistenza economica ed occupazionale del settore artigiano rispetto agli altri settori economici;

sottolineato, tuttavia, che tali sistemi, nelle statistiche normalmente elaborate, non vengono utilizzati al fine di enucleare espressamente il peso economico e produttivo dell'artigianato né con riferimento al tessuto produttivo delle diverse aree territoriali – anche alla luce delle recenti norme sui sistemi produttivi locali e sui distretti industriali esistenti a livello territoriale di cui alla legge 11 maggio 1999, n. 140 – né con riguardo ai singoli settori dell'economia sul piano nazionale;

sottolineato, altresì, che tale comportamento non appare in linea con i « princìpi della trasparenza, della completezza e della qualità dell'informazione » che devono ispirare « l'attività statistica svolta dagli organismi costituenti il Sistema statistico nazionale » secondo quanto espressamente previsto dallo stesso disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'attenzione del Senato (A.S. 3774),

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa di natura legislativa e regolamentare al fine di predisporre e diffondere classificazioni ed elaborazioni statistiche specifiche concernenti le imprese artigiane nelle loro numerose categorie merceologiche di produzione e di servizio, in un'ottica differenziata rispetto al settore industriale e delle piccole im-

prese, in modo da poter disporre di una rilevazione statistica dedicata ed utile per la definizione dei necessari indirizzi di politica settoriale riferita all'artigianato nel quadro degli indirizzi generali di politica economica per lo sviluppo delle attività produttive e l'occupazione.

9/6557/178. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

La Camera,

premesso che l'articolo 3, comma 109, della legge n. 662 del 1996 individua le modalità di dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, della concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), e delle società a prevalente partecipazione pubblica;

premesso che la lettera *c)* del suddetto comma 109 della legge n. 662 del 1996, stabilisce che « il diritto di prelazione di cui alla lettera *a)* e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera *b)* si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate »;

premesso che la lettera *d)* del suddetto articolo 3, comma 109, della legge n. 662 del l996 prevede che per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale »;

visto che l'articolo 5-*bis* del disegno di legge n. 6557-A (Legge finanziaria 2000) stabilisce che alla lettera *c)* del suddetto articolo 3, comma l09, della legge n. 662 del 1996 siano aggiunte, dopo le parole: « di cui alla lettera *b)* » le seguenti: « e le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera *d)* »,

impegna il Governo

ad effettuare una adeguata e tempestiva verifica degli effetti della suddetta norma sul mercato immobiliare e sul mercato finanziario, proponendo misure intese ad attenuare eventuali effetti negativi nel caso di società interamente privatizzate.

9/6557/179 Lombardi.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

esaminato il disegno di legge AC 6557;

considerata la necessità di adottare tutte le misure idonee a contribuire all'abbattimento delle emissioni inquinanti;

rilevato che a tal fine appare indispensabile incentivare il processo di rinnovamento del parco autoveicoli circolanti, stante il fatto che in Italia l'età media degli stessi risulta largamente superiore a quelle di altri Paesi europei;

tenuto conto del fatto che tale rinnovamento potrebbe essere notevolmente accelerato mediante l'adozione di misure dirette a promuovere la sostituzione dei veicoli più vecchi con altri più recenti, dotati di dispositivi di riduzione delle emissioni inquinanti;

considerato che per molti cittadini l'acquisto di un autoveicolo nuovo risulta impossibile per l'onere considerevole che ciò comporta;

rilevato che per gli stessi cittadini potrebbe risultare assai più conveniente acquistare un autoveicolo usato o comunque già immatricolato, purché dotato dei suddetti dispositivi, in considerazione dell'abbattimento del valore rispetto al prezzo di mercato;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative idonee a favorire la rottamazione delle automobili non catalizzate prodotte prima del 1988 a fronte di acquisto di autovetture usate catalizzate.

9/6557/180 Vito.

La Camera,

esaminato il disegno di legge AC 6557;

considerata la necessità di adottare tutte le misure idonee a contribuire all'abbattimento delle emissioni inquinanti;

rilevato che a tal fine appare indispensabile incentivare il processo di rinnovamento del parco autoveicoli circolanti, stante il fatto che in Italia l'età media degli stessi risulta largamente superiore a quelle di altri paesi europei;

tenuto conto del fatto che tale rinnovamento potrebbe essere notevolmente accelerato mediante l'adozione di misure dirette a promuovere la sostituzione dei veicoli più vecchi con altri più recenti, dotati di dispositivi di riduzione delle emissioni inquinanti;

considerato che per molti cittadini l'acquisto di un autoveicolo nuovo risulta impossibile per l'onere considerevole che ciò comporta;

rilevato che per gli stessi cittadini potrebbe risultare assai più conveniente acquistare un autoveicolo usato o comunque già immatricolato, purché dotato dei suddetti dispositivi, in considerazione dell'abbattimento del valore rispetto al prezzo di mercato;

considerato che sugli acquisti di veicoli usati grava un onere fiscale eccessivo, tale da pregiudicarne il ricorso,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee ad attenuare il carico fiscale sui trasferimenti di proprietà di autoveicoli già immatricolati, purché dotati di dispositivi antinquinanti, che siano effettuati in sostituzione di autoveicoli più vecchi.

9/6557/181 Matranga.

La Camera,

premesso che:

la disciplina dell'IRAP, quale definita dal decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede l'applicazione dell'imposta con l'aliquota del 4,25 per cento per la generalità dei contributi e, in via transitoria, all'articolo 45, comma 2, l'applicazione di più pesanti aliquote per le banche, le società finanziarie e le assicurazioni (5,4 per cento per il 1998, 5 per cento per il 1999 e 4,75 per cento per il 2000);

il disegno di legge A.C. 6557, all'articolo 6, comma 17, lettera *b)*, intende modificare il predetto articolo 45, comma 2 del decreto legislativo n. 446, stabilendo – per le banche, società finanziarie e assicurazioni – che « per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000, l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento;

il medesimo articolo 6, al comma 19, prevede che l'importo generato dalla rimodulazione delle suddette aliquote concorra, a decorrere dall'anno 2000, a ridurre il Fondo sanitario nazionale di parte corrente di lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente per gli anni 2000, 20001 e 2002, ed è altresì prevista, qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, la possibilità di rideterminare le suddette aliquote;

tenuto conto che tali disposizioni comportano un aggravio di imposizione al sistema bancario e finanziario nazionale, che si traduce in un consistente aumento di costi, nonchè in una grave perdita di concorrenzialità rispetto ai sistemi bancari e finanziari europei, già attualmente favoriti da regimi fiscali più favorevoli;

tenuto conto altresì che la previsione di una rideterminazione delle aliquote ove l'aumento di gettito preventivato non sia conseguito introduce una indeterminatezza nelle aliquote di fatto applicabili;

considerato inoltre che più volte lo stesso Governo ha sottolineato l'inoppor-

tunità di apportare modifiche parziali all'assetto normativo dell'IRAP, salvo quelle che possano contribuire a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, con il superamento per quanto possibile del cosiddetto « terzo binario »,

impegna il Governo

ad adottare, qualora se ne verifichino le condizioni, entro il 2000, iniziative volte a riconsiderare le aliquote stabilite dall'articolo 6, comma 17, lettera *b)*, del disegno di legge A.C. 6557, nella direzione originariamente prevista nel decreto legislativo n. 446 del 1997;

ad adottare, entro lo stesso termine, ogni iniziativa che eviti interventi ulteriori sulla misura delle aliquote in senso peggiorativo rispetto alle aliquote stabilite dal disegno di legge A.C. 6557;

a confermare la natura transitoria delle aliquote maggiorate, talché alla fine del periodo l'aliquota per banche, finanziarie e assicurazioni debba essere quella ordinariamente prevista per tutte le imprese.

0/6557/182. Benvenuto.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 48 del disegno di legge A.C. 6557/A prevede finanziamenti finalizzati ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione;

in tale contesto assume rilevante importanza il ruolo strategico che il collegamento diretto tra l'autocamionale della Cisa e l'autostrada del Brennero viene ad assumere all'interno del corridoio internodale Tirreno - Brennero;

la realizzazione della bretella autostradale è indispensabile per fornire le dotazione strutturali necessarie allo sviluppo delle regioni Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

questo canale di comunicazione del Tirreno con il centro Europa risulta determinante per lo sviluppo economico di un importante area del Paese,

impegna il Governo

a favorire il compimento delle opere di progettazione relative alla predetta bretella autostradale.

6/6557/183. Caccavari, Petrini.

La Camera,

considerato che il 1° settembre 2000 verrà data piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche prevista all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997;

considerato, in particolare, il dettato dei commi 16 e 17, che individua la figura del dirigente scolastico, a cui sono affidati, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, autonomi compiti di gestione, di coordinamento e di direzione,

impegna il Governo

ad assicurare le condizioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 21, commi 16 e 17, della legge n. 59 del 1997.

9/6557/184. Acciarini, Voglino, Capitelli, Dedoni, Petrella.

La Camera,

premesso che:

si rende necessaria una valutazione analogica degli immobili appartenenti all'*ex* partito fascista, in conseguenza dell'atteggiamento assunto da alcuni uffici dell'amministrazione finanziaria che disconoscono la normativa vigente concernente tale categoria di immobili, trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato con legge 13 maggio 1978, n. 208; agli stessi sono altresì applicabili le norme del diritto comune e pertanto sono alienabili;

si reputa opportuno al fine di non creare situazioni di disuguaglianza e di incertezza dell'ambito soggettivo di applicazione della norma, riconoscere a chi è già nel possesso degli immobili una preferenza nell'ipotesi di vendita;

la vendita deve avvenire a seguito di proposta di acquisto da parte degli interessati,

impegna il Governo

a considerare i beni ed i diritti immobiliari di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 208 (immobili dell'*ex*-partito fascista), alla stregua dei beni e dei diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi che possono essere alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato;

a riconoscere ai conduttori dei beni e diritti dello Stato il diritto di prelazione nell'acquisto degli immobili ai sensi della legge n. 392 del 1978, anche nel caso in cui il contratto di locazione sia già scaduto, e non sia stato rinnovato o non sia stipulato un nuovo contratto di locazione, purché i conduttori siano nel possesso degli immobili;

a prevedere che le alienazioni avvengano a seguito di proposta di acquisto presentata dagli interessati.

9/6557/185. Repetto, Scozzari, Ciani.

La Camera,

considerato che nel 1991 sono state istituite nuove province, tra le quali quella dei Verbano-Cusio-Ossola;

tenuto conto che essa rappresenta territorialmente oltre 70 comuni, la maggior parte montani e che, pur rappresentando una superficie di gran lunga maggioritaria della *ex*-provincia di Novara, ha avuto una assegnazione di mezzi e patrimonio pari al solo 35 per cento circa dei beni provinciali preesistenti;

considerato che nella provincia insistono la più parte delle strade provinciali dell'*ex*-territorio di Novara, tra l'altro quasi tutte montane e di gran lunga più pesanti in termini di messa in sicurezza e loro manutenzione;

considerato che per alcune province oggetto di divisione territoriale nello stesso anno sono state considerate le situazioni obiettivamente particolari dal punto di vista del rapporto tra risorse finanziarie disponibili e compiti di istituto, destinando loro speciali fondi specifici,

impegna il Governo

a verificare la possibilità della istituzione di un fondo di dotazione particolare per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola in misura analoga a quanto disposto per le altre province in simili condizioni.

9/6557/186. Colucci, Zacchera, Martini, Migliori.

La Camera,

considerato che il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su cui ha successivamente acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni;

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anziché limitarsi ad individuare e trasferire i beni e le risorse non più necessarie allo svolgimento delle

funzioni di competenza dello Stato, così come definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dal decreto legislativo n. 300 del 1999, trasferisce il 70 per cento del Corpo forestale dello Stato alle regioni, incidendo quindi sull'organizzazione e sulla capacità operativa di un corpo di polizia, che ha funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e sicurezza pubblica, e a cui sono stati attribuiti i compiti di polizia ambientale, smantellandone l'organizzazione territoriale e annullandone la capacità di mobilitazione e di pronto intervento, esercitando quindi poteri normativi al di là dei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge, in considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 3, lettera *l)* della legge n. 59 del 1977 esclude dal conferimento alle regioni le funzioni relative all'« ordine pubblico e sicurezza pubblica »;

impegna il Governo

a dare immediata attuazione a quanto previsto dagli articoli 35, 36, 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 a proposito del Corpo forestale dello Stato;

a conservare in capo allo Stato, garantendo l'unitarietà, il Corpo forestale dello Stato, mantenendo i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale, così come definite dai decreti legislativi 300 del 1999 e 112 del 1998;

a potenziare e a completare l'organico del Corpo forestale dello Stato tenendo conto dell'organico aggiuntivo necessario per lo svolgimento, in rapporto convenzionale e in dipendenza funzionale, dei compiti attribuiti alle regioni.

9/6557/187. Turroni, Pecoraro Scanio, Procacci, Paissan.

La Camera,

premesso che:

l'esigenza di tutti i cittadini ed in particolare dei consumatori di potere avere sempre maggiori garanzie e certezze sulla qualità delle produzioni agricole e sulla sicurezza sanitaria dei prodotti alimentari, ha determinato un forte sviluppo del settore dell'agricoltura biologicamente certificata e delle denominazioni d'origine;

oggi i valori della conservazione delle biodiversità, il diritto all'ambiente sano e alle produzioni naturali e tipiche, alla rivalutazione delle tradizioni rurali e alla messa al bando delle tecniche dell'ingegneria genetica per la creazione degli organismi geneticamente modificati, grazie anche all'esplosione di eclatanti casi quali quelli della BSE, della diossina, dell'utilizzo di sostanze tossiche per la produzione di alimenti innaturali zootecnici, sono diventate normali richieste della società civile;

di fronte al mutato stato della situazione che viviamo oggi, al fine di non rendere vano il sacrificio di chi lotta per promuovere questa nuova cultura del tipico e del tradizionale, del prodotto « biologico », ma anche di chi produce secondo le tecniche dello stesso metodo biologico, al fine di assicurare qualità e sicurezza ai consumatori e ai produttori, si rende inderogabile l'attuazione di una politica sia nazionale, sia comunitaria, che garantisca l'informazione sulla certificazione di qualità, delle tecniche di produzione biologiche e tipiche, nonché che sia anche un quadro di riferimento unitario per consentire il definitivo consolidamento della cultura della tutela della ruralità, delle tradizioni locali e della conservazione della biodiversità;

l'esigenza nasce anche dalle considerazioni che si possono fare riguardo a quanto è di recente accaduto nel corso della trattativa per il nuovo trattato dell'organizzazione mondiale del commercio, dove la forza della società civile bisognosa di garanzie e di sicurezza ha impedito che si firmassero regole peggiorative di quelle già esistenti,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le necessarie iniziative affinché si stabiliscano nuove

norme sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, per rendere efficace ed accessibile l'informazione che riguarda le tecniche di produzione ad indirizzo biologico, il contenuto delle etichette di certificazione, la chiarezza sul contenuto e sui cicli di produzione delle risorse alimentari;

a favorire campagne di informazione per accrescere la conoscenza delle norme sulle produzioni certificate biologiche e a denominazione d'origine, anche utilizzando gli spazi di informazione istituzionale;

a stringere rapporti di vera collaborazione con organismi che si battono per la tutela e la conservazione delle risorse naturali ed ambientali, ed in particolare con la FAO, per coordinare una vera « Multinazionale della biodiversità e delle agricolture locali ».

9/6557/188. Pecoraro Scanio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6557,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie affinché le donne ministri di culto appartenenti a confessione religiosa diversa dalla cattolica possano avere diritto a pensione di vecchiaia in età inferiore a 68 anni.

9/6557/189. Maselli, Gardiol, De Benetti, Olivo.

La Camera,

esaminato l'articolo 43 del disegno di legge n. 6557, (Rimborso dei buoni postali),

visto che a seguito di detta operazione risulteranno notevoli economie,

impegna il Governo

a finalizzare le economie risultanti per rinegoziare tutti i tipi di mutui accesi dagli enti locali il cui tasso d'interesse risulti superiore al tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui a tasso fisso decennale al 31 dicembre 1992.

9/6557/190. Fontan.

La Camera,

esaminato l'articolo 26 del disegno di legge n. 6557,

per favorire una vera equità distributiva tra tutte le parti interessate, produttori, distributori, farmacie, regioni ed aziende,

impegna il Governo

1) ad individuare meccanismi di compensazione, che tengano conto, nella definizione delle quote di rientro dei farmacisti, anche dei ritardi nei pagamenti da parte delle regioni in cui è avvenuto lo sfondamento;

2) a procedere alla definizione di criteri, ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento, per la verifica anche della corrispondenza tra i margini in vigore, per varie componenti del comparto e l'andamento del mercato.

9/6557/191. Giacalone, Casilli, Giannotti, Bastianoni, Fioroni, Manzione, Di Capua, Saia, Lumia.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria 2000 contiene disposizioni per il rilancio delle aree depresse del Paese e del Mezzogiorno in particolare;

nella zona del Corleonese è in atto un inedito e positivo processo dl cambiamento culturale, sociale, politico che va seriamente incoraggiato per affermare e radicare la cultura della legalità ed il ruolo democratico delle istituzioni;

è indispensabile bloccare tutti i tentativi da parte della mafia di ripristinare il vecchio e consolidato controllo del territorio;

è ormai decisivo sviluppare un percorso di cambiamento economico in grado di valorizzare le risorse locali, combattere la disoccupazione dilagante, le logiche assistenzialistiche, promuovere una forte cultura dell'imprenditorialità, soprattutto tra i giovani e supportare tutte le iniziative produttive legali;

i comuni del Corleonese rischiano di vanificare gli sforzi già avviati di rinnovamento, in particolare sul versante economico, per le disastrate condizioni in cui versano le reti dl collegamento stradale che impediscono un raccordo equilibrato con i mercati e le aree strategiche del consumo e della produzione;

nel territorio è in atto uno sforzo straordinario di valorizzazione delle piccole e medie imprese attraverso la realizzazione del patto territoriale Alto Belice-Corleonese (fra i pochi selezionati come « patto-pilota » dall'Unione Europea) che per potersi sviluppare appieno necessita di un parallelo intervento del sistema viario;

la città di Corleone è punto di riferimento per tutta la zona per via dei servizi che offre per cui potrebbe, se collegata bene con gli assi viari Palermo-Trapani, Palermo-Sciacca, Palermo-Agrigento e Palermo-Messina, facilitare il decollo di un consolidato e fecondo autosviluppo del territorio,

impegna il Governo

a prevedere, in accordo al piano nazionale Anas e all'iniziativa della regione Siciliana e della provincia di Palermo, interventi per il miglioramento della rete viaria di tutto il Corleonese.

9/6557/192. Lumia.

La Camera,

considerato che:

è necessario assumere iniziative specificamente mirate al fine di garantire interventi appropriati nelle aree depresse;

in questo contesto, deve intervenire una seria politica di sviluppo territoriale in grado di eliminare gli ostacoli che soffocano le capacità progettuali e imprenditoriali proponendo nuove opportunità di impiego e attraendo altresì nuovi capitali con la prospettiva di ritorni competitivi;

a questo fine è indispensabile creare una rete viaria nel Fortore beneventano e molisano: un asse viario a scorrimento veloce che assicuri la fluida circolazione, dotando il territorio di una rete omogenea di servizi adeguata allo sviluppo organico del sistema, e che colleghi l'area interna della Campania con l'Adriatico –:

impegna il Governo

affinché, l'ANAS, di concerto con le Amministrazioni provinciali di Benevento e di Campobasso, porti a conclusione la realizzazione dei primi tre lotti della strada « Fortorina » e completi progettualmente i Lotti residui in modo da avere un iter progettuale coerente con la morfologia del territorio.

9/6557/193. Mario Pepe.

La Camera,

impegna il Governo

a dirimere le controversie sorte tra il Ministero dei trasporti e il Ministero del lavoro per l'estensione della legge 24 giugno 1997, n. 196, nei casi di fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

9/6557/194. Armani.

La Camera,

considerato che dal 1991 lo Stato non ha più adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 38 dello statuto speciale e che prevede un contributo annuale di solidarietà da erogare alla Regione siciliana per i fini e con le modalità stabiliti dallo stesso articolo 38 dello Statuto siciliano;

che a distanza di otto anni appare intollerabile ai cittadini siciliani che tra i governi dello Stato e della Regione non si riesca a trovare un adeguato comportamento dell'annosa questione,

impegna il Governo

ad affrontare la soluzione non più differibile con ogni opportuna iniziativa ed intesa con la regione siciliana.

9/6557/195. Garra, Mancuso.

La Camera,

esaminato l'AC 6557 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000 »;

premesso che sono stati presentati numerosi emendamenti volti a modificare il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, che reca: « Norme in materia di imposta sul Valore Aggiunto »;

premesso che tali modifiche sono mirate a prorogare di un anno la detrazione prevista nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici;

premesso che per i soggetti che hanno realizzato, nell'anno solare precedente, un volume d'affari superiore a quaranta milioni, non valgono le norme previste per il regime speciale per il settore agricolo;

premesso che all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo sopra menzionato, si prevede che per gli esercizi 1998 e 1999, le disposizioni dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, valgono anche per i soggetti con un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire;

premesso che è quanto mai auspicabile che per il settore agricolo venga mantenuto un regime speciale per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto;

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente per prorogare fino al 31 dicembre 2000 gli effetti previsti dalle norme di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313.

9/6557/196 Lembo.

La Camera,

premesso che:

l'adeguamento della strada statale n. 275 è stato inserito nel piano triennale 97/99 esclusivamente per quanto concerne l'allargamento in sede da Scorrano a Montesano, con una spesa prevista di lire 40.000.000.000;

detto intervento era già stato inserito nei vecchi piani triennali, con previsioni di adeguamento alla sezione IV delle norme C.N.R.;

nel vigente piano triennale non è previsto l'adeguamento del tratto da Montesano a Leuca, né è stato ancora realizzato il primo tratto Scorrano-Montesano;

impegna il Governo

a mettere in atto ogni iniziativa sia per la pronta realizzazione del tratto Scorrano-Montesano già previsto nel piano triennale 1997/99 sia per il finanziamento e successiva realizzazione del tratto Montesano-Leuca.

9/6557/197. Abaterusso.

La Camera,

riconosciuto il lavoro insostituibile sul territorio delle organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro e, quando chiamati, anche all'estero a fronte di calamità naturali e non;

ritenuto che, a fronte di un impegno gratuito a favore della collettività che si esplica anche con materiali essenziali per le attività di soccorso quali le ambulanze e le annesse attrezzature;

impegna il Governo

a operare affinché nell'acquisto di detti materiali le associazioni di volontariato senza scopo di lucro possano avere congrue agevolazioni.

9/6557/198. Pittino, Michielon, Taborelli, Calzavara, Delbono, Frosio Roncalli, Balocchi, Rodeghiero, Repetto, Duilio, Giannotti, Teresio Delfino, Volontè.

La Camera,

premesso che le comunità delle Alpi soffrono di una continua diminuzione di popolazione;

premesso che tale diminuzione è accentuata, oltre che dai disagi ambientali, dalla chiusura di esercizi pubblici e privati essenziali alla vita delle comunità stesse;

che la « Convenzione delle Alpi » prevede, tra l'altro, che i governi centrali aiutino le popolazioni alpine;

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti atte a frenare lo spopolamento delle Comunità alpine ed a favorire lo sviluppo delle attività produttive locali.

9/6557/199. Calzavara, Pittino, Pagliarini.

La Camera,

esaminato l'A.C. 6557-A, intitolato: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000) »;

considerato che:

1) L'Italia ormai è costantemente l'ultimo Stato membro dell'Unione europea nella classifica dell'incremento del PIL;

2) l'incremento della ricchezza dello Stato è necessario per poter disporre delle risorse necessarie per finanziare ospedali, scuole, strade ed altre infrastrutture, per pagare le pensioni, per diminuire la pressione fiscale e per tanti altri motivi, e che dunque l'incremento del PIL avrebbe dovuto essere considerato l'obiettivo prioritario dell'azione del Governo in generale e della legge finanziaria 2000 in particolare;

3) che la bassa crescita della nostra economia non è sicuramente dovuta all'incapacità dei nostri imprenditori, ma è riconducibile a tre elementi ben precisi: 1) la stasi dei consumi e del mercato interno; 2) l'altissimo costo del lavoro dovuto al livello dei contributi sociali; 3) la oggettiva difficoltà che le nostre imprese hanno ad effettuare i necessari investimenti in ricerca e sviluppo, dato che le risorse finanziarie generate dalla gestione vengono costantemente prosciugate dal fisco;

4) che i tre elementi sono riconducibili alla pressione fiscale in atto nel nostro paese, il cui livello ufficiale è di circa il 45 per cento, in linea con la media europea. Ma se si considera il peso dell'economia sommersa, che l'Istat ha incluso nella stima del PIL, il livello della pressione fiscale che grava realmente su coloro che pagano le tasse sale a poco meno del sessanta per cento, vale a dire al livello più alto di tutti i paesi membri dell'Unione europea.

5) che in questa situazione le deduzioni fiscali incluse nella legge finanziaria 2000 rappresentano meno di una goccia d'acqua in un oceano;

valutato:

che in generale questa situazione è riconducibile all'organizzazione troppo centralistica del nostro Stato ed alla situazione di monopolio con la quale lo Stato gestisce direttamente troppi servizi, dalle pensioni all'ordine pubblico, ai trasporti, alla sanità e a numerosi altri campi;

che l'assenza di concorrenza genera inevitabilmente inefficienza ed una irrazionale allocazione delle scarse risorse finanziarie a disposizione della collettività;

e valutato altresì che la proposta di legge costituzionale n. 4462 intitolata « Ordinamento federale della Repubblica », attualmente in discussione alla Camera, in realtà non contiene nessun elemento di federalismo, salvo il titolo, che pertanto, per evitare confusioni, dovrebbe essere modificato,

impegna il Governo

a fare tutto quanto in suo potere per accelerare il processo di cambiamento della Costituzione, in modo da trasformare la Repubblica in una vera Repubblica federale.

9/6557/200. Pagliarini, Calzavara.

La Camera,

considerato che il prossimo 18 dicembre entrerà in vigore la nuova disciplina disposta dal regolamento attuativo della legge n. 44 del 1999, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;

considerato che la situazione patrimoniale dei due fondi la cui gestione viene ora unificata, prevede per l'anno 2000 oltre 250 miliardi provenienti dal solo Fondo antiracket;

considerato che non risultano attualmente presenti disponibilità finanziarie per il Fondo di prevenzione dell'usura istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, alimentato solo per il triennio 1996/1998;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie, in sede di disegno di legge collegato alla finanziaria (AC 6561), ove sono già previste disposizioni correttive della legge n. 44 del 1999, affinché si provveda ad integrare lo stanziamento già previsto di 30 miliardi, per l'anno 2000, per l'alimentazione del Fondo di prevenzione, con ulteriori 20 miliardi da stornare dalle risorse disponibili, per il medesimo anno 2000, dal Fondo di solidarietà.

9/6557/201. Leoni, Lumia, Scozzari, Lombardi, Gambale, Molinari.

La Camera,

preso atto:

che all'interno della voce « Ministero dei trasporti e della navigazione » della tabella B allegata all'atto Camera 6567-A sono stati trasferiti i finanziamenti già previsti per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia, altresì denominata Pontremolese, con priorità per la nuova galleria di valico e che la conclusione di tale opera consentirebbe il rafforzamento della rete ferroviaria nazionale eliminando una delle strettoie strutturali che ostacolano lo sviluppo del paese,

impegna il Governo

a confermare la destinazione degli stanziamenti trasferiti in tabella.

9/6557/202. Petrini.

La Camera,

premesso che:

nei giorni scorsi era stato avanzato dal professor ingegnere Antonio Tamburrino un progetto per l'accesso dei pullman

al parcheggio del Gianicolo, alternativo rispetto a quello in fase di realizzazione;

che i professori Alessandro Ranzo e Antonio D'Andrea, membri del Dipartimento idraulica, trasporti, e strade dell'Università degli Studi di Roma « La Sapienza », avevano espresso un giudizio di fattibilità tecnica del progetto ritenendolo anzi « migliorativo dal punto di vista della sicurezza » rispetto al progetto in corso di realizzazione;

che il Consiglio dei ministri del 10 dicembre 1999 sulla base di pareri tecnici, non specialisti in materia di trasporti e strade, che davano invece un giudizio negativo sulla fattibilità del progetto Tamburrino, aveva, a maggioranza, deciso per la prosecuzione del progetto in corso con la conseguente disarticolazione di un tessuto archeologico generalmente valutato di grande importanza;

che in una dichiarazione diramata in data 14 dicembre 1999, i professori Ranzo e D'Andrea hanno ribadito – nella loro qualità di specialisti in materia – « la fattibilità tecnica e l'idoneità della soluzione alternativa, ancorché provvisoria, rispetto ad una immediata prosecuzione dello scavo della rampa del Gianicolo », da preferirsi alla rampa Torlonia « che appare molto più rischiosa per gli utenti di quella prevista come provvisoria »;

che nella stessa dichiarazione, i professori Ranzo e D'Andrea dichiarano che il giudizio negativo fornito al Consiglio dei ministri da tecnici incaricati della realizzazione dell'opera deve presumersi « non sostenuto da motivi inerenti la tecnica stradale, ma da considerazioni di carattere più generale »;

che nella giornata di oggi una prova sperimentale della fattibilità della alternativa Tamburrino è stata effettuata mediante l'impiego di pullman che hanno effettuato il percorso indicato nel progetto Tamburrino con risultato pienamente positivo;

che nel corso di tale prova è emersa anche la grave difficoltà per i pullman – già indicata dal professor Ranzo e dal professor D'Andrea – di accedere alla rampa Torlonia a causa della svolta ad angolo acuto ivi prevista;

appare quindi necessaria una riconsiderazione del problema, valutando più approfonditamente la soluzione alternativa che ha anche il merito di consentire la conservazione in sito dei reperti, evitandone la decontestualizzazione e lo smontaggio, mantenendo l'unitarietà del complesso archeologico;

impegna il Governo

a sospendere l'esecutività della deliberazione del Consiglio dei ministri, disponendo altresì la sospensione dei lavori in corso anche alla luce di quanto positivamente oggi sperimentato sul campo;

a sottoporre il progetto alternativo alla verifica sia di un organo tecnico qualificato ed autonomo, sia alla verifica sperimentale sul posto con l'impiego degli autobus;

a revocare il provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri il 10 dicembre 1999 nel caso in cui le verifiche predette diano esito positivo e a adottare un nuovo decreto che stabilisca la conservazione dei reperti in sito, la prosecuzione degli scavi archeologici, e l'adozione della soluzione alternativa favorevolmente sperimentata.

9/6557/203. Procacci, Pecoraro Scanio, Turroni.

La Camera,

esaminato l'AC. 6557 che reca « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000 »;

premesso che sono stati presentati diversi emendamenti volti a prorogare il termine del 31 dicembre 1999, previsto dall'artico1o 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al 31 dicembre

2000, per l'accatastamento dei fabbricati rurali che non presentnao più i requisiti di ruralità, nel catasto urbano;

premesso che il termine in questione era stato in vigore fino al 31 dicembre 1997, inbase all'articolo 3, comma 156, della legge n. 662 del 1996;

premesso che la norma contenuta nella legge n. 662 del 1996, si richiamava alla disposizione contenuta nel comma 9, dell'articolo 9, del decreto-legge n.557 del 1993, che dava termine per l'accatastamento dei fabbricati ex rurali nel catasto urbano, fino al 31 dicembre 1995;

premesso che nel testo originale del decreto-legge n. 557 del 1993, veniva disposto che chi accatastava non avrebbe subito il recupero di eventuali tributi riguardanti il fabbricato, quindi i redditi da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte, tasse e per l'ICI;

premesso che tale condono non è più valido per gli anni successivi a quelli sopra riportati, e chi iscrive il proprio fabbricato non più ad uso rurale, nel catasto urbano, si espone a presentare denuncia a fini IRPEF e ICI, con ingente nocumento economico;

impegna il Governo

a prorogare, con necessaria norma legislativa, il termine per il pagamento degli oneri impositivi dell'IRPEF e dell'ICI, per gli anni successivi rispettivamente al 1993 e 1994, alla data del 31 dicembre 2000. Ciò invoglierebbe i soggetti interessati ad accatastare tali immobili in tempi relativamente brevi.

9/6557/204. Losurdo, Lembo, Aloi.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 448 del 1998 definiva all'articolo 81 comma 7 la proroga degli ammortizzatori sociali ed in particolare dei trattamenti di mobilità al febbraio 2000 per i lavoratori appartenenti alle imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'accordo di programma per la Val Basento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986;

la legge n. 144 del 1999 all'articolo 45 aveva definito le modalità per usufruire della proroga della indennità di mobilità in favore dei lavoratori interessati;

il decreto del Ministero del lavoro, emanato sulla base delle previsioni normative, ha consentito la proroga dell'ammortizzatore sociale solo per 360 lavoratori su oltre 500;

l'esclusione di 150 lavoratori è avvenuta solo sulla base del loro mancato inserimento nelle liste in considerazione della diversa scadenza che l'indennità aveva tra imprese costrette a chiudere la propria attività;

l'importo complessivo stabilito dalla legge n. 448 del 1999 era di 12 miliardi e che, invece, per la proroga, determinata dal decreto, sono stati utilizzati solo 9 miliardi e 400 milioni;

la somma residua era comunque destinata nelle previsioni anche ai lavoratori esclusi;

impegna il Governo

a risolvere quanto prima il problema dei lavoratori esclusi dalla proroga al fine di procedere alla erogazione del trattamento di mobilità almeno fino al febbraio 2000 .

9/6557/205. Domenico Izzo, Molinari, Boccia.

La Camera,

richiamata la risoluzione della Commissione VI n. 7-00627 Viale ed altri ad oggetto Parità di trattamento fiscale per i cittadini iscritti all'AIRE di Campione d'Italia - atti 23 febbraio 1999 – che impegna ad assumere le necessarie inizia-

tive attraverso le quali garantire ai cittadini iscritti all'AIRE di Campione d'Italia parità di trattamento fiscale a parità di condizione reddituale;

considerato che:

1) alcuni cittadini di Campione d'Italia, esclusivamente per carenza di alloggi in Campione d'Italia, vanno a stabilirsi nel limitrofo Canton Ticino e che, pertanto, vengono inevitabilmente ma impropriamente, iscritti nel registro anagrafico AIRE anziché in quello dei residenti;

2) all'origine di questa carenza di alloggi vi è l'eccezionale ed irripetibile morfologia del territorio di Campione d'Italia sul quale è oggi estremamente difficile ogni adeguato sviluppo urbanistico, malgrado la carenza di unità abitative;

3) il loro trasferimento, severamente contingentato, avviene sulla base della convenzione stipulata tra il comune ed il Canton Ticino per l'accesso dei cittadini campionesi ai servizi essenziali erogati dal Canton Ticino, convenzione espressamente autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero degli affari esteri;

4) non si tratta, evidentemente, di cittadini che liberamente « emigrano » recidendo la più parte dei legami con la comunità d'origine la quale, al contrario, finanzia i contributi che il Canton Ticino assegna ai comuni svizzeri che li ospitano;

5) sono cittadini che ottengono ospitalità da un paese straniero, ma a pochi passi dal paese d'origine; ospitalità concessa secondo canoni rigidi e con valenza unicamente abitativa;

6) a loro, infatti, è proibito svolgervi attività lucrativa alcuna;

7) essi devono svolgere il loro lavoro in Campione d'Italia dove passano la massima parte del loro tempo lavorativo e del loro tempo libero e conservano i più forti legami familiari e morali realizzando quella stabile dimora che ne fa dei veri e propri residenti anche ai fini fiscali;

8) essi infatti mantengono a Campione d'Italia il domicilio fiscale;

9) solo l'indisponibilità di un alloggio a Campione d'Italia ne fa degli emigranti, ma la loro situazione complessiva è quella di veri e propri residenti;

impegna il Governo

ad assumere, come la richiamata risoluzione della Commissione VI richiede, i provvedimenti interpretativi del disposto dell'articolo n. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 necessari ed atti a garantire che ai cittadini di Campione d'Italia iscritti all'AIRE di quel comune e residenti nel limitrofo Canton Ticino venga riservato lo stesso trattamento fiscale riservato ai residenti in Campione d'Italia.

9/6557/206. Gazzilli, Viale, Taborelli, Butti.

La Camera,

premesso che:

sulla base dell'articolo 5 della legge n. 266 del 1997 sono stati stanziati in favore dei consorzi ASI di Potenza, Avellino e Salerno dei fondi volti al funzionamento di tali strutture;

le aree dove operano i suddetti consorzi sono interessate dal contratto d'area per il rilancio dei siti industriali sorti sulla base della legge 219 del 1981;

ai fini della gestione e della manutenzione nonché dell'adeguamento degli impianti interni alle aree industriali citate occorre un ulteriore trasferimento di risorse finanziarie;

il rischio è quello di bloccare il decollo dello strumento della programmazione negoziata le cui ricadute negative sono facilmente immaginabili per un tale tessuto economicamente debole;

impegna il Governo

ad adottare con urgenza i provvedimenti invocati al fine di garantire ulteriori risorse per la gestione dei servizi nei consorzi ASI di Potenza, Avellino e Salerno.

9/6557/207. Boccia, Molinari, Luongo.

La Camera,

premesso che:

viene rilevata la necessità di conferire ai sordomuti in termini di assistenza trattamenti che non li discriminino nei confronti degli altri portatori di *handicap*.

impegna il Governo

ad intraprendere importanti iniziative al fine di estendere ai sordomuti il beneficio della riduzione al 4 per cento sull'acquisto delle automobili dotate di dispositivi particolari funzionali alla categoria;

ad esentare dal pagamento delle tasse automobilistiche le automobili finalizzate ad uso privato per i soggetti interessati di cui all'articolo 3 della legge 104 del 1992;

ad equiparare l'indennità di comunicazione per i sordomuti alla indennità di accompagnamento prevista per i ciechi civili assoluti;

a prevedere la detraibilità dei redditi IRPEF per le spese sostenute per i servizi di interpretazione per i soggetti riconosciuti sordomuti *ex lege* n. 381 del 1970.

9/6557/208. Duilio, Molinari.

La Camera,

ritenuto che il Porto di Gioia Tauro in soli tre anni è divenuto il più importante porto italiano di *trashipment* ed uno dei più importanti del Mediterraneo;

che esso può divenire una insostituibile risorsa per l'intera Calabria a condizione che interagisca con il territorio circostante, mediante una sua adibizione a funzioni plurime che, ferma l'attività di *trashipment,* accelerino i processi di industrializzazione e di offerte di servizi nell'intera area;

che tale prospettiva può concretizzarsi solo con una politica di rilancio della realtà portuale, che passi attraverso iniziative annunziate dal Governo in questa legislatura e che hanno solo bisogno di essere portate a compimento;

impegna il Governo

perché sia completato lo studio e sia avviata la realizzazione dell'area franca, indispensabile per lo sviluppo industriale del territorio prossimo al porto, che ricomprende le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia il cui elevato tasso di disoccupazione costituisce un triste primato europeo;

che siano rinvenute le risorse necessarie per il completamento del porto, così ovviandosi alla mancata realizzazione integrale dell'accordo di programma e dalla disomogenea ripartizione dei fondi destinati alla portualità italiana con l'ultima delibera CIPE;

che sia definito il piano di insediamento portuale (cosiddetto « *Master plan* »), così stabilendosi definitivamente la funzione da assegnare alla costruenda banchina ovest e dalle aree a suo tempo espropriate per la costruzione della centrale ENEL;

che l'autorità portuale sia affidata in via definitiva a *manager* di alta e comprovata professionalità specifica;

che la messa in sicurezza dell'area passi attraverso un adeguato stanziamento dei fondi previsti a tale scopo per il Mezzogiorno.

9/6557/209. Armando Veneto, Bova, Saraceni, Oliverio, Voglino, Volpini, Boccia, Niedda, Romano Carratelli.

La Camera,

premesso che il decreto legislativo n. 112 del 1998 definisce le funzioni di carattere generale per la protezione della natura e dell'ambiente e per la protezione della flora e della fauna stabilendo i compiti di rilievo nazionale attribuiti allo Stato;

fra essi sono compresi i compiti relativi alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;

il medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998 prevede che la conservazione e la valorizzazione, e quindi la gestione, delle riserve naturali protette di importanza nazionale e internazionale sia di competenza dello Stato, lo stesso decreto legislativo consente che le riserve statali non aventi le predette caratteristiche possano essere affidate alla gestione delle regioni o degli enti locali, escludendo il trasferimento della proprietà che resta al demanio dello Stato;

impegna il Governo

a conservare la gestione di tutte le riserve naturali dello Stato che:

a) siano comprese in parchi nazionali o parchi interregionali o che siano necessarie per la loro istituzione od ampliamento;

b) siano necessarie a tutelare la biodiversità, la flora e la fauna specificamente protette o minacciate di estinzione;

c) siano comprese in zone umide riconosciute di importanza nazionale o internazionale e dalla convenzione di Ramsar, che siano identificate ai sensi della direttiva europea « Habitat » 92/43/CE e della direttiva 79/409/CE come zone di protezione speciale;

a conservare al demanio dello Stato le riserve naturali secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 112 del 1998.

9/6557/210. Scalia, Turroni, Procacci, Paissan.

La Camera,

esaminata la legge finanziaria per l'anno 2000;

valutata la necessità di razionalizzare il problema dei canoni e degli oneri accessori relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche per le quali sia stata rilasciata autorizzazione da parte dell'autorità preposta, soprattutto per gli enti che operano con finalità istituzionali;

considerato il ruolo e l'azione della associazione Croce Rossa Italiana nelle finalità di soccorso;

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di esonerare la associazione Croce Rossa Italiana e altri enti assistenziali con finalità istituzionali dal pagamento del canone e degli oneri accessori.

9/6557/211. Marinaci, Buttiglione, Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo.

La Camera

impegna il Governo

ad emanare opportune direttive perché i prefetti nell'applicare la legislazione inerente all'affissione dei manifesti relativi all'attività politica dei partiti, limitino l'adozione delle multe a quei casi di particolare gravità e nocumento dell'interesse pubblico.

9/6557/212. Follini, Baccini, Galati, Liotta.

La Camera,

premesso che,

nell'attuare il processo di privatizzazione cui attende l'ente tabacchi italiano solo per i dipendenti del Monopolio di Stato è assicurato il mantenimento dell'impiego per trasferimento in altre strutture statali;

che con la chiusura di alcune strutture (tabacchifici) può essere messa in crisi la coltura del tabacco in zone ove la qualità di tale prodotto in agricoltura è di alta qualità;

impegna il Governo;

1) perché siano adottate le soluzioni al fine di assicurare il mantenimento del lavoro anche ai dipendenti delle privatizzande strutture private. In particolare si segnala il caso dei lavoratori dell'ATI di Lanciano (provincia di Chieti) una struttura privata che impiega 100 dipendenti, di cui i due terzi sono stagionali.

2) perché sia assicurato il mantenimento delle quote di tabacchi già assegnate ai produttori abruzzesi di tabacco di alta qualità.

9/6557/213 Giovanni Pace, Contento, Carlo Pace.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (Legge finanziaria 2000);

valutato il particolare rilievo economico e sociale assunto dalle norme contenute all'articolo 2, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare di proprietà degli enti previdenziali pubblici, che vengono ad incidere profondamente su decine di migliaia di famiglie in tutta Italia, rischiando di determinare problemi e penalizzazioni di non lieve entità, segnatamente nelle grandi aree urbane e metropolitane;

considerate le elevate dimensioni del programma di alienazioni complessivamente previsto;

impegna il Governo

ad assicurare, attraverso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, idonee attività di impulso e di vigilanza affinché siano assicurate le modalità più favorevoli per l'accesso ai mutui da parte degli inquilini acquirenti;

a verificare tempestivamente che gli enti venditori procedano a convenzionarsi con istituti abilitati al credito immobiliare, scelti nel rispetto delle norme già previste in materia, anche mediante procedure comparative in grado dl assicurare la più ampia pubblicità e partecipazione, da avviarsi immediatamente;

a fare in modo che la selezione degli istituti avvenga attraverso la valutazione delle migliori condizioni, praticate per mutui a tasso variabile e mutui a tasso fisso, che rispondano a precisi criteri e modalità quali:

gratuità dell'istruttoria,

riconoscimento della validità della stima già effettuata dall'ente sul valore dell'immobile, senza alcun carico di costi di perizia sull'acquirente;

minor incremento sul tasso di riferimento EURIBOR a tre mesi;

abbattimento delle spese per riscatto anticipato;

eliminazione del costo dello svincolo dell'ipoteca;

incidenza minima delle eventuali spese assicurative ed accessorie;

a prevedere, infine, che l'acquirente ottenga – per quanto possibile – una sostanziale equivalenza di onerosità tra la singola rata del mutuo e l'importo dell'ultimo canone mensile di locazione preso a

riferimento prima della formalizzazione dell'acquisto.

9/6557/214 Lamacchia, Acierno, Manzione, Iacobellis, Di Nardo, Nocera, Cavanna Scirea, Pistone, Lucidi.

La Camera,

constatate le notevoli difficoltà di collegamento di cui soffre la provincia più meridionale d'Italia,

fa voti e

impegna il Governo

alla realizzazione del raddoppio della S.S. Catania-Ragusa.

9/6557/215 Cuscunà, Carlo Pace

La Camera,

premesso che le strutture giudiziarie di Chieti sono insufficienti al fine di uno svolgimento efficace dei compiti della giustizia;

impegna il Governo

a indire una conferenza dei servizi con le istituzioni locali al fine di individuare le più opportune soluzioni al problema, sia in ordine alla ubicazione che al finanziamento delle opere.

9/6557/216 Carlo Pace

La Camera,

impegna il Governo

ad obbligare tutti i soggetti che vendono al pubblico i mezzi tecnici, ivi incluse le carte telefoniche prepagate, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 1972, alla conservazione dei documenti equipollenti dai quali risultano i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa.

9/6557/217 Rotundo.

La Camera,

premesso che in provincia di Chieti la strada che collega Chieti con la « Fondo Valle Sangro » (5581) assume una importanza vitale per la economia di quella zona e che ciò nonostante risulta realizzata solo per un minimo tratto;

impegna il Governo

a porre in atto ogni iniziativa perché l'opera venga finanziata e ultimata in breve tempo.

9/6557/218 Cardiello, Giovanni Pace, Carlesi.

La Camera,

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 prevede l'intervento e la presa in carico del minorenne denunciato da parte dei servizi della giustizia minorile e, in particolare, degli uffici di servizio sociale che seguono il minore dal momento della denuncia fino alla fine dell'eventuale misura penale;

l'Ufficio dei servizi sociali per i minori di Roma dispone soltanto di 11 assistenti sociali a fronte di un organico previsto pari a 41;

in ragione di tale carenza lo stesso Ufficio non è nella condizione di seguire tutti i casi segnalati dall'autorità giudiziaria minorile;

di conseguenza, a un gran numero di minori denunciati viene negato il diritto di fruire delle opportunità offerte dal codice di procedura penale minorile nonché dell'intervento di sostegno ed educativo dei servizi minorili;

con l'entrata in vigore della legge n. 165 del 1998 è aumentato, poi, il carico di lavoro dell'Ufficio diventando indispensabile per la presenza del servizio per l'attuazione di alcune misure (significativo appare, infatti, che per il Dipartimento am-

ministrazione penitenziaria è stato previsto nell'articolato un apposito aumento di organico delle assistenti sociali); con tale normativa, pertanto, si è ulteriormente accentuata la forbice tra i minorenni che entrano nel circuito penale e quelli che usufruiscono dell'intervento dei servizi;

anche la legge n. 66 del 1996 ha investito i servizi sociali di nuovi adempimenti (intervento sulle vittime minorenni di violenze sessuali);

se il dato nazionale segnala una pesante carenza di personale nell'amministrazione della giustizia minorile (con una pianta organica coperta solo al 47 per cento), quello laziale crea ancora più preoccupazione poiché nell'USSM di Roma vi è solo il 25 per cento del personale previsto;

esiste una forte aspettativa degli operatori per il beneficio che potrà derivare al servizio dall'ingresso dei 277 assistenti sociali in relazione all'espletato concorso;

la mancata immissione in ruolo di 277 assistenti sociali segnerebbe un arretramento sul versante delle politiche in favore dei minori devianti, e non conforterebbe la necessità di irrobustire la giustizia mediante un adeguato investimento di risorse umane ed economiche;

impegna il Governo

a dare corso al concorso espletato mediante l'assunzione dei vincitori per un numero pari a quello stabilito di 277 assistenti sociali;

a procedere alla copertura d'organico per l'amministrazione della giustizia minorile – coperta solo al 47 per cento – specie nelle situazioni territoriali nelle quali la carenza è più insostenibile – come ad esempio l'USSM di Roma che dispone solo del 25 per cento del personale previsto.

9/6557/219. Lucidi.

La Camera,

premesso che

l'Italia risulta da studi dell'Unione europea il paese che registra una forte arretratezza nello sviluppo di nuove infrastrutture, strade in particolare;

impegna il Governo

a presentare al più presto alle Camere una relazione sulla situazione di cui sopra;

ad agevolare e velocizzare la realizzazione di quelle opere, che in *project financing* e senza oneri per lo Stato, potrebbero essere realizzate in breve tempo, contribuendo al miglioramento del paese e al benessere dei cittadini.

9/6557/220. Fei, Lembo.

SECONDA NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2000-2002 (*6558*-ter)

(A.C. 6558 – sezione 1)

VARIAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO 2.

1. Nel comma 9 le parole « in lire 4.000 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 1.100 miliardi e lire 10.000 miliardi. » sono sostituite dalle seguenti: « in lire 3.601.452.068.000, lire 1.200.000.000.000, lire 1.099.322.000.000 e lire 10.000.000.000.000. ».

2. Il comma 16 è modificato come segue:

« 16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi ». (interventi); Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse e Fondo da ripartire per la concessione di borse di lavoro, di prestiti d'onore e per la promozione d'impresa, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti); Fondo da ripartire in relazione alle intese istituzionali di programma, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Intese istituzionali di programma » (investimenti). Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi ».

1. Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2000 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

ARTICOLO 19.

1. Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in concessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economie nell'unità previsionale di base 4.2.1.2 « Ricerca applicata » dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ARTICOLO 20.

1. È approvato, in lire 1.034.551.425.307.000 in termini di competenza ed in lire 1.009.810.283.317.000 in termini di cassa il totale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2000.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4237 — BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2000–2002 (APPROVATO DAL SENATO) *(6558)*

(A.C. 6558 – sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la sicurezza della navigazione marittima da realizzarsi attraverso opportune modifiche al codice della navigazione costituisce un aspetto importante della sicurezza dei cittadini;

gli incidenti marittimi verificatisi di recente hanno causato un notevole numero di vittime ed hanno ribadito ulteriormente la necessità di comprendere al meglio le cause che hanno determinato il verificarsi di questi eventi in modo tale da realizzare un'opera di prevenzione atta ad evitare incidenti futuri;

impegna il Governo

ad istituire un'organizzazione nazionale che si occupi di svolgere inchieste sulla sicurezza marittima ed in particolare di qualsiasi incidente marittimo in cui sia coinvolta una nave immatricolata in Italia, al fine di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentono di prevenire futuri incidenti ed inconvenienti.

9/6558/1 Matacena.

La Camera,

premesso che:

in un quadro geopolitico e geostrategico profondamente mutato l'Italia e l'Alleanza Atlantica sono chiamate ad affrontare nuovi e più ampi compiti di cooperazione internazionale;

tali impegni si riflettono nella partecipazione dell'Italia nei diversi fori internazionali atlantici;

in tale ambito il ruolo svolto dall'Italia ha recentemente ricevuto un significativo riconoscimento con l'assegnazione della vicepresidenza dell'*Atlantic Treaty Association*;

impegna il Governo

a sostenere l'azione dell'Italia in seno all'*Atlantic Treaty Association,* contribuendo ad assicurare lo svolgimento dei nuovi impegni derivanti dalla vicepresidenza.

9/6558/2 Tassone, Buttiglione, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.

La Camera,

visto che dal 6 giugno sono bloccati i lavori finalizzati a tutelare la stabilità della torre di Pisa in quanto sono mancanti gli ulteriori 3 miliardi di lire necessari e sufficienti per portare a termine definitivamente l'intero progetto;

visto lo straordinario bene culturale in questione;

impegna il Governo

nell'ambito delle risorse disponibili del Ministero per i beni e le attività culturali, a

considerare comunque prioritari finanziariamente gli urgenti interventi di tutela per la torre di Pisa.

9/6558/3 Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

sottolineata la meritoria attività di promozione culturale svolta, fin dal 1923, dall'Ente autonomo « La Triennale » di Milano, il quale rappresenta una delle istituzioni più significative del panorama culturale milanese;

considerato che l'Ente è chiamato, ai sensi della legge n. 137 del 1990, ad organizzare mostre di livello internazionale in un vasto ambito di settori, che spazia dall'architettura, all'urbanistica, all'arte decorativa, al *design*, alla moda, alla comunicazione audiovisiva;

rilevato come le leggi finanziarie per il 1995 e per il 1996 abbiano notevolmente ridotto il contributo finanziario statale in favore dell'Ente, il quale pertanto si trova nell'impossibilità di reperire le risorse necessarie per l'organizzazione dell'Esposizione internazionale del 2000, nonostante le numerose sponsorizzazioni assicurate da istituzioni locali, banche ed imprese;

evidenziata la necessità di intervenire quanto prima per assicurare all'Ente stesso una dotazione finanziaria adeguata per adempiere alle proprie funzioni;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per assicurare uno stanziamento straordinario per gli anni 1999 e 2000 a favore dell'Ente autonomo « La Triennale » di Milano, a copertura parziale delle spese per l'organizzazione della XX Esposizione internazionale.

9/6558/4 Targetti, Riva.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-643
Lire 15.400